

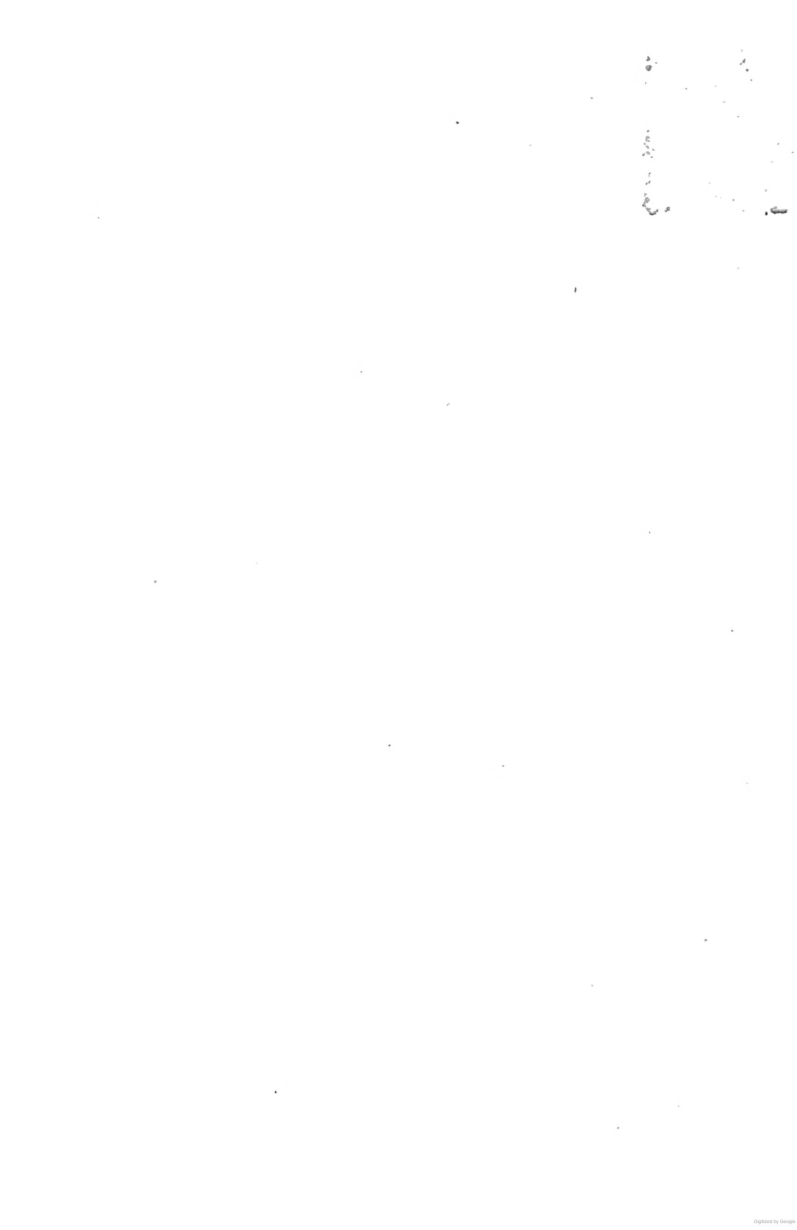




[Faint, illegible handwritten marks]

[Faint, illegible handwritten marks]





203. F. E. 21
Nuova Collezione di Opere Giuridiche - N. 7.

LA LEGISLAZIONE
DI
FEDERICO II IMPERATORE

ILLUSTRATA

DA

ALBERTO DEL VECCHIO

Dottore in Leggl.



ROMA TORINO FIRENZE
FRATELLI BOCCA

Librai di S. M. il Re d'Italia

—
1874

FRATELLI BOCCA

LIBRAI DI S. M.

Roma — Torino — Firenze

IL PROGETTO

DEL

CODICE PENALE

pel Regno d'Italia

COL

LAVORI PREPARATORII PER LA SUA COMPILAZIONE

raccolti ed ordinati sui documenti ufficiali.

Di quest'opera importantissima il volume 1° contiene i processi verbali delle sedute della Commissione, nominata nel 15 novembre 1865, per istudiare e proporre il sistema e la scala delle pene, e di quella nominata nel 12 gennaio 1866 per compilare il Progetto del Codice ed il testo del medesimo, votato dalla Commissione il 18 aprile 1868. Il volume 2° contiene i processi verbali delle sedute della Commissione nominata nel 3 settembre 1869, e per formare il testo definitivo; i pareri delle Corti di Cassazione e del Consiglio di Stato sui quesiti principali; ed il testo del Progetto così del Codice penale come del Codice di polizia punitiva, presentato al Ministro di Grazia e Giustizia il 15 aprile 1870.

Nel volume 3° od *Appendice* v'ha il Rapporto della Commissione nominata con Decreto 3 settembre 1869 da S. E. il Ministro Guardasigilli.

La compilazione autorizzata dal Ministero di Grazia e Giustizia venne principalmente affidata al Comm. FILIPPO AMBROSOLI, Direttore della divisione per gli affari penali nel Ministero medesimo.

L'opera si compone di 3 volumi in-8° grande di pagine 780, 791, 87.

PREZZO L. 21. 20.

Nota. — Il nuovo progetto di Codice Penale testè presentato da S. E. il Ministro Vigliani al Senato non scema per nulla l'importanza della suaccennata pubblicazione, essendo il testo del nuovo progetto mutato di forma ma non di sostanza.

203. F. E. 21

*M. Chiaris. Ij. Prof. Isidoro Del Lungo
per atto di moltissima stima
ho scritto*

LA LEGISLAZIONE
DI
FEDERICO II IMPERATORE

ILLUSTRATA
DA
ALBERTO DEL VECCHIO

Dottore in Leggi.



ROMA TORINO FIRENZE
FRATELLI BOCCA

Librai di S. M. il Re d'Italia

—
1874

PROPRIETÀ LETTERARIA.

Torino — Tip. BONA, via Ospedale, 3 e via Lagrange, 7.

A S. E.

IL CONTE FEDERIGO SCLOPIS DI SALERANO

ONORE D'ITALIA

NELLA DOTTRINA DEL JURE PRIVATO E PUBBLICO

SOVRANO MAESTRO AL MONDO

LO SCRITTORE TREPIDANTE

OFFRE IN OMAGGIO





PREFAZIONE

Allorchè mi determinai, sono oggi appunto due anni, a pubblicare un *Saggio intorno alla Legislazione di Federico II Imperatore*, io era ben lungi dallo sperare la benigna accoglienza ch'esso incontrò presso molti. Chè il pubblico, tenendo conto della intenzione ch'io ebbi di riempire una lacuna nella storia della legislazione italiana, e tenendo meglio il poco del nulla, mi fu oltremodo indulgente e cortese. Laonde io incoraggiato mi diedi allora a proseguire l'arduo lavoro, ed oggi che, il meglio che per me si potesse, l'ho condotto a termine, lo espongo al pubblico giudizio colla sospensione d'animo di chi sente la propria insufficienza.

Alla prima parte, che credo necessario ristampare (I, V e VI cap. del presente lavoro), ho fatto alcune notevoli aggiunte e correzioni. Il metodo da me tenuto

nelle note il passo della legge, o del diploma, affinché, sul luogo e immantinenti, si possa giudicare se sia ben fondato il concetto ch'io ne tratto.

Ecco in breve le norme che ho seguito, e stimo necessario dichiarare. Sento poi qui il dovere di rendere pubbliche grazie a tutti coloro che hanno fatto buon viso alla prima parte di questo studio, e con parole d'approvazione, o meglio con utili avvertenze m'hanno onorato.

Firenze, addì 30 marzo 1874.

INDICE

CAPITOLO I.

Considerazioni generali.

- I. Legislazione del reame di Sicilia prima di Federico II — Disordini di quei tempi — Necessità di nuove leggi. — II. Gravi ostacoli. — III. Federico pon mano all'opera di legislatore. — IV. Qual parte avessero i Parlamenti nella pubblicazione del codice svevo. — V. Materia e forma di questo codice. — VI. Suoi fondamentali principii pag. 1

CAPITOLO II.

Del Diritto Pubblico.

§ I.

- I. Ruggiero II fondatore della Monarchia Sicula. — II. Opera di lui per convalidare il potere regio. — III. Federico segue le vie del suo predecessore — Diritti proprii del principato — Servizio militare. — IV. Diritto di batter moneta. — V. Ostacoli che opponevansi alla piena indipendenza della Monarchia » 25

§ II.

- I. Prevalenza dei Baroni nel reame di Napoli. — II. Indole ed abusi della società feudale. — III. Tentativi di Federico per abbatterla. — IV. Loro frutti » 35

§ III.

- I. Accordo fra Federico e la Santa Sede. — II. Cause che lo ruppero. — III. Somma potestà della Chiesa. — IV. Fede-

rico combatte il clero e mira a diminuirne la soverchia po-
tenza nel regno — Attribuisce a sè solo la giurisdizione cri-
minale — Abolisce le manimorte, e ogni immunità dalle
tasse pubbliche pag. 42

§ IV.

I. Desiderio di libertà nei comuni. — II. Indole e natura dei co-
muni minori di Sicilia — Come si destreggiasse Federico.
per tenerli a freno. — III. I Parlamenti — Introduzione
dell'elemento popolare nei medesimi. — IV. Quanto si esten-
desse la partecipazione nelle cose politiche concessa ai co-
muni » 51

CAPITOLO III.

Dello Stato delle Persone.

I. Cinque grandi classi di cittadini. — II. Conti. — III. Baroni.
— IV. Militi. — V. Borghesi. — VI. Rustici. — VII. Degli
Ebrei e dei Saraceni. — VIII. Dei Forestieri — Diritto di
Albinaggio — Diritto di Naufragio » 61

CAPITOLO IV.

Della Legislazione Civile.

I. Il diritto civile italiano nel medio evo. — II. Il diritto civile
nelle provincie meridionali. — III. Matrimonio. — IV. Scio-
glimento del matrimonio. — V. Rapporti nascenti dal ma-
trimonio. — VI. Patria potestà. — VII. Età minore. —
VIII. Tutela. — IX. Successioni. — X. Contratti — Re-
tratti gentilizi. — XI. Enfiteusi. — XII. Mutuo, Commo-
dato e Deposito. — XIII. Prescrizione. — XIV. Usura . . . » 81

CAPITOLO V.

Del Procedimento Giudiziario.

§ I.

I. Principii seguiti da Federico II rispetto alle istituzioni giu-
diziarie. — II. Magistrati da lui istituiti — Gran Giustiziere.
— III. Giustizieri provinciali. — IV. Camerarii. — V. Ba-
juli o ball — Ufficiali minori. — VI. Onorarii dei giudici.
— VII. Sindacato. — VIII. Notai. — IX. Avvocati . . . » 119

§ II.

- I. Forme seguite nel procedimento giudiziario. — II. In quanto tempo dovevasi condurre a termine una causa. — III. Giudizii criminali. — IV. Giudizii civili. — V. Testimonii e denunciatori. — VI. Sentenze. — VII. Appelli pag. 131

§ III.

- I. Prove giudiziarie prima di Federico II — Ordalie o Giudizii di Dio. — II. Duello giudiziario. — III. Federico vuole abolite nel suo regno le antiche prove. — IV. Tortura . . . 141

CAPITOLO VI.

Della Legislazione Penale.

- I. Natura della legislazione criminale nel medio evo, e specialmente di quella di Federico II. — II. Disposizioni intorno alla religione. — III. Di alcune pene severe — Incendio. — IV. *Crimen lesae majestatis*. — V. Banditi. — VI. Modificazioni fatte da Federico alle leggi normanne. — VII. Disposizioni intorno al buon costume. — VIII. Sicurezza interna — Guerre private — Rappresaglie. — IX. Veneficio. X. Delitti contro la proprietà 158

CAPITOLO VII.

Dell'Erario Pubblico e dei Tributi.

- I. Le finanze d'Italia e del Reame di Napoli nel medio evo. — II. Tasse pubbliche — Tributi diretti. — III. Collette. — IV. Tributi indiretti — Diritti antichi e nuovi — Gabella sulla pesca e sui bagni — Multe — Confische — Kalendatico, e altri doni al Sovrano. — V. Appalti esclusivi — Monopolio del sale, dell'acciaio e del ferro. — VI. Catasto. — VII. Amministrazione delle entrate — Segrezia — Ufficiali di finanza — Alta Corte de'conti 187

CAPITOLO VIII.

Commercio, Industria e Agricoltura.

- I. Il commercio in Italia e nel reame di Napoli, specialmente ai tempi di Federico. — II. Monete. — III. Fiere istituite da Federico. — IV. Traffici esterni — Relazioni commerciali di Federico coi principi d'Oriente. — V. Naviglio. — VI. Sviluppo dell'industria e dell'agricoltura 209

CAPITOLO IX.

Provvedimenti di Polizia.

- I. Polizia. — II. Disposizioni intorno alla salute pubblica —
Medicina e Chirurgia. — III. Cautele contro l'alterazione
dei pesi e delle misure — Annona. — IV. Porto d'armi. —
V. Giuochi. — VI. Meretrici. — VII. Leggi suntuarie . . pag. 229

CAPITOLO X.

Della Cultura sotto il regno di Federico II.

- I. Federico II e l'incivilimento italiano. — II. Corte di Fede-
rico. — III. Scienze, Arti, Filosofia. — IV. Università di
Napoli » 243

CAPITOLO I.

Considerazioni generali.

1. Legislazione del reame di Sicilia prima di Federico II — Disordini di quei tempi — Necessità di nuove leggi. — II. Gravi ostacoli. — III. Federico pon mano all'opera di legislatore. — IV. Qual parte avessero i Parlamenti nella pubblicazione del codice svevo. — V. Materia e forma di questo codice. — VI. Suoi fondamentali principii.

I. — I principi Normanni, tolta di mano dagli Arabi la Sicilia, fiaccato il potere de' magnati e de' piccoli tiranni che signoreggiavano, di quei tempi, le regioni del reame di Puglia, prepararono savii ordini legislativi, e gettarono le basi a salda e potente sovranità. Il primo esempio di politico e civile riordinamento ci offre Ruggiero II, il cui regno rappresenta il tempo della florida e robusta virilità della signoria normanna, sì come i regni di Guiscardo e di Ruggiero I ne erano stati, a dir così, la giovinezza. Questo ardito e savio discendente degli avventurieri normanni, fornito di tutte le doti necessarie a fondatore di potente stato, non solo ottenne splendide vittorie sui nemici esterni, ed allargò i confini del regno, per modo da poter, con giusto titolo, scolpire sul proprio brando il noto verso:

« Apulus et Calaber, Siculus mihi servet et Afer »,

ma ebbe altresì il vanto di avervi fatto prosperare dentro i

commerci e le industrie (1). Quella importantissima della seta, per mezzo de'prigionieri greci, introducevasi in Sicilia. La postestà de'baroni fu per lui repressa e ristretta in più giusti confini; per lui la flotta sicula, congiunta all'amalitana, non la cedette in numero e in potenza ai navigli di Pisa, di Genova e di Venezia. La sua corte, nella opulenza e nel fasto, non aveva pari in Europa, mentre Palermo, pe'suoi monumenti, veniva collocata tra le primissime città della Penisola (2). La liberalità e la saggia tolleranza del re vi adunavano gli scaldi della Scandinavia, gl'interpreti del Corano, i sofisti di Bisanzio, e i teologi di Roma; onde raccoglievasi quivi una varietà veramente ammirevole di costumi, di credenze, di linguaggio, e di coltura (3).

Se non che dal sangue dei Normanni, essendo passata la novella monarchia, per nozze, agli Svevi, che tenevano di quei tempi lo impero, le leggi e le utili discipline, che già sotto il mal governo di Guglielmo II e di Tancredi, avevano perduto il lor vigore, caddero miseramente in obblivione, e lasciarono luogo ad ogni ragione di sopruso feudale. Il paese era campo aperto ad usurpazioni di terre, di città, di poteri; ogni regola di amministrazione negletta, la perturbazione generale; dappertutto pubbliche e private guerre e rapine, ladroneggio e pirateria. Tal miserando spettacolo offriva la Sicilia durante il breve regno dell'odiato imperatore Arrigo VI, la minore età di Federico II, ed il soggiorno di lui nell'Asia (4).

(1) « ... Sicque potentissimus Rex Rogerius, inimicis et proditoribus suis superatis et destructis cum triumpho et gloria, in Siciliam rediit, et regnum suum in summa pace et tranquillitate possedit ». Romualdi Salernitani *Chronicon*, apud Muratori, *Rer. Italic. Script.* tom. VII, pag. 191.

(2) Gregorio, *Discorsi intorno alla Sicilia*; pag. 45. — Palermo 1831.

(3) Lanzani, *I Comuni*, pag. 175. Nella Storia Politica d'Italia compilata da vari scrittori sotto la direzione di P. Villari. — Milano 1872.

(4) Federico II così scriveva nel Proemio alle sue Costituzioni: « Cum igitur regnum Sicilie, ... plerumque propter imbecillitatem etatis nostre,

E dagli avvenimenti occorsi in quest'ultimo periodo appar manifesto che i nemici della pace, cioè i baroni e gli altri signori feudali, facilmente si riconoscevano e associavano per rinnovare i loro arbitrii, e come tornava difficile ai buoni il raccogliersi per opporsi all'opera devastatrice di quelli. Per coloro cui stavano a cuore la giustizia e l'ordine non era nè ben stabilito, nè ben determinato il modo alla resistenza, mancando quella parola ordinatrice senza di che, come scrive il Raumer (1), il male si spaccia sempre per il bene, inganna gl'imparziali e indebolisce i più potenti; difettavano, insomma, leggi chiare e generalmente riconosciute.

E pertanto tornava necessario non solo frenare gli abusi e gli eccessi della guerra civile, ma altresì, e più, migliorare la legislazione, la quale era nelle sue parti o vizziata, o inefficace, o inutile, e nello insieme informe, confusa, e disordinata. Laonde Federico come fu giunto alla età maggiore, ed ebbe agio per attendere, di persona, all'Italia, comprese dove fosse il male, e seppe portarvi buon rimedio, ponendo a base del suo governo una ben ordinata giustizia. Fu quindi sua prima cura il far scomparire, in ogni dove, l'arbitrio, sostituendo le leggi scritte alle consuetudini, la forza pubblica alla individuale, il governo unico e centrale alle prepotenze dei molti signori feudali. Egli, fino dall'anno 1220, subito dopo il suo incoronamento in Roma (2), aveva, con ordinanze spe-

plerumque etiam propter absentiam nostram, preteritarum perturbationum incursibus extiterit hactenus lacessitum ». *Constitutiones regni Siciliae*, liber I, *Prooemium*.

Avverto qui, una volta per sempre, che quando mi occorrerà di citare le Costituzioni, le indicherò con la rubrica del titolo, e secondo la enumerazione ch'esse portano nella edizione dell'Huillard-Bréholles, *Historia Diplomatica Friderici Secundi*, vol. IV.

(1) Raumer, *Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit*; vol. III, pag. 369. — Leipzig 1824.

(2) « .. in die qua de manu sacratissimi Patris nostri summi Pontificis recepinus Imperii diadema ». Huillard-Bréholles. Op. cit., vol. II, pag. 172.

ciali, adempito a ciò di cui sentivasi maggiore il bisogno, vincendo col valore e col senno tutti gli ostacoli che al ben comune o da malizia d'indocili soggetti, o da invidia di nemici esterni opponevansi (1).

Ma poi ch'ebbe, con la forza delle armi, ridotte novellamente al suo impero molte terre tolteglì dai signori, e repressa l'alterigia dei baroni; per meglio raffermare sul proprio capo quella corona ch'ei compiacevasi di chiamare *la sua preziosa eredità* (2), concepì il pensiero d'imitare Teodosio e Giustiniano, *suoi augusti predecessori* (3), e di dare a'sudditi un codice compiuto di leggi: disegno di gran lunga superiore alla ragione de'tempi suoi, e che meritamente lo eleva a paro di quanti furono sommi riformatori di popoli. Imperocchè con esso trasmutava del tutto le antiche norme di governo, e mettendo fine agl'ingiusti privilegi, fondava la legge sulla eguaglianza di tutti i cittadini, e determinava chiaramente i diritti e i doveri di ciascuno. Con esso non solo appagava la sua nobile ambizione di ordinare il paese, e di farsi riformatore, ma di molto rin vigoriva la propria autorità, con ciò sia che affidasse alle mani di giudici da lui dipendenti l'amministrazione della giustizia. Ma grandi vantaggi altresì recava al regno che rendeva autonomo, liberandolo dalle costituzioni dell'impero, e da ogni autorità, che non fosse quella del sovrano.

II. — Oltre al merito insigne di aver concepito e attuato una riforma legislativa di tanto momento, egli ebbe quello grandissimo di superare mille gravi difficoltà, che si opposero

(1) Richardi de S. Germano *Chronicon*, ad ann. 1220.

(2) « ... *Cum igitur regnum Sicilie, nostre majestatis hereditas pretiosa*,... *Constit.*, lib. I, *Prooemium*. — In altro luogo chiama suo retaggio l'Italia: *Italia hereditas mea est; et hoc notum est toto orbi*. Matthei Paris *Chronicon*, ad ann. 1236. — Ciò nondimeno lo stesso suo segretario scrive che Federico amava la Sicilia come la pupilla degli occhi suoi. Petri de Vineia *Epistolae*, lib. II, ep. 2.

(3) *Constitutiones*, passim.

a lui, più che ad ogni altro legislatore. Infatti allorché in Federico II sorse il pensiero di una riforma pel reggimento de'suoi popoli, la Italia meridionale, ben lungi dall'offrire una legislazione uniforme, conservava e seguiva leggi affatto diverse. Chè i Romani e i Longobardi, col loro successivo dominio, avevano recato seco due diversi sistemi di diritto, che durarono tuttavia, i quali rimasero lungamente di fronte, senza mai fondersi insieme. E quantunque i Longobardi avessero cercato, meno che altri conquistatori, d'imporre le proprie leggi ai popoli conquistati (1), ciò nondimeno anch'eglino avevano mantenuto gelosamente le loro istituzioni germaniche pure da ogni mescolanza o modificazione romana (2). E le disposizioni promulgate sovente dall'imperatore bizantino per la Sicilia, che laddove avrebbero dovuto obbligare tutti i sudditi, erano state poste a fascio con le altre, e, al par delle altre, osservate solo da pochi, non avevano fatto se non aumentare il numero degli ordini impotenti e la confusione. Né a miglior effetto erano riuscite le leggi degli Arabi, che avevano introdotto, se non un diritto al tutto nuovo, molte e differenti consuetudini, che i cittadini avrebbero dovuto e riconoscere e seguire, cambiando o restringendo le proprie, dove contrarie a quelle dei vincitori.

Laonde, mancando assolutamente, e sino in idea, una legislazione generale, faceva mestieri raccogliere, con pazientissima diligenza, i varii diritti sparsi e disordinati, ordinarli e comporli quindi in giusta armonia, per guisa che rispondessero ai bisogni del popolo. Forse a quest'opera avevano già mirato i principi normanni cogli ordinamenti da loro raccolti nei libri detti *defetarii* (3), nè c'erano riusciti, non essendo

(1) Raumer. Op. cit., pag. 372.

(2) Giannone, *Istoria civile del regno di Napoli*, lib. VI, cap. 4. — Pecchia, *Della gran Corte della Vicaria*, lib. I.

(3) Hugonis Falcandi *Historia Sicula*; apud Muratori *Rev. Italic. Script.*, tom. VII, pag. 293. — Questi libri detti *defetarii*, di cui lo storico qui citato narra la perdita, avvenuta nella furia popolare

in monte quegli ordinamenti che poche disposizioni speciali, inette da sole a regolare i moltissimi rapporti dei cittadini tra loro, e coi governanti. Ma Federico ebbe il merito di aver compito questo codice, che doveva ridar la quiete a'suoi sudditi, e adattarsi alle varie stirpi che popolavano quella regione, ai Romani cioè, ai Greci, ai Tedeschi, agli Arabi, ai Francesi e a agli Ebrei (1). Nè la difficoltà di trovar leggi che rispondessero all'indole così diversa degli abitanti, era la sola. Ben maggiore era quella di rinforzare città e popoli, per farsene arma contro i baroni che egli voleva sottomettere, cercando tuttavia che nè quelle nè questi a troppa potenza non salissero. L'esempio delle città lombarde, e dell'altre che si reggevano allora a comune, doveva fargli aperto che quando egli avesse abbattuta l'immediata autorità dei baroni, senza porre in luogo di quella la propria, i popoli, fatti arditi e forti, si sarebbero liberati assai presto del potere regale. Queste gravi difficoltà avrebbero forse potuto indurre il nuovo legislatore al tentativo di sbrigersene in un tratto, togliendo via, del pari, il positivo e l'incerto, e fondando un diritto civile, ecclesiastico e pubblico al tutto nuovo. Ma anche il riformatore più grande ha dovuto pur sempre, in ogni tempo, conservare alcun che di ciò che era prima di lui, e questo apparirà facilmente a chi consideri non solo ciò che fecero i legislatori civili, ma eziandio i religiosi, anche i sommi, Mosè, Cristo, e Maometto. Imperocchè è proprio della natura umana lo affezionarsi a quello che ha salde radici nel proprio paese, che è gran parte della propria storia e delle consuetudini proprie; onde un legislatore assennato, il quale brami far opera duratura, non

del 1161, non sono, secondo l'opinione del Gregorio, che pochi volumi, nei quali veniva descritto il sistema tenuto dalla Corte pei servigi che questa ripeteva dai feudi, e dallé terre che erano soggette a certe prestazioni. — Gregorio, *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia*, lib. II, cap. 4.

(1) Quest'ultimo popolo, del quale ci accadrà tener discorso appresso, regolossi per lungo tempo negli atti della vita privata con gli statuti del *Talmud*.

può cancellare ad un tratto, con nuove leggi, tutto il passato di un popolo ch'ei voglia governare (1). E però la legislazione, come ben dice M. Hélie, modifica più che non crei, perfeziona più che non inventi, svolge più che non distrugga (2).

Federico II, profondo conoscitore del cuore umano, comprese come allora, più che mai, l'amore di quelle istituzioni che gradatamente s'erano sviluppate fosse grandissimo. Laonde non verne gli in mente di abolire le interne private istituzioni, di far tutto nuovo; ma dichiarandosi piuttosto restauratore dell'ordine antico, accolse le leggi dei suoi predecessori, senza mutarle pienamente, quando si conformavano ai suoi fini, modificandole quando dalle mutate condizioni dei tempi e degli uomini era richiesto. Ma le mutazioni dovevano poi rispondere allo scopo generale, coordinarsi scambievolmente, talchè il vieto ed il nuovo apparissero come un tutto inseparabile.

III. — Abbracciata così, con un solo sguardo, la vasta ed ardua materia del suo assunto, Federico non si smarrì, ma, tutto inteso al civile riordinamento del proprio regno, non appena il trattato di San Germano ebbe posto tregua alle ostilità fra l'impero e la santa sede (3), egli, provvido del futuro,

(1) Niccolò Macchiavelli, profondo maestro nell'arte di governare, lasciò scritto: « Colui che desidera e che vuole riformare uno stato d'una città, a volere che sia accetto, e poterlo con soddisfazione di ciascuno mantenere, è necessitato a ritenere l'ombra almanco de' modi antichi, acciò che ai popoli non paia avere mutato ordine, ancora che in fatto gli ordini nuovi fossero al tutto alieni dai passati.... E questo si debbe osservare da tutti coloro che vogliono scancellare uno antico vivere in una città, e ridurla a un vivere nuovo e libero ». *Discorsi sopra la prima deca di T. Livio*, lib. I, cap. XXV. — Bacone soleva dire essere stati buoni legislatori, non già coloro che dettero ai popoli leggi di proprio conio, ma invece quelli che dai popoli le ricevettero, e convertirono in precetti legislativi i costumi.

(2) Hélie, *Traité de l'instruction criminelle*, vol. I, p. 13. — Paris 1845.

(3) La pace si era solennemente conchiusa tra Gregorio IX e Federico II il 23 luglio del 1230 in S. Germano, come riferisce Riccardo nella sua Cronaca. — L'illustre raccoglitore della storia diplomatica di Federico II

conobbe esser giunto il momento propizio per compiere il gran disegno di dare a'suoi sudditi stabile e fermo ordinamento con un sol codice generale. Il quale doveva comprendere il diritto politico, il civile, il criminale, il canonico, il procedimento giudiziario, i diversi uffici dei giudici e degli altri magistrati, la polizia, le finanze, le monete, i pesi e le misure. Pertanto egli chiamò intorno a sè i più chiari giureconsulti di quei dì, fra i quali basti ricordare quei tre sommi, che furono Taddeo da Sessa, Roffredo Epifanio da Benevento, e Pietro della Vigna (1). Con la dottrina larghissima di che erano forniti, e con l'amore al pubblico bene, eglino condussero a termine l'opera loro e affidarono il re che il nuovo codice sarebbe stato degno della sua grande fama (2). Ma quegli che fu veramente capo al lavoro, che più efficacemente di ogni altro giovò all'ordinamento delle leggi e alla compilazione di sì stupendo monumento legislativo, fu Pietro della Vigna (3), pronotario, go-

ha pubblicato tutta la *series instrumentorum* di quel trattato. Huillard-Bréholles. Op. cit., vol. III, pag. 205 e seg.

(1) Ho creduto migliore dare al segretario di Federico II il nome di *Pietro della Vigna*, e non *della Vigne*, poichè a quella guisa è chiamato negli atti originali numerosissimi che ci rimangono di quel secolo; in quelli che firmò egli stesso; presso Riccardo da S. Germano, cronista contemporaneo, degno di molta fede; nel *Regestum Friderici secundi*, redatto l'anno 1241; e nelle lettere dei sommi pontefici. Molti storici moderni hanno perciò accettato il nome di Pietro della Vigna, come può vedersi nelle seguenti opere: Huillard-Bréholles. Op. cit., vol. I. *Préface et Introduction*; e la *Vie et correspondance de Pierre de la Vigne*, Paris 1864. — De-Cherrier, *Histoire de la lutte des Papes et des Empereurs de la maison de Souabe*. — De-Blastis, *Della vita e delle opere di Pietro della Vigna*. — Ficker *Forschungen zur reichs- und rechtsgeschichte italiens*, vol. III, pag. 353. Innsbruck 1870.

(2) Taluno ha supposto che Federico stesso prendesse parte attiva al lavoro, e che questo si eseguisse sotto la sua vigilanza. L'ipotesi si appoggia principalmente su queste parole che papa Gregorio scriveva all'arcivescovo di Capua: *Non legum dictator, sed calamus es scribentis, quibus deberes esse potentissimus contradictor*. — Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. III, pag. 290. — Ognuno vede quale fondamento possa avere questo solo passo.

(3) Comechè valenti scrittori quali il Winkelmann, *De regni Siculi*

vernatore della Puglia, cancelliere (1), e strettissimo confidente, o, come allora dicevasi, dittatore del suo principe. Questo grand'uomo aveva sortito oscuri natali a Capua. Recatosi a Bologna per appararvi legge, lavorò indefessamente sotto la sferza della povertà, e vi raccolse largo tesoro di cognizioni profonde sul diritto ecclesiastico, sul longobardo, ed in ispecie sul corpo delle leggi romane (2). Amico delle lettere latine, aveva atteso allo studio degli antichi, ed egli stesso scriveva con bastevole eleganza la lingua del Lazio; ma in lui pure troviamo quella forma ampollosa, ch'era vizio de'tempi suoi. Coltivò con non minore affetto la nascente lingua italiana, onde va ricordato, con Federico II, fra i primi poeti siciliani. Questo abile ministro, che per lunghi anni tenne le chiavi del cuore del suo sovrano (3), volendo secondarne i desiderii, abbattè la potenza dei baroni, e l'antico amore della guerra, si oppose al soverchio accrescimento di ricchezze nel clero, regolò i costumi, l'ordine pubblico, e, con mano ardita, gettò i fondamenti ad una legislazione, che fu certo la migliore di

amministratione qualis fuerit regnante Friderico II, pag. 12, Berlin 1859; lo Schirrmacher, *Kaiser Frideric, der zweite*, tom. II, pag. 222, e l'Huillard-Bréholles, *Vie et correspondance de Pierre de la Vigne*, pag. 15 e seg.; pongano in dubbio la parte avuta da Pietro nella compilazione delle leggi federiciane, e attribuiscono piuttosto questa gloria a Giacomo, arcivescovo di Capua, nondimeno le ragioni tratte in appoggio di tale dottrina non valgono, a mio avviso, ad invalidare l'antica tradizione, secondo la quale Pietro della Vigna avrebbe rappresentato nel codice di Federico II la parte che Triboniano ebbe in quello Giustiniano. — Vedi la dotta memoria del Capasso, *Sulla Storia esterna delle Costituzioni del regno*. — Napoli 1869.

(1) Anche su questo proposito siamo di opinione contraria a quella dell'Huillard-Bréholles, il quale ritiene che Pietro non fosse mai cancelliere. *Vie et correspondance* cit., pag. 47.

(2) Sarti, *De claris Archigymnasi Bononiensis Professoribus*, vol. I, pag. 128. — Giustiniani, *Memorie istoriche*, vol. III, pag. 259.

(3)

I' son colui, che tenni ambo le chiavi
Del cuor di Federigo, e che le volsi
Serrando e disserrando al soavi,
Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi.

Dante, *Inferno*, XIII.

quante avessero gli stati europei sorti dopo la rovina dell'impero romano, ed anteriore di trent'anni ai saggi regolamenti di San Luigi, a cui questo primo lavoro, come gli stessi stranieri congetturarono (1), potè servire di norma e di modello.

Gli eruditi contesero a lungo per determinare esattamente in qual tempo si pubblicassero gli ordinamenti dell'imperatore svevo; ma la critica storica, tanto avanzata ai nostri dì, ha ormai posto in chiaro che quelle leggi vennero solennemente riconosciute ed approvate in una corte generale (2), convocata in Melfi nel giugno del 1231, e quivi pure, nell'agosto dello stesso anno, tutte insieme pubblicate. Di quanto asseriamo ci rende sicuri l'autorità grandissima di Riccardo da San Germano, che nella sua cronaca, già citata sopra, giunto al mese di giugno del 1231, dice: « MENSE JUNII — *Constitutiones novae, quae Augustales dicuntur, apud Melfiam, Augusto mandante, conduntur.* — MENSE AUGUSTI — *Constitutiones Imperiales Melfiae publicantur* (3) ». E le più antiche e le più corrette edizioni del codice di Federico ci porgono novella e certa prova di tale asserto, perchè ci recano la stessa data con queste parole: *Actum in solemni concistori Melphienſi, anno dominice incarnationis MCCXXXI, mense augusti.*

IV. — Prima di procedere oltre, giova esaminare una que-

(1) De-Cherrier. Op. cit., vol. II, pag. 104. — Kington, *History of Frederick the second, Emperor of the Romans*, vol. I, cap. 9, London 1862.

(2) In queste corti pubblicavansi le costituzioni che molto toccavano al governo dello stato, e che fissavano il diritto pubblico, regolando tutte le questioni di giurisdizione e di proprietà. Quivi ancora si statuivano le alleanze, le riforme interne, le spedizioni militari. Queste assemblee, chiamate dagli autori *Curiae generales*, e più frequentemente negli atti *Curiae solennes*, erano da lungo tempo in uso nella Sicilia come nella Germania. E sappiamo che Ruggiero n'aveva tenuta una in Ariano nel 1140, e Tancredi in Termoli nel 1191. Composte di signori, ecclesiastici e laici, non devonsi confondere coi parlamenti (*Colloquia*) in cui, come vedremo, venivano più tardi convocati i deputati della borghesia.

(3) Ricc. de S. Germ. *Chron.*, ad. ann. 1231.

stione, stata già argomento di studio agli storici: quale fosse la parte ch'ebbero i Parlamenti nella pubblicazione dei decreti legislativi dello Svevo. Molti illustri scrittori delle cose siciliane, fra' quali il Gregorio (1), parlano delle Costituzioni del regno come di atti dell'assoluto ed arbitrario potere dell'imperatore, nei quali altra parte non avesse il Parlamento che l'esser presente alla pubblicazione. Noi, accostandoci all'opinione del Palmieri (2), riteniamo invece che Federico II, dopo aver fatto compilare le costituzioni dai suoi giureconsulti, volendole assoggettare al voto della nazione, le presentasse di poi al Parlamento, il quale, esaminatele e discusse per due mesi, le stimò degne della pubblicazione. Ciò apparirà assai chiaro a chi consideri le parole, dianzi citate, del cronista Riccardo da S. Germano, in cui il verbo *conduntur* significa ben altro che la parte meramente passiva di ascoltare gli ordinamenti emanati dall'autorità regale. A nostro avviso, adunque, i primati non concorrevano a fare le leggi, come era avvenuto anticamente presso i Longobardi, ma consigliavano e consentivano: la qual cosa è ben diversa; perocchè il concorrere suppone parte di autorità più o meno ampia, ma eguale in tutti quelli che imprendono a fare una cosa; laddove il consigliare è ufficio di persona subordinata; e il consentire non è se non accettazione volontaria di ciò che altri da per sè abbia fatto (3). In questa guisa resta pure spiegato come il Parlamento siciliano dell'anno 1231, composto di soli baroni, abbia potuto dare il suo assenso a leggi dirette a limitare di tanto la loro potenza. Arroge che il carattere alto e severo dello Svevo e soprattutto le forze dell'impero, di cui egli poteva disporre, valevano a

(1) Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. III, cap. 1 e 2.

(2) Palmieri, *Saggio storico e politico sulla costituzione del regno di Sicilia*, pag. 28. — Losanna 1844.

(3) Schupfer, *Delle istituzioni politiche longobardiche*, libri due, pag. 344. — Firenze 1863.

indocilire i membri dell'assemblea, i quali, facendo di necessità virtù, si sottomettevano al suo volere.

Così il codice federiciano fu dichiarato esecutivo in tutta la monarchia siciliana (1). Ma le agitazioni inevitabili in ogni grande trasformazione sociale, non mancarono nel reame di Napoli, allorchè furono promulgati i nuovi decreti. Le novità intorno all'ordinamento degli Stati, se anche sono impulso a rapidi e sicuri avanzamenti nel cammino della civiltà, incontrano di leggieri il malcontento di quelli che, signoreggiati dalla paura o dall'egoismo, si oppongono, per ogni dove, al moto, studiandosi di arrestarlo, o di sviarlo a pro' di una casta o di una minoranza qualsiasi. Laonde Federico, che nella nuova legislazione introduceva massime e principii contrari al clero ed ai baroni, e mortali ai loro innumerevoli privilegi, ebbe tosto a combattere contro le turbolenze e le rivolte di alcune città, nelle quali il desiderio della indipendenza e delle franchigie comunali aveva più facilmente aperto l'adito alle istigazioni ed ai pravi consigli di quei privilegiati offesi, fatti acerrimi nemici alla monarchia (2). Ed egli non solo per conservare la propria autorità, ma eziandio per chiudere la via al Papa che tentava in ogni dove di porre la propria autorità su quella dell'impero, cercò di reprimere i movimenti con grandissima sollecitudine, e con tale rigore che sentì della ferocia della età. Li frenò in sul nascere, ne punì severamente i capi, che lasciarono la vita sul patibolo, e distrusse dalle fonda-

(1) Il codice doveva aver vigore ed osservanza nel settembre, ch'era il principio dell'anno greco usato nell'Italia meridionale. « *Anno domini 1231, quinta indictione, dominus Imperator misit ipsas Constitutiones suas per totum regnum, et in Siciliam per dominum Riccardum de Monteinagro, qui erat magister justitiarius Siciliae* ». *Appendix ad Malaterram apud Caruso, Bibliotheca Historica*, tom. I, pag. 251.

(2) I romori ebbero per teatro la Sicilia, ed in specie Messina. L'esempio trascinò alla ribellione anche Catania, Siracusa, Centorbi, e in generale le città della costa orientale, le quali nutrivano sentimenti ed aspirazioni di libertà. Il messinese Martino Mallone e gli altri capi ebbero mozza la testa; Centorbi e Moltalbano furono atterrate.

menta non poche città; facendo palese col fatto, come niuna minaccia avrebbe potuto mai smuoverlo dall'alto proposito di restaurare il regno. Per questa guisa le costituzioni di Melfi ebbero tosto vigore di legge, e lo mantennero lungamente, poichè, sebbene sotto la mala signoria degli Angioini fossero state obliate, e nuove condizioni dei popoli avessero resa necessaria di poi la pubblicazione, a varie riprese, di nuove leggi, pure quelle di Federico, non abolite da alcun sovrano, ressero meglio che tutte le altre, contro la forza distruggitrice del tempo, e non cessarono fin quasi a' dì nostri, di far parte della legislazione delle Due Sicilie. Per la qual cosa ebbero grande e vera importanza rispetto agli avvenimenti che seguirono, e, sendo coeve alla monarchia, furono considerate come base al diritto pubblico siciliano.

V. — Ed ora fattane brevemente la storia, passiamo all'esame di queste costituzioni. Il codice di Federico II è scritto, come ognun sa, in latino (1). Tutte le lingue d'Europa, nel secolo di cui parliamo, erano in sul formarsi, e perciò prive di eleganza, di forza, e spesso di chiarezza e di precisione. La Chiesa aveva consacrata alla religione la lingua latina, e l'uso, come sempre, autorevole, l'aveva mantenuta nella letteratura. In latino s'insegnavano le scienze e si scrivevano i libri scientifici, e però sarebbesi creduto avvilire un argomento grave, adoperando la lingua volgare, ancora bambina. Nè conveniva esporsi alle troppe difficoltà dello adoperare una favella non mai scritta, e perciò incerta nelle forme, nelle voci, nell'ortografia, tanto più trattandosi di subbietto in cui più che in ogni altro mai importano, come ho notato, chiarezza e pre-

(1) L'autografo del codice federiciano si è sventuratamente perduto nelle molte distruzioni di monumenti, avvenute sotto gli Angioini, e ne' disordini del Vespro. Intorno ai manoscritti ed alle varie edizioni che se ne fecero, sono oggimai troppo note le notizie, perch'io debba intrattenermene; onde mi starò pago di rinviare il lettore, voglioso di particolari, all'opera già citata del Capasso.

cisione (1). « Nella forma e nello stile, dice il Manna, si vede l'opera del giureconsulto, e anche del giureconsulto più abile di quel tempo in quel genere di lavoro. E se pure lo stile non è quale oggi si richiede in un codice, certo era il più bello che apparisse in quelle leggi, e se Pietro non fece di meglio, altri ai suoi tempi non avrebbe fatto meglio di lui (2) ». Occorre appena avvertire come, seguendo l'usanza d'allora, i veri precetti di legge sieno confusi con molte disposizioni proprie di regolamenti e con molte dichiarazioni sul proposito del principe di procedere, in certe occasioni, secondo preconconcette norme e cautele (3).

Le basi del nuovo codice sono tratte dalle antiche istituzioni normanne; ma ogni legge per altro è ricostruita e ordinata con maggiore intelligenza; in ogni dove apparisce l'intimo convincimento che lo stato debba formare un sol tutto, e abbracciare ogni rapporto della vita sociale, le classi e gli

(1) Alle costituzioni di Federico II, e forse per ordine di lui (Montfaucon, *Paleografia Greca*, lib. VI) fu data eziandio la veste greca nelle provincie meridionali (ove era molto in uso quella favella) non altrimenti di ciò che si era fatto per le leggi ed i precetti dei Longobardi. In questa versione, di cui è ignoto l'autore, si contengono soltanto le costituzioni promulgate in Melfi, nè sono sempre conformi alle originali del testo latino. Il Carcani le pubblicava a Napoli nel 1786.

(2) Manna, *Giurisprudenza e foro napoletano*, lib. III, cap. 1. — Piacemi peraltro notare come corra grande divario, circa allo stile, fra le costituzioni di Federico e quelle dei suoi predecessori, incluse nel suo codice. Così laddove Ruggiero usa una gravità ed un risparmio di parole, che ti ricorda le leggi romane decemvirali, Federico, per contrario, abbonda e fa sfoggio di parole. Quegli si manifesta sovrano che comanda, e che solo perciò vuol essere ubbidito, questi è un sovrano che parla, e che vuol persuadere.

(3) Anche gli statuti municipali delle città italiane, lungi dall'essere in forma precettiva, sono scritti, per lo più, a modo di trattato, con spiegazioni di motivi e con particolarità oltremodo minuziose. Negli statuti friulani (osserva uno scrittore troppo presto rapito alle lettere) dopo stabilito che le citazioni in luogo diverso, cadenti nell'egual giorno, debbano avere effetto l'una dopo l'altra in ragione di anzianità, il legislatore soggiunge a motivo di questa sua disposizione, *perché una persona non può contemporaneamente in più luoghi essere*. I codici moderni, soggiunge l'arguto scrittore, non sono tanto ragionevoli; essi vogliono perché vogliono. Nievo, *Le confessioni di un ottuagenario*, cap. I.

interessi tutti; talchè possiamo dire che se Federico, per quello che nel nuovo codice si trova delle antiche leggi, fu compilatore, per quello che apparteneva alla ragione de' tempi suoi fu vero creatore. Imperò che tutte queste disposizioni legislative, dette allora, e poi, *Costituzioni del regno* (1), non furono già opera esclusiva di Federico II, nè frutto di quell'anno 1231, in cui vennero emanate, ma, come ho asserito più sopra, racchiusero in sè parte dell'opera antica, e perciò le costituzioni di Ruggiero II, il vero fondatore della monarchia siciliana, di Guglielmo I (il *Malo*) e di Guglielmo II (il *Buono*) (2), che rispondevano ai tempi e ai fini del nuovo legislatore (3). Il quale raccolse altresì, nello stesso volume le costituzioni da lui medesimo emanate fino dal 1220 nel parlamento generale tenuto a Capua (4), e quindi v'aggiunse quelle promulgate negli anni seguenti col titolo di *Novae Constitutiones*. Chè l'operosità legislativa di Federico II non si arrestò alla pubblicazione del codice di Melfi, ma, a misura che egli avvertiva nuove mancanze nelle leggi del reame, o

(1) Il titolo di *Costituzioni del regno* non è di Federico II. Infatti il Falcando, nel riferire una Corte di giustizia tenuta ai tempi di Guglielmo II, attesta che il giudizio e la sentenza procederon a norma delle leggi normanne, e aggiunge che queste erano comunemente dette, fin d'allora, *Costituzioni del regno di Sicilia*. Per altro dall'epilogo della traduzione greca e dai frammenti cassinesi del testo originario rilevasi come avessero eziandio un'altra intitolazione, cioè di *Liber o Lex Augustalis* (Βασιλικὸς νόμος); e le leggi in esso libro contenute si dissero altresì *Constitutiones Augustales* (Βασιλικοὶ διατάξεις).

(2) Nell'assegnare a ciascun principe di stirpe normanna le leggi che da essi emanarono, e che trovansi inserite nel codice dello Svevo, noi seguiamo l'Huillard-Bréholles.

(3) « *In quas (constitutiones) precedentes omnes regnum Sicilie sanctione et nostras (quas servari decernimus) jussimus esse transfusas.* Constit. I, *Prooemium*. — Federico non incluse nella sua raccolta nessuna delle leggi promulgate da Tancredi e da Guglielmo III, perocchè li reputava principi illegittimi.

(4) « *... ubi pro bono statu regni suas Assisias promulgavit, quae sub viginta capitulis continentur* ». Ricc. de S. Germ. Chron., ad ann. 1220.

difetti che la pratica manifestava nelle sue costituzioni, altre pubblicavane con cui le precedenti ampliava, correggeva, o modificava. Così hanno titolo di *Novae* le costituzioni *De Mercatoribus*, *De Artificibus*, *De Medicis*, *De Aleatoribus*, *De Notariis*, ed altre ch'ei fece pubblicare nel 1232 in S. Germano, e quella importante costituzione stabilita nel 1233 in una corte solenne tenuta a Siracusa (1), che porta il titolo: *De uxore non ducenda sine permissione regis*. Queste costituzioni, risguardanti i regni di Puglia e di Sicilia, non vanno confuse nè con le augustali stabilite in Roma (2), nè con quelle ch'ei promulgò in Egra nell'anno 1231, in Francofort nel 1334, in Magonza nel 1235, le quali in Italia non ebbero mai potere, nè virtù alcuna di legge (3). \

Le costituzioni dello Svevo non formano già un codice ordinato, in cui tutti i diritti si trovino disposti in bell'ordine, ma una vasta raccolta di leggi emanate da lui stesso e da più altri principi, in tempi e casi diversi, che contengono, confusi nella forma e nella dottrina, ordinamenti di diritto pubblico e privato, penale, civile ed ecclesiastico, senza distinzione alcuna di parti e di principii. Colpa più dei tempi che del legislatore, poichè la scienza della legislazione era in quel secolo ancora bambina, nè conoscevasi, come suole nei primordii di tutte le scienze, quella separazione tra le varie parti, che è tutta opera del loro progresso. E pertanto questa confusione non può, nè deve scemare lode a chi volle e seppe,

(1) Ricc. de S. Germ. *Chron.*, ad ann. 1233.

(2) Le quali costituzioni emanarono da lui ai 22 novembre del 1220, e portano il titolo: *De statutis et consuetudinibus contra libertatem ecclesiarum editis*. Esse furono aggiunte in appendice ai *Libri feudorum*, inserite nel *Corpus Juris*, e formarono parte della decima collazione. Ricc. de S. Germ. *Chron.*, ad ann. 1220. — Cfr. Huillar-Bréholles, *Historia*, vol. II, pag. 2.

(3) Furono pubblicate dal Goldasto, *Collectio constitutionum imperialium*, Francofort 1673. Ma una completa raccolta abbiamo ora nel Pertz, *Monumenta Germanica*, vol. II, *Legum*, p. 223-360. L'Huillard-Bréholles le riprodusse, miste agli altri documenti, in serie cronologica.

fra tanti ostacoli, recar sì grandi miglioramenti alle leggi e al popolo; lode di cui gli sarà largo chiunque pensi che non già dalla forza della pubblica opinione, e dai desiderii de' sudditi fatti dalla coscienza di loro dritti prepotenti era egli, come i principi ai nostri dì, spinto alla riforma, bensì dall'amore della gloria, e dal desiderio avveduto del meglio, per cui antivedeva i bisogni de' governati e appagavali.

L'intero codice si divide in tre libri; il primo comprende cento e sette titoli, il secondo cinquantadue, il terzo novantaquattro: titoli che si riferiscono principalmente a materie di governo pubblico, di diritto penale, e di procedimento giudiziario, anzichè ad oggetti di ragion civile. La parte positiva è sempre preceduta dalla teoretica, nè talora manca una esposizione critica delle leggi rivate, come non mancano i proemi, ridondanti di elogi al principe, e contenenti le cause delle modificazioni che per lui si introducono; presso a poco come tu li riscontri nel codice giustiniano, e nei codici venuti dipoi (1). E nel *Prooemium*, che è quasi introduzione a tutte le costituzioni, Federico espone, con parole ampollose, i suoi propositi, ed esalta l'obbligo, ch'ei dice impostogli da Dio, di amministrare la giustizia, e di invigilare le leggi. E per apparirvi con tutta la maestà degli antichi Cesari, aggiunge agli altri titoli che soleva usare negli atti, quello di re d'Italia e di Arles, ed altri fastosi epiteti (2).

◁(1) Quasi tutti gli statuti de' principi e delle città italiane di quei tempi portano in fronte una dichiarazione delle basi sostanziali dell'umano diritto; e fra questi si distingue per rara diligenza quello di Vercelli. Siffatti proemi, i quali sono scritti con notevole magniloquenza e gravità, ma contengono ancora sani principii, scompaiono poco a poco; sarebbe però malagevole determinare quando mancarono pienamente. Certo, sullo scorcio del secolo XIV si trovano codici assai parchi di queste introduzioni, com'è, a cagione di esempio, la *Carta de Logu* di Eleonora d'Arboréa, intorno alla quale può vedersi la bella memoria del dottore Giulio Cesare Del Vecchio, *Eleonora d'Arboréa e la sua Legislazione*. — Milano 1873.

(2) *Romanorum Caesar, semper Augustus, Italicus, Siculus, Hierosolymitanus, Arelatensis, Felix, Victor ac Triumphator*.

VI. — Ed ora consideriamo brevemente i principii da cui s'informa questo monumento di giuridica sapienza. Certo gli è principale fondamento il diritto romano, e vi traluce una meravigliosa sintesi del diritto ideale ed eterno dell' alma Roma in armonia coi nuovi costumi sociali. Il giure romano era allora sovrano per tutto, onde i comuni italiani, sorti a vita libera, crearono leggi nuove, nelle quali predominava l'antica legislazione romana, che, di quei tempi, per lo studio che se ne faceva in seno alle nostre pur libere università, risorgeva quasi a vita novella. E poichè noi sappiamo che in nessun luogo d'Italia si erano tanto conservate le tracce delle costumanze longobardiche, quanto nelle provincie meridionali, dobbiamo render gloria a Federico, che seppe tuttavia, meglio che per lui si potesse, accogliere nelle sue costituzioni la sapienza romana, la quale fece rivivere, a pro' de' moderni l'antica sapienza, deposta in un sistema di leggi, ove tutto ciò che essenzialmente importa alla società civile era determinato con sagacia, equità e precisione (1). Ma gli oracoli dei romani giureconsulti non potevan servire in tutto ai cangiati costumi; chè la umana società, dopo dodici secoli, e dopo una nuova religione fatta potente anche sulla vita civile, erasi talmente mutata da render necessario il modificare eziandio quelle

(1) Fu notata già dall'Huillard-Bréholles la preferenza data da Federico II alla legislazione romana. — A mostrare come in realtà alcune leggi s'avevano tolte intieramente da quella, basti porre sott'occhio al lettore la costituzione quarta del libro I: *Ut nullus se intromittat de factis seu de consiliis regum*, che è copia quasi letterale della seconda del Codice Giustiniano: *De crimine sacrilegii* (IX, 29). Questa dice: *Disputare de principali judicio non oportet, sacrilegii enim instar est, dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator*. Quella di Federico ripete il concetto e quasi le parole: *Disputare de regis judicio, consiliis et institutionibus factis non oportet; est enim pars sacrilegii disputare de ejus judiciis, factis et constitutionibus atque consiliis, et an is dignus sit quem rex elegit et decrevit*. Aggiungi che i chiosatori, in tutte le disposizioni nelle quali Federico dice di approvare o modificare *leges veteres* o *jus commune*, citano sempre in margine la legge romana, cui quel legislatore intende riferirsi.

leggi che volevansi seguire, e lo interpretarle mediante i casi simili, la consuetudine, e la equità naturale. E perciò appunto, sebbene il nuovo legislatore avesse tenuto nella meritata stima il diritto romano, non poteva nella sua legislazione trascurare altri elementi di grandissimo valore. In Italia, dopo la caduta dell'impero romano, l'elemento germanico che la invase, senza fondersi nella vita di lei, vi si sovrappose, e, comechè non ispegnesse pienamente la tradizione nazionale nell'ordine civile, fu per certo di gran peso con le proprie leggi, le quali gradatamente si mescolarono, e confusero con quelle del paese (1). E il peso fu tale, che, anche oggidì, dopo tanti secoli e tante vicende, molte nostre istituzioni riconoscono la loro origine dalla Germania, o almeno qua e là rammentano quei principii che ci vennero dal settentrione. A questi due elementi vuolsi aggiungere un terzo importantissimo. Come il cristianesimo fu chiamato a riformare la nuova società europea, anche il diritto proprio della società cristiana, cioè quell'insieme di leggi che dovevano regolare i rapporti religiosi, e che prese nome di *Jus Ecclesiasticum* o *Canonicum*, ebbe efficacia grandissima sullo svolgimento della legislazione, in ispecie per ciò che concerne la giustizia penale.

Ecco dunque gli elementi dai quali sorse la novella legislazione: l'antico, che consta di reliquie del mondo romano; il germanico, nato dalle migrazioni ed invasioni dei barbari; il cristiano, che li pone in accordo fra loro (2). E se vediamo

(1) Ciò avvenne necessariamente dal lungo dominio che i barbari ebbero in Italia; e quantunque la legislazione longobarda presenti molte parti commendevoli, massime sui gradi delle giurisdizioni e sullo stato delle persone, non ci accorderemo tuttavia con coloro che, magnificandone i precetti, osarono chiamarli più saggi di quelli che ne ha tramandato l'antica sapienza romana.

(2) Certo, in Italia i due elementi della civiltà moderna, il romano ed il longobardo, non si fusero mai insieme così completamente come in Spagna ed in Francia, dove l'accordo fu tale che dai due elementi so-

tuttavia primeggiare il diritto romano, non ci maraviglieremo noi certamente, riflettendo che la gente italica studiavasi di rannodare con esso la tradizione nazionale, ed opporre alle leggi intruse con la spada, quelle che gli avi suoi avevano tramandato con la sapienza. E quella ricordanza di Roma che, per la speranza e il domma della perpetuità dell'Imperio, recò sì grave danno alla vita politica, fu per rispetto alla legislazione utile e salutare.

Nelle dichiarazioni teoriche che precedono le leggi positive, Federico, mirando a restituire alla sovranità i suoi diritti, li fa originare direttamente da Dio, siccome i Guelfi gli facevano dal Papa (1). E, poichè nel determinarli ei tenne meno conto dell'ordinamento sociale di quei tempi, che di quello che appariva dalle costituzioni dell'impero greco-latino, quei diritti vennero e conservati ed accresciuti. Tuttavia, cercando egli di sciogliere il potere regio dalle pastoie feudali, per farlo centro di una unità, che le tante giurisdizioni impedivano, recò anche in questo un progresso. Infatti, dichiarata la origine della potestà reale, le si attribuisce ogni facoltà legislativa ed esecutiva (2), e tutto quello che dicevasi allora *mero*

praddetti ne risultò un terzo al tutto diverso dall'uno e dall'altro. Leo, *Storia degli Stati Italiani*, vol. II, pag. 72. — Firenze 1840.

(1) « *Rerum necessitate cogente nec minus divine provisionis instinctu, principis gentium sunt creati per quos posset licentia scelerum coerceri: qui vite necisque arbitri gentium qualem quisque fortunam, sortem, statumque haberet, velut executores quodammodo divine Providentie stabilirent* ». Constit., lib. I, *Prooemium*. — Questi principii e questi sentimenti sono meglio espressi nelle lettere di Pietro della Vigna. Anzi dalla sostanza del concetto politico svolto dal segretario di Federico si ritrae una grandissima analogia tra quanto scriveva Pietro, e ciò che sessanta anni dopo Dante dettava nel suo libro *De Monarchia*. Da molti poi fu creduto essere stato Pietro stesso autore di un trattato della Monarchia, nel quale si sosteneva la prevalenza del potere dell'imperatore su quello del papa; ma non è provata l'esistenza di questo libro. — Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, vol. I, p. 268. — Torino 1863.

(2) Giusta il sistema d'allora, le due principali prerogative della sovranità erano l'*imperium* e lo *jus condendae legis, juris origo et tutela*. Constit. I, 34: *De observatione justitie*. — Anche altrove Federico afferma

e *misto imperio* (1), rivocando, nello stesso tempo, ogni concessione o consuetudine contraria, e minacciando della perdita dei feudi gli usurpatori. Da questo principio nasceva l'abolizione di ogni magistrato che non riconoscesse direttamente dal sovrano il suo ufficio. E pertanto, sebbene antiche costumanze permettessero ad alcune città la elezione dei loro giudici, fu distrutto tal privilegio, e minacciata la pena di morte agli elettori, agli eletti, ed alle università che lo serbassero (2). Come solo legislatore, così pure solo vindice delle offese doveva essere il sovrano; egli, potente sovra tutti, doveva porre termine alla forza, alla difesa, alla violenza privata; il suo nome doveva solo essere invocato a favor dell'oppresso, a guarentigia della legge dal Principe rappresentata (3). Per tal modo, mentre la sua individualità non concedevagli d'essere ovunque avrebbe fatto duopo, col solo nominarlo diveniva presente in ogni luogo (4).

che all'imperiale dignità *datum est leges condere*. Regestum Friderici secundi, pag. 234.

(1) Il nome di *mero e misto impero* fu desunto dalle leggi di Roma antica; e quella podestà che il magistrato della repubblica romana esercitava per tempo determinato, sotto la tutela delle pubbliche leggi e dei vecchi istituti, passò nell'età di mezzo ai baroni ed ai militi, che se ne valevano senza limiti e senza discernimento di severa giustizia. — Il diritto di esercitare questa giurisdizione criminale chiamavasi *mero impero*, *merum imperium*; *merum* significava il sommo e il più elevato fra tutti, mentre *mixtum* appellavasi ogni altra giurisdizione. Da ciò provenne che il diritto che godevano i baroni di esercitare ogni giurisdizione tanto civile quanto criminale ebbe nome di *mero e misto impero*.

(2) « *Quicumque universitas tales (officiales) ordinaverit, desolationem perpetuam patiatur, et omnes homines ejusdem angarii in perpetuum habeantur* ». Constit. I, 49: *Quod nullus prelatus, comes, baro officium justitiarii gerat*.

(3) L'invocazione del nome del principe o del suo rappresentante contro le aggressioni individuali si riscontra ammessa in altri luoghi. V. *Constit. Marchiae Anc.*, IV, 63. — Un'eco ne resta ancora nel codice penale sardo, art. 594. — Pertile, *Storia del diritto italiano*, vol. I, pag. 251. — Padova 1873.

(4) « ... *Et sic nos etiam qui, prohibente individuitate persone, ubique presentialiter esse non possumus, ubique potentialiter adesse credamur* ». Constit. I, 17: *De defensio impositis ab officialibus*. Cfr.



Preparata l'unità del potere legislativo, si ponevano le basi della unità di legislazione. Federico comprese chiaramente come, per ridurre ad unità tante genti di sangue, di religione, di tradizioni, di costumi e di favella disformi, fosse mestieri eguagliarle innanzi alla sacra maestà delle leggi; la qual cosa era tornata impossibile ai suoi predecessori (1). « Noi, dice Federico, noi che libriamo la bilancia della giustizia sui diritti di ciascuno, non vogliamo nei giudizi distinzione, ma uguaglianza. Sia franco, sia romano, sia longobardo l'attore o il convenuto, vogliamo gli sia resa giustizia » (2). Parole degne di ammirazione altissima, ed alle quali, come osserva assai bene il De Blasiis (3), non pose mente un dotto scrittore, allorquando affermava che, in queste costituzioni, il legislatore mantiene quasi sempre l'ordine delle cose esistenti, e rimette i Romani al diritto romano, i Longobardi al diritto longobardo. Chè anzi ben si può dire essere stata questa eguaglianza scopo principale delle nuove leggi, quantunque ciò che

Constit. I, 8: *De cultu pacis*; I, 16: *De defensis imponendis*. — Questa è certo una bella difesa, ignota alla giurisprudenza romana. Il Caramanico (*Comment. ad Constit. Juris Gentium*) dice a questo proposito: « *Satis potest dici quod haec constitutio contineat jus novum* ». È notevole poi come nei versi d'uno dei primi poeti siciliani sia ricordato quest'uso. Infatti Ciullo d'Alcamo così scriveva:

Se tuoi parenti trovonmi, che mi pozon fare?

— Una difesa mettoci:

Viva lo Imperatore grazia Deo.

(1) Il sistema delle leggi personali fu più tenace che altrove nell'Italia meridionale, dove, per la invasione dei Saraceni e dei Normanni, era stato maggiore il miscuglio delle nazionalità. In un diploma di Guglielmo II, dell'anno 1168, è detto: *Latini, Graeci, Judaei et Saraceni, unusquisque juxta suam legem judicetur*. V. Gregorio. Op. cit., cap. IV, nota n. 20.

(2) « *Cunctis regni nostri fidelibus volumus esse notum quod nos, qui singulorum jura justitiae libra pensamus, in judicii aliquam discretionem haberi non volumus personarum, sed equa lance, sive sit Francus sive Romanus, aut Longobardus qui agit seu qui convenitur, justitiam sibi volumus ministrari* ». Constit. II, 17: *De jure Francorum in judiciis sublato*.

(3) De-Blasiis. Op. cit., pag. 79. — L'autore cui qui si allude è l'illustre Savigny, *Storia del diritto romano nel medio evo*, vol. II, cap. 40.

era rimasto del feudalismo impedisse, come vedremo, di ridurre all'unità di eguaglianza civile tutti i cittadini, e di togliere alcuni privilegi, che solo le moderne legislazioni, ed in tempi assai vicini a noi, poterono abolire. E furono, tra gli altri, il giudizio dei pari serbato ai conti, ai baroni ed ai militi, sebbene regolato dalle costituzioni (1); e nella *Magna Curia* un tribunale speciale per i delitti contro la persona del re, pe' feudi *quadernati* (2), e per gli uomini dediti ai servizi del principe (3).

Ma non solo nelle dichiarazioni teoriche testè ricordate, ma in altri proemii ancora Federico si manifesta principe savio ed intelligente, amante, oltrechè della gloria, del bene dei sudditi. « Noi studiamo, egli dice, che questo nostro regno « delle Due Sicilie divenga, per la coltura della giustizia, il « nostro giardino di delizie, sì che sia di specchio a tutti « coloro che il vedranno, e di norma a tutti i regni » (4). Ed altrove protesta che il suo pensiero è sempre volto più a

* (1) « *Comitibus, baronibus, ceterisque militibus eorum judicia sibi invicem reservamus; videlicet ut predicti criminaliter accusati vel etiam conventi civiliter, non nisi per comites et barones et eos qui a nobis tantum feuda in capite tenent, non qui comitibus et baronibus aliis teneantur, definitivas et interlocutoria sententias recipiant* ». Constit. I, 47: *De servando indemnitate comitibus, baronibus et militibus*.

(2) Tutti i feudi che tenevansi immediatamente dal re furono descritti in separati quaderni, detti *quaderni della Dogana*, e però furono appellati *quadernati*; e forse contenevano l'annotazione di obblighi speciali (Petrus De Gregorio, *De concessione feudi*, pars I, quaest. 2, n. 7 e 8). Gli altri feudi dicevansi *non quadernati*. — « *De comitatibus videlicet baroniis civitatibus, castris, et magnis feudis que in quaternionibus Dohane nostre baronum inveniuntur inscripta* ». Constit. I, 49, tit. cit. Cfr. Constit. III, 23: *De uxore non ducenda sine permissione regis*; Constit. III, 25: *De morte baronis*.

(3) Constit. II, 7: *De pena forjudicatorum*.

(4) « *Regnum cura precipua colere disponamus. Ad illud potissime satagentes, ut eradicatis in totum amaritudinis fructibus et nocivis, in eo pacis et justicie robora sic affluenter, sic provide nutriantur, ut sit admirantibus omnibus similitudinis speculum, invidia principum, et norma regnorum*. Constit. I, 95: *De numero officialium*.

prevenire i delitti che a punirli (1): la qual massima, che Federico divise sventuratamente con pochi legislatori, fu a ragione dal Genovesi detta propria delle anime grandi e divine. Ora nel chiudere questo capitolo, ove ho cercato riandare in breve la storia del re svevo, ricorderò le poche parole, degne di grandissimo principe, con le quali egli rammenta i doveri di chi presiede al reggimento dei popoli, il quale non è mai così grande come quando si professa suddito egli stesso della legge. « Bisogna, egli scrive, che il sovrano sia padre e figlio, signore e ministro della giustizia. Padre e signore nel generarla e nell'educarla poichè sarà nata, e difenderla gelosamente: figlio nel rispettarla e venerarla: ministro nel distribuirle a ciascuno secondo i suoi diritti » (2). Ma noi siamo ben lungi dal credere che tutti questi savi precetti venissero poi pienamente seguiti nella pratica della vita, con ciò sia che ci sia manifesto pur troppo come, mentre per la storia della teoria sono notevolissime tutte le leggi italiane del medio evo, per la pratica sono spessissimo bugiarde; sicchè, trovata la legge, non si può, senza consultare gli scrittori che parlano dell'uso, affermare con sicurezza qual fosse il diritto praticamente osservato (3). E però, sebbene persuasi che le parole che abbiamo citate sieno una mera forma di stile giuridico, tuttavia ci parvero meritevoli di essere riferite, perchè le idee che esprimono sono elevatissime, e, più sante di quanto dovesse aspettarsi dal secolo di Federico II, dimostrano nel sovrano il sentimento della giustizia, e il desiderio di seguire, ove i tempi lo avessero concesso, alti e nobili principii.

(1) « *Intentionis nostre salubre propositum non tam circa puniendam maleficia commissam versatur, quam ut in committendis eisdem via et materia precludatur.* Constit. I, 10: *De illicita portatione armorum.*

(2) « *Oportet igitur Cesarem fore justitie patrem et filium, dominum et ministrum; patrem et dominum in edendo justitiam, et editam conservando; sic et in venerando justitia sit filius, et in ipsius copiam ministrando minister.* ». Constit. I, 31: *De observatione justitie.*

(3) Forti, *Delle Istituzioni Civili accomodate all'uso del foro*, lib. I, cap. 3, § 37.

CAPITOLO II.

Del Diritto Pubblico.

§ I.

I. Ruggiero II fondatore della Monarchia Sicula. — II. Opera di lui per convalidare il potere regio. — III. Federico segue le vie del suo predecessore — Diritti proprii del principato — Servizio militare. — IV. Diritto di batter moneta. — V. Ostacoli che opponevansi alla piena indipendenza della Monarchia.

I. — Dopo questo rapido sguardo intorno alle ragioni dell'opera legislativa di Federico II, ed ai principii suoi, è mestieri considerarne ora le singole parti. Facendolo, intendo occuparmi prima nelle leggi intorno al giure pubblico, le quali hanno quasi sotto la propria tutela l'autorità del privato, e danno forma e vigore a tutte le altre istituzioni che appartengono all'ordine interno. E però, prendendo a discorrere gli ordini politici, noi osserveremo quale fosse l'indole del principato svevo, quali le vie tenute dal principe per rafforzarlo, e quali relazioni fra il principe e i sudditi si stabilissero.

Ma poichè il vero fondatore della monarchia siciliana fu Ruggiero II, e sotto il glorioso regno di lui essa giunse al suo più importante svolgimento, conviene risalire fino a quei tempi per rendere chiari alcuni punti di dottrina, da' quali dipende lo intendimento della materia che per noi si tratta. E per riconoscere la necessità di salire col pensiero a quei tempi, basterà volgere la mente al codice di Federico II, ove si vedrà come il legislatore svevo, diligentissimo nel riordinare tutto il sistema della costituzione siciliana, ebbe somma

cura d'inserire nella sua collezione le leggi politiche di Ruggiero, siccome quelle che sole avessero, a suo avviso, dato veramente forma e sesto al diritto pubblico siciliano. Arroge che siffatte leggi, quali trovansi nelle Costituzioni di Melfi, non hanno sembianza di riforma, e non ne lasciano scorgere di più antiche, siccome fanno per contrario quelle dello Svevo; ma appaiono chiaramente dirizzate a creare una costituzione del tutto nuova, e ad informarla de' proprii principii fondamentali. Queste dimostrano apertamente la mano di chi comincia ad edificare, di chi, posti i fondamenti, per primo vi erige sopra un edificio; laddove quelle dello Svevo annunziano un edificio già costruito, cui vogliasi applicare qualche utile modificazione. Esaminiamo dunque l'opera del Normanno, e quindi esamineremo le modificazioni introdottevi dallo Svevo.

II. — Il primo atto con cui Ruggiero intese a stabilire nei suoi stati un ben ordinato sistema di monarchia, fu di assumere il titolo di Re, sembrandogli troppo inferiore alla sua fortuna e potenza quello di Duca. Laonde, raccolto in Salerno un parlamento dei più cospicui prelati, e dei principali baroni, si fece acclamare Re di Sicilia, e Signore del ducato di Puglia e del principato di Capua. Nè egli assunse il nuovo titolo per semplice formalità, o per vano desiderio di nome, come avevano fatto, fra gli altri, Genserico re de' Vandali, e Teodorico re de' Goti, ma volle, con questo fatto, sollevandosi al disopra di tutti i più grandi feudatarii, cercare di por fine al feudalismo, iniziare la instaurazione della monarchia, ricostruirla con forme legali, nazionali e ferme, e renderla forte e durevole. E a provvedervi con senno, egli chiamò intorno a sè uomini sapienti in diritto, affinchè lo confortassero dei loro consigli (1). Per fermo i giureconsulti furono a quei

(1) « *sapientes viros diversorum ordinum et a diversis mundi partibus evocatos, suo faciebat consilio interesse* ». Romualdi Salernitani *Chronicon*, apud Muratori, *R. I. S.*, tom. VII, pag. 195 e 196.

di potenti aiutatori della monarchia, imperocchè, come i soli esperti nelle leggi della rediviva giurisprudenza romana, prevalevano nei consigli, e traevano agevolmente la pubblica alla loro opinione, favorevole all'unità ed al concentramento del potere. Anzi, i principi quasi pareggiati, com'erano, per gli ordini feudali, coi grandi baroni, assai difficilmente avrebbero potuto recare alle proprie mani, ed esercitare la suprema potestà che loro competeva, ove i giureconsulti non avessero accuratamente distinto nella persona loro due specie di sovranità. L'una era suprema, incomunicabile, e veniva detta dominio eminente, diritto di sorveglianza e di correzione sopra qualunque potestà dello stato, di protezione e di tutela su tutti i sudditi, diritto di valersi di ogni mezzo necessario alla sicurezza pubblica ed alla difesa dello stato. L'altra specie di sovranità, e più signoria e giurisdizione che sovranità, chiamavasi comunicabile, ed era quella appunto stata concessa ai feudatarii. Se la via lunga non ne sospingesse, noi potremmo dimostrare come da questa divisione sia derivato singolarmente lo svolgersi della potestà sovrana, a pregiudizio della feudale, con utilità pubblica immensa. Per tal guisa furono da Ruggiero convalidati molti diritti, riconosciuti proprii e qualificativi della sovranità; i quali diritti trovansi pressochè tutti ricordati nella celebre costituzione di lui, che porta il titolo: *De juribus rerum regaliū*, e che incomincia con le note parole *Scire volumus* (1).

In primo luogo l'impero e il diritto di far leggi fu attribuito al solo principe; la quale prerogativa, costantemente mantenuta, conferma il principio che le costituzioni normanne non da altri ebbero forza e unità di legge se non dall'autorità dei principi che le dettarono. Indi volle Ruggiero che, per principio assoluto di diritto pubblico, nel Re dovesse riconoscersi non pure il capo di tutte le signorie feudali, ma

(1) Questa costituzione è la prima del libro terzo.

ancora il vero monarca; onde ogni uomo, di qualsivoglia feudo fosse vassallo, divenisse suo suddito. Dichiarò apertamente nell'assemblea generale de' nobili, tenuta in Ariano nel 1140, *ch'egli solo era lo Stato*, e che tutte sue erano le regalie, e che il riconoscerle da lui obbligava a due cose chiunque ne possedesse qualche parte, comunque piccolissima: la prima, di non farne traffico alcuno, come di cose sottoposte al fisco; la seconda di dover servire il principe in pace ed in guerra. Pose obbligo a tutti i feudatarii, laici ed ecclesiastici, di esibire le loro investiture, per confermarle o moderarle *auctoritate sut altissimū domnū*, per rispetto a colui ch'egli avesse creduto più o meno meritevole (1). Al principe normanno poi devesi specialmente se, qualche tempo innanzi allo statuto dell'assemblea di Roncaglia, furono in modo preciso determinati gli altri diritti propri del principato, ch'ebbero la generale denominazione di *regalie*, onde si dichiararono di diritto regio le gabelle, i dazii, i plateatici, i pesi ed i portatici; le pene relative ai pesi ed alle misure, la pesca nei mari e nei fiumi, i salti delle acque, i mulini, le miniere, le saline e simili altri diritti (2). Ma ciò che più onora il suo regno fu l'aver stabilito che tutte le giurisdizioni derivavano dal principe e dalle autorità giudiziarie per lui create, e l'aver tolto ai baroni il diritto di rendere ragione nelle loro corti feudali: principio che, approvato più tardi dagli altri sovrani, fu il germe di buoni ordinamenti, ed il primo atto onde fu combattuta l'aristocrazia feudale.

Ruggiero, adunque, aveva saputo estendere la propria autorità oltre i termini della potenza feudale, ed esercitare, con franca e sicura mano, i più alti diritti della prerogativa sovrana, i quali o non erano ancora noti agli altri stati, o ve-

(1) Gregorio, *Considerazioni*, vol. I, libro II, cap. VIII.

(2) « *Dohanas autem tam terrae quam maris, foestagia, plateatica, passagia et alia tam vetera jura, quam nova curiae nostrae*, Constit. I, 45: *De magistris camerariis*.

nivano assai lentamente esercitati dagli altri capitani dei conquistatori, o re feudali. La sua Costituzione, che abbiamo testè ricordata, può dirsi legge politica fondamentale della monarchia siciliana, la quale non fu più, come nell'invasione normanna, un misto di monarchia e di aristocrazia, sì una vera monarchia, aiutata e moderata dalle istituzioni giudiziarie ed amministrative create dal principe stesso. Se non che il buon effetto di queste riforme, intese a stabilire le basi dell'ordine, fu in breve distrutto dalla triste condizione dei tempi, che rendeva ogni provvedimento di siffatta natura passeggero, e durevole solo quanto la vita della persona che lo imponeva. La qual cosa obbligò Federico II non solo a dare nuovo vigore alle leggi ed agli statuti dell'avo materno, ma altresì ad accrescere, quanto fosse possibile, e leggi e statuti, per fortificare vie meglio la potestà sovrana.

III. — Ecco quali furono a questo scopo le leggi di Federico II.

Le regalle seguono passo passo gli svolgimenti della potestà pubblica; dal che deriva che, pur conservando la propria indole, variano immensamente e per la loro durata, e pel principio onde lo Stato le esercita. Anzi appaiono sì strettamente collegate al concetto medesimo di stato, da non poter seguire questo concetto ne' suoi svolgimenti, senza mirare ad esse. Nell'epoca barbarica, e più ancora durante la feudalità, fu scopo appunto del potere sovrano lo allargarsi sui centri minori per mezzo della regalla (1). Non deve adunque recar meraviglia se Federico ampliasse questi diritti, che Ruggiero erasi attribuito (2), massime riguardo alle imposte che il so-

(1) Schupper. Op. cit., pag. 378.

(2) In un atto di Federico II dell'anno 1220, poi conti Guerra di Toscana, sono designate col nome di Regalle: « *bannum, placitum, districtum, telonium, pedagium, ripaticum, mercata, aque, aquarum decursus, piscationes, tenationes, paludes, argentifodine, terrifodie, et quicquid metalli vet thesauri in terra sua inveniri potest, alpes quoque et montes*

vano arrogava a sè medesimo (1). Ma più delle regalie, altre non meno importanti prerogative del sovrano mostrano il carattere della nuova monarchia.

Fra queste prima, senza dubbio, è il servizio militare. Feudali furono in gran parte gli ordini militari dei Normanni; ma perchè era necessario alla regale dignità ed alla sicurezza dello stato aver costantemente una certa copia d'armati, sempre pronti ad accorrere dove un assalto esterno, od un interno tumulto minacciasse, perciò, fino dai primi tempi, i principi solevano stipendiare del proprio erario o le genti di qualche barone, o privati venturieri. Quindi nelle storie contemporanee si fa degli stipendiati particolare menzione, come di gente diversa dalla comune milizia (2); e Ruggiero, dopo avere nel 1131 composte le cose del regno, congedò bensì tutto l'esercito, ma seco ritenne la milizia ch'ei sostentava del proprio erario. Ed anzi egli stesso studiò circondarsi di mercenari contro gli intrighi e le ribellioni de' vassalli, quali prendendoli dall'Italia, quali assoldandoli oltremonte, con effetto peggiore del consiglio (3).

Per quanto si abbia memoria che anche ai tempi normanni i feudatarii sieno stati tenuti al servizio militare (4), ciò nondimeno noi non abbiamo carta che spieghi in qual modo fosse regolato questo servizio, in quali casi e per quanto tempo

et valles et omnia ea que ad nos et imperium spectant ». Huillard-Bréholle, *Historia*, vol. II, pag. 183.

(1) Queste imposte che il sovrano si arrogava per sè erano di tre maniere. Il *fodro* (*fodrum*, *fodrium*), cioè determinata quantità di vetovaglie pel mantenimento del principe e della sua corte, la quale, d'ordinario, veniva sostituita da una somma di danaro somministrata dalle terre vassalle. La *paratica*, o riparazione delle strade e dei ponti dei fiumi che doveva attraversare il sovrano. Il *mansionaticum* che doveva servire alle spese di alloggio dei cortigiani e dell'esercito reale durante il viaggio.

(2) « ... *Militibus et stipendiariis muniens*... ». Malaterra. Op. cit. apud Caruso. Op. cit., lib. II, pag. 20.

(3) Ricotti, *Delle milizie dei comuni italiani*; V. *Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino*, serie II, tom. II, pag. 54.

(4) Orlando, *Il Feudalismo in Sicilia*, pag. 128. — Palermo 1847.

abbia potuto essere richiesto, o in che guisa prestato. La prima età a cui possiamo riferire un regolamento del servizio militare, è quella degli Svevi; il che si raccoglie non pure dagli atti e dalle costituzioni di Federico II (1), ma altresì dai cronisti contemporanei (2). L'obbligo del servizio militare appare conseguenza del giuramento di fedeltà, onde ogni feudatario obbligavasi a servire il proprio signore in qualsiasi circostanza. Allorchè dunque il principe bandiva oste, i baroni accorrevano in campo con armi ed armati di loro elezione, che pagavano per il tempo e per le condizioni designate dai patti e dall'uso, in numero corrispondente ai possedimenti feudali. Così il barone doveva dare un milite e due scudieri, cioè tre uomini e tre cavalli per ogni venti once di rendita annua delle terre feudali (3); il qual contingente andava proporzionalmente scemando nei feudi di rendita minore (4). Però non richiedevasi sempre tutto intero il servizio, ma talora una sola parte, maggiore o minore secondo che importava all'impresa (5). I feudatari dovevano essi pure servire personalmente; colui che non fosse accorso sul luogo della raunata, perdeva il feudo (6), e ove fosse stato impedito per giusta cagione, doveva mandare altrui in sua vece, o pure pagare una tassa, detta prima *bursale* e, più tardi, *adoha* e *adohamentum* (7). Allorchè poi i sovrani di Sicilia saggiamente provvidero al loro naviglio, stabilirono che i feudatari, oltre quello della milizia di terra, avessero pure l'obbligo di fornire l'armata e le navi (8).

(1) Constit. III, 5: *De revocatione feudorum*.

(2) Ricc. de S. Germ. *Chron.* ad ann. 1225, 1227, 1231.

(3) Huillard-Bréholles, *Historia*, tom. VI, pag. 697 — Ricc. de S. Germ. *Chron.* ad ann. 1225 e 1231.

(4) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. I, pag. 127.

(5) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. III, pag. 35, 253.

(6) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. V, pag. 515.

(7) Pertile. Op. cit., vol. I, 307.

(8) Bianchini, *Storia delle Finanze di Napoli*, vol. I, pag. 209. — Altri dovevano in quella vece una contribuzione in denaro. V. Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. V, pag. 814.

Egli è bensì vero che siffatti obblighi, imposti dalle norme generali, venivano poi grandemente modificati, nei singoli casi, dai patti del contratto feudale, i quali sovente determinavano e tempo e luogo e quantità del servizio, e prevalevano ad ogni consuetudine o legge contraria. Ma ad ogni modo, tutte le parti del regno erano munite di forza che non appariva in tempo di pace, ma pronta a correre, all'appello del principe, sotto gli ordini de' vari capi o baroni, senza gli eserciti permanenti, che sono necessità dei tempi moderni. Fu dopo lungo volger di tempo, che s'introdusse l'uso costante delle contribuzioni pecuniarie in luogo del servizio militare dei signori, e quello di altre milizie d'ordine diverso dalle feudali. Con ciò il re si fornì di esercito agguerrito e devoto con cui tenere a freno i vassalli e far rispettare, anche in faccia loro, la propria autorità. Allora, cresciuta la potestà regia, e scemata dall'altro lato quella dei vassalli, per il disuso dell'armi, il feudalismo fu quasi del tutto abolito, ed il sovrano divenne assoluto signore (1).

IV. — Il diritto di batter moneta fu sempre una delle principali prerogative dei sovrani; pertanto essa, fino dai tempi più antichi, venne annoverata fra le regalie, ed anzi fu forse tra quelle la più antica (2). La moneta, che è regolatrice dei valori, e da cui dipendono l'ordine e la sicurezza nel commercio, non potevasi lasciare in balla dei privati; con che il privato interesse si sarebbe fatto arbitro e moderatore del nazionale. Essa dunque volle essere affidata a quella potestà, che rappresenta il cumulo di tutti gli interessi, cioè il comune e generale, allo Stato (3). In Italia poi, ove nei secoli di mezzo sorgevano diversi stati, o del tutto o in parte indipendenti,

(1) Pertile. Op. cit., vol. I, pag. 309.

(2) Si hanno del tempo longobardico zecche a Pisa, Lucca e Treviso. Sembra che anche i re Goti avessero ereditato dagli imperatori questa regalia.

(3) Schupfer. Op. cit., pag. 387.

i sovrani dominatori cercavano di segnalarsi nel coniar moneta; e questa tenevano come la più importante loro facoltà, e quasi misteriosamente la esercitavano. Laonde non ti avvieni in nessuno stato, per piccolo ch'ei sia, il quale non ti mostri la sua particolare moneta. Era dunque naturale che Federico II, cui premeva il fortificare, quant'era possibile, la propria autorità, esercitasse egli pure questo privilegio; e lo esercitò di fatto, togliendolo a quanti prima, per antica consuetudine, abusivamente se l'arrogavano (1). Ma delle monete imperiali battute durante il suo regno, dirò là ove mi accadrà di scendere al sistema monetario, amando meglio proseguire qui l'argomento delle prerogative sovrane. Le quali, a volerle dire in breve, erano l'alto dominio sugli uomini e sulle terre, l'alta giurisdizione in quasi tutte le cause, il diritto di muover guerra e far pace, e di capitanare gli eserciti. Aggiungi la ragione di statuire leggi generali per tutto il regno, di legittimare i figli naturali, di creare nobili, magistrati e notai, di aprire università per gli studii, e di aver parlamento, ovvero corte suprema di giustizia nel regno: oltre alle minori regalie, dette *diritti utili* (2), che risguardano particolarmente al fisco, alla riscossione delle entrate pubbliche, ai proventi delle multe e delle confische, e d'altrettali maniere di lucro.

V. — Con tante e sì diverse prerogative, la potestà sovrana doveva necessariamente rafforzarsi nelle mani del principe, e particolarmente dello Svevo, che serbava in mente i più alti propositi di autorità suprema. Egli infatti non solo voleva riescire supremo signore del suo reame, ma quasi capo politico di tutta la cristianità, destinato a mantenere la pace fra le nazioni (3). Ma, ritenendo pure questa speranza come sogno

(1) Constit. III, 21: *De fide mercatorum*.

(2) Warnkoenig, *Juristische Encyclopädie*, pag. 456. — Erlangen 1853.

(3) Così infatti scriveva Federico: « *Universi et singuli Romanorum jubesse debent imperatori, qui temporali gladio totius orbi obtinere meruit monarchiam* ». Verci, pag. 152, cit. da Pertile.

d'ambizione, egli è certo che il governo di lui, a considerarlo nel suo insieme, fu assoluto, rivolto principalmente ad ampliare la regia potestà. Nei principii della legislazione, nell'indirizzo dato agli affari amministrativi, nella distribuzione della giustizia, tutto fu disposto da lui ad assicurare il predominio dell'imperatore. Federico, in somma, ripromettevasi di attuare quel suo ideale di ordinato reggimento, di cui è parola nelle Costituzioni, il quale doveva non più dipendere dal predominio di una casta, nè dalla sovranità popolare, ma dalla sommissione di tutti gli ordini sociali all'autorità di un solo, che, ministro della divina provvidenza, frenasse il colpevole arbitrio, avesse il diritto di giudicare di vita e di morte, ed attribuisse a ciascuno la sua parte e il compito suo (1). Ma anch'esso, al par di ogni altro principe avvolto nei casi politici d'Italia, dovette star a fronte di tre istituzioni, di tre società, di tre fatti: cioè del feudalismo, del papato, del comune; della società barbarica, della ecclesiastica, della italiana; del minor patriziato combattente contro il maggiore; della Chiesa militante per conseguire una primazia universale; e infine delle plebi risorgenti. Esaminiamo pertanto quali fossero le vie battute dallo Svevo per vincere questi gravi ostacoli.

(1) « *Ipsa rerum necessitate cogente nec minus divine provisionis instinctu, principes gentium sunt creati per quos posset licentia scelerum coerceri; qui vite necisque arbitri gentibus qualem quisque fortunam, sortem, statumque haberet, velut executores quodammodo divine Providentie stabilirent* ». Constit. I. Prooemium. — V. anche la costituzione sesta del libro primo, già da noi citata.

§ II.

I. Prevalenza dei Baroni nel reame di Napoli. — II. Indole ed abusi della società feudale.
— III. Tentativi di Federico per abbatterla. — IV. Loro frutti.

I. — Ufficio supremo di un governo è il far sì che i diritti de'vari ordini di cittadini sieno giustamente pareggiati; e compiuto questo, a lui spetta piuttosto il reggere che l'imperare; il che reca ai cittadini la massima libertà. Quando per contrario una classe di cittadini minaccia di rompere quella uguaglianza, è debito del governo d'abbattere cotale forza che, allontanandosi dalle norme del giusto, intende al predominio, e alla conseguente oppressione altrui. In tale necessità si trovò Federico II; ed egli, combattendo vigorosamente ogni sopruso, tentò ristabilire nel suo regno, come principio fondamentale, quel precetto, che il buon senso aveva ispirato, nell'infanzia della società romana, ai legislatori delle Dodici Tavole: *Privilegia ne irroganto*. Il quale precetto, mentre tornava utile ai sudditi, valeva a ridonare la maestà e la forza al sommo imperio.

Control'autorità regia prevaleva, innanzi tutto, la prepotenza dei grandi valvassori, che oggidì, con vocabolo più moderno, son chiamati *Baroni*. Erano questi durissimi tiranni pei militi, che tenevano da loro le terre in feudo, e pei rustici, che gemevano sotto il giogo della servitù. Ma soprattutto era la potenza loro pericolosa ai sovrani fondatori delle nuove monarchie. E se i baroni turbolenti e minacciosi non potevano vedere di buon'occhio altri salire i gradi del trono, i nuovi principi non

tardarono a scorgere come nell'abbassamento de' baroni stesse la speranza di mantenersi nel seggio, ed a comprendere che ne sarebbero stati balzati facilmente, ove non avessero rotta la scala che dava adito a quell'altezza. Quindi, per lunga ora, ogni loro studio fu di scemarne la potenza, e di sfrondarne le prerogative, talora con la forza aperta, talora con le arti subdole.

7 II. — Noi abbiamo già accennato qual fosse la misera condizione del reame di Napoli, allorchè Federico II intese ad un civile e politico riordinamento. Il braccio della giustizia era senza vigore, le leggi erano cadute in dispregio, e la immensa gerarchia degli ufficiali regi, perduta ogni autorità, non giovava se non a dar forme legali alle più ingiuste estorsioni. Approfitando di queste turbolenze, i nobili avevano invaso la maggior parte delle terre demaniali, e, postisi a loro bell'agio in possesso de' feudi, senza riceverne la investitura, aspiravano ad una compiuta indipendenza, e s'arrogavano tutte le prerogative sovrane. Laonde il feudatario era nel proprio territorio assoluto signore, cioè capitano, giudice e legislatore, nè riconosceva altra legge che il proprio arbitrio, altro limite al fare che il suo piacere; la giurisdizione non era più delegazione sovrana, ma effetto della proprietà; e non solo il potere regio, ma la società intera doveva grandemente temere il predominio del feudo. Non è infatti nell'esercizio della forza fisica, che si manifesta l'energia individuale della feudale società, sorta dalla barbarie, e ad essa ancora, per necessità di origine, e per bisogno di esistenza, così intimamente legata (1)?

(1) L'origine de' feudi in Sicilia si deve ripetere, a nostro avviso, dalla prima distribuzione di terre e di castella che fece il conte Ruggiero ai prodi statigli compagni nella conquista: distribuzione e concessione, ch'ei fece a titolo feudale, ad esempio di Raoul in Francia, di Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra, e ad esempio pure di quello che si usava contemporaneamente in Italia, dove il sistema feudale era già bene adulto. Orlando. Op. cit., pag. 51.

Il solo uomo forte può essere libero, ed avere diritti: ecco il principio, la legge universale e fondamentale di quel tempo e di quella gente. Da ciò il carattere violento, onde vediamo improntate tutte le feudali costituzioni; da ciò il *diritto del pugno* (*Faustrecht*), per cui le usurpazioni più inique e i più atroci atti si giustificano e sanciscono; da ciò la *faida* (*Feede*), per cui la offesa privata è punita dalla vendetta privata, e gli odii e le inimicizie vengono imposte ad interi parentadi, implacabilmente trasmesse di generazione in generazione; da ciò il *duello*, e gli altri feroci costumi. Lo stato ordinario di questa società non può essere altro adunque che la guerra: non già la guerra da stato a stato, ma quella di individuo contro individuo; la società apparisce come un aggregato di forze continuamente discordi e pugnanti. L'Europa intera è come un campo di battaglia, ove ogni uomo ha sempre l'arme in pugno, parato a perpetua difesa ed offesa. Rocche si oppongono a rocche; ogni luogo si fortifica, nelle città, nei campi, sulle montagne; le ville persino e i conventi e le chiese, e le ruine dei templi e delle basiliche antiche, perfino le grandiose reliquie del fasto romano, sono convertite in baluardi del violento che ha dichiarato a tutti guerra e morte (1).

A dimostrare la sua potestà, il barone nel proprio territorio tien ritte le forche, dalla maggiore altezza delle quali, la grandezza di lui si misura (2). I feudatarii di Sicilia non avevano la virtù della concordia, nè soprattutto tale coscienza di un vero diritto, da imporre all'imperatore tedesco, ciò che, pochi anni innanzi, era stato imposto dai baroni inglesi a Giovanni Senzaterra. La resistenza dei vassalli meridionali non aveva nessuno di quei grandi intenti per cui oltre la Manica la lotta della feudalità contro il sovrano poneva la prima base della

(1) Lanzani. Op. cit., pag. 29.

(2) Villani, *Storie*, lib. XI, cap. 23. — *Statuti d'Amedeo VIII*, lib. V, cap. 43 — Pertile. Op. cit., vol. I, pag. 227. — Sclopis. Op. cit., vol. II, pag. 170.

libertà britannica; era l'arbitrio individuale, l'interesse privato, che si ribellava all'autorità governativa; era, dirò con un egregio scrittore dei giorni nostri, una specie di brigantaggio, un brigantaggio nobilescio che, per parecchi anni, poté distogliere Federico da altre imprese, finchè esso fu sopraffatto dalle forze, onde disponeva il rappresentante della legge, e il difensore del diritto generale (1). E fu lo Svevo, il solo forse fra tutti i principi suoi contemporanei, che gettò le basi dell'ordine pubblico, reprimendo i vizi del sistema feudale. I suoi interessi politici costrinsero a dimorare lungamente nel regno, più che in altra parte al suo dominio, nè tutte le calamità, in cui si trovò avvolto, gl'impedirono di dare all'amministrazione interna impulso vigoroso.

+ III. — Vediamo ora quali fossero le molte ed aperte vie da lui tenute per abbattere la potenza feudale. A riconoscere i titoli dei possessi, e i privilegi che avevano alcuni cittadini, istituì, sotto il nome di *Corte Capuana*, un tribunale supremo, a cui i baroni e le università de' borghesi dovessero presentarsi entro breve termine. Nessuno poteva essere riconosciuto legittimo possessore, ove non adducesse le prove di regolari concessioni fatte dai principi normanni (2). E quella corte, per mettersi all'opera, pubblicava un decreto reale, in venti articoli, che ordinava la demolizione di tutte le rocche, e dei fortilizzii innalzati dai privati, senza speciale concessione, durante le passate turbolenze, atti a sostenere la ribellione e a favorire il brigantaggio (3). Quindi un altro, non meno importante, nè meno dannoso all'autorità dei baroni, rimetteva nelle mani del sovrano l'esercizio della giustizia criminale in tutto il regno, e proibiva apertamente ai prelati, ai conti, e

(1) Lanzani. Op. cit., pag. 30.

(2) Non si credevano però valide le concessioni fatte da Tancredi, e dai due figli di lui, perocchè Federico II li considerava usurpatori.

(3) Constit. III, 32: *De novis edificiiis diruendis*.

ai baroni di amministrarla in alcun luogo per l'avvenire, proclamando esser questa nobile facoltà riserbata, tranne poche eccezioni, al capo supremo dello Stato, e doversi esercitare soltanto per mezzo di giudici da lui creati (1). Posta la massima fondamentale, che il feudatario non fosse che un investito di *possesso utile*, e che il *dominio eminente* delle cose feudali non potesse staccarsi dal sovrano, fu vietata da per tutto l'alienazione dei feudi, con ciò sia che non costituissero, agli occhi del principe, un patrimonio libero del barone, sì un fondo perpetuo, destinato a mantenere le forze dello Stato (2). Già Ruggiero aveva proibito ogni alienazione di diritti reali, a titolo gratuito ed oneroso; e Federico, non pago di ciò, stabilì per principio che in qualunque atto di transazione, di permuta, o di ultima volontà, fosse lecito ai contraenti il revocare le alienazioni, e dichiarò inefficace ogni giuramento o ammenda posta nei contratti ad impedirne la revocazione (3). Il diritto alle imposte sulle loro terre, che i baroni possedevano, o conseguito per privilegi sovrani (4), od usurpato in momenti di disordini pubblici (5), fu da Federico assolutamente annullato. Permise che le figlie potessero aver parte nella divisione dei beni paterni (6), e succedere eziandio nei feudi, in mancanza di eredi maschi (7).

(1) « *Hoc nostre majestatis edicto in perpetuum valituro firmiter inhibemus prelati ecclesiarum, comitibus, baronibus et militibus et locorum universitatibus, ne justitiarum officium in terris suis gerere audeant vel gerendum alicui demandare, sed magistro justitiarum et justitiariis ab excellentia nostra statutis intendant* ». Constit. I, 49: tit. cit.

(2) Constit. III, 5: *De revocatione feudorum et rerum feudalium*.

(3) Constit. III, 4: *De juribus rerum regaliu*; III, 4: tit. cit.

(4) Huillard-Bréolles, *Historia*, vol. II, pag. 917.

(5) Pertile. Op. cit., vol. I, pag. 231. — Il Winspeare novava ben 1300 diversi diritti in danaro, derrate, e opere della più svariata qualità che i signori del Napoletano esigevano dai loro sudditi. Winspeare, *Degli abusi feudali*, pag. 80. — Napoli 1811.

(6) Constit. III, 26: *De successione filiorum comitum et baronum*.

(7) Constit. III, 27: *De successione nobilium in feudis*.

7. Convalidato il principio che di feudi fossero capaci anche le donne, e che quelli però si potessero trasmettere, per via di dote o retaggio, da una in altra famiglia, egli era conveniente che il sovrano invigilasse affinchè il feudo ricadesse a persona che vi fosse atta, e potesse fedelmente servire. Infatti fu necessario che ogni feudatario avesse il consenso reale nell'atto di dar marito alle figliuole, alle sorelle e alle nipoti (1). Senza un ordine speciale del capo dello stato, niuno aveva diritto agli onori militari, cioè alla cavalleria (2), come nessun signore feudale aveva quello di ricevere giuramento di fedeltà dai propri vassalli, prima di averlo egli stesso prestato al principe (3). E poichè la bontà di questi ordini e il merito di chi gl'imponeva potevano scemare d'assai agli occhi de'sudditi, in quanto che apparivano mirare principalmente ad accrescere il potere dell'imperante, così Federico ebbe cura di dichiarare come, invece che dai propri interessi fosse egli guidato a ciò dal dovere di proteggere la libertà civile (4). E per darne prova solenne, pose altre massime, ispirate da questi sentimenti. Niuna persona poteva obbligarsi verso i baroni per opera, o servizio, che recasse pregiudizio alla libertà individuale; nè feudatario poteva ritenere obbligati al proprio demanio uomini che già appartenessero al demanio regio, e chiedere a quelli del suo feudo opere e servigi, cui non fossero obbligati. I vassalli potevano ricorrere al giudice del re, per esporre i gravami sofferti,

(1) Constit. III, 23: tit. cit.

(2) Constit. III, 60: *De honore militari, judicis et notarii*.

(3) Constit. III, 18: *De assecuratione dominorum a vassallis*. — Il principio che la fedeltà giurata ad un signore comprenda pur quella verso il principe si fa risalire al tempo dei Carolingi. V. Pertile. Op. cit., vol. I, pag. 234.

(4) « *In hoc enim non tam nobis prospicimus quam libertatis favori favemus, cum omnes merito liberi censeantur qui nullo medio ad imperialem celsitudinem et regiam pertinent potestatem* ». Constit. III, 4: *De jure suo curie observando*.

contro quei signori che avessero contravvenuto a questi ordini, e il giudice stesso aveva facoltà di stabilire il risarcimento dei danni a favore dell'oppresso, non che una multa del doppio, a pro' del fisco, contro i baroni oppressori (1).

IV. — Di questa guisa, con ostinati sforzi, seguì per molti anni l'imperatore svevo a tagliare rami dalla mala pianta del feudalismo, e a diradarne la pessima uggia. Ma tra per la condizione de'tempi, tra perchè egli non ebbe bastevole consiglio o forza per divellerne la radice, que'rami poterono ognora, sotto deboli principi, e in mezzo a popolo troppo ligio al passato, risorgere più rigogliosi. Estirparla e purgarne la terra in perpetuo, fu opera riserbata a tempi ben più prossimi a noi. Il cammino percorso da tutte le nazioni per abbattere il feudalismo è stato lento e disseminato di ostacoli, chè lenti sono sempre, di lor natura, i progressi di quella opinione, che è combattuta nel suo nascere dall'interesse de'potenti e dall'abito delle moltitudini. E però il feudalismo ha regnato quasi dappertutto lungo lo spazio che intercede fra la barbarie e la civiltà.

(1) Constit. III, 4: tit. cit.; III, 9: *De hominibus non tenendis ratione terre vel feudi*; III, 20: *De adiutoriis exigendis ab hominibus*.

§ III.

I. Accordo fra Federico II e la Santa Sede. — II. Cause che lo rupero. — III. Somma potestà della Chiesa. — IV. Federico combatte il clero e mira a diminuirne la soverchia potenza nel regno — Attribuisce a sè solo la giurisdizione criminale — Abolisce le mani-morte, e ogni immunità dalle tasse pubbliche.

I. — Allorchè, morta Costanza imperatrice, la dinastia degli Hohenstauffen era profondamente prostrata, Innocenzo III, certo uno dei più grandi e più gloriosi pontefici, prese cura del giovinetto Federico, lo allevò, lo difese, e lo innalzò a gran dignità. Il successore di lui, Onorio III, battendo la stessa via, si condusse verso lo Svevo con indulgenza e affezione. Siffatta benignità era cagione a bene sperare che la guerra fra la Santa Sede e lo Impero dovesse aver finalmente lunga tregua, ed era da credere che Federico sarebbe divenuto campione della Chiesa. E, per vero, i primi atti del suo governo confermavano tale credenza, chè ogni sua guerra, ogni sua conquista, ogni suo ordinamento legislativo potrebbe noverrarsi fra i fatti più splendidi della Chiesa e del papato. Le spedizioni contro i Saraceni, le leggi contro gli eretici, e, in generale, contro tutti i colpiti di anatema; quelle intorno ai possedimenti ecclesiastici, alle decime da pagarsi alle chiese (1),

(1) Federico II aveva ordinato ai suoi ufficiali, ed ai sudditi possessori di beni feudali e burgensatici, di pagare alle chiese le decime allora in uso: « *Officialibus nostris universis et singulis presentis legis auctoritate mandamus, ut decimas integre, prout regis Guillelmi tempore consobrini et predecessoris nostri ab antecessoribus officialibus et ba-julis exsolute fuerunt, locorum prelati exsolvere absque omni difficultate procurent. Nos enim qui, favente Domino, inter homines sumus in preeminenti culmine constituti, quantum sine injuria nostrorum regalium possumus tolerare, ecclesiarum jura in nullo diminuer*

ed altre ordinanze di simil natura, avevagli cattivato la stima e l'affetto della Santa Sede, sicchè i suoi competitori lo chiamavano, per ischernò, *il Nano di Puglia*, e *il re dei preti* (*Pfaffenkönig*).

II. — Ma questo accordo ebbe, come ognun sa, corta vita, chè, laddove i pontefici miravano ad un predominio assoluto, Federico, giunto a cingersi il capo del diadema imperiale, volle liberarsi dalla loro balla. Laonde le grandi promesse di fedeltà e di sommissione al Pontefice, secondochè lo scettro s'andava raffermando nelle mani dello Svevo, si facevano a grado a grado meno fide; tanto che ne scoppiò quella terza gran guerra fra l'Impero e la Chiesa, che occupò tutto il regno del nipote di Barbarossa. Ne fu occasione una crociata, tante volte promessa, tante volte non mantenuta, compiuta poi quasi a dispetto del papa, e in modo certamente insolito. A giustificare Federico varrà ricordare che il Pontefice, nel tempo in cui lo eccitava alla santa missione, cercava già di porre ostacoli all'attuazione di tutto ciò che da Federico era stato, con molto studio, nei propri regni ordinato. E ancora lo giustificherà lo stato delle cose di Germania, per cui ad assicurare la pace interna ed eziandio una tenue cooperazione de'principi alemanni alla spedizione d'oltremare, egli era costretto a convocare nuove diete, e a promulgare nuovi decreti. Come partire prima di aver ricondotto all'obbedienza i baroni tutti di Puglia e di Calabria? E la guerra contro i Saraceni, che movevasi già dallo Svevo, non rendeva indispensabile la presenza del sovrano nel suo regno? E nella lontananza di lui, della quale non potevasi prefiggere la durata, che avrebbero fatto i Lombardi, se l'imperatore non avesse pensato

volumus sed augere ». *Constit. I, 7: De decimis*. — V. pure il *Regestum*, a pag. 335. — Da questi comandi sovrani si fa chiaro come nelle moltitudini fosse andato affievolendosi quel fanatismo, onde tutte le condizioni di uomini, *pro dei amore animarumque remedio*, facevano a gara di offerire alle chiese i propri averi.

prima a ridurre quel popolo turbolento al rispetto per l'autorità regale? Non erano queste più che legittime ragioni d'indugio? Eppure tali non parvero al Pontefice, il quale scagliò l'anatema sul capo del ribelle (1).

Rotto così ogni accordo colla Santa Sede, Federico volse l'animo a diminuire la soverchia potenza del clero, e a togliere ad esso, siccome aveva fatto ai baroni, ogni mezzo di farsi uno stato nello stato, conservando a sè ed ai propri delegati l'autorità imperiale.

III. — Sovrana assoluta in ciò che concerne la religione e la coscienza, la Chiesa, nello estendere il suo poter temporale, era stata a varie vicende sottoposta. In tempi in cui la società secolare sembrava tutta dominata da passioni brutali, e sull'Europa si facevano sempre più fitte le tenebre della ignoranza, soltanto la Chiesa aveva provveduto efficacemente ai bisogni della scienza, e della industria. E pertanto il primo dilatarsi della sua autorità fu con tale pubblico vantaggio, con tale trionfo della morale e della giustizia, che l'opinione pubblica non l'avversò. La Chiesa faceva in generale, per quanto i tempi il permettevano, assai bene e con regole certe ed universali, ciò che i laici facevano male, e con tante leggi diverse quante erano terre e castella. Di questo modo i grandi dignitari ecclesiastici erano giunti a prevalere in ciascuna delle nazioni occidentali. Egli si erano, per così dire, accomunati col popolo privilegiato, ed avevano fatto strumento della propria autorità gli stessi ordinamenti politici dei conquistatori, imponendo la propria maggioranza alle diete di questi, presiedendo al governo di città e di provincie, occupando vasti domini, e soprattutto cercando di tirare a sè le più importanti prerogative della sovranità. Ma poco a poco ordinavansi meglio gli stati, e laddove la giustizia maggiormente vi fioriva, nei baroni ecclesiastici penetrò la corru-

(1) Lanzani. Op. cit., pag. 31.

zione e la iniquità, onde molti e gravi abusi deturparono i procedimenti delle loro curie. Pertanto nacque nei principi il desiderio, non solo di resistere alle loro usurpazioni, ma eziandio di ripigliarsi quei diritti che si giudicavano inseparabili dal potere, e perciò inalienabili. A quest'opera, da cui non erano rifuggiti principi più pii, volse l'animo lo Svevo.

IV. — Egli, convinto di non poter conseguire la unità dello stato se non affidando l'amministrazione della giustizia unicamente a magistrati eletti dal sovrano, vietò anche al clero di esercitare l'ufficio di giudice e di balio, sotto pena della confisca di tutti i beni (1), statuendo altresì che nei delitti gravi anche i dignitari della Chiesa fossero giudicati dalla sua Corte (2). Ma più assai che con queste disposizioni, recò gran danno alla potenza del clero con quelle che si riferiscono alla proprietà; nelle quali Federico preveniva quasi i savi ordinamenti che in Napoli si attuavano più secoli dopo dalla mente del Tanucci. La gran quantità di terre, per la maggior parte deserte, cedute alle chiese ed ai monasteri, quando, verso il mille, s'annunciava prossima la fine del mondo, non era per nulla diminuita nei due secoli seguenti; chè anzi la generosità dei principi (3), e le largizioni dei privati facevano le chiese italiane maggiormente ricche di vasti

(1) *Ea que ad speciale decus et merum imperium celsitudinis nostre spectare noscuntur, per presumptiones illicitas volumus a nemine usurpari..... Contra presentem prohibitionem nostri culminis satagentes, tam statuentes justitiarios quam statutos, terre sue publicatione mulctamus.* Constit. I, 49: tit. cit.

(2) *"..... Si de prodizione aliquis (de personis clericorum) fuerit appellatus vel de alio magno hujusmodi maleficio..... hoc spectat ad majestatem nostram. Quod, si acciderit, volumus et precipimus ut de hoc, quod spectat ad curiam nostram, in nostra curia judicetur".* Constit. I, 55: *Ut clericus in maleficiis debeat conveniri.*

(3) Larghi protettori delle chiese e degli ecclesiastici furono i principi Normanni; come lo furono quelli di Savoia. — Sclopis, *Storia dell'antica legislazione del Piemonte*, pag. 438. — Torino 1833.

possedimenti. Il sovrano, assalito da duchi potenti, minacciato da vassalli infedeli, cerca nel clero un appoggio e vi aggiunge vasti dominii e territorii non meno vasti a vescovati e ad abbazie. Il privato compreso di meraviglia per l'inerme presbitero, che lo soggioga con la forza della parola e del sentimento religioso, e dal quale cerca protezione contro le oppressioni degli ottimati, consacra pure sè stesso e i propri beni a chiese e conventi. Per tal modo chiese, monasteri, conventi e luoghi pii d'ogni genere occupano la maggior parte dei possessi anche a danno dei figli, diseredati perciò dai genitori, e minacciano di recare nelle loro mani pressochè tutto il territorio, sottraendolo ai pubblici carichi, al commercio civile, e alla industria libera dei cittadini. Ciò poteva tornare di molto nocumento alla condizionale dei popoli, onde si credette necessario, sul risorgere della giurisprudenza romana, il richiamare in vita gli editti imperiali che, nei primi secoli del cristianesimo, avevano impedito simili abusi, e vi si aggiunsero novelle disposizioni richieste dai tempi. Così principi e comuni s'adoperarono per opporsi alla cessione di beni stabili ai corpi morali, detti *manimorte*, come a dire alle chiese, ai conventi, agli spedali. Federico, seguendo anch'egli le prische leggi, vietò ogni vendita o donazione d'immobili a chiese, spedali e luoghi religiosi, e ordinò che essi vendessero o locassero ai congiunti del testatore, o ad altro borghese del demanio, questi beni ricevuti per testamento, e che, ove ciò non si adempiesse fra un anno dalla largizione, i beni passassero al fisco: decreto di alta ragione politica, abborrito dalla Corte Romana e da molti feudatarii (1), e giustificato da Federico per l'eccessivo cumulo

(1) A provare come anche i nobili fossero contrarii alle innovazioni introdotte da Federico, basti citare questo passo. Nell'ottobre del 1231, un Barone fece dono dei suoi terreni ad un luogo religioso, e nell'atto inserì, a bello studio, questa clausola: « Noi rinunciamo ad ogni aiuto delle leggi e costituzioni di Melfi, come di ogni altra che in avvenire potesse accordare la facoltà di alterare questo dono ». — V. Kington. Op. cit., cap. 9.

di beni nelle mani del clero (1). Anzi, confutando egli, nel 1238, le querele pontificie, addusse a propria discolpa e l'esempio di leggi precedenti, e la necessità di frenare un abuso contrario al bene dei sudditi (2). Infatti questo importante ordinamento, col quale non voleva offendere la religione, ma solo impedire un danno grave e universale, non è proprio soltanto degli statuti svevi, ma sì ancora, nei tempi di cui parliamo, comune a tutte le leggi monarchiche e municipali d'Italia (3).

(1) « Nulli subjectorum nostrorum clerico vel laico liceat domibus Templi vel Hospitalis, seu cuilibet alicui loco religioso de quo nostre curie certum servitium minime debeatur, possessiones hereditarias vel patrimoniales vendere vel donare inter vivos aliquo donationis modo. Ceterum si in ultima voluntate aliquem de predictis locis heredem instituerit, tunc domus que institutionem vel legatum acceperit, teneatur infra annum alicui de proximis defuncti vel de burgensibus nostris relicta stabilia vendere; at si ultra annum facere predicta distulerit, possessiones ipsas post anni lapsum fisci nostri juribus volumus applicari » Constit. (Nova), III, 29: *De rebus stabilibus non alienandis ecclesiis*. — Già fino dal tempo della prima scomunica Federico aveva scritto: *Quia semper fuit nostre intentio voluntatis, clericos cujusque ordinis ad hoc inducere, et maxime maximos, ut tales perseverarent in fine, quales fuerunt in ecclesia primitiva; apostolicam vitam ducentes, humilitatem dominicam intuentes*. Matth. Paris. Op. e loc. cit.

(2) « Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis et perpetuo burgensatica liceret emere sive accipere, modico tempore totum regnum Sicilie emerent et acquirerent ». Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. IV, pag. 228, nota n. 1. — E Federico non era il primo imperatore che avesse segnalato come pericolosa al pubblico bene la soverchia potenza del clero. Senza parlare di Federico Barbarossa e di Enrico VI, l'imperatore Ottone, al principio di quella guerra che doveva terminare col disastro di Bouvines, s'era sollevato contro la ricchezza degli ecclesiastici, ed aveva promesso le loro spoglie a' suoi partigiani. Huillard-Bréholles, *Pierre de la Vigne*, pag. 198.

(3) Lo Statuto di Torino sembra preso interamente dalle leggi di Federico II. Rispettando l'immunità ecclesiastica nei beni che costituiscono la dote delle chiese e dei monasteri, non si voleva che questa dote immune si ampliasse. Però era statuito che se qualche cittadino legasse, o donasse a qualche chiesa o luogo religioso alcuno stabile, la chiesa o il luogo religioso dovesse rivenderlo ad un cittadino laico nel termine di un anno, e che non facendolo, lo stabile fosse devoluto al conte di Savoia.

Anche contro la immunità delle imposte, concessa agli ecclesiastici, promulgò Federico leggi importanti. I re longobardi avevano introdotto per alcune chiese cotale immunità, la quale poi dalla pietà dei Carolingi venne ampliata ed estesa alla persona dei chierici. Nè essendo questa nei tempi di mezzo prerogativa singolare degli ecclesiastici, ma sì comune a tutte le classi più elevate della società, venne confermata dalle norme canoniche (1), che proibivano d'imporre al clero oneri e contribuzioni personali e reali, dirette od indirette. Ad esse obbedirono lungamente e principi e comuni (2). Ma poichè questi privilegi s'andavano allargando di soverchio, e la esenzione degli ecclesiastici dai pubblici carichi recava aggravio agli altri cittadini, si cominciò, massime nel corso del secolo XIII, a restringere o tórre pienamente ai chierici siffatto favore, obbligandoli pure a pagare le imposte per le proprietà acquistate dai laici (3). E però appare chiaramente in tutti gli statuti la intenzione di ridurre gli ecclesiastici sotto il dominio del podestà e delle leggi comuni. Infatti molte contese sorsero nel secolo XIII tra i chierici e i municipii, perchè quelli non volevano contribuire, come gli altri cittadini, ai carichi pubblici per i beni posseduti, onde assai

Cibrario, *Storia di Torino*, pag. 345. Torino 1846. — Se non che a modificare l'asprezza dell'ordine, alla fine dello statuto stesso, per tema della scomunica, è detto apertamente che gli ordini contrari alla libertà della Chiesa s'intendono come non scritti. *Monumenta Historiae Patriae (Leges Municip.)*, tom. I, col. 665. — Anche nelle Università s'insegnavano teoriche simili; e la scuola di Bartolo porgeva alle città italiane il modo per impedire il soverchio arricchimento del clero, o per far sì che questo non riuscisse, coll'estensione delle immunità, a danno dei cittadini, soggetti a pubbliche gravezze. Forti. Op. cit., lib. I, cap. 3, § 15. — Anche in Francia il re S. Luigi inserì nelle sue leggi un'ordinanza su questo medesimo soggetto. V. *Établissements*, liv. I, chap. 43.

(1) Pertz. Op. cit., *Leges*, tom. II, pag. 272-274.

(2) *Statuta civitatis Motinae*, lib. II, rub. 41.

(3) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. I, pag. 827. — Leo. Op. cit., vol. I, pag. 294. — Mandelli, *Il Comune di Vercelli*, vol. II, pag. 103.

volte i municipii furono costretti a porli fuor della legge, e a negar loro il diritto di farsi rendere giustizia dai magistrati, quando non facessero taglia col comune (1). Ma Federico era stato tra' primi a camminare su questa via, sicchè è facile immaginare quanto clamore alzassero contro lui gli ecclesiastici, i quali le riforme da lui ordinate riguardavano siccome usurpazioni ed arbitrii. Gregorio IX, che già s'era adoperato ad impedire la pubblicazione delle leggi sveve, uscite che furono alla luce, le dichiarò empie e detestabili, ne dimostrò con amarezza il proprio malcontento all'Imperatore, e si dolse con lui che prestasse orecchio a coloro i quali lo spingevano a farsi nemico di Dio e degli uomini (2). Innocenzo IV poi sciolse il clero da ogni obbligo verso il sovrano temporale, e annullò le leggi fatte da Federico II e da' suoi predecessori contro la Chiesa e gli ecclesiastici (3). Ma nessuna minaccia potè muovere la ferma volontà di quel principe; e quantunque talvolta, per giustificarsi dei danni arrecati alle chiese ed ai beni loro, accusasse i propri vicarii di aver agito contro i suoi voleri, e oltrepassato i limiti dei suoi comandi (4), nondimeno, irritato vie più per la guerra fattagli dalla Corte di Roma, incrudeliva contro il clero, fino a costringere tutti gli ordini religiosi ad abbandonare, in

(1) Cibrario, *Origine della Monarchia di Savoia*, pag. 18. Firenze 1869. — I Concilii contengono gravi lamenti contro ai consoli e ai podestà che imponevano oneri ed angherie alle chiese; stabiliscono non potersi imporre tributi dal comune al clero, e riserbano a questo la libertà di concorrere volontariamente con un sussidio, allorchè vedesse insufficienti le facoltà dei laici. Lo sforzo continuo del diritto canonico fu di sottrarre i cherici, quanto alle persone e quanto ai beni, dalla soggezione degli statuti; i Comuni al contrario studiavansi sempre di vendicare quanta più potevano autorità.

(2) *Regesta Gregor. IX*, lib. V, n. 91 e 92.

(3) V. la Epistola d'Innocenzo IV, riferita dal De Cherrier. Op. cit., vol. II, pag. 312.

(4) «..... *Praeter voluntatem et conscientiam nostram* ». Petr. de Vineia, *Epistol.*, lib. I, ep. 21.

pro' del fisco, i beni da loro acquistati al tempo di Tancredi (1). Finalmente, per vendicarsi degli ecclesiastici che avevano parteggiato per il Pontefice, e fomentato le rivolte del suo regno, molti scacciò dalle loro sedi, privò l'abate di Montecassino di ogni diritto, tolse al cardinale di S. Adriano la cittadella d'Arce, e spogliò della contea di Sora Riccardo, fratello d'Innocenzo III. In questa guisa Federico II, sfidando le ire del Pontefice, provvedeva al bene del suo regno e a quello dei sudditi (2).

(1) Il solo ordine non compreso in siffatta disposizione fu quello Teutonico, il quale aveva parteggiato sempre apertamente per la casa degli Hohenstaufen. Bianchini, *Finanze*, pag. 153.

(2) Fu solo alla morte di Federico II, che si vollero cancellare gli ordini ond'egli erasi illustrato. I capitoli che nel 1285 pubblicò papa Onorio cominciano con un'accusa all'amministrazione di Federico, e si dichiarano diretti a fare scomparire le tracce dei mali cagionati dal governo di lui.

§ IV.

I. Desiderio di libertà nei comuni. — II. Indole e natura dei comuni minori di Sicilia — Come si destreggiasse Federico per tenerli a freno. — III. I Parlamenti — Introduzione dell'elemento popolare nei medesimi. — IV. Quanto si estendesse la partecipazione nelle cose politiche concessa ai comuni.

I. — Ma non meno che il feudalismo ed il clero, ponevano in grave apprensione l'imperatore svevo le libertà comunali, con cui il principio monarchico, pur tuttavia predominando, era mestieri si attemperasse. Ciò tornava senza dubbio di somma difficoltà, poichè, mentre da un lato conveniva dar forza ai popoli, per farsene arma contro i baroni, dall'altro bisognava destreggiarsi per guisa che nel suo reame non s'introducessero quelle forme di libero reggimento ch'erano così chiaramente espresse negli ordini politici dei comuni contemporanei d'Italia. Ora, per il sovrano che ambiva di sollevarsi al disopra di tutti i sudditi, qual'era la via da tenere, quale il punto donde muovere, il termine al quale ridursi? Innanzi di dar risposta a queste domande, è mestieri far qui un'avvertenza. Noi non ci proponiamo nel presente studio d'indagare i propositi che il nipote di Federigo Barbarossa concepiva per mutare in vera sovranità i diritti, mal definiti e peggio rispettati, che l'impero, di cui egli era titolare, vantava sui comuni liberi della Penisola. Ciò appartiene alla istoria generale d'Italia, e sarebbe, discorrendone ancora, passare i limiti di questo lavoro, nel quale, pel tèma preso a trattare, basterà dire brevemente dei comuni della Sicilia.

II. — Non si deve credere che i soli Comuni i quali in sè tenevano la somma della sovranità fossero forniti di leggi e

privilegi municipali, chè quelli ancora che stavano sotto al dominio d'un principe ebbero i loro regolamenti d'interna amministrazione, fatti da essi medesimi sotto la protezione e col consenso del loro signore (1). Solo una distinzione manifestavasi tra il vero diritto municipale, ed il privilegio, o la franchigia, che dir si voglia, dato a questi comuni dipendenti. Il primo, delotto dall'antica legislazione politica dei Romani, lasciava in balia dei cittadini la facoltà di eleggere i loro rettori, e di provvedere, con particolari statuti, ai loro speciali interessi; il secondo non fu se non una conseguenza, o, più veramente, una imitazione dell'altro, accolta ne' luoghi dove si esercitava diritto municipale, e concessuta, a guisa di prerogativa, dal principe alle terre dipendenti dal suo dominio. Alorchè adunque Federico II prese le redini del regno, ad eccezione di alcuni diritti supremi proprii del potere sovrano, non era diversità notabile di forma di governo tra i comuni liberi ed autonomi, e quelli sudditi a lui, come a principe. Chè anzi questi ultimi, oltre alla varietà di leggi particolari che avevano pubblicato coll'approvazione dei principi normanni, reputavano qual fondamento alla loro esistenza legale alcune speciali franchigie: fra esse la facoltà di eleggere i loro consigli, i loro rettori e magistrati municipali, come di godere non pochi diritti di caccia, di pesca, e simili. I quali privilegi erano stati piuttosto uno strumento di equilibrio che i principi normanni avevano voluto adoperare a sostegno della monarchia, contro la preponderanza dei più possenti feudatarii, che effetto di propria e semplice istituzione municipale. Ad ogni modo l'amore di libertà, che già era stato diffuso per tutti i luoghi d'Italia, e da per tutto aveva lasciato tracce di sè, doveva porre in guardia l'imperatore. Il quale considerava con trepidazione come la maggior parte dei municipii italiani avessero avuto vigore e destrezza da resistere al reggimento feudale, e da emanciparsene non solo, ma da divenire veri po-

(1) Sclopis, *Legislazione del Piemonte*, pag. 29.

tentati politici, forti per trattare e contendere a viso aperto con l'alta autorità dell'impero, già per lo innanzi riverita e temuta. Conveniva pertanto usare altri mezzi da quelli che avevano usato i suoi predecessori, chè le prerogative da loro concesse alle città avrebbero potuto appunto dar adito alla fondazione dei comuni autonomi in Sicilia.

Se non che, riconoscendo egli come tornasse impossibile spegnere i municipii, finchè mantenevasi operoso il principio che li sosteneva, ed impossibile del pari estirpare repentinamente e ad un tratto questo principio, pensò di sedare gli umori municipali, da una parte, con le minacce, e dall'altra con talune concessioni, le quali, non escludendo il popolo dal governo, mirassero a determinarne la partecipazione in modo che non tornasse avversa alle istituzioni monarchiche. E prima di ogni altra cosa, ad impedire che i municipii ottenessero piena autonomia, volle assolutamente osservata in ogni luogo la massima che a nessun cittadino, e a nessuna comunità non fosse lecito dettar leggi, poichè questa era, naturalmente, prerogativa della sovranità. Pertanto, eccetto alcune consuetudini di pura ragion civile, che conservò in vigore, perchè innocue ai suoi propositi, egli stabilì che in tutto il suo regno, non gli statuti delle particolari città, ma le costituzioni imperiali dovessero aver forza ed autorità di legge. Nè contento a ciò, abolì, come vedemmo, il privilegio che le città, col consentimento sovrano, si erano arrogato, di eleggersi ad arbitrio i proprii rettori e magistrati. Così Federico restringeva, entro determinati confini, l'autorità popolare, di quei tempi in tutti gli stati d'Italia così ampia. Volgiamoci adesso a considerare quali norme seguisse nelle concessioni che la sua sagace politica gli consigliava, per corroborare il suo potere, collegandolo con gli interessi del popolo, per contrastare alle due classi privilegiate così potenti nel regno, e per mostrare, forse, alle repubbliche italiane com'ei non fosse al tutto nemico delle libertà popolari.

III. — Era dovere del feudatario lo intervenire alle pubbliche solenni adunanze, tenute dal principe per trattarvi dei più gravi affari pubblici, come già i popoli barbari del settentrione avevano recato dalle native foreste l'uso di trattarne in comune. Ridotto poi il sistema feudale a corpo di leggi fisse, quest'uso si fece ancor più necessario, perchè sarebbe stato impossibile ottenere obbedienza da sudditi potenti e sistematicamente armati, senza che le deliberazioni dello Stato fossero da loro approvate. Così a grado a grado l'assistere ai comizii pubblici, più che dovere fu diritto dei baroni, i quali v' intervenivano per ragione dei beni che tenevano immediatamente dal re. Gli alti dignitari della Chiesa, per la loro autorità, avevano ottenuto dalla conquista franca, e dalle istituzioni di Carlo Magno, la partecipazione alle assemblee ed ai consigli del re, e quando cominciarono a possedere grandi proprietà, convertite in feudi, divennero essi pure costantemente membri di quei consigli, per dovere, o piuttosto per diritto di baronia. Pertanto i Parlamenti, o comizii pubblici che dir si vogliano, che nella Sicilia nacquero coevi con la monarchia, rimasero lunga pezza meramente feudali, composti cioè di soli baroni e di prelati, senza che una voce si levasse mai per esporre i bisogni e le ragioni del popolo. La qual cosa nell'Italia meridionale era avvenuta, parte per le medesime cagioni che nelle altre monarchie feudali, parte perchè fino a quasi tutto il dodicesimo secolo i borghesi, in non piccol numero, erano rimasti mussulmani. Chiamare i rappresentanti delle città, costituire i tre bracci del Parlamento, ecclesiastico, baronale e popolare, ed iniziare con ciò un grande ed essenzialissimo miglioramento nella costituzione politica, parve a Federico imperatore opera degna del proprio nome (1). E però, due anni dopo la pubblicazione del suo co-

(1) Anche presso i Longobardi assisteva il popolo alle deliberazioni, ma le proposte vi erano fatte dal re, e fors'anche dai grandi. Ne trattavano dapprima questi fra sè; dopo veniva annunziato al principe il partito fermato fra di loro, e se ne deliberava nuovamente insieme con

dice, Federico II convocato un Parlamento in Lentini, stabilì che due volte l'anno dovessero farsi in tutte le provincie del regno pubbliche adunanze, presiedute da un messo speciale dell'imperatore, nelle quali, oltre ai chierici ed ai baroni, fosse concesso l'intervenire a quattro *buoni uomini* per ogni città, e a due per ogni terra o villaggio, affinchè potessero esporre le proprie lagnanze e quelle dei loro elettori. L'aver ammesso i rappresentanti del popolo in siffatte assemblee comprova ch'egli aveva già in animo, come fece indi a non molto, di dare ai Comuni sede stabile in Parlamento. Forse in sulle prime egli fu mosso dal cauto proposito di far approvare dai borghesi quelle imposte e que' sussidii chiesti dal sovrano che particolarmente gravavano sopra di loro. Ma qualunque ne fosse la ragione, è fatto assai notevole che la domenica delle Palme dell'anno 1240, nella Dieta generale chiamata da Federico in Foggia, a lato al consiglio de' baroni e a quello degli ecclesiastici, convennero due ambasciatori (*duos nuntios*) delle città, eletti dal suffragio dei cittadini, affinchè rappresentassero (secondo la lettera di Pietro della Vigna a nome dell'imperatore) dinnanzi al sovrano le città e i loro elettori in quel colloquio generale, e negli altri che appresso si fossero tenuti (1). Nè questi ambasciatori o nunzi, che erano i Sindaci o i Procuratori delle città, sedevano e deliberavano in Parlamento per cagione delle investiture e dei benefizi, o per diritto di nascita, siccome i baroni e i vescovi, bensì perchè rappresentavano il Comune o la Università, come allora dicevasi, di cui esponevano i bisogni e i richiami. Questo intervento dei Sindaci mutò siffattamente l'indole e il carattere

lui. Se ne dava quindi comunicazione al popolo, il quale non discuteva, ma acconsentiva soltanto, ed accettava le deliberazioni del re e dei magnati. V. Schupfer. Op. cit., pag. 352.

(1) « *Duos nuntios ad nostram presentiam destinatis, qui pro parte vestrum omnium, serenitatis vultus nostris prospiciant, et nostram vobis repetant voluntatem* ». Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. IV, pars II, pag. 201.

di tali adunanze, che Federico stesso, nei suoi atti, chiamò per la prima volta le diete *Colloquia*, dove prima le aveva chiamate *Curiae*.

È questo certamente il primo esempio di una vera rappresentanza nazionale. Laonde se, per tutte le parti d'Europa, può tenersi vero quanto fu notato da Cesare Balbo, che cioè gli antichi ordinamenti del medio evo fino alla rivoluzione del mille settecento ottantanove fossero stati solamente deliberativi, e non mai rappresentativi; ciò non può dirsi egualmente della costituzione politica siciliana, la quale, precedendo ad avanzando in larghezza tutte quelle delle altre nazioni, concedeva ai Municipii una vera rappresentanza, e dava forza alla borghesia, parte che a quel tempo s'era ancor poco o punto dispiegata. Certo, questi Sindaci non furono i deputati del terzo stato, che, antesignani del più grande rivolgimento politico e sociale, il 5 maggio del 1789, siedevano a Versailles in umile abito accanto ai pomposi rappresentanti della nobiltà e del clero, nè quei deputati al Parlamento italiano, che nel febbraio del 1861, esultanti del grande trionfo, convennero in Torino a rappresentare, per la prima volta, il diritto nazionale. A conseguire frutti così mirabili dell'età moderna, le nazioni dovevano travagliarsi ancora per più e più secoli (1). Pur nondimeno se noi rivolgiamo lo sguardo agli altri stati di Europa, nel secolo XIII, e appunto nell'anno medesimo in cui Federico convocava il parlamento generale del suo regno, troviamo che il popolo geme ancora sotto il servaggio, e che, quasi da per tutto, regna sovrano l'arbitrio degli ordini privilegiati (2). Ben può dirsi perciò che da lui ci sia pòrto il primo

(1) Mestica, *Federico II in relazione con la civiltà italiana*, pag. 37. lesi 1870.

(2) La costituzione politica di Sicilia e le attribuzioni del Parlamento presero forma più regolare sotto il re Giacomo d'Aragona, e sotto Federico III, massime coi *Capitoli del Regno* (così chiamavansi gli statuti del Parlamento), i quali vennero risguardati come la *Magna Carta* dei Siciliani, perocchè provvedevano all'annuale convocazione delle adunanze, e fissavano le condizioni essenziali della libertà civile e politica.

esempio di tale riforma, quale poi, perfezionandosi come tutte le cose umane, doveva essere principio al moderno reggimento degli stati (1).

IV. — Somma discrepanza di opinioni è fra gli storici nel determinare quanto si estendesse la partecipazione politica concessa da Federico II ai Comuni; e dove alcuni amano crederla grandemente estesa, altri, per contrario, la restringono a mero intervento passivo, nè si persuadono come quell'imperatore, solo *per il bene del regno e per il vantaggio generale della nazione*, com'egli stesso si esprime, concedesse alla parte popolare un'autorità di così grande momento. Fra questi ultimi è il dotto Huillard-Bréholles, il quale suppose che i borghesi fossero chiamati solo a convalidare con la presenza le deliberazioni già approvate nel consiglio del principe (2); e fonda la sua opinione principalmente sulle parole che Federico usò nella convocazione del Parlamento dell'anno 1240, cui invita i deputati delle città, *affinchè veggano la maestà del suo volto, e la volontà di lui riferiscano* (3). Certo, queste parole manifestano tutto il rigore e l'alterigia di un possente monarca, che vive tranquillo della sua sovrana prerogativa e del suo diritto, e fanno chiaro che egli voleva rispetto ed ossequio dai comuni (4); ma sarebbe puerile argomentare da esse sole che i rappresentanti della

(1) « È possibile, scrive l'inglese Kington, che Simone di Montfort, il quale visitò a lungo la corte imperiale dello Svevo, abbia tolta dalla Puglia il concetto della costituzione inglese. L'assemblea dei deputati a Foggia precedette certo di parecchi anni la prima riunione a Westminster ». Kington. Op. cit., cap. 9.

(2) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. I, pag. 419.

(3) Vedi le parole citate a pag. 53, not. 1.

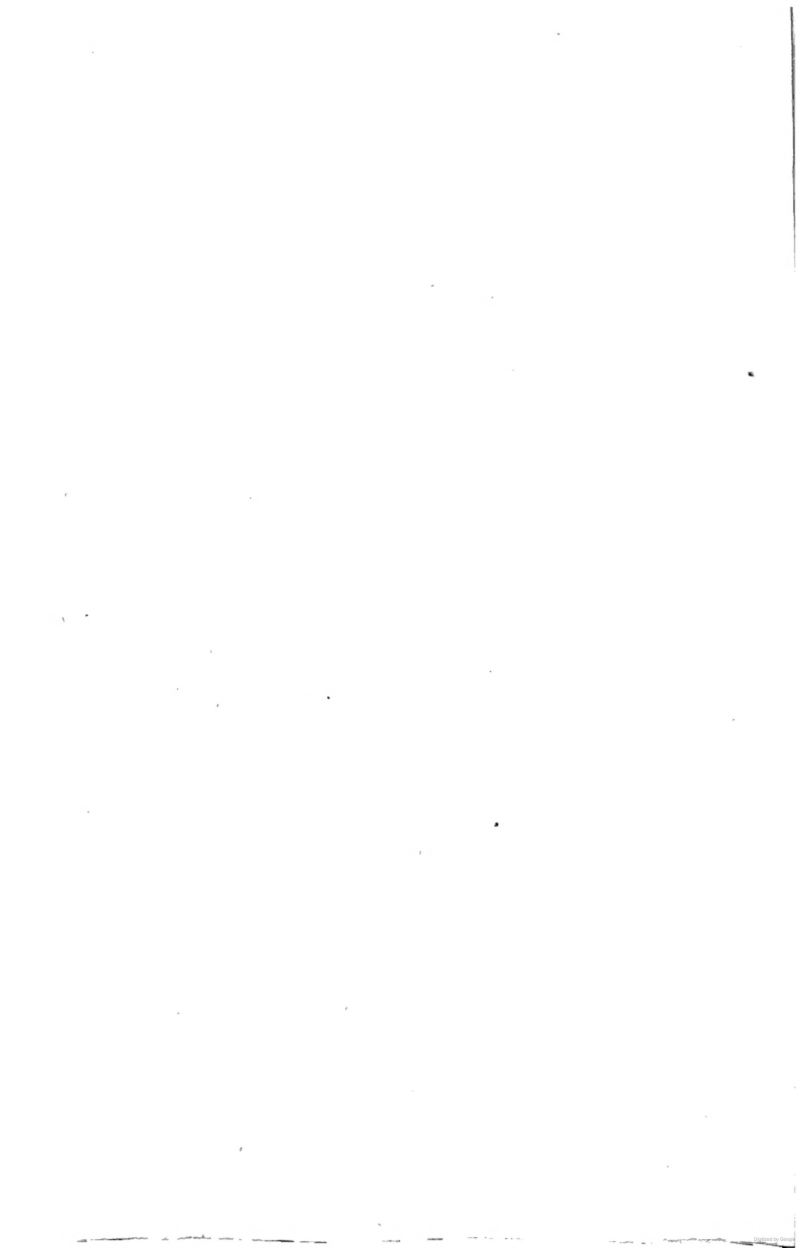
(4) Tale rispetto e tale ossequio egli ottenne forse nel fatto. Nel 1235 si tenne un Parlamento in Barletta, dopo la morte di Federico II, ed uno scrittore contemporaneo, che v'era presente, attesta che vi furono tutti i Sindaci della provincia « a vedere che se aveva da fare, e tutti stavano in paura che tutti li guai non venissero sopra di loro ». Matteo Spinelli, *Diurnali* presso Muratori, R. I. S., vol. VII, pag. 1085.

borghesia fossero invitati unicamente per vedere la maestà del volto sovrano, e per riferirne gli ordini. Dall'altro lato, se, come fu già per noi dichiarato, nel 1233, anno in cui per la prima volta furono chiamati i Comuni al Parlamento, essi v'intervenivano per deliberare su questioni di finanze e d'imposte, come può affermarsi che il loro intervento fosse meramente passivo? Aggiungi da ultimo che, sebbene non siano rimaste prove certe del fatto in quell'età, pure noi vediamo, qualche tempo appresso, le città demaniali concorrere a votare e le gravanze pubbliche e le leggi, senza che se ne faccia cenno come d'innovazione allora introdotta. Eppure se tale usanza non fosse stata per lo innanzi seguita, ben meritava che se ne tenesse parola.

Pertanto noi crediamo poter concludere che i *Colloquia* di Sicilia furono, del pari che i *Tre Stati* del medio evo in Piemonte, vere rappresentanze nazionali (convocate dai rispettivi sovrani) che prendevano parte negli affari dello Stato. Mancavano, a dir vero, le forme tutelari del riconoscimento e della conservazione del governo rappresentativo; mancava, ciò che più importa, il regolamento delle elezioni, che ne è la vera e propria guarentigia; ma tuttavia se si considera come le relazioni sociali fossero allora ristrette e lente, come gli ordini delle persone si mantenessero rigorosamente sulla via dei privilegi diversi, come nulla o limitatissima fosse allora, in generale, la manifestazione del pensiero del popolo sulle faccende pubbliche, si chiarirà di leggieri la importanza di questa nuova parte, cui si dischiudevano i Parlamenti. La Sicilia e il regno di Napoli, scrive il conte Sclopis (1), potrebbero addursi ad esempio di felice introduzione e di non lenti progressi del governo costituzionale nel risorgere della civiltà. Ma o sia che lo spirito generale fosse intimamente connaturato coll'indole di quei popoli, o sia per qualunque

(1) Sclopis, *Saggio storico degli stati generali e d'altre istituzioni politiche del Piemonte e di Savoia*. — Torino 1851.

altra ragione, s'ebbe infine a vedere che, se non mancarono colà le crisi politiche, ad essi difettarono nondimeno i rimedi energici e durevoli; nè i loro atti lasciarono una traccia profonda nella legislazione. L'ordinamento, di cui parliamo, va dunque annoverato fra i più civili, e mostra che se Federico non vi si spingeva per amore al libero reggimento, tentava almeno d'interporre tra le due parti, la feudale e la comunale, che nel resto d'Italia si combattevano ancor ferocemente, una monarchia moderatrice.



CAPITOLO III.

Dello Stato delle Persone.

I. Cinque grandi classi di cittadini. — II. Conti. — III. Baroni. — IV. Militi. — V. Borghesi. — VI. Rustici. — VII. Degli Ebrei e dei Saraceni. — VIII. Dei Forestieri — Diritto di Albinaggio — Diritto di Naufragio.

I. — Quantunque nessuna legge speciale dei principi normanni e svevi definisse esattamente le condizioni differenti delle persone, e la loro importanza civile e politica, ciò nondimeno le notizie dei cronisti contemporanei, i diplomi di quella età, e le stesse Costituzioni di Federico II, ci fanno certi come, anche nel reame di Sicilia e di Napoli, vi fossero fra i cittadini quelle distinzioni ch'erano comuni nell'età di mezzo a tutta Europa, accennate e non create dalla legge e ingenerate lentamente dalle vicende sociali, dal feudalismo, da usi e idee popolari. Pertanto, laddove nel mondo antico la terra non era stata mai di gran peso sulla condizione degli uomini, il reggimento feudale, per contrario, dal quale erano già sorte novelle classificazioni de' beni, introdusse di molte novità nello stato dei cittadini. I quali cominciarono quindi innanzi a partirsi in classi, conforme i gradi della gerarchia feudale; e gli uomini delle diverse classi sociali si distinsero l'uno dall'altro nel valore, nelle pene, e perfino nella stima intellettuale.

Il libro delle costituzioni federiciane ne attesta, anche pei tempi che formano oggetto dei nostri studi, la divisione di tutti i cittadini del regno in cinque grandi classi, cioè *Conti*, *Baroni*, *Militi*, *Borghesi*, e *Rustici*. E invero la legge dello Svevo contro i nemici dell'ordine pubblico deve necessariamente riguardare, senza alcuna eccezione, ogni classe di uomini, imperocchè ognuno poteva adoprarsi ai danni del regno, e doveva sopportarne la pena. Or bene, se il legislatore non enumera in siffatto ordinamento (il quale ha carattere molto generale) altro che le cinque classi testè accennate, possiamo tener per fermo che di queste sole, e non d'altre, era costituita tutta quanta la nazione (1). E tale sentenza vien confermata dalle altre ordinanze di Federico, nelle quali, enumerandosi le classi del regno, è sempre parola solamente di conti, di baroni, di militi, di borghesi, e di rustici (2). Allorchè scenderemo a discorrere questi diversi ordini dei cittadini, le differenze e le relazioni loro reciproche, avremo luogo di osservare l'intrinseca diversità fra l'una classe e l'altra, nel valore della persona, rispetto alle pene, nei giudizi, ed in simili contingenze. Intanto cade qui in acconcio l'avvertire come siffatta diversità fra gli uomini dei diversi ordini sociali si manifestasse altresì nei privilegi di poco momento, e perfino nelle esteriori apparenze. Così dove in alcuni altri luoghi tu riscontri disposizioni intorno alla qualità e alla lunghezza delle vesti (3), nel regno di Napoli trovi concesso ai nobili il

(1) « *Sed in casu presenti pro comite quem ceperit aliquis qui forjudicatus vel bannitus non fuerit, centum augustales; pro barone, quinquaginta; pro milite simplici, vigintiquinque; pro burgensi, duodecim; pro rustico, sex, de liberalitate nostri culminis, consequetur* ». Constit. II, 3: *De forbannitis et forjudicatis*.

(2) Constit. I, 32: *De cultu justitie*; I, 76: *De fide nobilitum et ignobilium super declaratione debiti facienda*; II, 32: *De pugnis sublati*.

(3) Gli Statuti di Amedeo VIII (cap. V), a cagione di esempio, prescrivono la qualità e lunghezza delle vesti per le singole classi sociali de' baroni, banderesi, valvassori, dottori, ecc.

privilegio di star seduti, e col capo coperto, alla presenza dei magistrati e del principe (1).

Stabilito così, e, s'io non erro, con fondamento di verità, quali fossero i diversi ordini dei cittadini, è mestieri parlarne singolarmente.

II. — Formavano la prima e più eminente classe delle persone i *Conti*, i quali, rispetto ai loro vassalli, dominavano pressochè assolutamente, rispetto al sovrano, erano il braccio più fido alla esecuzione della sua volontà, e innanzi al popolo, godevano le maggiori onoranze. La dignità loro, pertanto, era superiore a quella di ogni altra persona, e non seconda se non a quella sovrana. Non erano soggetti alla comune giurisdizione, nè potevano essere giudicati se non dai loro pari (2). A far conoscere il posto che tenevano i diversi ordini dei cittadini, basterà il sapere che allorquando il conte giurava innanzi al magistrato, il suo giuramento era creduto intorno a quistione sopra cosa del valore fino di cento once d'oro, dove quello di un barone solo di cinquanta, quello del milite di venticinque, e così di grado in grado in proporzione geometrica (3). Così a convincere un conte, quando venisse accusato, occorreva (come meglio vedremo a suo luogo) la testimonianza di sedici borghesi, laddove per un semplice borghese erano sufficienti quattro soli, per compiere ogni prova (4). Tale proporzione era uguale per le pene, che, rad-

(1) Giannone. Op. cit., lib. XXXII, cap. 3.

(2) Constit. I, 47, tit. cit.

(3) « *Si quid:m comes fuerit qui quantitatem ipsam debeat declarare, sacramento ipsius comitis usque ad quantitatem centum unciarum (auri) credatur; baroni autem de quinquaginta; simplici militi de vigintiquinque; burgensi autem bone opinionis et dixiti de libra auri una; aliis autem usque ad tres uncias jurantibus tantum, nulla alig probatione quesita, volumus esse credendum* ». Constit. I, 76, tit. cit.

(4) « *... Contra comitem criminaliter accusatum, duo comites fidem faciant vel quatuor barones aut octo milites, et sic PER CONSEQUENTIAM XVI burgenses probationem plenam inducant* ». Constit. II, 32, tit. cit.

doppiandosi di classe in classe, e salendo dal conte al rustico, giungevano da uno fino a sedici gradi (1). Queste ed altre prerogative di minore importanza ponevano i conti nel primo grado del regno e nella più alta preminenza possibile sotto la monarchia.

III. — Avevano il secondo posto, fra tutti i cittadini, i *Baroni* (2), i quali venivano considerati come immediatamente inferiori ai Conti (3). Così, se per convincere un conte occorreva, come è detto più sopra, la testimonianza di otto militi,

(1) *Constit.* I, 47: *D: servando honore comitibus, baronibus*; III, 43: *D: injuriis nobilium personarum*. — A Parma il cittadino che avesse ingiuriato un rustico, sottostava ad una pena non maggiore di venti soldi, laddove se ne esigevano fin cento dal rustico che avesse ingiuriato un cittadino. *Statut. cit.*, pag. 274. — A Modena: *pro quolibet homine designato Comuni, qui condemnatus fuerit in ammissione personae, designator habeat lib. 25 — si fuerit p:des sive d: populo; — si autem fuerit miles sive potens habeat in duplum*. *Statut. ann.* 1327; I, 105. — Nel ducato di Aosta invece la proporzione era soltanto aritmetica, essendo composti colà i giudizi da tre pari, sei impari e nove consuetudinarii, ciascuna delle quali classi deliberava separatamente, essendo poi chiesto il voto di due cuie per costituire la maggioranza. *Coutume d'Aoste*, I, 7. — Pertile. *Op. cit.*, vol. III, pag. 108.

(2) *Barone*, in origine, non voleva dir più che *maschio*: « *Si quis hominem regium tabularium tam baronem quam foeminam de mundeburde regis abstulerit* ». *Leg. Ripuar.*, LVIII, 12. — Cfr. anche *Pactus Alamann.*, II, 33, 37, 40, 42. In Rotari (*Leg.* 17) sembra significhi sudito. Nel tempo carolingico si domandavano così i grandi. Pertz. *Op. cit.*, II, 447. — Più tardi prese il significato di signore indipendente da ogni altra potestà fuori della regia. Pertile. *Op. cit.*, vol. I, pag. 244.

(3) La voce *barone* è stata usata anche in senso complessivo per significare tutto il corpo dei feudatarii del regno, qualunque fosse il titolo di cui ciascun individuo era onorato. Un esempio di ciò abbiamo, nella costituzione di Federico, III, 13: *De dotario constituendo in feudis et castris*, ove è detto: *Si quis baro vel miles uxorem duxerit...*, e qui la parola *baro* comprende di certo anche il conte. Del resto è noto ad ognuno come nel Parlamento si chiamasse *braccio baronale* quello composto di tutti i feudatarii laici del regno. Da un diploma pubblicato dall'Huillard-Bréholles rilevasi finalmente come i signori feudali si compiacessero di dar nome di baroni anche ai proprii vassalli. Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. VI, pag. 231.

o di sedici borghesi, per un barone bastava quella di otto borghesi, o di quattro militi (1); se il premio a chi procacciasse l'arresto di un conte bandito o forgiudicato era di cento augustali, quello per l'arresto di un barone era di soli cinquanta (2). Può dirsi dunque che la dignità e la importanza di un barone venisse reputata, nella maggior parte dei casi, come metà di quella di un conte. Ciò nondimeno non era questa regola generale, chè anzi i baroni dividevano coi conti alcune importanti preminenze, fra cui principalissima quella di non essere soggetti che al giudizio dei loro pari, evitando, per la dignità militare che loro apparteneva, la giurisdizione comune ordinaria (3).

IV. — Ognun sa come, durando i feudi, il servizio militare ordinario venisse prestato a cavallo e dalla parte migliore del popolo, la quale, per la frequenza delle guerre, viveva pressochè del continuo fra l'armi. Ora, per le maggiori ricchezze, per la naturale prevalenza di questa professione, e per il genere di vita che essa richiedeva, tanto diversa da quella degli altri che attendevano alla coltura dei campi ed alla industria; coloro che militavano a quel modo si separarono dalla restante popolazione, come una classe superiore di uomini, chiamandosi, per antonomasia, *milites*, o cavalieri (4). E poichè la professione delle armi era precipuamente legata ai feudi, e questi erano ereditarii, si considerò prerogativa della nascita, o ereditaria, eziandio la milizia. Per la qual cosa non vi poteva essere ammesso chi non provasse che avevano appartenuto alla milizia suo padre e suo avo (5). Egli è facile dun-

(1) Constit. II, 32, tit. cit.

(2) Constit. II, 3, tit. cit.

(3) Constit. I, 47, tit. cit.

(4) Pertile. Op. cit., vol. II, pag. 315.

(5) « *Ad militarem honorem nullus accedat qui non sit de genere militum, sine mansuetudinis nostre speciali licentia et mandato* ». Constit. III, 60, tit. cit.

que comprendere come il milite, sebbene al terzo grado della gerarchia sociale (1), fosse tuttavia di gran lunga al disopra di tutto il resto del popolo, e come godesse rilevanti privilegi. A lui infatti estendevasi la disposizione di Federico, per la quale egli non poteva, non altrimenti che i conti e i baroni, esser giudicato che da un consiglio de' suoi pari (2). E per dimostrare in quanta onoranza si avesse la dignità militare, e come fosse grande la differenza tra il semplice borghese ed il milite, basterà ricordare che una stessa ingiuria lanciata contro il milite veniva punita con la perdita della mano, se il colpevole era un borghese, laddove la pena riducevasi ad un anno d'esiglio ed alla perdita del cavallo, se il colpevole fosse stato un suo pari (3).

Oltre i militi feudatarii, esisteva nella Sicilia un second'ordine di militi, il quale componevasi dei figli di conti e baroni, che, non succedendo nel feudo paterno, si dedicavano alla milizia, come alla professione più nobile di quei tempi (4). A poco a poco questi militi vennero in grande estimazione, e addimandaronsi *regii milites*, titolo col quale onoravansi gli stessi sovrani (5). Festeggiavasi con pompa e con magnificenza il giorno della loro decorazione, quello cioè in cui entravano nella milizia, e davansi pubblici conviti. A' giovani, cui era concesso tale onore, appendevasi dal sovrano la spada, ch'eglino, appartenendo alla patria, avevano diritto di portare in ogni luogo; e Ruggiero stesso non isdegnò di porsi in quest'ordine militare (6).

(1) La differenza tra il milite ed il barone non era nel solo titolo, ma nella rispettiva proprietà, imperocchè questi poteva essere possessore di più feudi, quegli non poteva esserlo che d'un solo. Constit. III, 13: *De dotario constituendo*.

(2) Constit. I, 47, tit. cit.

(3) Constit. III, 43, tit. cit.

(4) Constit. III, 20: *De adjutoribus exigendis ab hominibus*; III, 21: *De adjutoribus pro militia*.

(5) Muratori, *Antiquitates ital. med. evi*. Dissert. LIII.

(6) Giannone. Op. e luog. cit.

V. — Come già abbiamo accennato, costituivano la quarta classe i *Borghesi* (1). Erano questi i semplici cittadini, i quali, tranne la dovuta soggezione al governo ed alle leggi comuni, vivevano nella piena libertà della loro persona, senza qualsivoglia dipendenza feudale. Per altro non era loro concesso di possedere altri beni che gli *allodiali*. Anzi il possedere soltanto di questi era il carattere proprio e speciale di tale ordine di cittadini, perocchè ove alcun borghese avesse potuto averne anche dei feudali, solo per questo nuovo dominio, dalla classe dei borghesi sarebbe passato a quella dei militi, dei baroni o dei conti (2). E per questa ragione i beni allodiali si dissero *burgensatici* (3).

La più grande importanza dei borghesi manifestavasi nel comune, al quale appartenevano, come coloro che vi formavano la parte più numerosa. Nondimeno nelle loro relazioni con gl'individui di grado più elevato, avevano, anche di fronte alla stessa legge comune, una estimazione inferiore. Nella testimonianza, nel valore della loro parola, nelle pene, come in molti altri rapporti, le Costituzioni segnano grave differenza fra la classe dei borghesi e quelle superiori dei militi, dei baroni e dei conti.

VI. — Componevano finalmente il quinto ed ultimo ordine sociale i *Rustici*, i quali venivano chiamati anche *Villani* (4).

(1) Andrea d'Isernia, nel commento alle Costituzioni del regno, scrive che la parola *burgensis* significa cittadino che non abita in campagna, ma in città; ed egli trae l'origine di questa parola da *burgus*. Isernia, *Comment. ad Constit.* II, 32, tit. cit.

(2) Orlando. *Op. cit.*, pag. 273.

(3) Le Costituzioni chiamano i beni allodiali talora *burgensatica*, e talora *hereditagia*. *Constit.* III, 8: *De probatione per instrumenta publica super questione homagii*; III, 10: *De hominibus baronum possidentibus terram hominis demanii*; III, 14: *De adhibenda fidejussione dominorum seu vasallorum*.

(4) « *Rustici et Villani*, scrive Andrea d'Isernia, *qui habitant in villis et ruralia et vilia opera exercent* ». Isernia, loc. cit.

Quantunque l'illustre autore delle Considerazioni sulla Storia della Sicilia, seguendo fallaci induzioni, abbia supposto che nel reame di Federico II i villani costituissero ordine al tutto diverso e superiore ai rustici, e direttamente inferiore ai borghesi, tuttavia noi possiamo assicurare che il diritto pubblico siciliano non stabiliva alcuna differenza tra queste due parole, le quali venivano indifferentemente usate ad indicare l'ultima classe della società: e infatti lo stesso legislatore, nello annoverare le diverse classi civili, chiama, senza alcuna distinzione, ora villani ed ora rustici i cittadini che costituivano l'ultimo grado di tutto lo stato (1).

Posto ciò, e scendendo ad esaminare adesso l'indole propria di quest'ordine di persone, è uopo avvertire come i rustici o villani fossero quegli individui dedicati, in qualsivoglia guisa, al servizio dei feudi, ma come la condizione loro fosse di gran lunga diversa secondo il titolo per cui erano obbligati a servire, e come per questo titolo appunto prendessero nome, qualità e grado diverso nello stato. Così, se per la maggior parte di essi la servitù aderiva, come suol dirsi, alle ossa, cioè vi erano soggetti per la condizione della loro persona, e chiamavansi *servi per capituludinem* o *proprii de corpore* (2); altri vi sottostavano solo pei loro tenimenti, vale a dire perchè abitavano o coltivavano un feudo servile (3). E

(1) « *Prestituentes in primis quod nullus angararius vel villicus — seu quicumque villanus — qui in villis et casalibus habitat* ». Constit. II, 32, tit. cit. V. anche Constit. II, 3, tit. cit. — Più evidentemente poi dimostrasi il significato generico della voce *rusticus* nelle *Assise del regno di Sicilia*, pubblicate dal Merkel, dove si raccomanda a tutti i signori di usare umanamente coi loro soggetti: *cives, burgenses, rusticus sive cujuscumque professionis homines*. Merkel, vol. III, pag. 17. — Dirò, da ultimo, come anche nei diplomi greci i rustici ed i villani sieno detti indistintamente *παρποικοι*.

(2) Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 45.

(3) Constit. III, 3: *De his qui debent accedere ad ordinem clericatus*. In essa si vieta far chierici, senza il consenso del signore, quei villani *qui intuitu persone servire tenentur*, dove invece è concesso per quelli che debbono servizio *respectu tenimenti vel beneficij*.

mentre questi erano del continuo e solamente chiamati rustici o villani, quelli, reputati come proprietà, e come cose unite al dominio dei loro signori, avevano le diverse denominazioni di *villici*, *servi della gleba*, *ascriptitii*, *angarii*, e simili (1). Si chiamavano *villici* dalla villa in cui abitavano, o, secondo l'opinione dell'Isernia, dalle opere vili cui erano addetti; *servi glebae* dal servire al terreno; *ascriptitii* dall'essere ascritti al feudo cui appartenevano; *angarii* o *angararii* dall'essere obbligati a certe opere, le quali, con appellazione che risaliva ai tempi dei Longobardi, chiamavansi *angariae*. Essi vi erano tenuti senza ricompensa, il che li distingueva dai *perangarii*, ai quali era dovuta una mercede (2). Sebbene per alcune relazioni della vita fossero considerati eguali, talchè, a cagione di esempio, nè gli uni, nè gli altri erano ammessi a testimoniare in giudizio (3), pure la loro condizione civile differiva poi grandemente. Coloro infatti che erano obbligati al servizio per cagione del possesso godevano sui primi il vantaggio di non essere colpiti da quelle incapacità che derivavano dallo stato civile, avendo solamente obblighi che dipendevano dal possesso della terra. E a questi pure essi potevano sottrarsi, svincolandosi dal rapporto servile coll'abbandonare il feudo, e parte del loro avere mobile, che restava al padrone (4). Gli altri invece soggiacevano ad una schiavitù individuale, ed erano meno che servi. Soggetti in perpetuità al signore del feudo, cui erano uniti, obbligati a prestare il proprio lavoro per un determinato numero di giorni, non era loro possibile il liberarsi dal giogo ond'erano oppressi; chè, ove

(1) Constit. III, 3, tit. cit.; III, 32, tit. cit.; III, 40, tit. cit.

(2) Isernia, *Comment. ad Constit.* II, 32, tit. cit.

(3) « Nullus angarius vel villicus (seu quicumque villanus) et nullus vilis conditionis contra comites aut barones aut etiam simplices milites capitaliter accusatos vel de persone conditione, utpote de homagio, aut de omnibus bonis seu majori parte eorum vel etiam de uno castro conventos, in testem potest induci ». Constit. II, 32, tit. cit.

(4) Constit. III, 3, tit. cit.

anche fossero fuggiti, concedevasi al signore di perseguitarli e di riprenderli, rimanendo a lui, in ogni caso, tutto che di proprio avessero lasciato sul fondo (1).

A questi individui, cui è comune la soggezione personale, voglionsi aggiungere gli *Accomandati*, detti pure *Affidati*, i quali si consideravano costituiti in una dipendenza volontaria, regolata in forma di contratto corrispettivo. Essi ponevansi sotto la protezione di qualche potente signore laico od ecclesiastico, talvolta trasferendosi eziandio ad abitare sulle terre di sua giurisdizione, promettendogli, a dimostrazione di dipendenza, un tenue tributo annuale (2). Ma poichè siffatte accomandigieolgevansi facilmente in oppressione e in servitù, furono da Federico, come dagli altri principi e dai comuni, proibite; ma con poco frutto, perchè molti pigliavano illegalmente i deboli sotto la loro protezione, e molti anche tenevano di ciò special privilegio (3).

I servi della gleba, che nel regno di Napoli, e nell'alta Italia, appellavansi *villani*, sono detti altresì, in diversi luoghi, *famuli*, *homines proprii*, *desisi*, *debitales*, *supersedentes*, *manimorte*, e *tagliabili* (4). Insomma, la loro condizione era tale, che le costituzioni chiamavano questi villani *servi* e le loro donne *ancillae*, nel senso stesso in cui i Romani appel-

(1) Constit. III, 6: *De revocandis transeuntibus ad alienam habitationem*.

(2) « *Recomendati dicuntur qui veniunt ab alienis partibus et habitare volunt in civitate tua, elegit patrocinium tuum, et dicit: Domine, volo esse tuus recomendatus, ut habeamus tuam defensionem annis singulis et serviam in pascha vel in natali duas gallinas vel libram piperis vel aliquid aliud. De istis multos invenies apud Neapolim* ». Ducange, *Glossarium*, voc. *Commendatus*.

(3) « *Inhibemus ut in terris demanii nostri nulli omnino liceat affidatos vel recomendatos habere — nisi privilegium ostendat* ». Constit. I, 7, tit. cit. — V. Stat. di 'Amedeo VIII (III, 9); Stat. di Parma 1255 (pag. 338); Stat. di Modena (IV, 162); Stat. di Firenze (III, 89).

(4) Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 37.

lavano i loro *schiavi* (1); e come nel senso della parola, così nel fatto rispondevano agli *schiavi* antichi. Non fu ignota, adunque, siccome pensava il Gregorio (2), la schiavitù in quel regno: le Costituzioni di Melfi, e le Assise del re di Sicilia, non pure la ricordano, ma la mantengono apertamente. Una costituzione attribuita a Guglielmo II prescrive che gli schiavi — *servos et ancillas* — se fuggitivi, quando fossero raggiunti, venissero consegnati o ai padroni, o ai giustizieri della provincia (3): un'altra di Federico II, nello spiegare più chiaramente l'ordine del suo predecessore, li chiama *mancipia* (4). Per una legge delle *Assisae* è vietato, tra le altre cose, che un giudeo o pagano (cioè musulmano) comperi *servum christianum*, o lo tenga sotto qualsivoglia pretesto (5). Aggiungansi a ciò le testimonianze del Malaterra e dell'Amato, i quali ci narrano di prigionieri che i Normanni mandavano a vendere in terraferma; donde ritraesi altresì che questo fosse uno de' più belli e spediti guadagni de' combattenti (6). Anzi possiamo dire che non era cessata nè pure l'antica servitù domestica, imperocchè varii diplomi e varie leggi di quel tempo ci fanno aperto come dai servi della gleba si distinguessero i servi domestici (quasi rassomigliati ai bruti nelle vendite che se ne facevano) soggetti perpetuamente al dominio ed al volere dei signori, e che si potevano ripetere come ogni mobile trafugato o disperso. Solo possiamo asserire che la

(1) Constit. III, 34: *De servis et ancillis fugitivis*; III, 36: *De mancipiis fugitivis*.

(2) Gregorio, *Considerazioni*, cap. VII.

(3) Constit. III, 34, tit. cit. — I giustizieri della provincia avevano obbligo di ritenerli presso di sé un anno; scorso il quale, non comparendo i proprietari, erano a vantaggio del fisco.

(4) Constit. III, 36, tit. cit.

(5) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. IV, pag. 227. — V. pure i *Fragmenta juris siculi*, pubblicati dal Merkel, *Commentatio*. — Halis, 1856.

(6) Amari, *Storia dei Musulmani in Sicilia*, vol. III, pag. 234. — Firenze 1868.

condizione degli schiavi, assai triste sotto i Normanni, andò grado a grado migliorando per le istituzioni di Federico II. Infatti dapprima l'ascrittizio, o l'addetto alla gleba perdeva i diritti di proprietà, e anche quelli di natura; poteva esser venduto, pignorato, e battuto a volontà dal suo signore: non aveva facoltà di sposare a suo talento, nè di vendicarsi in libertà, fuori che ad arbitrio del signore, e in certi casi rarissimi. Ma Federico, come, a dir vero, tutti i principi e i comuni nel corso del secolo decimoterzo, diede opera ad alleviare, se non a sanare del tutto, questa piaga sociale, ed introdusse parecchi miglioramenti, pei quali i Rustici o Villani del suo regno raggiunsero stato di gran lunga migliore a quello dei servi di molti altri paesi occupati dai barbari del settentrione, dove la remota origine della servitù della gleba aveva confuso i limiti d'ogni diritto e d'ogni dovere, sicchè i feudatarii allargavano, a loro posta, il proprio potere (1). Si cominciò pertanto dal proibire ai Baroni di opprimere contro giustizia i propri vassalli (2); si ammise che i servi potessero possedere beni, e alienarli ad estranei, anche senza il permesso del loro padrone: cosa stata prima assolutamente vietata (3). Si riconobbe nei servi una personalità loro propria in molti rapporti, e nei giudizi fu ammesso il giuramento e la testimonianza degli schiavi nelle cause dei loro pari (4). Quindi una Costituzione stabile che non si potessero alienare i servi fuori che per liberarli, e che i li-

(1) I servi della gleba in Piemonte erano tutti considerati come strumenti affissi ed incarnati alle possessioni, con le quali si vendevano, si donavano, si permutavano, contrattandosi non altrimenti che gli armenti, le greggie, e le masserizie. Erano incapaci di vera proprietà, e perciò anche di far testamento. Cibrario, *Delle finanze della Monarchia di Savoia*. Discorso secondo, § 14.

(2) Constit. III, 63: *De non opprimendis vassallis*.

(3) Constit. III, 10, tit. cit.

(4) « *Ministeriales in causis ministerialium et inferiorum sed non in causis liberorum; rustici vero et servilis conditionis homines in causis non superiorum sed suorum parium admittantur* ». Pertz. Op. cit.; II, pag. 316.

beri non si potessero ridurre mai più a condizione servile (1). Questo ordinamento, quantunque non bastevole da solo a sanare il regno dalla servitù (e a ciò non concorrevano allora l'intendere e il volere dei popoli) dimostra tuttavia come la sapienza di Federico richiedesse, con grande istanza, parte di quelle riforme che venivano poi nei secoli seguenti lentamente introducendo l'amore della giustizia, e il sentimento di pubblica onestà, che emersero in ogni luogo (2).

VII. — Ecco i varii gradi in cui erano ridotti i Siciliani, sotto il governo di Federico II, le differenze e le relazioni loro reciproche. Ora cade qui in acconcio il dir brevemente degli Ebrei e dei Saraceni, i quali, sendo grandemente cresciuti di numero, l'imperatore volle regolati, al pari degli altri cittadini, dalle sue costituzioni. Queste stabiliscono in loro favore i principii della più larga tolleranza, in un linguaggio straniero a quel secolo, in cui lo zelo entusiastico, che animava i popoli, aveva condotte le genti cattoliche alle crociate.

- Noi, dice Federico, non possiamo rifiutare il soccorso della
- nostra protezione a quelli fra i nostri sudditi, siccome gli
- Ebrei, i Saraceni, e gli altri, che appartengono ad una chiesa

(1) Constit. III, 9: *De hominibus non tenendis ratione terre vel feudi*.

(2) Nel regno di Napoli non vediamo cessare la servitù che alloraquando l'Italia meridionale fu governata dalla dinastia degli Aragonesi. — Anche i Comuni Italiani intesero a sanare questa piaga, nè mancarono, per dir vero, leggi salutari intorno all'affrancamento dei servi. V. Statuti di Parma, pag. 295. Diedero poi il nobile esempio di decretare abolita del tutto la servitù: Pistoja nel 1205, Firenze nel 1289, Vercelli nel 1243 e Bologna nel 1256; e questa comperò tutti i servi del contado e li manomise, stabilendo che, per l'avvenire, non potesse più essere nel contado uomo di condizione servile. Ma furono pur questi tentativi isolati, come ogni cosa di quella età; e la servitù si mantenne ancora lungamente. Il Clero, e soprattutto i Pontefici, inculcando ai laici come dovere l'affrancamento dei servi, gridavano contro lo scandalo di tenere i cristiani in servitù. Ma essi non furono però egualmente pronti di aggiungere alle parole il vigore dell'esempio, chè anzi i villani vincolati alle terre della Chiesa furono gli ultimi emancipati. Hallam, *Storia dell'Europa nel Medio Evo*, vol. II, cap. 5.

« separata dalla cristiana » (1). « Le persecuzioni dei Cristiani
« contro i Saraceni e gli Ebrei, scrive poco appresso, vanno
« ormai tropp'oltre; onde noi stimiamo sia mestieri porvi un
« termine » (2). Nelle quali dichiarazioni fu per fermo soprattutto ammirevole quella che promette ed accorda protezione a coloro che erano allora giudicati come i primi tra gli infedeli, i Saraceni; poichè la tolleranza verso gli Ebrei i più grandi principi (3) e pontefici (4) avevano già raccomandata e praticata (5). Fu questa protezione a prò degli Arabi, che meritò a Federico la riconoscenza del sultano Malek-Kamel, e che rese possibile quel famoso trattato, col quale questi cedeva Gerusalemme all'imperatore cristiano, senza colpo ferire. I due sovrani, dice a tale proposito il Du Boys, si erano me-

(1) « *Nec minus Judeos et etiam Saracenos, quos christianis secte diversitas reddit infestos, omnique alio auxilio destitutos, protectionis nostre potentia pati non possumus defraudari* ». Constit. I, 27: *De maleficiis clandestinis puniendis*. — « *Judeis et Saracenis etiam, et pro eis aliis officialibus nostris scilicet in prescriptis casibus imponendi defensas concedimus facultatem; quos non, propterea quod Judei et Saraceni sunt, artari volumus innocentes* ». Constit. I, 18: *De defensis impositis*. — « *Judeos servos camere nostræ sub protectione suscipimus* ». Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. V, pag. 231. — E di questa tolleranza aveva già dato bello esempio Ruggiero. « *Interea tamen Rogerius rex et Moslemos penes se atque in honore habebat, neque patiebatur inique haberi* ». Abulfedæ *Annalia*, presso Gregorio, *Considerazioni*, introduzione, nota 20.

(2) Constit. I, 28: *De homicidiis et damnis clandestinis*.

(3) Gregorovius, *Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter*, lib. II, cap. 2, § 4. — Stuttgart 1859.

(4) Vedi le lettere d'Innocenzo III ai Fiorentini ed al marchese Malaspina.

(5) In niuna parte d'Europa furono gli Ebrei lasciati così lungamente e costantemente tranquilli, come in Italia; onde non è raro incontrarsi in alcuni statuti che di essi non facciano nè pure parola, o in altri che contengano opportune disposizioni in loro favore. Quasi tutti peraltro esigono ch'essi portino un segnale che li distingua dal resto dei cittadini. V. Ciampi, *Statuti di Viterbo*, pag. 53, 405, Firenze 1872. — Gli Statuti di Roma vogliono che gli Ebrei abbiano *cappam rubeam vel tabarrum*.

ravigliosamente intesi parlando di Averroè e di Aristotile, e professando ambedue la indifferenza religiosa (1).

Dopo ciò, i Saraceni furono ammessi, del pari che gli Ebrei, a pagare un tributo particolare (2), trovaronsi sicuri nelle robe e nelle persone (3), ebbero vera e libera proprietà (4), e conseguirono più tardi altri non pochi favori (5). Ma di questi, e delle altre cose che qui potrebbero soggiungersi, giova tener proposito a luogo più opportuno. Ora ci basti ricordare come siffatta protezione degli Israeliti e dei Saraceni, con gli utili che ne scaturivano, venne trasferita, non rade volte, dal sovrano ai grandi ecclesiastici o secolari (6), e come nei territorii soggetti a signoria feudale cadde poi naturalmente nelle mani dei baroni (7).

VIII. — Affinchè il quadro, che ci siamo proposti delineare, di tutta la popolazione del regno siculo, apparisca, quant'è possibile, compiuto, è mestieri aggiungere alcune notizie e con-

(1) Du-Boys, *Histoire du droit criminel*, vol. II, pag. 323. — Paris 1854-58.

(2) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. V, pag. 628.

(3) Constit. III, 18, 27, 28, tit. cit.

(4) Gli Arabi di Sicilia ebbero lungamente, al pari degli Ebrei, notari di loro nazione, perchè, nelle forme e nel linguaggio loro, stipulassero istrumenti e contratti d'ogni maniera, e di compra e vendita, e di donazioni, e di cambi, e di altri atti civili, che suppongono libera e vera proprietà. « *Venditiones, quae factae sunt vel fient in posterum per Saracenos, Judeos, et Graecos Siciliam habitantes, de rebus stabilibus et mobilibus ab eis possessis, omnimodum obtineant firmitatem, et instrumenta confecta de venditionibus vel permutationibus eorum aut quibuscumque contractibus aliis in lingua arabica, graeca et haebraica, per manus notariorum Saracenorum, Graecorum, et Haebreorum, etsi solemnitatibus careant Christianorum, nec non et instrumenta quae in posterum fient modo praedicto, firma et stabilia perseverunt* ». *Consuetudines Panormitanae*, cap. 36.

(5) Secondo l'Huillard-Bréholles (*Historia*, vol. I, pag. 387) la costituzione *Saracenos qui utilem*, la quale ammette i Saraceni ai pubblici ufficii, e li protegge in modo singolare, sarebbe apocrita.

(6) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. I, pag. 183, 193, 872.

(7) Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 180.

siderazioni sugli stranieri. Un grave errore, universale a quei tempi, e che corrompeva la maggior parte degli statuti italiani, fu il trattamento assai diverso che usavasi tra i borghesi e gli stranieri, sotto al qual vocabolo comprendevansi tutti quelli non nati e domiciliati nel territorio, e che non avevano acquistato i privilegi di abitatore o di borghese. Non dimeno le leggi di Federico II, comechè informate in alcune parti alle idee ed ai principii di quella età, contengono molte savie ordinanze, nelle quali trovasi il germe d'istituzioni moderne. Chè dove, a mo' d'esempio, la concessione della cittadinanza era oltremodo difficile negli altri stati (1), e l'ingresso nel territorio non s'accordava che con condizioni e tasse molto gravi, Federico invece favorì la immigrazione di quegli stranieri, i quali, per le loro industrie o per altri titoli, offrivano speranze alla nuova loro patria, e accordava loro la immunità dalle tasse per dieci anni (2). E dove nella maggior parte degli statuti italiani le persone degli stranieri erano avute nello stato in istima inferiore a quella dei cittadini, onde le offese recate loro venivano punite meno severamente delle altre, e gli stranieri, se delinquenti, erano sottoposti a pene più gravi delle comuni (3), lo Svevo, per contrario, pose nelle

(1) La concessione della cittadinanza era fatta nei Comuni dal maggior consiglio, domandandosi da qualche legge anche una votazione più rigorosa delle ordinarie. A Moncalieri erano richiesti due terzi de' voti dei consiglieri presenti. Statuti di Moncalieri 1353, pag. 1496. — Due terzi esigea pure lo statuto di S. Marino, lib. V, rub. 40. — V. Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 115.

(2) *Constitutio sive Encyclica de extraneis* — Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. IV, pag. 234. — Anche a Ravenna il Podestà soleva concedere ai forestieri esenzione dai pesi pubblici. Stat. di Ravenna (editi da Pasolini) lib. I, rub. 33. — A Padova godevano privilegi purchè si applicassero all'agricoltura. « *Si quis exterus venerit in Padua et in paduano districtu causa laborandi terras, non tenetur facere aliquam daciā, angariam vel perangariam usque ad quinque annos, nec cum civitate, nec cum villa, excepto de custodia civitatis et exercitu generali* ». Statuti di Padova dal secolo XII al 1285, lib. IV, cap. 20. — Padova 1873.

(3) Statuti di Parma, an. 1266 (*Monumenta* cit., II, 22, 23). — Stat.

sue costituzioni il principio ch'essi fossero soggetti alle pene medesime dei cittadini (1). Nè contento a ciò, volle ancora che le frodi commesse a loro danno fossero punite con doppia pena; confortando questo savio ordine di molte buone ragioni (2). Alle quali ordinanze generali possiamo aggiungerne altre, che sono parte del diritto civile, e per cui, nel reame di Napoli, gli stranieri non solo potevano possedere beni stabili (3), ma, possedendone, erano ammessi a pubblici ufficii (4), ed a tutti i diritti e i privilegi dei cittadini (5). Il che non avveniva per le altre leggi italiane (6), le quali invece contenevano non poche disposizioni atte ad impedire il matrimonio dei forestieri con donne della città (7); ben diversamente da quanto accadeva in Napoli, ov'era lasciato libero adito ai ma-

di Padova cit., II, 143. — Stat. di Torino (*Leg. Municip.*, col. 711). — Stat. di Novara (*Leg. Municip.*, col. 132, 147). — Stat. di Modena, p. 211. — I castellani della valle di Lanzo non solamente stabilivano che gli stranieri rei di omicidio fossero sempre puniti di morte, ma che in essi si dovesse punire perfino la intenzione di offendere. Cibrario, *Le Valli di Lanzo e di Usseglio*. Operette, pag. 259. — Firenze 1856.

(1) Constit. I, 13: *De intransibilibus regnum, ut arma in regno deponant.*

(2) « *Penas contra mercatores corruptas merces vendentes et vetitas, seu ad falsas mensuras et cannas et pondera distrahentes nostris constitutionibus prestitutas, in peregrinis deceptis ab eis volumus duplicari. Defensionem etenim et scientiam nostram succedere volumus loco imbecillitatis et ignorantie predictorum.* ». Constit. III, 52: *De pena contra mercatores.* — Simile disposizione si trova pure nello Statuto di Trento, III, 137.

(3) L'estremo rigore contro i forestieri, rivolto principalmente ai beni stabili componenti la territorialità, avrebbe, non che danneggiato, spento ogni estero commercio, se si fosse usato anche contro i trafficanti. Ma il favore del commercio stava troppo a cuore a Federico II, perchè non pensasse a mitigare le leggi su tale proposito.

(4) Constit. (Nova): *De non statuendis clericis et extraneis officialibus.*

(5) Constit., ivi.

(6) L. Morpurgo, *Sulla condizione giuridica dei forestieri in Italia nei secoli di mezzo* (Archivio Giuridico, vol. IX, fasc. 3).

(7) Stat. di Parma (*Monum. cit.*, I, 246). — Stat. di Modena, pag. 192. — Stat. di Ferrara, an. 1690, cap. 107. — Stat. di Bergamo, pag. 202.

trimonii di qualsiasi natura. E s'egli è vero che Federico nel 1233, nel momento della rivolta siciliana, vietò i matrimonii fra gli stranieri ed i regnicoli, sotto il pretesto che la fusione delle razze e l'introduzione di costumi e d'idee nuove potevano mettere in pericolo la tranquillità pubblica (1), è vero del pari che questo provvedimento, ispirato da circostanze eccezionali, e diretto singolarmente contro Messina, non fu che parziale e temporaneo (2). E ce lo prova il vedere che nel 1240 il diritto di maritarsi con donne siciliane fu di nuovo riconosciuto agli stranieri, purchè fossero fedeli e di buoni costumi, dimorassero, almeno da dieci anni, nel regno, ed avessero contribuito, per la congrua parte, ai pubblici pesi (3).

Non si può parlare della condizione dei forestieri nella età di mezzo, senza tener proposito di due barbare usanze, disonorevoli alla società umana, ed alle quali attribuivasi il sacro nome di diritti. Sono essi i diritti di *Albinaggio* e di *Naufragio*.

Il diritto di *Albinaggio* (*jus albinagii*, *droit d'aubaine*) era una delle più gravi limitazioni a cui i forestieri fossero sottoposti, poichè la legge stabiliva che, alla loro morte, il sovrano attribuisse a sè i loro beni posti nel territorio dipendente dalla sua sovranità, in compenso della protezione che loro accordava (4). Questa barbara usanza di considerare gli stranieri come incapaci a succedere trovasi consacrata nelle leggi e nelle capitolazioni dei barbari; e pare più probabile l'opinione di coloro i quali credono che la importassero questi ultimi, allorchè si stabilirono nei paesi conquistati, dopo la rovina dell'impero (5). Eugenio III ed Innocenzo III papi avevano

(1) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. IV, pag. 459.

(2) Ricc. de S. Germ., *Chron.* ad an. 1233.

(3) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. V, pag. 772.

(4) Antico è l'uso di questo diritto, introdotto con quelle idee d'esclusione che presso gli antichi primeggiavano in ogni costituzione di governo. Sclopis, *Legislazione italiana*, vol. II, pag. 67.

(5) *Lex Salica*, tit. 43: *De migrantibus*, § 1. — *Lois des Angles*, tit. 6, § 5. — *Lois des Lombards*, lib. III, tit. 15.

ordinato che fosse accordata agli stranieri piena facoltà di testare, stabilendo pure che, ove egli non ne avessero disposto prima di morire, l'eredità loro si devolvesse a chi v'era chiamato per legge. E se questi non si trovava sul luogo in cui lo straniero era morto, le cose di lui si deponevano in una chiesa, e lo si aspettava per un anno (1). Federico II, estendendo tale massima a tutto il suo regno, aggiunse che, allorquando nessuno si presentasse a ripetere legittimamente siffatta eredità, la si erogasse a pii usi (2). Ma questa provvida legge di Federico non fu accettata nel resto d'Italia, dove, per più secoli ancora, si tenne qual principio di diritto che non fosse permesso ai forestieri di possedere veruna porzione di terreno; e non fu accettata specialmente in Milano, ove si proibiva loro perfino l'usufrutto delle terre (3). In una età più culta, per non discostarsi da queste regole di esclusione, si cercò di giustificarle, allegando il pericolo che i forestieri acquistassero i beni territoriali a pregiudizio dei sudditi. Finalmente, quando una più chiara cognizione dei veri bisogni dei sudditi e dei governi cominciò a manifestarsi, s'introdussero grado a grado principii di liberale disciplina in questa materia, fino a che sopraggiunse la rivoluzione francese, la quale, con le riforme radicali in tutti gli ordinamenti civili e politici, e con le idee filantropiche onde rinnovellò il passato, venne a proclamare l'abolizione dello stolto diritto d'Albinaggio.

Barbaro come il diritto d'Albinaggio era il *diritto di Naufragio (jus naufragii)*, comune a tutti i popoli del medio evo, il quale stabiliva che i bastimenti naufragati, con tutto ciò che contenevano, divenissero proprietà del signore del luogo, o degli abitanti della spiaggia, contro cui erano spinti dal furore delle onde. La voce della Chiesa ed il progredire

(1) Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 170.

(2) Pertz. Op. cit., vol. II, pag. 244. — Questa bella disposizione ripeté più tardi, nei suoi Statuti, Amedeo VIII di Savoia. Cibrario, Stat. cit.

(3) Sclopis, *Legislazione italiana*, vol. I, pag. 68.

nello incivilimento avevano svelata la ingiustizia di questo orrendo abuso, e Federico II, che nelle proprie leggi spesso anticipava peranco i progressi della civiltà del suo secolo, in questo argomento seguì i dettati del diritto canonico (1); e volgendoli in precetto legislativo, pose la pena di morte, non altrimenti che per tutte le sottrazioni a danno di coloro le cui case ardevano, per quelle altresì che avvenivano a danno dei naufraghi, mentre questi sventurati lottavano con gli elementi per salvare la persona e la roba (2). E, procedendo in questa via di utili riforme, cercò por fine ad ogni animosità contro gli stranieri; onde punì di grave multa coloro che, essendo testimonii di quei disastri, non si curassero di dar soccorso ai malcapitati che n'erano vittime (3). Per tal guisa, con l'abolizione del diritto sugli avanzzi dei naufraghi, e di quello di Albinato, Federico II apriva la via a quel fratellevole commercio d'idee, di affetti e d'interessi fra le nazioni, che fa ora noi soddisfatti di tanti agi, lieti di tanti lumi e di tante vittorie ottenute sui pregiudizii.

(1) La Chiesa infatti aveva solennemente condannato questo abuso nel concilio raccolto in Laterano nel 1079; e Federico apponeva alla sua costituzione queste parole: *Nova constitutio de Statutis et consuetudinibus contra Ecclesiae libertatem editis tollendis*; con le quali ei riconosce doversi alla ispirazione della Chiesa il beneficio dell'abolizione di questa barbara usanza. Peraltro oggidì è stato posto in chiaro come, molto innanzi gli anatemi del concilio lateranense, il diritto di naufragio fosse stato escluso nel trattato, che Sicardo, principe di Benevento, concludeva coi Napoletani, l'anno 836. L. Morpurgo. Op. cit.

(2) Constit. I, 29: *De subripientibus aliquid de naufragiis vel incendiis*.

(3) Constit. I, 29, ivi. — Questa disposizione di Federico rammenta lo Statuto Pisano del 1233, il quale, con molto savio e lodevole consiglio, ordinava di adoperarsi a vantaggio dei naufraghi, e prometteva una ricompensa a chi recuperasse qualche oggetto naufragato, *quia non est addenda afflictio afflictis*. Bonaini, *Constit. leg. et Us. Pis.*, vol. II. — Cadrebbe in errore però chi opinasse che nella pratica fosse cessato il diritto sugli avanzzi dei naufraghi, chè anzi noi lo troviamo riprovato molto più tardi da altre norme imperiali, e sappiamo che era praticato sulle coste di Napoli e di Sicilia sul cader del secolo XIII. In alcuni paesi del Baltico poi durò fino al secolo scorso, e dura tuttora nel selvaggio costume di alcune genti marine.

CAPITOLO IV.

Della Legislazione Civile.

I. Il diritto civile italiano nel medio evo. — II. Il diritto civile nelle provincie meridionali. — III. Matrimonio. — IV. Scioglimento del matrimonio. — V. Rapporti nascenti dal matrimonio. — VI. Patria potestà. — VII. Età minore. — VIII. Tutela. — IX. Successioni. — X. Contratti — Retratti gentilizi. — XI. Enfiteusi. — XII. Mutuo, Comodato e Deposito. — XIII. Prescrizione. — XIV. Usura.

I. — Se il gius romano riguardante ai delitti ed alle pene, non che allo stato e all'interesse pubblico, cessò interamente di aver forza tra noi, allorquando il ferro degli Ostrogoti e dei Longobardi ebbe ridotta in servitù la patria nostra, i vinti Italiani ritennero tuttavia la parte più nobile di quello, vale a dire il diritto privato. Se non che, nella successione dei tempi e nelle pratiche della nuova vita sociale, lo stesso gius civile gradatamente si guastò e modificò per le istituzioni e per le norme del gius longobardo che lo compenetrarono, nella guisa appunto che questo non poco venne a ricevere in sé del romano. Pertanto, nella legislazione civile del medio evo incontransi sovente principii e sistemi di diritto diversi, e talora contraddittorii, i quali s'intrecciano e si combattono. Così la meta e la dote, il *mundio* e la tutela, il testamento, il *guidrigildo*, il *morgengab*, il diritto longobardo, il diritto romano, e il diritto canonico sono in presenza l'uno dell'altro, e coe-

sistono in proporzione sempre diversa (1). Ciò nondimeno è lecito affermare come, rispetto alla ragione civile, i nostri legislatori dei tempi di mezzo assai più amassero accostarsi alle tradizioni degli avi, anzichè alle costumanze ed alle leggi longobarde, siccome avevano fatto, a dir vero, per il diritto criminale. Per la qual cosa la parte più importante negli statuti e nelle costituzioni di quel tempo, comechè la più breve (2), è per fermo quella che concerne il gius civile; e in essa rinvengonsi, giusta l'opinione dei dotti, le origini del moderno diritto, e i germi di molte disposizioni, che pigliammo più tardi dal codice francese, come cosa nuova.

II. — Altrettanto può dirsi in particolare della legislazione napoletana, in cui il diritto civile è senza dubbio la parte meno sviluppata; di ciò vogliansi ricercare le ragioni. Se la costituzione normanna presenta molte leggi di diritto politico, ed assai poche di civile, massime relativamente a privata disposizione di beni, più che a difetto dei legislatori, deve attribuirsi alla condizione dei tempi e allo stato della nazione siciliana in quei giorni. Risultava questa, come fu detto, da varie generazioni di uomini: e dai naturali, e dai Greci, e dai Normanni, e dai Longobardi e dai Saraceni; i quali tutti annunziavano chiare le origini e le differenze loro, e quindi vivevano con proprie e speciali maniere. E ritenendo essi le loro native costumanze, che costituivano un diritto personale, doveva, in conseguenza, il diritto civile essere così diverso e vario nell'isola, com'erano diverse le tante nazioni che vi abitavano. Adunque, più che dalle leggi dei principi erano regolate le private azioni dalle particolari e private consuetudini delle persone e dei luoghi. Nè la condizione dei tempi era così fatta che potesse avervi un comune e generale co-

(1) Villari, *Lo Stato e la famiglia* (Nel Politecnico di Milano).

(2) Anche nelle leggi barbariche minor parte, e per l'ordinario piccola parte, occupa il diritto civile.

dice di diritto civile. Egli è vero che nei primordii del secolo XII, e appunto durante il regno del re Ruggiero, cominciava a risorgere il diritto romano, per opera singolarmente d'Irnerio; è vero che da indi in poi lo studio di quel diritto occupò le scuole, e che i giureconsulti, allevatisi alle istituzioni romane, ne facevano lentamente prevalere la maestà sopra i codici delle leggi barbariche; ma nei tempi dei quali teniamo parola, era ben malagevole che quelle istituzioni si ricevessero come legge comune e generale. Era lunga opera il fare che dalle scuole passassero nei tribunali e nelle case dei privati, ed informassero, per ogni dove, il costume pubblico; onde, per tutto il secolo XII, lottavano le antiche abitudini e le usate forme di vivere con la sapienza dei dettati romani. Non è dunque meraviglia se mentre resse la Sicilia il principe normanno, le riforme legislative del quale corrispondono alla prima infanzia del rinascimento del giure antico, non si favellasse ancora della legge romana, come di diritto comune (1). Ciò avvenne soltanto sotto Federico II, il quale volle che base alla sua legislazione fosse quella dei Romani, onde la si considerasse stabilita come diritto comune, ed entrasse in vigore ogniquale volta il suo Statuto taceva (2).

Queste brevi osservazioni preliminari erano indispensabili a formar giusto giudizio intorno all'indole delle leggi civili, con che si regolavano i sudditi dello Svevo. Accostandoci ora all'esame delle singole disposizioni, converrà distinguere quelle che concernono alle persone, dalle altre che hanno per ispe-

(1) Nella Costituzione (I, 46): *De prestando sacramento a bajulis et camerariis* è prescritto che i giudici e tutti i magistrati del regno, in difetto di costituzioni, *secundum jura communia, Longobarda videlicet et Romana, prout qualitas litigantium exegerit, judicabunt*. Ed è fuor di dubbio che la parola *communia* è ivi adoperata in un senso assai generale.

(2) Noi non conveniamo certamente con quegli scrittori che ad ogni ordinamento dello Svevo vollero rintracciarne uno corrispondente nelle leggi giustinianee, ma tuttavia è certo che nelle principali disposizioni legislative di diritto civile spira l'aura romana.

ziale obbietto le cose, e far capo dalle prime, le quali debbonsi tenere in maggior conto, siccome quelle che danno la norma della vita civile.

III. — Entriamo adunque nella famiglia, e vediamone l'ordinamento, favellando prima della base naturale di essa, cioè del matrimonio. Nei primordii della monarchia siciliana, il re Ruggiero, sì per accrescere la santità del matrimonio, sì per meglio distinguere il concubinato dalle nozze legali, aveva, con nobile intendimento, ingiunto la pubblicità e la benedizione sacerdotale, e, dichiarando illecite e clandestine tutte quelle unioni concluse senza tale solennità, punivale con la perdita della dote e con la esclusione de' figli da qualsivoglia successione (1). Tale estremo rigore mirava appunto ad impedire le nozze sconsigliate ed occulte, facili a contrarre, ma difficili a provarsi in caso di controversia, e non rare forse in quei tempi; chè esse non erano state ancora frenate con espliciti ordini nè dal diritto canonico, nè da concilii generali (2). Quando poi la Chiesa diede stabili e generali norme sul matrimonio, i giuristi, seguendo le dottrine teologiche più esagerate, contesero sulla efficacia di quella legge normanna, perocchè negavano alla potestà civile ogni ingerenza sulle regole di questa grande istituzione, quasi la dignità di sacramento potesse distruggere il carattere civile del connubio, ch'è fondamento della famiglia e della umana società (3). Guglielmo il *Malo*, seguendo l'alta ragione feudale de' tempi suoi, prescriveva l'obbligo di ottenere il regio assenso per le nozze di nobili donne, cui si costituissero doti o dotarii sui

(1) Constit. III, 22: *De matrimoniis contrahendis*.

(2) La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, pag. 148. — Palermo 1866.

(3) Molti statuti italiani non contengono disposizioni sul matrimonio, perchè i Governi l'abbandonavano interamente alla legislazione canonica, e si limitavano alle relazioni risguardanti i beni dei coniugi. V. Stat. di Trento (editi da Gar), pag. 33. — Stat. di Bologna, an. 1252, II, 10.

feudi (1); e i baroni si dolsero poi dell'avarizia del principe, il quale negava, o ritardava soverchiamente il consenso, col reo fine di aversi la reversibilità dei beni al fisco, per difetto di legittimi successori (2). Questa legge fu continuata, con grave danno della sua fama (3), da Federico II, che vi aggiunse il divieto ai cittadini di condurre in ispose donne forestiere, sotto pena di perdere tutti i beni ch'eglino possedessero nello stato (4). Più lodevole ne sembra un'altra disposizione di lui, secondo la quale alcuni delitti si consideravano frapporre ostacolo alle nozze. Nel ratto, a mo' di esempio, bastava da prima, giusta una consuetudine di alcune provincie della Sicilia, che la rapita, anche non restituita alla libertà, acconsentisse a legarsi in matrimonio col rapitore, perchè il matrimonio potesse validamente conchiudersi (5). Ma

(1) Constit. III, 17: *De fratribus obligantibus partem feudi pro dotibus sororum.*

(2) Il Falcaudo ci narra come i baroni ricorressero contro le novità di Guglielmo I: « *Filias suas in nuptias domi toto vitae tempore permanere nec enim inter eos, absque permissione curiae, matrimonia posse contrahi; adeoque difficile permissionem hanc hactenus impetratam, ut alius tunc demum liceret nuptui tradere, cum perpetua virginitate damnatus, sine spe conjugii decessisset* ». Falcaudus, apud Muratori, loc. cit. — Su questo diritto del re o di altro signore feudale, chiamato in Francia *droit de mariage*, vedi *Établissements de S. Louis*, chap. 63. — Anche in Inghilterra vigeva quest'uso, e per ottenere il regio assenso era necessario pagare grandi somme.

(3) Constit. III, 23, tit. cit. — Andrea d'Isernia e Matteo Affitto, nei loro *Commentarii*, biasimano aspramente il legislatore svevo per aver seguito l'esempio di Guglielmo.

(4) « *Nullus comes, baro, vel miles vel quilibet alius, qui baronias, castra vel feuda a nobis teneat vel ab alio, que in quaternionibus dohane nostre inveniuntur in scriptis, sine permissione nostra uxorem ducere audeat, maritare filias sorores et neptes... aut filios uxorem cum immobilibus aut mobilibus, sub pena publicationis omnium bonorum* ». Constit. III, 23, tit. cit. — Cfr. Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. V, pag. 790. — Negli Statuti di Lucca del 1539 (IV, 201) è scritto: « *Nulla persona foretana audeat contrahere matrimonium cum aliqua persona non subdita jurisdictioni luc. sine licentia dominorum, altrimenti omnia eorum bona confiscantur, et tales contrahentes intelligentur inhabiles omnium haereditatum* ».

(5) Anche presso i Longobardi era invalso quest'uso. V. *Leg. Roth.*, 186, 187.

Federico accolse le norme più severe del diritto romano, dichiarando inefficace qualunque consenso, e nullo il matrimonio del rapitore con la rapita (1).

IV. — Il legislatore normanno aveva prescritto, al pari dei concilii ecclesiastici, non esser lecito a nessun coniuge di prenderne un altro finchè visse il primo; e solamente poneva una eccezione per il caso di adulterio, nel quale, vietata ogni detenzione o violenza, era concesso al marito di ripudiare la propria moglie (2). Nè con ciò ei credeva dilungarsi dalla dottrina cattolica, sempre cara in que' tempi alle genti sicule e napoletane; chè non erasi peranco definito dai concilii generali l'assoluto divieto del divorzio, nè era comune la rigorosa dottrina che lo escludeva anche nel caso d'adulterio, quantunque la eccezione per questo caso sembrasse fondata sulla sentenza evangelica (3). Dai tempi normanni fino a quelli di Federico II non è parola del divorzio, nè nelle leggi,

(1) "... illis consuetudinibus, que in aliquibus partibus regni Sicilie hactenus obtinebant, per quas raptores raptam sibi in matrimonio collocando, vel alii eam tradendo nuptui, se capitali sententia eximebant, omnino sublatis". Constit. I, 25: *De raptoribus virginum vel viduarum*. — Altre leggi del medio evo non solamente dichiaravano inefficace il consenso dato nel momento del ratto, ma impossibile in ogni tempo il matrimonio del rapitore con la rapita. Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 252.

(2) *Repudium in hac accusatione (adulterii) semper est permittendum, neque violentia seu detentio adhibenda*. Constit. III, 78: *De repudiis concedendis*. — Lo Statuto Pisano dice: *Nulli liceat, excepta causa fornicationis, uxorem suam relinquere, neque ea vivente aliam sibi copulare*.

(3) Infatti le collezioni del diritto canonico ci provano come ai tempi di Ruggiero non fosse fatta positiva ed assoluta proibizione del divorzio; dove, per contrario, le costituzioni d'imperatori cristiani, raccolte nei codici di Teodosio e di Giustiniano, tolleravano il divorzio, non altrimenti che la servitù, il concubinato, le usure, ed altri abusi repugnanti alla novella religione, che si vennero lentamente riformando, perciocchè non fosse possibile una pronta mutazione di usi inveterati nella società antica.

nè in altri diplomi. Forse nella pratica la costituzione di Ruggero, inserita fra le federiciane, permetteva la sola separazione personale (cosa che accadeva anche altrove) onde s'evitava il contrasto con la dottrina ecclesiastica dominante. È questa una semplice congettura che manifesto in modo dubitativo, poichè nulla prova che ciò accadesse sotto l'impero dello Svevo.

V. — Il primo e più importante effetto giuridico che nascesse dal matrimonio, per rispetto alle persone dei coniugi, era l'obbligo di fedeltà, e tale fu la stima e la venerazione in che tenevasi la purità del vincolo coniugale, che dalle stesse leggi era permesso al marito di uccidere la propria moglie, ove l'avesse colta in adulterio (1). Queste medesime leggi per altro moderavano grandemente il potere punitivo del marito sopra la moglie, nè permettevano che su di essa pesasse la mano percotitrice di lui. Ciò, purtroppo, avveniva ancora in molte città italiane, avvegnacchè vi s'introducesse quel sentimento universale di cavalleria, per il quale era elevata e nobilitata la donna, onde il culto di lei cominciava ad erigersi in istituzione (2). La potestà maritale si mani-

(1) « *Si maritus uxorem in ipso actu adulterii deprehenderit, tam adulterum quam uxorem occidere licebit, nulla tamen mora protracta* ». Constit. III, 58: *De pena uxoris in adulterio deprehense*. — Il simile ripetono le *Consuet. Messanae*, cap. 43, e gli Statuti di molti comuni italici. Muratori, *Antiquitates*, Dissert. XX. — Nel linguaggio del giure comune dicevasi che la uccisione dell'adultera doveva essere fatta *in continenti*, o *illico*, il che risponde alla frase dello Svevo *nulla mora protracta*.

(2) Stat. di Casale (*Monum. histor. patr., Leges Municip.*, col. 1040). — Stat. di Asti, an. 1379, XI, 27. — Stat. di Torino (*Leg. municip.*, col. 38, 713). — Stat. di Bergamo, IX, 4. — Stat. di Ferrara, an. 1566, III, 25. — Stat. di Lucca, an. 1536, IV, 220. — Anche gli antichi dottori riconoscono nel marito il diritto di esercitare le pene corporali sulla moglie. V. Baldus, *In L. velles Cod. de revocan. donat.* — Bodinus, *De Republica*, lib. I, cap. 3, n. 15. — Mullerus, *De Sevitia*, cap. II, § 3, 47.

fešta piuttosto in altri rapporti; non era concesso alla moglie alienare veruna cosa de' beni dotali ed estradotali, assumere obbligazioni di qualsivoglia carattere, od esercitare la mercatura senza il consenso del proprio compagno (1). Il quale conservava altresì l'amministrazione di tutte le sostanze della moglie, e ne faceva suoi i frutti; la rappresentava in giudizio, in guisa che, senza il permesso di lui, ella non poteva procedere in tribunale contro i terzi (2).

Passando ora al regime dei beni fra' coniugi, e mestieri, innanzi tutto, accennare come le mutate condizioni sociali avessero sommamente modificato non pure i principii del diritto germanico che lo governavano, ma altresì l'azione del diritto romano, gli istituti del quale s'intromisero più sollecitamente che in altre materie, e si confusero coi germanici, sicchè ne sorse un sistema misto di questo e di quel diritto. Pertanto non deve recar meraviglia il trovare nelle fonti dei secoli XII e XIII nominata, l'una presso dell'altra, la dote, la *donatio propter nuptias*, detta anche *Antefactum*, la meta e la morganatica, come accade, per esempio, nello statuto veronese ed in quello pisano (3). Quando poi siffatta coesistenza fece luogo alla fusione dei due diritti, allora fu visto prevalere generalmente fra noi il regime romano al germanico, meglio che per intrinseca bontà sua, per le condizioni politiche del nostro paese, nel quale le gelosie municipali inducevano i legislatori ad opporsi con la massima sollecitudine a tutto che poteva trasportare i beni da una terra ad un'altra. Siffatta cura gelosa di trattenere i beni nella propria città ed anche nella stessa famiglia, di cui vedremo altri esempi, è generale

(1) « *Uxor, sine viri sui auctoritate, nec se nec sua obligare potest* ». *Consuet. Messan.*, cap. XXVII. — « *Uxor prohibetum sit, sine voluntate mariti, se alicui obligare* ». *Consuet. Catanias*, an. 1345, cap. V.

(2) « *Mulier virum habens non habet caput standi iudicio, sine viri sui auctoritate* ». *Consuet. Messan.*, cap. XXXVII.

(3) Partile. Op. cit., vol. III, pag. 280. — Villari. Op. cit.

in tutti gli statuti del medio evo, e ne costituisce quasi il carattere dominante (1). Da essa poi dobbiamo eziandio ripetere la prevalenza delle massime e dottrine romane riguardo alle donazioni dei coniugi, le quali pertanto vennero nuovamente proibite, anche se non rivate in morte, e confermate da giuramento, essendo stata applicata alle medesime la consuetudine di Bulgaro, fondata sopra la massima del diritto romano: *Ne mutuato amore invicem spoliarentur, profusa ergo se facilitate, nec eis esset studium liberos potius educendi* (2). E siffattamente mostrossi severo il diritto italiano in proposito che taluna legge volle s'intendessero dati a prestito perfino l'anello nuziale, le altre gioie, e gli ornamenti che la moglie avesse ricevuto dal marito o dai parenti di lui (3). Alcune permisero piccoli doni, come dell'anello nuziale o d'altra cosa di poco prezzo; e nella Sardegna si riconobbero valide anche donazioni maggiori, purchè fatte per causa di morte, od almeno confermate all'ultima ora (4). In tutte queste disposizioni avevasi sempre in mira, come ognuno vede, che la moglie non potesse arricchire del patrimonio del marito; il quale pensiero si spinse a tale, che in alcuni luoghi furono vietate

(1) Il principio dominante in tutto il diritto civile sembra essere la gelosia dei vicini comuni, la paura che la proprietà potesse, coi matrimonii, uscire dalla città, dalla consorteria, o dalla famiglia. E a ciò gli statuti, aiutati dalle consuetudini, provvidero in modo, che, anche in una repubblica democratica come quella di Firenze, nella quale ogni vestigio di aristocrazia fu distrutto, e i Ciompi salirono al governo, la proprietà immobile potè conservarsi in modo, che fino ad oggi si trovano famiglie, le quali possiedono i fondi stessi che furono loro tramandati dagli antenati del secolo XIV. — V. Villari. Op. cit.

(2) Schupfer, *Delle Donazioni* (*Annali di giurisprudenza italiana*, 1871, parte 3^a, pag. 73); dottissima dissertazione, nella quale si contiene un novello ed utile indirizzo degli studii storici del diritto italiano.

(3) Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 302.

(4) Per la *Carta de Logu* di Eleonora d'Arboréa (cap. 100) ai coniugi con figli erano vietate le donazioni superiori alle dieci lire; ma ove eglino non avessero prole potevano donarsi l'un l'altro, per causa di morte, anche tutti i loro beni. V. G. C. Del Vecchio, Op. cit., pag. 78.

perfino le donazioni agli estranei, per paura che con esse si volesse mascherare una donazione fra coniugi (1). Di fronte a queste severe prescrizioni fu ammessa a modo di compenso alle donne la consuetudine di certi accrescimenti che il marito o il padre di lui potesse fare sopra la dote ch'essa recava; i quali accrescimenti, quando la dote fosse ritornata alla donna, cedevano a lucro di lei. Nel reame di Napoli, come nella maggior parte delle città italiane, tali lucri ebbero nome di *Antefatto* (2). In seguito, oltre queste liberalità, altre furono ammesse a favore della moglie, e tra esse le *Sponsalitiæ*, o doni nuziali, che s'incontrano nelle consuetudini del regno delle Due Sicilie (3). Quivi poi più tardi, e in tempi che non sono oggetto ai nostri studii, invalse presso la nobiltà il costume di fare alla moglie un assegnamento annuo o mensile a titolo di lucri, che le doveva venir pagato durante la vita del marito, e, dopo la morte di lui, solo fino a che non avesse conseguito ciò che le spettava per la vedovanza (4).

Da ultimo, a regolare gl'interessi de'coniugi, avevasi l'istituto della *Comuntione dei beni*, il germe del quale si trova nella divisione dei lucri delle leggi barbariche. Di qui si svolse progressivamente sotto le forme di comunione degli acquisti, comunione dei mobili, e comunione universale (5). A cosiffatto regime eransi opposti in Italia, oltre che gl'interessi politici,

(1) A Trento (Stat. cit., I, 86) la moglie avente figli non poteva acquistare per legato dal marito se non gli alimenti.

(2) Domandavasi *antefatto* perchè veniva costituito prima delle nozze, come la *meta*; ed anzi nel Veneto, e in qualche altra provincia italiana, dicevasi *incontro*, il quale vocabolo corrisponde etimologicamente a quello di *meta*. Nelle costituzioni di Federico II se ne fa cenno solo per la ragione feudale. Constit. III, 13: *De dotario constituendo in feudis et castris*; III, 16: *De dotariis constituendis*.

(3) Bianchini, *Finanze*, pag. 450. — Anche nel Friuli costumavasi di fare un dono nuziale alla sposa al suo primo ingresso nella casa maritale, e prendeva il nome di *dismontadura*. V. Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 304.

(4) Bianchini, *Finanze*, pag. 451.

(5) Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 304.

il solito parteggiare per i maschi, e nelle eredità e nei matrimonii. Pure nelle due isole di Sardegna e di Sicilia, ove, perchè staccate dal continente e soggette a governo monarchico, meno potevano le gelosie e le lotte delle altre città italiane, attecchì questo istituto (1). In Sardegna, ove una tenuissima fortuna era assai di frequente il retaggio degli sposi, si offre l'esempio della comunione degli acquisti, che vi diveniva nel secolo XIII il regime legale; onde il matrimonio contratto con questa regola domandavasi *alla sardesca* o *all'uso sardo* (2). Nella Sicilia, più ricca e più dedita ai commerci, fu accolta la comunione universale. Egli è vero bensì che ivi molte famiglie, fedeli alle antiche tradizioni, conservavano il sistema dotale del diritto giustiniano, il quale destinava i beni dotali a sostenere i pesi del matrimonio, ne vietava l'alienazione, e ne garantiva in varii modi la restituzione; tuttavia l'uso della comunione, introdotto dalle nuove genti dopo la conquista normanna, poteva dirsi generale. E di vero gli statuti siciliani, con assai poca diversità fra loro, ne stabilirono le norme costanti, dichiarando che, per la nascita dei figli, si formassero delle sostanze comuni tre parti uguali, di cui una spettasse al padre, una alla madre, e la terza ai figliuoli (3). Ma ove la divisione si fosse fatta solo alla morte di uno dei coniugi, acquistavasi dai figli, per diritto di successione, anche la parte del genitore che aveva cessato di vivere; laonde essi godevano allora, ove il defunto non avesse ordinato diversamente (4), la proprietà di due terzi della so-

(1) Forti, *Della Dote* (Trattati inediti di Giurisprudenza), pag. 452. — Firenze 1854.

(2) *Carta de Logu*, cap. 98, 99.

(3) « *Tertia pars debetur patri, tertia matri, tertia filiis; deducto tamen bono aere alieno* ». *Consuet. Catanias*, III, l. — « *Et volentibus viro et uxore dividere cum filiis, tertia pars bonorum debetur patri, altera matri, reliqua tertia filio vel filiis* ». *Consuet. Messan.*, cap. I. — Cfr. *Stat. Panormit.*, cap. 43.

(4) « *Praemortuo patre vel matre ab intestato, filios vel filias viventibus cum patre vel matre superstite, tertia pars praemortui cedit filiis, et sic habent duas tercias partes bonorum* ». *Consuet. Messan.*, cap. IV.

stanza stata già in comunione (1). Ma questa parte del genitore premorto non era dai figli conseguita subito in tutti i casi, perciocchè, se fosse morta la madre, rimaneva in usufrutto al padre, con l'obbligo di provvedere ai figli, e di educarli finchè egli visse, o passasse a seconde nozze. In questi due casi veniva quella parte divisa tra i figli (2). Resulta da ciò che ho detto fin qui, come la regola dotale rimanesse generalmente in vigore mancando prole, e come solo per l'apparire di questa, avvenisse la confusione, o comunione dei beni. Ma poichè alcune città introdussero l'uso della comunione anche in difetto di figli, purchè fosse trascorso un anno dalle nozze (3), è lecito, conchiudendo, stabilire che il regime di cui ci occupiamo non cominciava giammai dalla celebrazione del matrimonio, ma, se accadeva, era solo, in alcuni luoghi, passato un anno, e in altri dopo la nascita dei figli. Per tal guisa in modo prudente e saggio temperavansi in quelle provincie la legislazione romana e le costumanze nordiche (4).

VI. — Quel pieno ed assoluto dominio sulle persone dei figli, pareggiabile quasi alla proprietà delle cose materiali, che la ragion civile dei romani attribuiva ai padri di famiglia, quello *jus patriæ potestatis* (5), onde i genitori avevano il potere di vendere, e fin di uccidere la propria prole, fu ignota alle genti germaniche, presso le quali i genitori non avevano altra

(1) « *Si prae-mortuus testatus, ejus stabilitur testamento, dummodo in eodem de tercia sua portione filios recognoscat* ». *Consuet. Messan.*, cap. V.

(2) *Consuet. Messan.*, cap. 49.

(3) La Mantia, *Consuetudini delle città di Sicilia*. — Palermo 1862.

(4) È notevole però come per lungo tempo nella città capitale il costume dei Greci e dei viventi a diritto bizantino avesse del tutto respinto l'uso della comunione. V. *Consuet. Panormit.*, cap. 43, 47. — *Consuet. Corleonis*, cap. 5, 17, 23.

(5) Galo, I, § 55; *Instit.*, § 2: *De patr. pot.*; fr. 3, *Dig. De his qui sui*, I, 6.

autorità sui figliuoli se non quella che attribuiva loro la natura. E pertanto, come appena i Longobardi ebbero presa ferma stanza fra noi, i diritti assoluti ed esorbitanti dell'impero paterno, già grandemente mitigati dalle costituzioni imperiali, andarono vie più limitandosi e restringendosi, all'esempio delle nordiche popolazioni. Abbandonando quindi la foggia romana, essi si accostarono, meglio che all'indole di dominio, a quella di una moderata ed utile protezione (1). Gli statuti siciliani offrono pertanto varie norme prudenti, atte a conciliare i diritti dei genitori coll'interesse dei figli, e a preparare le novità del diritto moderno (2).

A far cessare la patria potestà, praticavasi nel reame di Sicilia la *emancipazione*, con le norme delle leggi romane; e sebbene alcune città seguissero in tutto il rigore di queste, lasciando il figlio anche dopo le sue nozze sotto la patria potestà, pure non mancarono statuti siciliani i quali riconoscessero nelle nozze dei figli una tacita emancipazione (3). Questa importante novità durò lungamente, e fu certo di grande vantaggio; vantaggio di cui non ebbero a godere quelle città e quegli stati italiani, che, troppo ligi al passato, non vollero prima dei nuovi codici dilungarsi, in questa dottrina, dalla legislazione romana (4).

(1) La legge seguiva, in questo modo, il vero senso del nome *padre*, derivando esso dalla parola sanscrita *pitár*, che ha, tra gli altri significati, quello appunto di *protettore*. Max Müller, *Essais sur la mythologie comparée, les traditions et les coutumes*, pag. 28, 29. — Paris 1873. — Nel regno di Savoia, invece, la potestà dei padri sulle ragioni e sulle cose dei figli restò lungamente foggata all'uso romano, e però amplissima. Sclopis, *Legislazione del Piemonte*, pag. 304.

(2) La Mantia, *Consuetudini*, pag. 10, 18, 25, 40, ed altre.

(3) *Consuet.* di Palermo, cap. 48; di Catania, tit. 20; di Castiglione, cap. 34.

(4) Si tenevano regole conformi all'antica giurisprudenza romana negli atti che dipendevano dall'esercizio della patria potestà, come in particolare si può vedere nelle emancipazioni, sulle quali s'incontrano frequentissimi provvedimenti negli statuti dei diversi comuni. Sclopis, *Legislazione italiana*, vol. II, pag. 305.

VII. — Le leggi barbariche, delle quali il reame di Sicilia e di Napoli subì in molti istituti l'ascendente, comechè avessero da prima determinato che l'età minore terminasse al dodicesimo anno compiuto, pure sotto Liutprando, che alle mutazioni dei costumi voleva corrispondesse il mutarsi delle leggi (1), stabilirono che non si fosse di età maggiore che a diciott'anni; termine preso evidentemente dalla *plena pubertas* del diritto romano, i molteplici periodi del quale furono dai barbari diversamente combinati coi proprii (2). Federico II accolse la disposizione del re longobardo, onde in una delle sue costituzioni troviamo scritto: *Minores autem tam masculos quam foeminas intelligimus eos easve qui vel que nondum etatis sue decimum octavum annum excesserint, quo completo, ipsos tam in contractibus quam in judiciis et in omnibus perfecte etatis volumus reputari* (3). Questo termine troviamo segnato eziandio negli statuti particolari delle città di Sicilia (4), e in quelli di molti comuni italici (5), ma non di tutti; chè anzi è notevole, sopra ogni dire, la grande varietà di disposizioni che s'incontra a questo proposito (6). Possiamo però dire, in generale, che nei vari paesi

(1) Monum. histor. patr., *Edicta reg. longob.*, pag. 104.

(2) Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 215.

(3) Constit. II, 42: *De restitutione minorum*.

(4) Stat. di Palermo, cap. 21, 43; di Messina, cap. 19; di Siracusa, cap. 95; di Castiglione, cap. 20.

(5) Accolgono i diciotto anni, al pari delle costituzioni sicule, gli statuti di Novara, VI, 196; di Voghera, cap. 70; di Bergamo, ann. 1163, II, 1200; di Biandrate, cap. 133; di Lucca, ann. 1539, II, 58; di Firenze, II, 115; la legge fiorentina del 1568, e la *Carta de Logu*, cap. 101.

(6) Il prof. Pertile, nella sua dottissima opera, ricorda la grande varietà di disposizioni a questo riguardo, ed osserva che molti statuti seguivano il primitivo diritto longobardo, come ad esempio, quello di Venezia, innanzi al 1566; altri i quattordici anni, come lo statuto di Alessandria (II, 85); altri i sedici, come quello di Venezia, dopo il 1586; altri i diciotto, come abbiamo di sopra veduto; altri i venti, come quello di Milano (*Consuet.*, cap. 20), del Friuli (*Consuet.*, ann. 1336 e 1424, cap. 98), di Saluzzo (cap. 38), d'Ivrea (*Leg. municipal*, col. 1134), di Aosta (IV, 6). Qualche legge poi contentavasi che l'individuo fosse entrato in questa età, altre volevano che l'avesse già superata.

d'Europa, gli usi e le leggi, per il nuovo amore d'indipendenza allora sorto, abbreviavano, sebbene in vario modo, il tempo della minorità, che durava prima, per le leggi romane, fino ai venticinque anni. Sotto il governo di Federico poi s'introdusse l'usanza di ottenere dal principe la dispensa dall'età minore, quando si fosse fatto conoscere il buon senno, l'integrità della vita, e la buona condotta del minore. In tal caso, dietro esame della Gran Corte, il sovrano solea abbreviare la minore età di uno ed anche di due anni, secondo le circostanze speciali. Tuttavia è da avvertire che questa venia degli anni, mentre concedeva ai minori l'amministrazione dei loro beni, non li rendeva perciò idonei a venderli, o ad ipotecarli, nè ad atti intesi a privare della proprietà (1).

VIII. — Nelle condizioni della vita in cui l'uomo è tenuto incapace di provvedere a sè stesso, e di adempire le funzioni che gli spettano come a cittadino, è necessario vi sia chi assuma il compimento di quella personalità giudicata difettosa; e però le leggi hanno stabilito che gli uomini costituiti in bassa età, e per avventura non soggetti al potere paterno, non esercitassero da sè i proprii diritti, ma avessero persona deputata ad agire per loro. Così Federico II, intendendo a supplire alla incapacità dei minori per l'esercizio dei diritti, stabilì che un probo cittadino, a loro nome e per loro interesse, li esercitasse nel tempo in cui si svolgeva in essi quella capacità morale, di che hanno bisogno, ma volle che questa protezione fosse gratuita, e considerata quale un debito di carità. Il perchè l'assumere la tutela fu avuto, del pari che dai Romani, come un dovere del cittadino, da cui non potevano esimersi che le persone che n'avessero giusta causa (2).

(1) Liberatore, *Introduzione allo studio del diritto civile*, vol. I, pag. 411.

(2) L. 3, § 1, 4; L. 6: Dig. *De muner. et honor.*; L. 1: Dig. *De vacat. muner.*; L. 1: *De adm. tutel.* — Anche negli statuti italiani la tutela è

A fronte di questa tutela generale, le costituzioni federiciane ne recano un'altra speciale per quei pupilli che possedessero feudi così detti *quaternati*, e però può dirsi una tutela feudale. Essa fu appellata *Baliato* o *Baltaggio*; e *Bali* si dissero i tutori feudali (1). Questa tutela voleva il Signore per ciò che altri in luogo del minore, che non era capace, prestasse il servizio, cui sarebbe stato obbligato a cagione del feudo. Laonde il Signore poteva trattenersi i beni feudali, finchè il vassallo fosse giunto all'età maggiore, ed assumere insieme il governo della persona di lui, per il sommo interesse che aveva anche alla sua educazione. Ma egli poteva affidare eziandio il governo del pupillo e il godimento del feudo ad un terzo, che s'obbligasse ad esercitare in questo tempo i doveri feudali (2). Chi assumeva tale carica poteva essere un estraneo, non avendo il signore alcun vincolo nella scelta del balio, ed anche quel medesimo cui si apparteneva la tutela per diritto civile; nel qual caso ambedue le tutele, la feudale e la civile, andavano unite. Quando poi queste due

foggiata alla romana, e molti di essi insistono sulla qualità di probo cittadino nel tutore. I castellani di Lanzo, nell'interesse della pubblica onestà, indiggevano una multa ad un tale che, essendo in ufficio di tutela, teneva nondimeno una concubina. Cibrario, *Le Valli di Lanzo* ecc., pag. 269.

(1) Questa voce ha la sua origine da *bajulo*, che presso gli scrittori dei tempi di mezzo significava *puerorum custos*. Dufresne, *Glossarium Latinum*, voc. *Bajulus*. — Il nome di *Bailo* si trova già nel tempo longobardo.

Nel seguente capitolo incontreremo lo stesso nome di *baiuli* o *bali*, attribuito ad una classe speciale di magistrati. Giova intanto notare che mentre in Francia ed in Inghilterra, per non confondere i magistrati coi tutori pupillari, si lasciò a questi il nome di *baiuli*, e quello di *baglivi* agli ufficiali del governo, nel regno di Napoli invece si chiamarono *baiuli* i magistrati, e la voce *balius* rimase a significare il tutore.

(2) « *Si minores filie comitum, baronum aut militum superstites fuerint, ipsarum balium nostra excellentia recipiat, ipsum vel sibi tenendum vel alii, qui ex fide illud gerere debeat, iuxta approbatam regni consuetudinem concedendum* ». Constit. III, 26: *De successione filiorum comitum et baronum*.

tutele fossero separate, la persona del pupillo era precipuamente affidata al tutore civile, dove l'altro limitavasi alla cura dei beni feudali, e all'adempimento dei relativi doveri (1). La tutela feudale, pregiudicievole agli interessi dei pupilli, per gli abusi degli amministratori, fu meglio regolata sotto Federico II, il quale concedeva al balio di ritrarre dal feudo solo ciò che era necessario al proprio mantenimento (2).

Oltre alla tutela di pupillo le costituzioni dello Svevo ne riconobbero una del sesso, ch'è l'uso longobardo di sottoporre, per tutti gli atti civili, le donne non coniugate al consiglio di un *mundualdo*, s'introdusse eziandio nelle provincie meridionali. La qual pratica, quantunque non statuita apertamente da leggi positive, trovasi accennata in alcuni ordinamenti di Federico II (3), e durò a lungo nel reame *propter sexus reverentiam* (4). Ma la sollecitudine del principe si manifestava

(1) Raumer. Op. cit., vol. V. pag. 411.

(2) « Si quando balium impuberum masculorum aut feminarum gerendum alicui serenitas nostra concesserit, ei qui balium gesserint pupillorum, postquam balium ipsum pubertate superveniente dimiserint, de administratione balii reddere debeant rationem, presente justitiario regionum aut alio cui hoc specialiter duxerimus delegandum; ita videlicet quod, deducto quod (curia) pro ipso balio, prout moris est, dederit, necnon deductis justis et moderatis expensis quos pro victu et vestito suo et quas in persona aut rebus pueri vel pro servitio debito curie nostre, de iis que minor tenet, ipsum balium fecisse constabit, reliqua pupillo integre reddere teneantur ». Constit. III, 30: *De jure balii*. — In Italia ed in Germania questa parte delle oppressioni feudali è stata lungamente contrastata. Ma i Francesi, dice il Forti, si son goduti queste delizie fino alla rivoluzione dell'89; e si trovano regolati i diritti di *guardia nobile* (*garde noble*), in modo veramente oppressivo pei disgraziati pupilli, nelle costumanze ridotte in iscritto nel secolo XV. Forti, *Istituzioni*, vol. II, lib. II, sez. 2^a.

(3) Constit. II, 41: *De restitutione mulierum*; II, 44: *De in integrum restitutione mulierum*. — Come nella storia del diritto romano, così negli statuti italiani, la tutela della donna va grado a grado diminuendo, ma i suoi diritti non sono mai pareggiati a quelli dell'uomo. Negli statuti di Venezia, Treviso, Friuli, Belluno, Vicenza e Verona non si trova cenno di tutela delle donne, nè d'intervento di parenti alle alienazioni che esse facevano.

(4) La Mantia, *Legislazione*, pag. 142.

specialmente nella cura ch'ei pose a guarentire i pupilli e le donne da ogni danno, in cui potessero incorrere per mala amministrazione dei tutori; onde Federico provvide per allontanare ogni abuso, al che la sapienza dell'avo Ruggiero aveva già prima rivolto utilmente lo sguardo (1). Rinnovò i rimedi immaginati dai giureconsulti romani, specialmente la restituzione in intero, a favore delle donne e dei minori, e le azioni contro i tutori, le quali rendevano vie più perfetta la garanzia degli interessi pupillari. Obbligò i tutori a rendere esatto conto della loro amministrazione, allorchè i pupilli fossero giunti all'età maggiore, innanzi al giustiziere della provincia, o ad altro giudice, a ciò destinato dal principe, e stabilì che ove essi, amministrando, avessero commessa frode manifesta, non solamente fossero costretti a risarcire ai minori ogni danno cagionato per propria colpa, ma altresì a pagare altrettanto al fisco, oltre a quelle pene ch'egli avesse creduto opportuno d'infliggere (2).

IX. — Continuando il nostro esame rispetto all'organismo giuridico della famiglia, c'incontriamo nel diritto successorio, il quale costituisce, fuor d'ogni dubbio, argomento della più alta importanza, e le cui norme dovrebbero esser poste a capo d'ogni politica istituzione, imperciocchè, dice un chiaro pubblicista (3), laddove le leggi politiche sono solamente il simbolo delle condizioni di uno stato, quelle che intendono a stabilire la trasmissione dei beni operano in modo singolare

(1) Constit. II, 41, tit. cit. — Questa costituzione è di Ruggiero.

(2) V. la nota a pag 97. — La costituzione, ivi citata, continua: « *Quod si fraudolenter eum res minoris administrasse fuerit manifeste comprobatum, omne damnum quodcumque per fraudem ipsam pupillo contigerit, eidem de rebus suis resarcire cogatur, et tantundem sacris nostris largitionibus inferre...* ». In alcuni statuti italiani, fu portata su tale materia una innovazione di grande momento, chè, mentre per diritto romano i conti si rendevano al termine della tutela, gli statuti obbligano il tutore a porgerli ogni anno, a tempi appositamente a ciò stabiliti.

(3) Tocqueville, *De la démocratie en Amérique*, tom. I. chap. 3.

sulla civiltà delle nazioni. È noto ad ognuno come, nei tempi di mezzo, abbia grandemente, ed a lungo, predominato nelle consuetudini e nelle leggi una smodata predilezione a favore dei maschi, onde questi, nelle successioni, venivano sempre, in ogni dove, preferiti alle femmine. Da prima la somma importanza attribuita alla vigoria del corpo ed al valore personale, più tardi un male inteso ordine domestico, ed un inconsiderato zelo per la concentrazione delle forze e delle proprietà nella famiglia, avevano introdotto e reso universale in tutta Europa questo costume. Per la qual cosa si videro le femmine escluse da una gran parte se non dalla intera successione, poichè desse dovevano inevitabilmente rompere, con le loro nozze, la catena della discendenza di famiglia, e recare in altre mani i propri beni. Una mirabile uniformità di pensiero trovasi, per questa parte, nei molteplici corpi di leggi sparsi per tutta Italia (1), sicchè a ragione, parlando di quei tempi, può dirsi con Dante che

Non faceva, nascendo, ancor paura
La figlia al padre, chè 'l tempo e la dote
Non fuggian quinci e quindi la misura (2).

Nè da così ingiusto trattamento delle donne cransi grandemente allontanati i paesi dell'Italia meridionale, in cui e militi, e baroni, e conti compiacevansi seguire le norme dell'antica legislazione longobarda, la quale, come ognun sa, favoriva oltre misura la preferenza dei maschi, e, togliendo

(1) Malgrado la voce della natura e l'autorità della ragione le femmine furono spogliate d'ogni diritto di concorrere insieme coi maschi alla successione dei congiunti, e per prezzo di tale esclusione si assegnava loro una dote, di cui non si definiva la quantità, se pure non riducevasi ad un derisorio compenso. Sclopis, *Legislazione del Piemonte*, pag. 168. — V. *Stat. di Nizza (Leg. Munic., pag. 55)*; *Stat. di Torino* (ivi, pag. 655); *Stat. di Casale* (ivi, pag. 954); *Stat. di Moncalieri* (ivi, pag. 1531). Lo statuto di Trento (L. 112) dice apertamente che le femmine *sint tacitae de omni portione sibi relicta, quantacumque sit illa*.

(2) Dante, *Paradiso*, XV.

alle femmine la paterna eredità, assegnava loro una dote qualsiasi, che, bene spesso, si limitava ad una semplice ghirlanda di rose. Ma Federico, avvisando esser questa una *prava consuetudine*, indegna dei suoi stati (1), promulgò una memorabile costituzione (conosciuta e citata generalmente con le parole *In aliquibus*, onde incomincia (2)) la quale, ponendo il principio assoluto del diritto nelle figliuole alla dote paterna, ruppe, a così dire, la tradizione feudale, e fu al certo di forte sostegno alla indipendenza giuridica della donna, ivi, come altrove, pressochè del tutto sconosciuta. Questa provvida legge infatti sancisce la massima che alla morte del padre succedano tanto i figli quanto le figlie, maggiori o minori, senza distinzione di sesso (3). E se oltre ai maschi e alle femmine si fossero trovate delle sorelle del padre ancor nubili, di qualunque nazione o condizione fossero o Franca o Longobardica, o dei militi o dei borghesi, dovevano i maschi essere preferiti alle femmine, ma i fratelli o i nipoti dovevano maritare le sorelle o le zie *pro modo facultatum suarum et filiorum* (secondo il testo greco *fratrum*) *superstitum numero secundum paragium* (4).

Quest'ultimo vocabolo richiede qui una breve illustrazione. *Paragio* o *Paratico* dinota, presso gli scrittori di quel tempo, l'eguaglianza di nobiltà o di ceto; donde sorsero le voci *imparagare* e *disparagare* per distinguere la uguale, o minore dignità con cui si collocavano le fanciulle in matrimonio. Allorchè dunque Federico II prescrive di collocarle *secundum paragium*, intende unicamente che si dovessero mandare a nozze corrispondenti

(1) « *In aliquibus regni nostri partibus CONSUETUDINEM PRAVAM audivimus hactenus obtinuisse... quod quidem (et nature) dignoscitur esse contrarium, et juri tam communi quam nostro derogatur* ». Constit. III, 26, tit. cit.

(2) Constit. III, 26, ivi.

(3) « *Hac igitur lege nostra sancimus patre mortuo tam filios quam filias, puberes majores minoresve, ad parentum successionem, absque seorsus discretione, vocari* ». Constit. III, 26, tit. cit.

(4) Constit. III, 26, tit. cit.

alla nascita ed alla condizione della donzella. Il *paragium* non era la dote di lei, come alcuni intesero, ma la condizione decorosa in cui la si doveva maritare, e conseguentemente l'obbligo di darle una dote corrispondente; a stabilire la quale poi avevasi in considerazione, non pure la nobiltà, ma la larghezza del patrimonio e il numero dei figli. In queste estimazioni conveniva riportarsi al prudente giudizio del magistrato, cui era però proibito di stabilire un paratico che sovravanzasse la porzione virile, non concedendosi che la donna fosse meglio trattata del maschio (1).

La costituzione, che esaminiamo, continua aggiungendo che, sendo superstiti le sole femmine, dovessero queste, se maggiori d'età, succedere ad esclusione dei consanguinei, dove invece, se minori, dovessero essere sottoposte al baliato del principe, il quale avrebbe poi curato di darle a marito, giunte che fossero ai quindici anni, *cum bonis omnibus que patris fuerunt, secundum paragium* (2). Questa sollecitudine del principe per l'interesse delle donne minori è certo fra le più belle istituzioni di quel tempo. Nè le cronache, nè altre memorie ci fanno supporre che Federico fosse mosso a ciò da sete di vergognoso lucro, come si legge di altri principi dei secoli XII e XIII, che davano i patrimoni dei loro pupilli quasi in appalto ad altri tutori, da essi nominati, scegliendo non il più capace, ma il migliore offerente, e considerando per tal guisa i minori come cose demaniali, più che persone degne del favore del principe (3).

I figli rappresentavano, come in quasi tutte le leggi, il loro padre nella successione dell'avo, quando quegli fosse premorto

(1) « *Paraticum ac nobilitatis paritas, juxta quam Barones debent maritare sorores aut amitas* ». Dufresne. Op. cit., voc. *Paraticum*. — Il *paragium* delle costituzioni federiciane risponde alle parole che, intorno alla successione delle femmine, s'incontrano in alcuni statuti municipali: *honorifice — secundum patrimonii facultatem*, e simili.

(2) Constit. III, 26, tit. cit.

(3) Cibrario, *Gli statuti di Amedeo VIII*.

al padre suo. Finalmente giova avvertire che, sebbene la costituzione dello Svevo nulla stabilisse, in modo aperto, intorno alla eredità materna, sembra tuttavia avessero luogo anche per essa le medesime disposizioni, già tacitamente ammesse dalle consuetudini (1). Laonde possiamo dire che la legge federiciana *De aliquibus* rappresenta pure da sola il principio cristiano, che si contrappose nella nostra penisola, secondo il giudizio del Gans, al rigorismo del diritto feudale.

Tali erano le disposizioni principali che concernono i figli legittimi, i quali però sarebbero stati, senz'altro, esclusi onninamente dalla successione, quando, per succedere *ab intestato*, avessero distrutto od occultato il testamento paterno (2). Norme speciali non si segnarono pei figli illegittimi; ma non pertanto in alcuni statuti siciliani, gli spurii e gli incestuosi erano esclusi dalla successione paterna (3); e Federico temperando il rigore di antiche leggi, ordinò che la Corte concedesse i beni dei chierici ai loro figliuoli, col peso di un'annua prestazione (4). In difetto di successori, i beni erano anche qui, come da per tutto, devoluti al fisco (5). I beni liberi

(1) Liberatore. Op. cit., vol. II, pag. 400.

(2) « *Si quis patris testamentum aboleverit, ut quasi ab intestato succedat, patris hereditate privetur* ». Constit. III, 67: *De testamento paterno deleto*. — Una disposizione simile è nel Codice Civile Italiano, art. 725, n. 4.

(3) Consuet. Messan., cap. 22.

(4) « *Mandamus quatenus per totam jurisdictionem tuam in quibuslibet civitatibus villis et castris super possessionibus quo paterno vel materno jure debentur filiis clericorum, objectione prolis illicite non obstante, certum et annuum redditum pro quantitate rerum adjici facias, sicut commodius videris expedire. Deinde de auctoritate nostre curie filios clericorum in sarcinam paternarum et maternarum rerum et possessionum immittas, salvo certo et annuo reddito* » Constit. III, 20: *De filiis clericorum*. — Cfr. i diplomi riportati dall'Huillard-Breholles, *Historia*, vol. IV, pag. 225 e 226.

(5) « *In hereditariis autem defuncti, quolibet jure quesitis, fiscum nostrum esse decernimus, sicut et in omnibus aliis bonis vacantibus, ultimum successorem* ». Constit. III, 10: *De hominibus baronum possidentibus terram hominis demanii*. — In Palermo erasi introdotto l'uso

dei chierici e quelli dei laici in terre demaniali, quando questi non avessero eredi, dovevano passare al fisco per due terzi, chè un terzo concedevasi ai poveri per l'anima del defunto (1).

X. — Ora, volgendoci ai contratti, giova innanzi tutto avvertire come le leggi di Federico II contengano poche e vaghe disposizioni intorno ai medesimi, i quali, per la necessità dell'uso, furono lasciati nella loro naturale schiettezza, e raccomandati ai precetti della giurisprudenza romana, che, in questa materia specialmente, sparse tanta luce di filosofia. Pertanto il nostro compito sarà limitato a quelle alienazioni ed a quei contratti che venivano regolati da norme particolari, sia derivate dai nuovi bisogni della umana società, sia da novità introdotte dalle genti nordiche, e di cui si parla nel codice svevo. E prima diciamo dei *retratti gentilitati*. Nelle alienazioni dei beni immobili si era introdotta nella Sicilia, fino dai tempi normanni, la prelazione detta *prolimisti* o *retrato*, estranea al diritto romano, ma divenuta comune nel medio evo in tutta Europa, senza che si possa stabilire il tempo e il luogo di sua origine (2). Per questa maniera di preferenza era lecito ad uno dei parenti più prossimi del venditore, escludere il primo compratore, qualora, entro il termine che si prescriveva dalla legge, egli offrisse il prezzo medesimo che l'altro (3). A voler rendersi ragione di questa costumanza è uopo ricor-

di conservarsi dal comune per un anno i beni per l'erede. Ove poi niuno si fosse presentato, il patrimonio vendevasi; una metà del prezzo rimaneva al fisco, e l'altra davasi ai poveri per l'anima del defunto. La Mantia. Op. cit., pag. 151.

(1) Constit. I, 36: *De officialibus reipublice*.

(2) Senza risalire alle vetuste memorie di alcune prelazioni ammesse dagli usi giudaici, basti ricordare che il diritto romano non conobbe prelazione, come provano le collezioni giustiniane e i Basilici. Nella decadenza dello impero in occidente, se ne incominciò la pratica, e fu vietata con la nota costituzione *Dudum*. — Cod. Theod. III, 16; Cod. Justin. III, 14.

(3) « *Non antea liceat et alienare, quam denunciaverit illis, quos vocavimus per ordinem in jus προτιμίσσεος* ». Constit. (Nova): *De jure protimiseos*.

darsi come gli usi di molte leggi germaniche, trasfusi in consuetudini, riconoscessero un condominio di famiglia, pel quale ogni proprietario veniva astretto a richiedere, per le alienazioni de' beni liberi o feudali, il consenso de' suoi eredi presunti. Da ciò nacque l'uso di offrire ai congiunti il fondo che volevasi vendere, per preferirli agli estranei; e appresso parve più comodo il permettere la vendita, concedendo ai parenti il diritto di ricomprare, entro un termine stabilito, l'immobile alienato. Questo diritto diede origine al *retrato*, noto eziandio sotto il nome di *prelazione* e di *diritto del congruo* (*jus congrui*) (1).

Nel codice di Federico s'incontra la costituzione *De jure protimiseos* (2). E quantunque il La Mantia porti opinione doversi essa collocare fra quelle che lo Svevo promulgò per l'impero, e non per il reame di Napoli, onde il retratto essere stato quivi regolato dalle consuetudini municipali, pure noi ci accostiamo più volentieri alla dottrina del Bréholles, il quale, dopo aver posto anche questa costituzione fra le Melfiesi, aggiunge: *Constitutio igitur Sancimus* (è questa la parola onde incomincia la legge) *huius consuetudinis quasi norma et regula ab ipso Federico edi potuit ad usum Germaniae vel Italiae ubi jus feudale vigeat, et inde SICULAS INTER LEGES NON IMMERITO LOCUM OBTINUISSE* (3). Essa stabilisce il termine di dieci anni per esercitare legalmente siffatto diritto (4),

(1) La Mantia. Op. cit., pag. 161.

(2) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. IV, pag. 229.

(3) Huillard-Bréholles, *ivi*.

(4) « *Transcurso autem decennio si non denunciavit, nulla de cetero moveatur controversia illis qui possident ex aliquo contractu, vel ex donatione, vel ex testamento, nec ab illis qui habent jus protimiseos nec etiam a fisco* ». *Constitut. De jure protimiseos*. — Su questo termine grande diversità troviamo negli statuti i quali ammettono il *retrato*; chè dove alcuni prescrivono trenta giorni, altri esigono due mesi, o tre, o sei, un anno, due anni; e v'ha perfino qualche statuto che non pone all'esercizio di quel diritto alcun limite di tempo. Per tile. Op. cit., vol. III, pag. 370.

che appartiene agli agnati tanto maschi quanto femmine, purchè fossero restituiti al compratore il prezzo e le spese (1). Però non era concesso questo privilegio nè ai parenti illegittimi, e nè pure agli adottivi; e lo perdevano gli stessi consanguinei, ove si fossero resi colpevoli di gravi ingiurie contro l'alienante (2). Col volger del tempo tale diritto, dato primieramente ai parenti, venne esteso ai comproprietari, e, in mancanza di questi, anche ai confinanti (3). Mentre poi alcuni statuti avevano accordato agli agnati ed ai vicini, che si valessero del retratto, una diminuzione di prezzo (4), Federico, per contrario, prescrisse ch'eglino dovessero comperare al medesimo prezzo che veniva offerto da altri, o a quello fissato per pubblica stima (5).

Siffatti diritti di prelazione e di retratto apportavano, come ognun vede, grave restrizione alla proprietà, e tenevano incerto per lungo tempo ogni acquisto. Ad impedire almeno le simulazioni e le frodi, venne imposto a chi voleva farne uso, di prestar sacro giuramento che non per conto di un terzo, sì bene lo faceva per suo proprio vantaggio, e gli venne proibito di alienare nuovamente, per certo numero di anni, il fondo acquistato (6). Finalmente, per considerazioni

(1) « *Solvendo justum pretium sine mora aut quantum quivis emptor sine fraude dederit* ». *Constit. cit.* — « *Solutis precio emptori et necessariis expensis in emptione factis* ». *Consuet. Cataniae*, cap. 40. — Vedi anche gli statuti di Chieri, cap. 54.

(2) « *Licet autem supra dixerimus quod omnes vocentur ad jus protimiseos, tamen si probatum fuerit quod atroces injurias vel manus impias ex proposito venditori vel eius familie intulerint vel ejus substantie gravem jacturam moliti fuerint, vel contra ejus vitam nisi sint vel etiam pecuniarum damnum intulerint, omnes isti nullo modo sine venditoris voluntate ad jus protimiseos veniant* ». *Constit. De jure protimiseos*.

(3) « *In primis vocentur parentes qui sunt conjuncti, post hos socii, post hos illi qui conjuncti etiam si extranei sint* ». *Constit. cit.*

(4) *Statuti Veneti*, III, 49.

(5) *Constit. De jure protimiseos*.

(6) *Pertile. Op. cit.*, vol. III, pag. 373.

sociali, questo diritto fu negato alle chiese ed ai monasteri, dei quali temevasi il soverchio arricchimento (1).

XI. — Altra specie di contratti, che mi pare dover essere avvertita, sebbene il codice federiciano non ne contenga speciali disposizioni, e sia anzi quasi muto in proposito, è quella dell'Enfiteusi, modo di alienazione imperfetta, nato non già dallo scadimento dell'agricoltura, e dal bisogno di ristorarla, sì dal desiderio di conservare presso i corpi morali, o, come ora si dicono, *mantimorte*, il possesso dei loro beni stabili, ritraendone il maggior possibile beneficio. Questo contratto fu assai in uso nella Sicilia (2). Quivi, come altrove, esso fu ristretto ai beni dei corpi morali, e la sua grande estensione nei secoli di mezzo si deve appunto all'immenso accumularsi degli stabili nella mani delle Chiese, e (sebbene in misura infinitamente minore) in quelle dei feudatarii. Per una serie di cause, che noi abbiamo già esaminato, la Chiesa andò acquistando numerose e vaste possessioni, le quali si toglievano così al commercio, e cadevano in mani meno adatte a coltivarle. Tuttavia, non solo i canoni della Chiesa, il che era naturale, ma le stesse leggi civili avevano promosso questo accrescimento di ricchezza e di potenza della Chiesa. E siccome i beni caduti nelle mani di lei divenivano inalienabili, le possessioni ecclesiastiche ognora più si estendevano, sicchè col volgere dei tempi minacciavano di assorbire quasi l'intera massa dei terreni. Le Chiese che, come tutti i corpi morali, erano poco acconcie a far valere le loro possessioni, le concedevano in enfiteusi, e ad esse restava

(1) « *Ecclesiae, Monasteria et Barones in jure protimiscos nullatenus admittantur* ». *Consuet. Catan.*, cap. 48. — V. *Statut. Messan.*, cap. 31, e *Statut. Panor.*, cap. 28.

(2) Alquanto diplomi di concessione ad enfiteusi abbiamo dei tempi normanni e svevi, nei quali si trovano patti e garanzie pel pagamento annuale del censo, per la prelazione del dominio nelle alienazioni, la nullità e l'avvocazione a prò delle chiese per mancanza di pagamento di un biennio, e simili.

il dominio diretto, la speranza, o la certezza di riaverle poi migliorate dall'industria privata. Intanto, per mezzo del canone e di altre prestazioni, ne traevano un beneficio presente, spesso maggior di quello che ne avrebbero tratto ritenendole e coltivandole per sè medesime. Il vedere l'enfiteusi così propagata fa credere che fosse a quei tempi, non che utile, necessaria; l'utile fu nell'indiretto incremento che n'ebbe l'agricoltura, e più assai nel ridividere i beni tra i privati, quantunque gravati da molti vincoli reali e personali. Si rimediava così, tuttochè imperfettamente, all'accumularsi dei beni nelle *manimorte* (1). L'enfiteusi che nella Sicilia trovasi in uso prima ancora che Zenone (nella sua disposizione più dommatica che legislativa) ne definisse la natura, non solo divenne colà, come altrove, assai più frequente nel medio evo, ma andò eziandio vie più mutando natura, poichè, a mano a mano che sorgeva e si estendeva il feudalismo, essa pure andava rivestando indole feudale, sicchè in molti casi appena si può distinguere se alcuni vincoli e alcune concessioni sieno feudali od enfiteutiche. Inoltre, laddove per molto tempo l'enfiteusi era stata impiegata, principalmente dalle *manimorte*, soltanto come il mezzo migliore e più stabile di assicurarsi dai loro fondi un provento, o reddito regolare, e senza spesa; appresso fu, massime dalla Chiesa, impiegata, come mezzo per aumentare le sue possessioni. Concedevasi cioè a taluno, o gratuitamente, o per lieve canone, in godimento una quantità di stabili, a condizione che, trascorso certo tempo, ritornassero alla Chiesa concedente, aumentata di una quantità di altri stabili (2).

XII. — Poche parole dovremo aggiungere sul *mutuo*, sul *com-*

(1) Di Vesme, *Relazione intorno ai lavori inviati al concorso della R. Accademia delle Scienze di Torino, sull'Enfiteusi*, pag. 26, 27. — Torino 1865.

(2) Di Vesme, *ivi*, pag. 14.

modato, e sul *deposito*. Da questi contratti non altra azione nasceva per diritto romano che la *persecutoria in simplum* contro la persona del reo, ma nel regno di Napoli, per la costituzione *De pena negantibus depositum*, questa azione non solo rimaneva persecutoria del reo, ma diveniva penale, poichè se il debitore *veritatem negaverit et jus calliditatibus petitorum circumvenire voluerit*, veniva condannato nel giudizio, non che a restituire la cosa data, commodata o depositata, a pagare altresì alla Curia la terza parte del suo valore, per la pena incorsa. Tre condizioni peraltro dovevano concorrere, dice l'Afflitto nel suo commento (1), a questa pena; ed erano che il mutuo, il commodato o il deposito, negato da una parte, fosse provato invece dall'altra, e che ne venisse la condanna pronunziata dal giudice.

XIII. — Più largamente parla della *Prescrizione* il codice di Federico II. La legge sulla prescrizione discende da una fonte antica e veneranda, cioè dalla famosa prescrizione teodosiana, la quale fu appellata *securità del genere umano* (2). E di vero tutti i popoli hanno riconosciuto necessario, per assicurare le fortune dei cittadini, di stabilire un termine, oltre il quale un possessore di buona fede e con giusto titolo, non potesse essere più molestato; ma non tutti convennero nel fissare tale termine. E infatti i Longobardi, sebbene non riconoscessero la usucapione romana, avevano introdotto nel reame di Napoli la prescrizione di trent'anni, tanto nelle cose mobili quanto nelle immobili, purchè fossero possedute in buona fede (3), richiedendo altresì, in certi casi speciali, il possesso di quaranta e di sessant'anni. Allorchè poi i principi di stirpe normanna modificarono la legislazione dei loro sudditi, introdussero invece la consuetudine franca, che

(1) Matth. Afflicto, *Comment. ad Const. Siciliae*. Const. cit.

(2) Cod. Theod., lib. 4, tit. 14; Cod. Justin., lib. 7, tit. 39.

(3) *LL. Longob.*, II, tit. 35, leg. 5, 9.

ammetteva la prescrizione di un anno, un mese, ed un giorno per tutte le cose possedute in buona fede (1). Ma Federico II, al quale quest'uso parve quanto duro altrettanto contrario ai savii precetti della legislazione romana, lo abolì con la sua costituzione *De prescriptionibus* (2), e volle, a pro' del possessore con giusto titolo e buona fede, che la prescrizione avvenisse fra dieci anni (3). Stabili la trigennale contro ogni azione fra privati, salvo la ipotecaria, cui protrasse il termine ad anni quaranta. Conservò ed estese a tutti la prescrizione quadragenale dei Longobardi, per uguagliare le quote tra fratelli; e per ciò che riguarda i mobili, nulla modificò dell'usucapione del diritto comune. Le prescrizioni contro il fisco, ch'erano prima troppo brevi, vennero prorogate ad un secolo (4). Finalmente abolì nel suo reame la prava consuetudine, onde escludevasi pei feudi ogni prescrizione, e concessé al possessore di essi per trent'anni ogni securtà contro l'avversario presente e di età maggiore, purchè egli avesse continuato a prestare il servizio dovuto alla regia corte (5).

(1) Negli statuti di Trapani e di Patti trovasi la prescrizione a pro' del possessore *per annum, mensem, hebdomadam, et diem, juxta titolo et nulla calumnia interposita*, che vi si dice confermata da una legge di Guglielmo II. — V. La Mantia, *Consuetudini*, pag. 80. — Tuttavia questi medesimi statuti, nei quali fu adottata la prescrizione annuale, non si allontanavano al tutto dalle tradizioni romane, e soltanto ne contemperavano le norme con quella consuetudine germanica.

(2) Constit. III, 37, tit. cit.

(3) « *Sancimus... generales prescriptiones communis juris locum habere, scilicet inter presentes decennii, inter absentes vicennii, precedente titulo et bona fide ex utraque parte undique concurrente* ». Constit. III, 37, tit. cit.

(4) « *Quadragenalem prescriptionem et sexagenariam que contra fiscum in publicis hactenus competebat, usque ad centum annorum spatium prorogamus* ». Constit. III, 39: *De prorogatione prescriptionis*.

(5) Constit. III, 37, tit. cit. — Molti dei nostri statuti, come quelli di Milano e di Genova, contengono la prescrizione trentennaria. A Trento invece la legge presentasi, in proposito, con una singolare semplicità;

XIV. — Dirò, per ultimo, di un contratto specialissimo che le leggi generalmente vietarono. È noto come, per le dottrine diffuse dopo il XII secolo in tutta l'Europa cristiana, venisse considerato illegittimo e riprovevole il frutto del denaro (1). Ma la industria degli uomini cercò di ottenere, per modi diversi, il frutto istesso che loro si vietava di riscuotere dall'impiego del danaro a titolo di mutuo. Con avvedimento singolare, per non dire con astuzia sottile, si cercò di coprire con un velame di finzione legale il vero traffico del denaro (2). Quanto più si rafforzava l'opinione dei casuisti, avversi all'interesse anche temperato ed onesto, tanto più si studiavano le genti di eludere la legge (3); onde vediamo per tutto il medio evo l'interesse del denaro soprammodo alto, sebbene non se ne possa determinare l'ordinaria misura (4). Contro quest'uso volse Federico il suo rigore; e, confermando gli statuti mu-

forse preferibile, dice il Gar, alle astruse, complicate, e spesso contenziose teorie di altre legislazioni anche moderne. Ogni azione si estingueva *ipso jure* entro venti anni. — Gar, *Introduzione agli Statuti di Trento*. — Quasi tutte le *Coutumes* in Francia ammettevano la prescrizione decennale romana; alcune poche la trentennaria.

(1) Questo divieto degli interessi del denaro era fondato dal diritto canonico sull'idea biblica che il denaro sia qualche cosa di improduttivo.

(2) Queste stolte proibizioni, perturbatrici d'ogni traffico, e in lotta continua con la realtà della vita, furono il più efficace stimolo alle simulazioni, ed il commercio non si peritò un momento allo appigliarvisi, lasciando che la Chiesa di Roma si corruciasse, e che i giureconsulti, i quali la servivano, si battessero l'anca, disperati di non sapere qual riparo mai porre alle sottili e scaltrissime sue arti.

(3) Franco Sacchetti, nella sua novella 32, ci espone i vari vocaboli onde si cercava di velare l'usura, e di schivare il Santo Uffizio, che la dannava e puniva fortemente. Chiamavanla, pertanto, *donno di tempo*, *merito*, *cambio*, *civanza*, *baroccolo*, ecc.

(4) In un discorso del doge Mocenigo, riportato dall'Hallam, il guadagno annuo che Venezia traeva dai suoi capitali di commercio è computato al quaranta per cento. A Verona, nel 1223, la legge statul il dodici per cento, e a Modena, nel 1270, sembra essersi portato al venti. Hallam. Op. cit., vol. V, cap. 9.

nicipali di alcuni luoghi della Sicilia (1), e i decreti del re Guglielmo II, il quale aveva approvate e fatte sue le prescrizioni della Chiesa Romana (2), condannò alla confisca di tutti i beni gli usurai, e coloro che facessero contratto di qualsivoglia natura, infetto da usura (3). E poi, con falso criterio, lo permise agli Ebrei, e fissò il massimo dell'interesse legale al dieci per cento per ogni anno; di che avveniva che una sola classe di persone, nè certo preferita altrimenti dalle leggi, avesse, per questo, facoltà di arricchire, a spese delle altre, con l'usura e con l'aggio (4).

(1) *Consuet. Messan.*, cap. 35; *Consuet. Panor.*, cap. 37. Per queste consuetudini, vietata ogni usura, negavasi qualsiasi azione, e proibivasi del pari il chiedere appresso il volontario pagamento.

(2) *Constit.* I, 6: *De usurariis puniendis*. — Guglielmo dice apertamente aver seguito il decreto del Pontefice *nuper in romana curia promulgatum*, ed allude per fermo al Concilio di Laterano, tenuto nel 1179 da papa Alessandro III. — « *Eum non esse hereticum testatur argumentum, quod neque in imperio neque in regnis suis usurarium habitare permittit* ». Così scriveva Taddeo da Sessa per difendere lo Svevo presso la corte di Roma. V. *Matth. Paris. Op. cit.*, pag. 665.

(3) *Constit.* I, 6, tit. cit. — Nè altrimenti si pensava e si disponeva in molti statuti dei comuni italiani, sebbene, com'è detto più sopra, divenisse assai arduo il porre argine ai lucri immodici che da tutti si cercava. Vedi, fra i molti che si potrebbero citare, gli statuti fiorentini dell'anno 1415 (II, 19), e quelli di Amedeo VIII di Savoia (I, 15 e 37). — In altri invece non se ne faceva parola, e l'usura pigliava diversi nomi, considerandosi o come premio della fatica nel procurar danaro, o come compenso del danno patito per averlo prestato, quantunque il prestatore n'avesse bisogno egli stesso, o come pena della mora, o come agio sulla moneta, stipulandosene allora in moneta diversa la restituzione. Cibrario, *Della Economia politica del Medio Evo*, vol. II, pag. 241. — Torino 1861.

(4) « *A nexu tamen presentis constitutionis nostre judeos tantum excipimus, in quibus non potest argui FENUS ILLICITUM* ». *Constit.* I, 6, tit. cit. — Anche nelle città italiane si avevano speciali tolleranze per le usure degli Ebrei, quasiché si volesse concedere loro, in questa parte, un compenso agli ostacoli posti contr'essi per l'esercizio di traffici onesti. Allorché poi Federico dichiarava voler eccettuati dalla pena i Giudei, perchè in essi non si può argomentare *fenus illicitum*, crediamo fosse mosso dal criterio che questi non erano sottomessi agli ordini generali della Chiesa, nè alle prescrizioni dei Pontefici; e più ancora dalla necessità

Sono questi i capi più gravi, ne' quali le antiche leggi napoletane, risguardanti il giure privato, si dipartissero dal diritto comune, ch'era base e fondamento a tutta la legislazione civile del medio evo.

in cui trovavasi talvolta il suo erario, del pari che gli altri dei principi dell'età sua, di ricorrere agli Ebrei per i prestiti di che abbisognava. Che alle leggi contro l'interesse del denaro non si obbedisse nè allora, nè poi, ne è prova la mala fama a cui giunsero, per disoneste usure, e Lombardi e Caorsini, i quali mossero il giusto sdegno di Dante. V. *Inferno*, canto XVI.

CAPITOLO V.

Del Procedimento Giudiziario.

§ I.

I. Principii seguiti da Federico II rispetto alle istituzioni giudiziarie. — II. Magistrati da lui istituiti — Gran giustiziere. — III. Giustizieri provinciali. — IV. Camerarii. — V. Bajuli o balli — Uffiziali minori. — VI. Onorarii dei giudici. — VII. Sindacato. — VIII. Notai. — IX. Avvocati.

I. — Abbiamo notato più volte, nel corso del nostro esame, come la riforma legislativa compita dallo Svevo mirasse non solo al bene dei sudditi, ma eziandio allo accrescimento della potestà regia. Principal cura del legislatore, per riescirvi, doveva essere quella di riordinare, conforme a' suoi propositi, le istituzioni giudiziarie, primi e forti istrumenti d'ogni potenza. Ed invero queste sono così strettamente legate con la forma di governo, e con la sovranità, ch'egli è raro che accada rivolgimento politico, senza che le leggi sul procedimento criminale non ne abbiano subito qualche mutamento. Un solo sguardo alla legislazione romana, siccome notava il Meyer (1), basta a dimostrare la verità di questa asserzione. Infatti, confrontando ciò che sappiamo dell'antico procedimento criminale nei primi tempi della repubblica, con quello

(1) Meyer, *Esprit, origine, et progrès des institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe*, vol. I, pag. 30.

che era sotto i primi Cesari, e negli ultimi tempi dell'impero, vedremo ad ogni passo nella forma del governo corrispondere alcun altro nel procedimento giudiziario. Federico sapeva ancora che qualunque sieno l'estensione della civile società, il suo sviluppo, i suoi interessi, i suoi desiderii, i passi segnati da lei nell'umano incivilimento, essa anela sovra tutto, in ogni età e in ogni luogo, al vero potere legittimo, cioè all'impero della giustizia e dell'ordine. E pertanto comprese tosto com'ei dovesse gelosamente invigilare la buona scelta dei magistrati a lui sottomessi, i quali seguissero il retto sentiero della giustizia, persuaso, com'egli si manifesta, che a nulla giova l'aver buone leggi, se chi è deputato ad eseguirle, per ignoranza o per malizia, tradisce il mandato; e che la legge scritta resta una buona intenzione e non altro, se non s'incarna nella ferma volontà del principe, e nella costante e sapiente cooperazione dei suoi ufficiali (1).

Se non che, anche in questo egli non amò mostrarsi innovatore, volendo solo distruggere il male nato nelle vecchie leggi; nè in realtà si allontanò mai da tale via. Infatti lo stato normanno, almeno sotto il regno di Ruggiero, si rendeva singolare da tutti gli altri stati del medio evo in questo, che, nello ammettere persona ai pubblici ufficii, non faceva alcun conto nè della patria, nè del nascimento nobile o plebeo, ma solo delle facoltà dello intelletto (2); onde si videro,

(1) « *Nobis cordi est inter ipsos, absque acceptione qualibet personarum, universis et singulis, prompto zelo, justitiam ministrare, ut abunde ipsius copiam per officialis nostros, quibus ipsam commisimus ministrandam, undique valiant invenire* ». Constit. I, 31, tit. cit. — V. pure la Constit. I, 32, tit. cit.

(2) Hugonis Falcandi Op. cit. (Muratori. Op., cit. tom. III, pag. 260). Il Falcando, dopo aver lodato l'ingegno e la prudenza di Ruggiero, aggiunge: « *Aliorum quoque regum ac gentium consuetudines diligentissime fecit inquiri, ut quid in eis pulcherrimum aut utilis videbatur, sibi transumeret. Quoscumque viros aut consiliis utilis aut bello claros compererat, cumulatis eos ad virtutem beneficiis invitabat* ». — Cfr. Iam-sillae *Historia*, apud Muratori, *Rer. Ital. Script.*, tom. VIII, pag. 552, e Romualdo Salernitano. Op. cit., pag. 195, 196.

sotto quel principe, uomini di qualsiasi origine, fossero d'Antiochia o di Sicilia, di Arabia o di Francia, elevati alle più alte cariche. La necessità di fondare un governo che, senza avere in sè niente d'individuale, potesse tuttavia convenire a tutte le individualità dei popoli dei quali si componeva il reame normanno, fece sì che allora, per la prima volta nel medio evo, si considerasse lo Stato quasi come un'astrazione, e si adoperassero al governo di quello tutti i mezzi forniti dalla natura delle cose. Federico II, adunque, continuò l'opera normanna, e non si può bene immaginare quanto un tal modo di considerare lo Stato contribuisse a rendere forte in Italia lo spirito d'intelligenza e di ordine pubblico (1). E pertanto Federico, dopo aver posto a base dell'ordinamento delle leggi i principii saluberrimi di ragion civile e politica, che ogni giurisdizione viene dal principe, che la giurisdizione civile e criminale devono stare divise l'una dall'altra, che gli obblighi dei magistrati devono essere ben definiti e distinti (2); dichiarava ancora di voler ordinare la *Gran Corte*, o la *Magna Curia* (3), da cui appunto doveva aver sua origine ogni

(1) Leo. Op. cit., vol. I, pag. 231. — È facile comprendere quanto ciò riescisse duro ai baroni, capaci di far cominciare la loro stirpe ai tempi di Hasting, i quali vedevansi forzati a trasmettere il potere ad uomini nuovi, innalzati al disopra degli altri solo perchè avevano studiato la legge. Eppure anche teoricamente s'insegnava ormai nelle scuole esser preferibile la nobiltà del sapere a quella del sangue. V. Huillard-Bréholles, *Pierre de la Vigne*, pag. 319.

(2) « *Ipsorum (officialium) officia volumus esse discreta: civilibus questionibus alios, et alios accusationibus criminalibus proponentes* ». Constit. I, 31, tit. cit.

(3) Il nome di *Curia*, che indicò prima il luogo di riunione del senato romano, fu applicato poi a quello dei senati municipali, anzi al senato stesso. V. Schupfer. Op. cit., pag. 109. — La *Magna Curia* di Sicilia fu istituita dai principi normanni, e in un diploma del 1193 trovasi una donazione che fa alla Chiesa *Magister Rusticus sacri regii palatii et Magnae Curiae Magister justitiarius*. V. La Mantia, *Legislazione*, pag. 196. — Questo supremo collegio fu imitazione della *Corte del banco del re*, istituita da Guglielmo I in Inghilterra; ma ne differiva per alcune attribuzioni.

giustizia nel regno, simile a larga sorgente d'acqua che, per mezzo di piccoli canali, viene ordinatamente distribuita nelle campagne (1). In tal guisa l'amministrazione della giustizia che scaturiva da un fonte unico, e ch'era diretta ad un sol fine, doveva prendere nel suo regno un corso più regolare, più uniforme, e nel tempo stesso più rapido; il che non poteva avvenire nelle repubbliche italiane, nelle quali quella era invero la parte più manchevole, come acconciamente avvertiva il Cantù (2). Aggiungi una prudentissima disposizione delle leggi federiciane, giusta le quali gli uffizii non dovevano mai conferirsi all'improvviso, impensatamente, o sulla proposta di un solo ministro, ma dietro deliberazione e col voto del supremo consiglio (3) del principe, il quale avrebbe eletto alla nobile dignità di magistrati i cittadini più venerabili per rettitudine d'animo, e più illustri per dottrina nelle leggi. Questi poi, innanzi di assumere il titolo, dovevano prestare sacro giuramento sui Vangeli di amministrare rettamente la giustizia verso tutti ad un modo, senza frode o prevaricazione (4).

(1) Constit. I, 47, 31, tit. cit.

(2) Cantù, *Storia Universale*, vol. VII, pag. 83.

(3) Costituivano il supremo consiglio del principe sette grandi uffiziali, creati da Ruggiero II affinchè lo rappresentassero nei diversi rami di governo, che furono:

1° Il *Gran Giustiziere*, primo ministro di giustizia.

2° Il *Gran Contestabile*, supremo capitano degli eserciti.

3° Il *Grande Ammiraglio*, supremo capitano dell'armata, e disponente di quanto concerne l'amministrazione della medesima.

4° Il *Gran Protonotario*, ossia *Logoteta*, o, come Federico lo appellava, *Libellensis*, primo segretario del re, il quale aveva l'obbligo di promulgare le leggi, gli editti, le concessioni, e gli altri atti del sovrano.

5° Il *Gran Camerario*, che aveva cura della pubblica economia, e del patrimonio del re.

6° Il *Gran Cancelliere*, detto pure *Iustitiarius Curiae*, custode del segreto, e del sigillo reale.

7° Il *Gran Siniscalco*, governatore della casa reale, con l'incombenza di provvederla di tutto il bisognevole, e d'invigilare alle caccie riservate del principe.

(4) « *Unicuique conquerenti justitiam faciant sine fraude* ». Constit. I, 46: *De prestatione sacramenti etc.*

II. — Nella gerarchia giudiziaria del regno di Sicilia troviamo le seguenti cariche. A capo stava il *gran giustiziere*, presidente della curia, il quale risiedeva a corte, ed aveva, per maggior regola e cautela, quattro giudici, col titolo di *assessori*, che lo servivano nel suo ministero. Avevano il secondo onore fra tutti gli altri magistrati i *giustizieri provinciali* o *magistri justiliarii*; quindi i *camerarii*; e finalmente i *baiuli*, *bali* o *baglivi*, dei quali ultimi Federico aveva in ispecial modo determinato gli obblighi con maggiore esattezza di quella che non apparisse dalla costituzione normanna, donde traevano il titolo e l'ufficio. E quantunque, dopo la morte di Guglielmo II, tutte queste magistrature avessero perduto pressochè onninamente l'autorità, il nuovo legislatore stimò opportuno ritenere gli antichi titoli, sapendo forse quanto valga la potenza dei nomi sull'animo dei popoli, i quali sogliono conservarli con tenace gratitudine, e talvolta concedono loro maggiore importanza che alla essenza stessa delle cose.

Il gran giustiziere (1), tenuto come il primo personaggio dello stato (2), sedeva a fianco del sovrano, vestiva in rosso e faceva portare innanzi a sè, come segno del suo ufficio, una bandiera rossa, *bannum sanguinis* (3). Egli obbligava le corti dei magistrati inferiori ad espedire le cause in un termine ch'egli stabiliva: esaminava e puniva le mancanze di

(1) Constit. I, 17, tit. cit.; I, 44: *De officio justitiarius*; I, 41: *De magistro justitiano*.

(2) Il gran giustiziere è chiamato nelle costituzioni *lo specchio della giustizia ed il maggior luminaire dei magistrati*; ed il Falcando, più volte citato, il quale descrisse molto diligentemente la condizione e la storia segreta della corte dei re Normanni, ci fa sapere come il conte di Gravina aspirasse alla carica di gran giustiziere, perchè questo in tutti gli affari *principis loco disponderet*. H. Falcandu s. Op. cit., pag. 452.

(3) Un vestigio di questo antico uso si conservò fino allo scorcio del secolo passato in Napoli, ove ponevasi la bandiera rossa fuori di una finestra del palazzo di giustizia, quando veniva pronunziata alcuna sentenza di morte. Giannone. Op. cit., lib. IX, cap. 6.

quanti esercitassero giurisdizione nel regno. Accordava l'elezione del foro alle vedove, ai pupilli, ed alle persone miserevoli, e le faceva alimentare a spese del fisco; sentenziava nelle cause dei feudi *non qualternati* dopo il giudizio del giustiziere e del camerario, ma egli solo giudicava cause di feudi *qualternati*. Riferiva poi al re, e consultava con lui, quand'ei si fosse trattato di contadi, di terre murate, d'illustri città, di baronie, e di feudi speciosi. Doveva ogni anno visitare tutto il regno, ed invigilare sugli ufficiali regi. Non essendovi accusatori, procedeva per inquisizione, e condannava chi fosse reo. Tutti erano sottoposti alla sua giurisdizione, e dalle sue sentenze si poteva solo presentare appello alla *magna curia*, cui presedeva, al di sopra di tutti, lo stesso sovrano (1), dando moto così a tutta l'amministrazione giudiziaria. Con ciò sia che i principi non avessero ancora inframmissa l'antica consuetudine di esercitare personalmente una nobile prerogativa della sovranità, quella di giudicare. La *magna curia* era tribunale di appello, e perciò giudicava in appello i grandi processi criminali; ma a lei apparteneva eziandio la cognizione, in prima istanza, delle cause dei delitti contro il re, delle feudali più importanti, di quelle delle persone dedite al servizio personale del re stesso, e ancora di quelle dei poveri, ai quali, con molta e savia giustizia, era concesso di portare le loro doglianze, o i loro reclami alla corte del gran giustiziere, quando avessero temuto, nei giudici locali, l'autorità di qualche potente avversario. E qui riflettiamo, con lo Sclopis (2), come accortamente Federico assimilasse ai cortigiani, suoi preferiti, i poveri in un privilegio, di cui altrimenti si sarebbe meritato biasimo, come contrario al principio di eguaglianza davanti la legge, da lui tante volte seguito.

(1) Il Falcando (Op. cit., pag. 978) testimonia che l'imperatore non dava mai sentenza, che non fosse sorretta da ragioni, affinchè fosse tolta ogni ombra di parzialità.

(2) Sclopis, *Legislazione italiana*, vol. II, parte I, cap. 8.

III. — Abbiamo detto come al gran giustiziere tenessero dietro in dignità i giustizieri provinciali, o *magistri justitiarii* (1). Questi, in numero d'uno per provincia, sentenziavano assistiti da un assessore giuresperito, il quale aveva nome di giudice (2), e da un notaio; ed erano stati creati già dai sovrani di stirpe normanna (3). I maestri giustizieri che presiedevano alle corti provinciali, si appellarono più tardi presidenti di provincia, *praestides provinciae*, come nell'antico diritto romano; e forse questo titolo fu dato loro da Federico, imperocchè si trova già adoperato nelle sue costituzioni (4). Ai maestri giustizieri egli affidava la istruzione e il giudizio delle cause criminali; a loro il conoscere i delitti che meritassero pena capitale, i grandi furti (5), le rotture e i saccheggi di case, gl'incendi, gli sradicamenti di alberi fruttiferi o di vigne, le violenze alle donne, i duelli, le guerre

(1) Constit. I, 43: *De officio capitaneorum et magistrorum justitiariorum*; I, 44, tit. cit. — Era questa una magistratura per molti lati simile a quella dei *giudici itineranti*, istituiti già da tempo in Inghilterra, e quivi appellati *justices in eyre*. V. Palmieri. Op. cit., pag. 25, e gli scrittori inglesi da lui citati.

(2) Anche nelle provincie meridionali, del pari che nelle altre città italiane, davasi generalmente ai legisti il titolo di *judices*. In alcuni statuti, come in quello di Parma, si ha *judex vel legista*; ed il Muratori ci avverte essere appellati nel medio evo col nome di giudici tutti coloro che oggi usiamo chiamare *dottori in legge*. Muratori, *Antiquitates*, Dissert. LII.

(3) « *Rex Rogerius, perfectae pacis tranquillitate potitus, pro componenda pace, camerarios et justitiarios per totam terram instituit, males consuetudines de medio abstulit* ». Romualdo Salernitano. Op. cit., pag. 191. — E fu appunto quando Ruggiero istituì i giustizieri, ch'egli volle diviso tutto il reame in *giustizierati*, dove per lo innanzi i Longobardi avevano scompartito in *gastaldie*. E sebbene sotto Federico avvenisse talora che due giustizieri reggessero una sola provincia, e viceversa più provincie fossero governate da un solo giustiziere, possiamo dire nondimeno che la divisione del principe Normanno si mantenne lungamente in vigore.

(4) Constit., I, 44, tit. cit.

(5) « *Magnum autem furtum accipimus ultra viginti augustales* ». Constit. I, 44, tit. cit.

private, le sedizioni, ed i delitti contro la persona del re: insomma tutti i crimini puniti con la pena capitale, con le mutilazioni del corpo, e con le multe di oltre venti augustali (1). Al ball toccava il giudicare le cause civili; ma, non facendolo egli nel termine di due mesi, e non essendo necessario maggior tempo per la compilazione del processo, chi ne avesse avuto bisogno, poteva rivolgersi al giustiziere provinciale. Il quale, nelle cause feudali, non aveva il carico che della informazione, e la decisione di esse era serbata al giudice superiore del regno. Nei luoghi poi dove, per antichi privilegi, si mantenevano tuttavia gli *straticoti* o i *maestri militari* (2), i giustizieri ebbero il diritto di dar sentenza in prima istanza sovra tutte le cause che fino allora eransi giudicate dagli *straticoti*, in guisa che, nel maggior numero dei casi, ciascuno poteva scegliersi a giudice, secondo suo piacere, o lo straticoto, o il giustiziere. Ma per altro, sotto Federico, venne tolta ogni giurisdizione agli straticoti, onde i partigiani delle antiche istituzioni si manifestarono, e in qualche luogo coi fatti, contrari ad un tal cambiamento. Mentre poi i membri che componevano la Gran Corte di giustizia sembrano essere stati inamovibili, se non di diritto, almeno di fatto (3), la ma-

(1) Gli *augustali* o *agostari* (così chiamati dall'aquila imperiale) furono battuti, con leggiadra imitazione delle monete romane, nelle zecche di Messina e di Brindisi nel 1231, per ordine di Federico II.

(2) Lo *Stratigoto* dinotava, in antico, un duce di armate; ma più tardi si attribuì questo nome ad un governatore politico. Gregorio, *Considerazioni*, lib. I, cap. 3. — Un atto di Guglielmo II in favore del monastero di Montecassino (Gattola, *Ad hist. Abat. Cassin. Accessiones*, pag. 231) prova che, anche dopo la conquista normanna, gli *Stratikotes* greci, sebbene avessero perduto gran parte della loro autorità militare, conservarono tuttavia la giurisdizione criminale sulla popolazione romana della città, e si mantennero in tal grado fino a che la signoria dell'isola passò nella famiglia degli Hohenstaufen. In Napoli poi portavano più comunemente il nome di *Magistri Militum*, anziché il greco titolo di *Stratikotes*.

(3) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. I, pag. 415.

gistratura del giustiziere, egualmente che quella del suo assessore, era a tempo, e durava un solo anno (1); e sì l'uno che l'altro non potevano essere nativi della provincia, possedervi al maggior parte de' loro beni, e avervi parenti (2). Al pari del gran giustiziere, che, com'è detto più sopra, visitava tutto il regno, i giustizieri provinciali, accompagnati da un giudice e da un cancelliere, avevano obbligo di percorrere ogni anno tutti i luoghi da loro dipendenti, e in questa visita specialmente dovevano usare attenta vigilanza e severità inflessibile. Eglino dovevano punire in sul momento chi era colto sul fatto, ordinare l'arresto degli assassini contumaci e fuggitivi, e potevano, per tutti questi casi, passarsela senza alcuna solennità giudiziaria, ond'è che condannato uno nel capo era giustiziato senza processo, o, come le costituzioni si esprimono, *ad horas vel ad modum belli* (3).

IV. — Il camerario (4), la cui potestà era di gran lunga inferiore a quella del giustiziere, costituiva il tribunale di seconda istanza per le cause civili; le quali per altro, se tra i privati e il fisco, andavano a lui direttamente in prima. Egli doveva sindacare i conti dei balli, e farne punire i colpevoli, giudicare le contese dei privati con gli esattori delle imposte, sorvegliare gli appaltatori delle pubbliche rendite.

(1) Constit. (Nova) I, 95: *De numero officialium*. È detto però: « *Nisi vel eminens administrationis industria vel substituendi defectus nobis aliquando quibus solum ordinationem justitiariorum ubicumque fuerimus reservamus, temporis spatium de necessitate suaserit prorogandum* ».

(2) Constit. I, 95, tit. cit. — Eguale cautela usavasi, com'è noto ad ognuno, nei nostri comuni liberi rispetto al Podestà.

(3) Constit. I, 52: *Qualiter justitiiarii se gerere debeant in provincia*, etc. — Anche nei comuni italiani, in taluni casi, la giustizia criminale era prontissima, sicchè spesso, come scrive il Cibrario, ai presi in sull'ora di nona, si tagliava il capo in sull'ora di vespero.

(4) Constit., I, 50, pars 1^a; I, 51; I, 52, pars 2^a; I, 63, tit. cit.

Aveva presso di sè tre assessori ed un notaio, i quali, al pari di lui, duravano in carica un anno solo.

Il numero dei camerarii fu sempre molto inferiore a quello dei giustizieri provinciali, e, sotto Federico, sembra non essersi elevato a più di sei per tutto il reame (1).

V. — Sugli ultimi gradini della grande scalèa della gerarchia giudiziaria erano i *baiuli* o *bali* (2), semplici ufficiali di limitati poteri e di non meno limitati carichi (3), i quali non potevano essere nè chierici, nè di bassa condizione, e dovevano essere scelti per la loro probità, anzichè per la dottrina, o per la conoscenza delle leggi. Stavano al loro fianco, quando rendevano la ragione, un giurista come assessore, ed un notaio, nominati dal Sovrano, acciò che potessero aiutarli con la propria sapienza in tutto che facesse mestieri (4). La giurisdizione baiulare comprendeva le cause civili, eccetto quelle dei feudi, e le criminali; ma dalle ultime erano escluse le cause per le quali si doveva patire pena di corpo afflittiva. I balli vigilavano principalmente su tutto ciò che oggi chiameremmo *contravvenzione*, come la vendita con falso peso, i piccoli furti, le ingiurie poco gravi, e simili. Sembra

(1) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. I, pag. 416.

(2) Constit. I, 8, 32, 41, 63, tit. cit. — La voce Βαίουλος o *Bajulus* fu usata dagli scrittori greci e latini molto innanzi il secolo XI (Amari. Op. cit., vol. III, pag. 443); ma negli atti legislativi primo a ricordarli fu Ruggiero II. — Le facoltà e le incombenze date a questi giudici furono quasi le stesse ch'ebbero gli antichi conti. Una medesima qualità di ufficio si stabilì in Francia sullo scorcio del secolo XII, o sul principio del XIII. Robertson. Op. cit., vol. I, pag. 165. — Anche nella monarchia di Savoia erano i *baiuli*, ma le loro attribuzioni, principalmente militari, differivano assai da quelle dei baiuli napoletani. Cibrario, *Le finanze di Savoia*, discorso I, § 3.

(3) Là dove il principe godeva di ragguardevoli diritti di regalia, il che aveva luogo ordinariamente nelle città grandi, ivi l'ufficio del ball era di maggior momento. Leo. Op. cit., vol. I, pag. 231.

(4) Gli assessori si sceglievano in tutte le provincie del regno fra i cittadini più chiari per senno, integrità di costumi, e grado sociale. Pecchia, *Storia della Sicilia*, vol. I, pag. 193.

poi che avessero, e in un tempo e nell'altro, il doppio carattere di giudici e di amministratori (1).

Oltre queste dignità importanti fin qui descritte, erano nel regno di Napoli, siccome in tutti gli stati, molti altri uffiziali minori, la cui giurisdizione era speciale, e determinata dal particolare uffizio per cui venivano istituiti. Così troviamo, fino dal 1222, in ogni città e villaggio, sei *giurati*, cui era dato il carico di alcune funzioni di polizia di poco momento, come di sorvegliare le monete correnti, i giuochi, le osterie, le donne di mala vita, e simili. Al che vuolsi aggiungere una legge del 1232, la quale stabilisce due *giurati*, che debbano invigilare gli artigiani, i piccoli mercanti, e risolvere le controversie relative alle loro transazioni (2). Per tal modo il corso generale della giustizia era determinato dalle più alte alle più minute cose, onde il governo presentava in tutto un ordine veramente ammirevole.

VI. — Fin qui abbiamo detto degli uffizii dei giudici; ora parleremo dei loro stipendi. Ne'tempi di torbidi e di confusione non potevasi esercitare la carica di giudice, senza incontrare molte brighe e gravi pericoli: niuno pertanto osava accettare tale ufficio senza una larga remunerazione; laonde i giudici, oltre la somma a risarcimento delle offese, imponevano ancora all'offensore una tassa, in ricompensa delle proprie fatiche. Ma Federico stabilì che il gran giustiziere, i giustizieri provinciali e i camerarii dovessero prestare gratuitamente l'opera loro; e che al salario dei baglivi e dei giudici inferiori fosse assegnata la trentesima parte delle multe stabilite per la punizione dei delitti per essi giudicati, e pei li-

(1) Gregorio, *Considerazioni*, lib. III, cap. 2. — Il simile vedo stabilito negli statuti di Amedeo VIII riguardo ai *castellani*, i quali alle gravi incombenze giudiziarie accoppiavano pur quelle di esattori delle rendite demaniali, dei tributi e delle multe. Cibraio, *Statuti di Amedeo VIII*, pag. 289.

(2) Gregorio, *Considerazioni*, ivi.

tigi composti. Il sopravanzo di queste ammende era riserbato al tesoro del re, o alla cassa dell'alta corte di giustizia (1).

VII. — Or merita che qui si faccia speciale ricordo di un ordinamento di Federico, riguardante i magistrati, il quale, per la sua saggezza, trovai seguito da tutti i legislatori di quel tempo, e dai venuti di poi: parlo del *sindacato* (2). Con esso si stabiliva che i magistrati, nell'uscire di carica, fossero obbligati di rimanere cinquanta giorni nella provincia da loro amministrata, di mostrarsi al pubblico, di rispondere e soddisfare a tutte le doglianze di chiunque si querelasse del loro governo, e sottostare infine all'esame che della loro gestione avessero fatto alcuni saggi a ciò destinati (3). L'origine prima di questo istituto vuolsi per altro, ed a ragione, cercare nel codice giustiniano (4), il quale ordinava che così

(1) Constit. I, 62, tit. cit.

(2) Infatti anche in tutti i comuni maggiori d'Italia, fra le cautele introdotte a utilità generale, era il sindacato dei pubblici ufficiali. Il Podestà, e tutti coloro i quali avevano maneggio di sostanze pubbliche, non potevano liberarsi dall'obbligo di soggiacere, per certo tempo, all'esame dei sindacatori, deputati dal consiglio del comune, e scelti per lo più tra i giudici, i notai, e gli uomini di alto affare. Il sindacato si riteneva sempre come il freno più salutare di quella primaria magistratura che fu il Podestà, e taluno lo chiamò il palladio della libertà degli antichi comuni.

(3) « *Volumus et presentis legis edicto sancimus ut juxta formam juris antiqui, post finitum officium justitiarii et camerarii cum officialibus suis per quinquaginta dies apud substitutos continue commorentur, infra quos omnibus de jurisdictione sua licentia tribuatur defectum ipsorum in publicum producendi...* ». Constit. I, 95, tit. cit.

(4) Alcuni storici hanno creduto il sindacato istituzione normanna, e si fanno forti delle parole di Federico, sopra citate, *juxta formam juris antiqui*; ma non è con queste che il legislatore svevo suol riferirsi a disposizioni normanne, e le usa invece per rinnovare le prescrizioni del diritto romano. Arrogò che di siffatto ordinamento nessuna memoria abbiamo dei tempi normanni, laddove invece noi lo troviamo ricordato nel codice di Giustiniano (secondo la costituzione unica nel tit. 49 del lib. I, Cod. *Ut omnes judices per quinquaginta dies*, la Nov. 8, cap. 9, la Nov. 95) e perfino nei libri basilici. — Nel regno di Napoli i funzionari entravano in carica al primo di settembre, ed era a cominciare da questo giorno che dovevano render conto della loro gestione.

facessero tutti gli ufficiali cui fosse affidata l'amministrazione superiore delle provincie. Forse, scrive lo Sclopis, non sarebbe esatto il considerare il sindacato come una positiva cautela politica, giacchè questo esame, o giudizio che dir si voglia, aprivasi al momento in cui il surrogato era già entrato in ufficio, e chi ne usciva era già spogliato del suo potere (1); ma non è perciò che una tale istituzione non fosse utile, perchè il legislatore mirava con essa, oltre che al risarcimento dei danni privati, alla moralità pubblica, e a togliere ogni ragione di privata vendetta; con ciò sia che sempre accada che ove la legge non abbia forza sufficiente per punire, ivi punisca l'odio dei privati. Nè qui vuolsi mandare inavvertito come le adunanze pubbliche, che si tenevano a norma di quanto era stato decretato nel parlamento di Lentini, presentavano questo di speciale, che tutti coloro i quali intervenivano avevano facoltà di proporre accuse e doglianze contro il maestro giustiziere, i giustizieri provinciali, i camerarii, i baiuli, e contro qualsivoglia altro il quale esercitasse alcun ufficio a nome del principe. Il presidente doveva ridurre in iscritto tutte le domande, e trasmetterle, con la sua firma, al sovrano. Siffatte adunanze duravano otto giorni, ma potevano eziandio, ove fosse necessario per la natura od il numero degli affari, prorogarsi a quindici.

Aggiungasi che Federico assai saggiamente credeva che la più sicura e la più certa regola, a voler che sieno osservate le leggi, è la severità e la prontezza della pena contro i magistrati e gli altri ufficiali, che, per ignoranza o per pravo animo, le pervertissero. Ei pensava ancora, e non meno saviamente, che la clemenza guadagna i cuori quando a prò di un reo privato, meritevole per qualche ragione di questa clemenza, ma crea nemici quando sia a vantaggio del magistrato, o ignorante o malvagio, imperocchè l'una accende gli animi

(1) Sclopis, *Legislazione italiana*, vol. I, pag. 162.

pel governo, l'altra gli rende e freddi e avversi, facendo credere ai sudditi che questo non voglia la retta giustizia (1). E pertanto, seguendo una disposizione di Ruggiero, egli decretò che *si iudex fraudolenter alque dolose contra leges sententiam protulerit, noletur infamia, rebus suis omnibus publicatis* (2). Allo stesso fine intendeva l'altra bellissima legge sua, per cui i magistrati, durante il loro ufficio, e i subalterni e i domestici loro, non potessero prendere a prestanza dai provinciali danaro od altro; nè comperare stabili, prendere in enfiteusi, contrarre nozze o sponsali, contrattare o negoziare: *pena publicationis bonorum omnium et amissionis officii cum infamia* (3). Nè questi erano precetti vaghi e generali, o semplici raccomandazioni morali, ma ordini chiari e precisi che, non lasciando luogo a dubbiezze, toglievano l'arbitrio del giudice, affinchè ei non potesse valersi del sacro ferro di Temide, posto nelle sue mani, come istrumento di basse passioni, nè si facesse, come il Montesquieu così bene esprimeva, la legge a proprio talento (4). E poichè agli occhi

(1) Questo principio fu seguito, con molta severità, da tutti gli antichi legislatori; onde le pene comminate dalle leggi mosaiche e dalle romane contro i magistrati perversi sono ferocissime. La legge delle Dodici Tavole diceva: *Si iudex arbitere jure datus ob rem judicandam pecuniam accepit capital esto*. La *lex Julia peculatus*, ed il codice Teodosiano (*De criminis peculatus*, I, 2) stabiliscono contro i giudici che si lasciavano corrompere la pena dell'esilio, delle miniere, e anche della morte. — I principi longobardi furono essi pure molto severi su ciò. V. *Roth.*, 23, 150, 231; *Liutp.*, 59, 85; *Ratch.*, 1, 10. — Gli statuti italiani variano su questo punto, e non mancano quelli più miti (come lo stat. di Viterbo, IV, 104, 105) che puniscono tale delitto con semplice pena pecuniaria.

(2) *Constit.* I, 36: *De officialibus reipublice*. — *Publicare* i beni, nel linguaggio legale di quella età, indica confiscarli. V. anche gli statuti di Padova, lib. I, § 115.

(3) *Constit.* I, 93, tit. cit. — Siffatte disposizioni non solo trovansi seguite da tutti i legislatori italiani del medio evo, ma eziandio da S. Luigi in Francia, il qual, nel 1254 e 1255, pubblicò ordini speciali diretti a questo stesso scopo. Sembra per altro che questi non trovassero nei sudditi molta osservanza.

(4) Montesquieu. *Esprit des Lois*, lib. VII, cap. 3. — Nel *Regestum* di Federico II incontrasi un ordine al gran giustiziere di Messina d'incar-

del Principe i regi ufficiali, che degnamente adempivano il proprio mandato, rappresentavano la persona di lui, e la sacra maestà delle leggi, li volle circondati di molta autorità e di speciale ossequio; onde il solo tentativo di corromperli veniva punito severamente, e le ingiurie lanciate contro di essi subivano doppia pena (1). Per tal modo, mentre da un lato alcune leggi fanno fede della cura che il principe svevo metteva a regolarne l'azione, acciò che amministrassero il loro ufficio nel vero interesse dei popoli, molte altre tendono particolarmente a proteggerne la vita, l'onore, e il libero esercizio delle loro funzioni.

VIII. — L'alta considerazione in cui erano tenuti presso i Longobardi i notai, come pubblici ufficiali, ben lungi dal diminuire, crebbe a dismisura sotto il governo dei principi Normanni e Svevi, le costituzioni de' quali li considerano degni di speciale rispetto, al pari dei grandi magistrati (2). E a mantenere anche presso le moltitudini in così grande estimazione il notariato nel regno di Napoli, valsero di molto le ordinanze dei legislatori intorno le qualità indispensabili per esservi ammessi. Era domandata, in primo luogo, la nascita da legittime nozze (3); libertà completa della persona, per guisa che il minimo censo servile o la minima subordinazione ad alcun feudatario consideravasi ostacolo insormontabile; età di ventiquattro anni; integrità

cerare alcuni magistrati inferiori, accusati di avere ingiustamente estorto del danaro.

(1) Constit., II: *De pena illorum qui corrumpunt*; III, 19: *De injuriis curialibus*, etc.

(2) Constit. I, 79: *De iudicibus et notariis et eorum numero*. — Tutti coloro i quali si destinavano alle più alte funzioni giudiziarie tenevano ad onore l'avere esercitato l'ufficio di notaio. — Anche nelle libere città italiane il notariato divenne la prima delle professioni liberali; ed il Forti (Op. cit., pag. 317) ricorda essere stati in quell'ordine i membri delle più nobili famiglie d'Italia.

(3) « *qui vilis conditionis sit, aut villanus aut angarius forsitan, filii clericorum, spurii, aut modo quolibet naturali...* ». Constit. III, 60, tit. cit.

di costumi; e da ultimo cognizione profonda negli usi e nelle leggi dei varii popoli, onde componevasi il reame. Aggiungi il numero limitato che se ne richiedeva, avendo Federico ordinato che solo Napoli, Salerno e Capua, come città principali, potessero avere otto notari per ciascuna, ma che nelle altre di minor momento non potessero essere più di cinque (1). I notari dipendono direttamente dal Sovrano. La nomina è tutta cosa della corona, e l'onore non è ereditario e nè pure a vita, ma revocabile a piacimento del principe. Il quale non permette ch'essi sieno chierici, comechè ciò fosse stato in antico concesso da Ruggiero, per la somma difficoltà di trovare allora chi sapesse leggere e scrivere (2). Quanto ai loro onorarii, da prima si mantenne una disposizione di Guglielmo I, secondo la quale i notari dovevano essere stipendiati dal fisco, ma in progresso di tempo si aggiunsero in loro favore altre provvisioni per la formazione degli atti, per le sentenze, per le stipulazioni dei contratti, e simili (3).

Col crescere di questa stima per i notari era natural cosa che anco nel regno di Napoli, siccome nelle altre città italiane, s'introducesse la guarentigia dei pubblici istrumenti per mano di notaro, parte così utile nella giurisprudenza pratica, ed ignota al diritto romano. Laonde Federico, dopo aver saggiamente vietato che gl'istrumenti si scrivessero su carta bambagina (4), e con quel barbaro carattere curiale allora in uso, che da pochi o da nessuno comprendevasi (5), offrì le

(1) Constit. I, 95, tit. cit.

(2) Sembra per altro che anche Federico facesse eccezione per la diocesi di Palermo, il cui arcivescovo aveva ottenuto di ciò speciale privilegio da molti anni. La Mantia, *Legislazione*, pag. 168.

(3) Constit. I, 79, tit. cit.

(4) Dicevasi così la carta composta di bambagio o cotone. Si vietò ai notari di scrivervi su gl'istrumenti, perchè, maneggiata spesso, si lacerava e si perdeva la scrittura. Si era introdotta in occidente nel secolo XII, e prima che altrove nelle città che avevano avuto commercio coi Greci, come appunto Napoli, Venezia e Genova.

(5) Constit. I, 63: *De instrumentis conficiendis*.

norme per la validità de' medesimi, richiedendo che, sotto pena di nullità, dovessero stipularsi dai notari alla presenza del magistrato, e con la sottoscrizione delle parti e di testimoni degni di fede e di stima (1). I quali erano richiesti in numero di due, ove l'atto riguardasse cosa del valore di una libbra d'oro, laddove erano necessari tre, se si fosse trattato di somma maggiore (2). Non vuolsi poi tralasciare di avvertire come siffatte prescrizioni non restassero vuote di effetto, ma fossero invece lungamente seguite dai sudditi di Federico, imperocchè gli atti diversi che ci rimangono di quella età contengono appunto tutte le forme richieste dalla legge (3).

IX. — Anche al ministero degli avvocati, già in uso da lungo tempo in quei paesi, rivolse l'attenzione il nuovo legislatore; ond'egli ordinava che niuno potesse esercitare l'avvoccheria, senza un esame dinanzi ad una commissione eletta dal sovrano (4); che, ottenuto il diploma, dovesse prestare giuramento di non addurre argomenti e fatti che fossero contro la sua coscienza; e di rinunciare altresì alla causa, ove ragioni speciali di onore lo richiedessero. Contro ogni violazione a questi decreti era posta una multa pecuniaria, la perdita del grado accademico, e la infamia perpetua (5). Con altra costitu-

(1) « *Fide dignos et omni legitima exceptione majores* ». Constit. I, 76, tit. cit. — V. pure Constit. I, 63: *De instrumentis conficendis*.

(2) Constit. I, 65, tit. cit.

(3) Per dare un cenno degli istrumenti di quella età, dirò che molti diplomi dei tempi normanni e svevi sono in greco, e taluni anche in arabo, quando vi si tratta di Saraceni, ceduti o donati, o quando v'intervengono musulmani; che alcuni sono in tre lingue, perchè vi si unisce il latino; e che finalmente i più moderni sono unicamente in questo idioma. I diplomi contenenti disposizioni private cominciano talvolta con segno di croce e sottoscrizione della parte (συνον χειρος) e alla fine si dicono scritte da un notaro (δια χειρος κυριον ταβουλαριου) in presenza dei testimonii (εμπριον μαρτυρων) e sono sottoscritte da ogni testimonio (μαρτυς). — In una enfiteusi del 1310 si riscontra altresì l'intervento del giudice col notaro e coi testimoni, come aveva prescritto Federico.

(4) Constit. I, 68: *De advocatis ordinandis*.

(5) Constit. I, 69: *De prestatione sacramenti ab advocatis*.

zione Federico limitava gli onorarii degli avvocati alla sessantesima parte dei valori in lite; e ordinava, a bello studio, che trattandosi di oggetti che non si potessero stimare, la tassa venisse stabilita dalla Gran Corte, affinchè nessuno mai, per alcun pretesto, potesse esigere più della retribuzione fissata dalla legge (1). Da ultimo, per le vedove, pei minori, per gli orfani, e in generale per gli indigenti, la legge destinava d'ufficio alcuni avvocati pagati dal tesoro (2). Questo ordinamento, fatto con uno scopo del tutto ignoto all'antichità, può quasi considerarsi come il germe di una preziosa istituzione, la quale fu più tardi grandemente diffusa fra noi, vo'dire dell'istituzione dell'*Avvocato dei poveri* (3). Tale sollecitudine pei deboli e per gl'indigenti è sorta, e si è svolta col cristianesimo; sicchè le legislazioni dette barbare (4), allorchando ne intesero l'influsso, furono di gran lunga più umane del diritto civile per eccellenza, il diritto romano, nel quale si ponevano fuori della legge, o almeno senza difesa e senza soccorsi, non solo lo schiavo, ma anche il proletario.

(1) Constit. (Nova) I, 85: *De salario advocatorum*.

(2) Constit. I, 34: *De dandis advocatis pupillis et altis miserabilibus personis*. — È tanto più lodevole questa disposizione di Federico, in quanto la giustizia avesse nel medio evo, com'è noto, un carattere quasi esclusivamente fiscale.

(3) Certo fu solo il germe; chè, a dir vero, la istituzione conosciuta sotto il nome di *Avvocato dei poveri* prese nascimento sotto il regno di Amedeo VI, nel ducato di Savoia. Du Beau, *Étude sur l'institution de l'avocat des pauvres*. — Anche in molti statuti il sentimento religioso proteggeva gli orfani, le vedove povere, ed in generale gl'indigenti. Venezia aveva due patrizi deputati alla difesa dei prigionieri. Ellero, *Le doglianze di Ser Giusto*, § LI. — A Parma poi oltre all'avere dinanzi ai tribunali un patrocinatore gratuito, i poveri erano esenti dalle tasse dovute al Podestà, ai giudici e ai consoli di giustizia. Stat. di Parma, pag. 116.

(4) Anche presso i Longobardi, oltre al *mundeburdio* del re, pel quale questi accoglieva sotto il suo scudo tutti i sudditi, ve n'aveva uno speciale e determinato per coloro che particolarmente ne abbisognavano, come a dire le donne, i pupilli, gli orfani (*Roth.* 182, 195, 196; *Ratch.* 3) e per quelli che erano fuor della legge, come gli stranieri (*Roth.* 367). Schupfer. Op. cit. pag. 235.

§ II.

I. Forme seguite nel procedimento giudiziario. — II. In quanto tempo dovevasi condurre a termine una causa. — III. Giudizii criminali. — IV. Giudizii civili. — V. Testimoni e denunciatori. — VI. Sentenze. — VII. Appelli.

I. — Volendo ora discorrere dei tribunali, parmi dovere, innanzi tutto, accennare come le forme di procedere nei giudizii avessero subito a poco a poco un duplice influsso, del diritto romano risorto e del diritto canonico, il quale ultimo suppliva, coi mezzi additati dalla esperienza, a quello che mancava di opportunità nell'antica legislazione dei Quiriti. Ora Federico II non solo continuò la stessa via, ma, levandosi a più alto ordine di morali verità, divise, in prima, i giudizii in civili e penali (1), e dopo avere, come già è detto, statuito che le vedove, i pupilli, e gli indigenti tutti fossero dalla curia provveduti di avvocati, o di campioni, come allora dicevansi, decretò che fossero esenti da ogni spesa di giustizia, che, ove il bisogno lo richiedesse, fossero mantenuti a spese del fisco durante la lite, e che le loro cause fossero espedito per le prime (2). Ma per quelli solamente accadeva così, chè per gli altri si decidevano le cause secondo la priorità di tempo (3). E per affrettare i giudizii, non era permesso

(1) Constit. I, 31: *De observatione justitie*.

(2) Constit. I, 34: tit. cit.; I, 33: *De quibus causis primitus cognoscatur*. — Anche nelle leggi longobardiche e negli statuti italiani gli obblighi dei giudici e dei consoli verso la Chiesa hanno sempre la precedenza. Il breve di Genova pone in prima linea, oltre le cause delle chiese, delle vedove e dei pupilli, anche quelle dei chierici e degli uomini di campagna. *Stat. civitat. Januensis*, cap. VII.

(3) Constit. I, 33, tit. cit.; I, 35: *Ut cause prius inchoate terminentur*.

introdurre alcuna causa incidente, ove non fosse prima, con sentenza definitiva, o con decreto interlocutorio, terminata la principale, o non fosse necessaria, per l'indole stessa della causa, alcuna dilazione (1).

II. — Stabiliva in altra costituzione che le cause si dovessero spedire in due mesi (2); e questo provvedimento, che trova riscontri in altre leggi antiche e di quella età (3), è stato variamente giudicato. Imperocchè taluno lo chiama divino, e altri invece esclama contro di esso, dicendo che la lunghezza è parte della libertà civile. A me sembra che gli estremi sieno egualmente dispotici, e che la legge perda la sua forza, tanto nel dare una momentanea difesa, quanto nel darne una che non abbia mai termine. Con metafora acconcia a questo caso il Genovesi diceva che « le molle nè cortissime nè lunghissime hanno forza » (4). Affinchè poi il giudizio delle cause non fosse soverchiamente ritardato, e non si tenessero in disagio i litiganti, Federico II ebbe cura di porgere in una costituzione il catalogo delle ferie giudiziarie, durante le quali i giudici fossero liberi di rimandare le cause, e, con molto accorgimento, ne stabilì pochissime, nel giusto pensiero che

(1) Constit. I, 35, tit. cit.; II, 21: *De litis contestatione*, etc.

(2) Constit. I, 44: *De officio justitiarius*; I, 76: *Infra quod tempus cause debeant determinari*.

(3) Presso i Germani speditissimi e liberi da ogni apparato di forme erano i giudizi: non si volevano indugi, e si teneva da essi, come Tacito avvertiva, *cunctatio servilis* (*Annal.* VI, 32). Ma anche nelle nostre città tu riscontri disposizioni simili a quella di Federico. A Modena, per esempio, quasi tutte le cause dovevansi decidere nel termine di tre settimane (Stat. di Modena, lib. IV, rub. 131); a Bologna il giudice giurava che avrebbe sentenziato nel termine di cinquanta giorni (Stat. di Bologna, ediz. Frati rub. 13) a Viterbo in quaranta (Stat. di Viterbo, *Seccio secunda*, § 6). Il termine più lungo sembra quello richiesto nella Monarchia di Savoia, ch'era di sessanta giorni. Sclopis, *Legislazione del Piemonte*, pag. 382.

(4) Genovesi, *Lezioni di Economia Civile* (*Biblioteca dell'Economista*, vol. III, pag. 82. — Torino, 1850).

giustizia indugiata non sia giustizia intera (1). E sempre mirando allo stesso scopo, ammise che le cause potessero talora essere discusse nei varii luoghi in cui dimoravano i litiganti, senza l'obbligo in questi di recarsi per ciò alla città (2).

Le eccezioni dovevansi presentare entro tre giorni, dopo contestata la lite (3). Rigettavansi tosto quelle che avevano sembianza di false e di calunniöse, e si accordavano solo otto dì a provare le dubbie, dopo che si fosse giurato non essere state prodotte per differire la causa. Non essendovi eccezioni, sì l'attore che il convenuto, nel giorno stesso della contestazione della lite o nel seguente, dovevano produrre le loro ragioni in iscritto, salvo il privilegio delle donne e dei minori; e quindi si stabiliva il termine del giudizio, che doveva essere il più breve che si potesse. Era obbligo del giudice il tentare più volte, nel corso della causa, di comporre in amichevole concordia le parti: precetto di rara sapienza (4). Ove ciò non gli venisse fatto, dopo aver imposto ai litiganti il giuramento di non calunniare (5), e detto loro che spergiu-

(1) Constit. I, 66: *De feriis et salariis iudicum*. — In alcune città erano invece generalmente frequentissime le ferie, nelle quali nè i giudici civili, nè i consoli dei mercanti potevano trattare alcuna causa. A Modena si eccettuavano solo quelle per lievi questioni e quelle dei poveri; e per le criminali non facevansi ferie (Stat. cit., lib. III, rub. 45). Per lo statuto di Trento dell'anno 1307 (§ 20) potevansi trattare nei giorni feriatì le cause dei forestieri.

(2) Constit. I, 82: *De questionibus*. — Molti statuti invece vogliono che sempre le cause si trattino nelle città. (V. Stat. di Modena, lib. III, 26; IV, 244). La qual prescrizione quanto dovesse riuscir gravosa a una gran parte degli uomini del contado, non è chi nol vegga. — Federico II, anche in altra costituzione, ricorda la difficoltà delle comunicazioni: « *Nec equum vidimus ut is... cogatur invitus ad curiam remotam multis locorum distantis forsitan laborare* ». Constit. III, 36: *De mancipiis fugitivis*.

(3) Constit. II, 21, tit. cit. — Nel procedimento giudiziario di quei tempi la lite dicevasi contestata, quando alla domanda dell'attore il convenuto avesse risposto con la sua opposizione. Roberti, *Memorie storiche del processo civile*, vol. II, pag. 148.

(4) Constit. I, 56: *De transactionibus*.

(5) Constit. II, 24: *De processu iudicii*. — Il *sacramentum calumniae*, che questa costituzione prescrive, era il giuramento che dovevasi

rando avrebbero portata la pena minacciata a tal delitto, li interrogava, e poi decideva (1).

III. — I giudizi criminali furono distinti in due classi: *ordinarii* e *straordinarii*. Contro gli infestatori di strade, gli assassini, gli omicidi, i ladri manifesti, ed altri malfattori si agiva per inquisizione, e a spese del fisco; ed essi, giudicati sommariamente, dovevano aver subito e la sentenza e la punizione (2). Con lo stesso procedimento si condannavano alle opere pubbliche gli uomini noti come dissoluti, facinorosi, e di vita perduta (3); ma per gli altri delitti era prescritto il giudizio ordinario. In questo, per formare il processo, non si doveva durare più di tre mesi; nè più di dieci giorni per assolvere o condannare (4); obbligo introdotto da savia considerazione, ben accorgendosi quel legislatore come la società non si appaghi della pena inflitta ai delitti, quando questa giunge con troppo indugio. Citato anche una sola volta, e nella stessa sua casa (5), l'accusato, nel termine stabilito, doveva presentarsi ai giudici, ed ove in quel termine non si fosse presentato alcuno per lui a legittimarne l'assenza, egli era dannato al bando, con la perdita della terza

dare nel giudizio, prima dall'attore e poi dal convenuto, di agire lealmente e per la giustizia, non con animo di calunniare. Cade qui in acconcio l'avvertire come a' tempi di Federico II, per una falsa interpretazione dell'Auth. *Sed quaeratur*, si disputasse se il *sacramentum calumniae* potesse, o no, rimettersi a vicenda dalle parti contendenti. Egli però, con la giunta inserita in questa legge, troncò siffatta questione, e dispose che il giuramento, di cui parliamo, dovesse prestarsi *irremisibiliter*.

(1) Constit. II, 24, tit. cit.

(2) Constit. III, 10, tit. cit.; Statuti di Viterbo, lib. IV, 136, 137.

(3) Constit. III, ivi.

(4) Constit. I, 76, tit. cit.

(5) Constit. I, 71: *De litteris citatoriis*. — In essa è stabilito che ove l'accusato non volesse aprire la porta della propria casa per non ricevere la citazione, questa fosse posta sulla soglia in presenza di due testimoni o di un ufficiale pubblico. Le lettere citatorie dovevano contenere l'oggetto della domanda, il nome dell'attore, del convenuto, e del magistrato dinanzi al quale si doveva comparire.

parte dei mobili in pro' del fisco, ma restava per due mesi sicuro della vita (1). Dopo questo tempo diventava *fuorbandito*, e, trascorso un anno, *fuorgiudicato* (*foro judicatus*), cioè condannato alla pena capitale, e spogliato di tutti i suoi beni (2). Federico lo considerava come posto fuori della legge, e però non solo permetteva che si uccidesse, ma eccitava tutti i cittadini a farlo, promettendo un premio (3). Ma se invece l'imputato si fosse presentato, e avesse data sicurtà da sè stesso, o per mezzo di altri, poteva difendersi anche fuori del carcere (4).

IV. — Nei giudizi civili fu distinto l'esecutivo dal non esecutivo, ed il possessorio dal petitorio. Furono, per questi ultimi, adottate le forme abbreviate dei Longobardi, e per gli altri fu allungato il termine (5). Per le cause civili doveva essere sufficiente una sola citazione, fosse pur fatta in casa del convenuto; e, secondo la distanza del luogo, gli si assegnava il termine a comparire, il quale, per altro, potevasi, per giuste ragioni, prorogare (6). Quando egli non avesse obbedito alla citazione del ball, nè risposto per mezzo di procuratore, doveva pagare un *augustale* al mese, e disobbedendo alla citazione di magistrati superiori, una terza parte dei suoi beni mobili a pro' del fisco (7). La contumacia del debitore dava facoltà al creditore di porsi, a titolo di pegno, nel possesso dei beni di lui, di venderli, e di prendere per sè l'importare, ove il creditore non fosse comparso entro un anno (8). I giudizi nel possessorio erano ese-

(1) Constit. II, 1: *De pena contumacie in criminalibus causis*; II, 4: *De redimendis captivis*.

(2) Constit. II, 3: *De forbannitis et forjudicatis*.

(3) Constit. II, 3, *ivi*.

(4) Constit. II, 1, *tit. cit.*; II, 10: *De his qui fidejussores dare possunt*.

(5) Constit. I, 70: *De exordis et preparatoriis judiciorum*.

(6) Constit. I, 74, *tit. cit.*

(7) Constit. I, 72: *De assignatione litterarum citatoriarum*; I, 73: *De pena contumace in civilibus causis*.

(8) Constit. I, 75: *De pena contumace post litem contestatam*.

cutivi, e quelli di rivendicazione erano ordinarii; ma l'attore poteva recuperare un possesso, anche quando fosse stato venduto dall'uno all'altro più volte (1).

V. — Pei testimonii, seguendo le orme di Giustiniano, ordinò che in tutte le cause civili si potesse affidarne l'esame ai giudici del luogo ove quelli dimorassero; ma per le feudali, dovendosi queste trattare nella sua Gran Corte, volle che ivi fossero obbligate le parti a presentarli; e così per le cause criminali. Tuttavia prescrisse che se i testimonii da esaminarsi fossero vecchi od infermi, sì che non potessero recarsi alla Gran Corte, questa dovesse commettere il loro esame ai giudici del luogo: i quali allora dovevano, innanzi tutto, esaminare se in realtà quelli fossero, o no, in tali condizioni. Ove il giudice, cui era commesso l'esame dei testimonii, fosse venuto meno al suo mandato, doveva non pure ristorare i danni alle parti, ma pagare il terzo dei suoi beni mobili al fisco (2). Fu stabilito che niun angario o villano, o rustico, o, in generale, di vil nascita, potesse deporre contro i conti, i baroni ed i militi; e che contro queste nobili persone si dovessero ammettere solo i cittadini di buona fama, e appartenenti alle prime classi della società (3). E sul valore dei testimonii ammessi troviamo, come altrove, la scala graduata secondo la condizione loro; laonde un giudice, per convincere un conte del fatto di cui lo si accusasse, doveva pretendere due testimonii, conti anch'essi, o quattro baroni, od otto cavalieri, o sedici borghesi; si scendeva così, quando fosse stato bisogno, dall'una classe all'altra, raddoppiando sempre il numero dei testimonii, chè solo due della classe inferiore

(1) Constit. I, 75, ivi.

(2) Constit. II, 30: *In quibus casibus audientia testium committatur.*

(3) « *Contra prenomintas personas milites tantummodo et burgenses bone et honeste opinionis inducantur in testes* ». Constit. II, 32: *De pugnis sublatiis.*

avevano innanzi al giudice il valore di uno della superiore (1). Alla qual regola generale facevasi eccezione in un caso solo, ed era nell'accusa di alto tradimento, perocchè questa poneva nella medesima condizione tutti i sudditi, a qualunque classe sociale appartenessero (2). Quando alcun testimone non avesse obbedito alla chiamata del giudice, a cui apparteneva di esaminarlo, doveva pagare in pena il terzo dei suoi mobili (3). Pure la condizione dei testimonii non era, nei paesi governati da Federico II, così triste come in altri luoghi, ne' quali era data facoltà ai giudici di adoperare su essi la tortura, per ottenere la conferma o la ritrattazione di quanto avevano asserito (4). Ma per altro contro quelli che falsamente attestassero era stabilita la pena del taglio della mano, come in generale contro tutti gli spergiuri (5).

Quantunque nelle Costituzioni di Melfi non sia descritto il modo col quale dovevansi ricevere le deposizioni testimoniali, tuttavia giova tenerne breve discorso, trovandolo noi dimostrato assai chiaramente nei diplomi che ci sono rimasti di quella età. Ricevevano la testimonianza un giudice ed un notaro, i quali avevano obbligo di tener presenti, per maggior guarentigia, alcune persone di conosciuta probità, che

(1) Constit. II, 32, tit. cit.

(2) Constit. II, 32, tit. cit.

(3) Constit. II, 30, tit. cit.

(4) A Modena, ed in altre città, il testimone non poteva sottrarsi ai tormenti qualora si avessero sospetti sulla fede di lui, o l'incolpato avesse dichiarato (come quasi sempre ed in ogni luogo è avvenuto) sè essere innocente (Stat. di Modena, lib. IV, rub. 4).

(5) Constit. III, 68: *De perjuriis*. Ed era stabilita pressochè sempre tale pena in tutti gli statuti. In quello di Bologna si aggiunse: *et plus puniatur arbitrio potestatis* (Stat. cit., pag. 258). In altri invece, come quello di Milano (Stat. Mediol., cap. 38) allo spergiuro si tagliava la lingua. È noto d'altronde come, per consenso di tutte le legislazioni, la falsa testimonianza sia stata riconosciuta sempre come una delle maggiori colpe. Senza parlare della legge mosaica, che applicava qui il suo famoso *animam pro anima, oculum pro oculo* (Deuter., cap. XIX, § 21), ricorderò come la romana stabilisse pel mendace giudiziario la severissima legge *Cornelia de falsis et de sicariis*.

sapessero leggere e scrivere, e dette perciò testimonii *letterati*. Chi era legalmente intimato, o chi presentavasi a deporre un fatto, doveva in primo luogo giurare sui Vangeli di dire il vero; poi veniva interrogato se sapesse il fatto di cui trattavasi, e come il sapesse, ossia la causa della scienza. L'atto nel quale erano registrate le interrogazioni e le risposte, veniva tosto sottoscritto dal giudice, dal notaro, e dalle persone ivi presenti (1).

Sotto il governo dei Normanni, secondo il costume di tutti i popoli settentrionali, le accuse erano prodotte a voce, ma Federico comandò non si potesse cominciare alcun giudizio, senza il libello scritto, ad eccezione delle cause civili fatte per somma minore di due augustali (2). Questo libello, nelle accuse criminali, doveva essere sottoscritto dal denunziante e dall'accusatore: i quali erano obbligati a prestar giuramento di non calunniare e a dare sicurtà di non desistere dal giudizio (3). Chè anzi non lasciò quel legislatore di provvedere al caso molto frequente, che l'accusa intentata non avesse prosecuzione; il qual mancamento volle non si mandasse impunito, essendochè lo sottoponesse ad una multa per ogni accusa che rimanesse senza seguito (4). Se l'accusatore o il denunziante desisteva dalla causa prima che fosse cominciata la lite, perdeva la sesta parte dei suoi beni mobili; se dopo, la terza; ma non poteva differire nè concordarsi senza l'assenso del fisco (5). Scoperto un calunniatore, era punito, come vedremo, con la pena con cui si sarebbe punito il crimine ch'egli denunziava (6).

(1) Gregorio, *Considerazioni*, lib. III, cap. 3, nota 24.

(2) Le formole del libello possono vedersi nelle carte di giudicato, riferite dal Gregorio. Op. cit., lib. III, cap. 2.

(3) Constit. I, 80: *De transactionibus inhibitis*.

(4) Constit. II, 15: *De accusatore non comparente*, etc.

(5) Constit. I, 80, tit. cit.

(6) Constit. II, 14: *De pena calumnie*.

VI. — Come Federico era stato primo ad ordinare che non s'intentasse giudizio senza libello, così fu a stabilire che tutte le sentenze fossero scritte (1). Il notaio doveva, di suo carattere, stipularle in presenza del magistrato e dei giudici che l'avevano profferita, e di più testimonii. Doveva porre in principio la data, il nome del sovrano, e l'anno del regno; in ultimo la sottoscrizione del magistrato, dei giudici e dei testimonii. Egli, o altra persona a ciò destinata dal magistrato, aveva facoltà di dare al vincitore della lite, che l'avesse chiesto, un sunto del processo (2). Nè vuolsi ancora dimenticare una disposizione di alta sapienza, emanata da Federico nel 1232. Per essa il giudice supremo doveva raccogliere tutte le decisioni dei magistrati, affinchè queste servissero di norma pei casi avvenire (3). Nel che il nuovo legislatore fu attentamente obbedito, onde le decisioni, raccolte e distribuite con ordine, costituirono i libri del diritto locale (4), a cui ricorrevano, con somma utilità, tutti coloro ch'erano chiamati a rendere la ragione.

VII. — Nelle cause civili, quando non fossero pei feudi, era lecito rimetterne l'esame, e chiederne, per giusta causa, dilazione. Erano concessi gli appelli dai giudizi non esecutivi; e nel criminale, pei delitti ordinarii, purchè si presen-

(1) Constit. I, 75: *De sententiis in scriptis*. — Negli statuti di Bari (rub. 7, § 2) è detto invece: « *In scriptis sententiam recitare non est nostri moris* ».

(2) Constit. I, 75, tit. cit.

(3) « *Iustitarius curie scribet omnes sententias, coram nobis in majoribus causis inventas... ut in posterum in casibus similibus ambiguitas rescindatur* ». Pertz. Op. cit., vol. II, pag. 318. — A Bologna (Stat. cit., I, 1) il Podestà diceva: « *... rationes et leges et statuta communis omnibus servabo; et in aliis casibus, consuetudinem adhuc servatam et usus laudatos, vel qui infra tempus mei regiminis laudabuntur. Querelas et lites, jure et laudatis usibus, definiam* ».

(4) In molti luoghi queste decisioni si appellarono costume (*coutumes*), consuetudini, o bandi, trasportandosi così al libro il nome del contenuto.

tassero entro cinquanta giorni (1). L'appellante doveva comparire personalmente, nè poteva partirsi se non dopo terminato il giudizio, sotto pena dell'annullamento dell'appello (2). Si appellava dai baglivi ai camerarii, dai camerarii e giustizieri al gran giustiziere, e da quest'ultimo alla *Magna Curia*, e contro le sentenze di essa non concedevasi più appello (3). Ciascuno doveva difendere la sua causa avanti al magistrato o da sè, o per mezzo di avvocato. Era proibito, escluso il caso in cui si trattasse di scoprire qualche importante verità, d'interrompersi l'un l'altro, e pagava una multa chi, tre volte ammonito, non si fosse ristato. Ma questa non era uguale per tutti, chè anzi diversa secondo la diversa condizione della persona, laonde un villano doveva pagare un augustale, un borghese due, un milite quattro, un barone otto, ed un conte sedici (4). Questa diversità, della quale abbiamo largamente parlato in altro capitolo, mentre ha colore germanico e feudale, è in contrasto col resto della legislazione federiciana.

(1) Constit. II, 46: *De appellationibus*.

(2) Constit. II, 46, *ivi*.

(3) Constit. I, 43, *tit. cit.*

(4) « *Si quis autem, postquam ter (per intervalla aliqua) a bajulo vel a iudice fuerit admonitus, et non tacuerit si rusticus fuerit, unum augustalem; si burgensis, duos; si miles, quatuor; si baro, octo; si comes, sedecim augustales curie nostre componat* ». Constit. I, 36: *De cultu justitie*.

§ III.

I. Prove giudiziarie prima di Federico II. — Ordalie e Giudizii di Dio. — II. Duello giudiziario. — III. Federico vuole abolite nel suo regno le antiche prove. — IV. Tortura.

I. — Ho voluto parlare per ultimo del sistema delle prove, perchè meritava che se ne dicesse a parte e più lungamente. In esso il diritto germanico aveva lasciato tracce assai funeste; ma negli ordinamenti di Federico II si vedono cadere le istituzioni tedesche, e sorgere in loro vece altre, le quali, o si rispettino come rimembranza dell'antica sapienza dei Quiriti, o si pregino come il germe delle leggi dei giorni nostri, sono degne egualmente della maggiore attenzione.

Le prove giudiziarie che consistevano, presso i popoli barbari o semicivili, in fortuiti e crudeli esperimenti col fuoco, coll'acqua fredda o bollente, e con faticose posizioni della persona, erano state seguite da tutti i nostri tribunali. Siffatte prove appellavansi *ordalie*. Come barbari erano tali mezzi usati a ricerca del vero nelle accuse, così barbaro era il vocabolo, che ebbe sua origine italiana nelle voci del basso latino *ordela* od *ordalium* (1), onde indicavasi dagli scrittori del medio evo qualunque giudizio, qualunque purgazione, o mezzo atto a scoprire un crimine. Più tardi gl'Italiani ne for-

(1) I dotti disputarono lungamente sull'origine del vocabolo *ordalia*. Taluno la vide nella parola *ordela*, dal sassonico *or*, grande, e da *duel* o *dele*, giudizio; altri nell'antico teutonico *urdela*, giudicare, donde l'antico *urdel*, ed il moderno *urteil* e *urtheil* tedesco, che suona giudizio. Ducange. Op. cit., voc. *Ordela*; Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer*, pag. 900 — Göttingen 1854.

marono il plurale *ordalie*, che adoperavasi, e come aggettivo, sottintendendo il sostantivo prove, e come sostantivo assoluto. Questi stolti esperimenti ebbero varia denominazione; in Inghilterra si dissero *lada*, ovvero esperimento legittimo; in Francia prove *apparatissantes*; e presso noi leggi *paribili*, ovvero parventi, cioè visibili, od evidenza di fatti. La parola ordalla ebbe lo stesso significato che le parole *giudizii di Dio*; e quella e queste valevano a dinotare le prove desunte col mezzo degli elementi, le quali prove erano nelle legislazioni barbariche il criterio principale dei giudici. Per tal modo si cercava solo, e conseguentemente si otteneva il trionfo della verità formale, in cui vediamo ergersi le fondamenta del sistema delle prove legali, nel quale la legge, senza tener conto alcuno della intima convinzione del giudice, o delle ragioni fornitegli dalla intelligenza e dalla esperienza, lo costringe a ritenere per vera una dimostrazione sostenuta solamente da certi motivi di pura forma. Opposto a tale sistema è quello che cerca la *verità materiale*, quasi direi la *verità vera*, secondo cui il giudice ha modo di basare la sua convinzione sui mezzi più sicuri per arrivare a scoprire il vero, ed il legislatore detta regole suggerite dal principio di accettare solo quei mezzi che sieno conformi a questo scopo.

L'argomento delle ordalle e dei giudizi di Dio offrirebbe materia a lunghe e profonde ricerche e considerazioni; ma, e perchè a me non è dato di trattenermi che poco, e più perchè non amo mettere troppo a prova le mie deboli forze, rinvio il lettore alle opere di alcuni dotti alemanni, che ne trattarono assai largamente (1). Osserverò soltanto col Rossi, come le ordalle fossero meno assurde nei tempi barbari di quanto sembri a primo aspetto. Gli uomini, egli dice, sentivansi incapaci di conoscere la verità, e, spinti dalla superstizione e

(1) Zwicker, *Ueber die Ordalie*. — Göttingen 1818; Wilda, *Das Strafrecht der Germanen*. — Halle 1842. — V. anche l'opera citata del Grimm.

abituati a sprezzare una esistenza miserabile, immaginarono l'intervento della divinità per decidere le querele degli uomini. Con questo errore rendevano omaggio ad un grande principio: rivolgendosi a chi agli occhi loro non può essere ingannato nè sedotto, essi riconoscevano che la giustizia non è altro che la verità. L'uso delle medesime venne a noi dai Germani (1), i quali, siccome Tacito avvertiva (2), erano assai superstiziosi; e tali serbaronsi non solo finchè rimasero fedeli al culto delle loro divinità pagane, ma eziandio dopo la conversione al cristianesimo.

Allorquando dunque, in quei tempi rozzi di fede superstiziosa, un delitto era commesso, e non se ne conosceva l'autore, o quando le prove del delitto e della innocenza sembravano bilanciarsi mutuamente, consultavasi la sorte; e la legge dei Frisoni, in modo esplicito, ordinava questa prova nel procedimento criminale (3). Seguita la sorte come mezzo giudiziario, non restava che un passo per ammettere prove, dalle quali il giudizio sulla colpeabilità fosse riposto nella provvidenza divina. Ed infatti venne in breve il tempo in cui la credenza generale riconosceva un intervento divino, ed ammetteva che l'essere supremo sostenesse l'innocenza accusata e manifestasse il delitto; ond'è che queste prove ebbero nome di *giudizii di Dio*. Ad accrescerne l'uso, che fu comune in

(1) Chè certo a voler risalire più alto, se ne troverebbero tracce anche presso altri popoli ed in più remoti tempi, per non dire nell'infanzia di tutte le società, in cui dominano le idee religiose miste alle superstizioni ed ai pregiudizii. Allora gli uomini sentendosi incapaci di sciogliere i dubbi, e di scoprire il vero, preferiscono rimetterne il giudizio alla provvidenza. Se ne trovano esempi perfino nella Bibbia, come apparirà chiaramente a chi consulti il cap. XVIII del libro I dei Re, ed il cap. V dei Numeri. E nella Sicilia stessa, molti secoli prima che i Germani avessero recato fra noi l'uso dei giudizi divini, si adoperavano cotali esperimenti, simili appunto a quanto veniva praticato dalle vetuste genti orientali. Diodoro, nella *Biblioth. Histor.*, lib. II; Macrobio, *Saturn.*, lib. V, cap. 49.

(2) Tacito: *De moribus Germanorum*, cap. X.

(3) Meyer. Op. cit., vol. I, pag. 113.

tutta Europa, ebbe molto potere l'opera della Chiesa che, intervenendo nel medio evo in tutte le faccende sociali, aveva accompagnato da riti e da formule ciascuno di quegli esperimenti.

Le prove dette *paribiles*, che Federico diceva doversi invece appellare *leges absconsaе a veritate* (1), erano molte e di vario genere. Fra le più comuni va annoverata quella della croce, in cui gli avversarii si ponevano diritti in faccia alla croce, e quegli che primo cadeva a terra era giudicato condannabile per intervento divino. V'erano poi quelle, assai note pur troppo, dell'acqua fredda o bollente, e del ferro caldo. Facevasi la prima legando il paziente, e gettandolo nell'acqua. S'ei rimaneva a galla, dichiaravasi colpevole, poichè credevasi che l'acqua, la quale per la benedizione assumeva nuova natura, non volendo celare nel suo seno un reo, respingevalo alla superficie. Per la seconda obbligavasi l'accusato a camminare a piè nudi sopra carboni accesi, sopra vomeri arroventati, od anche sopra una spranga di ferro benedetta. Questa custodivasi in una chiesa, la quale aveva tal privilegio, e riscoteva una tassa per siffatta cerimonia.

II. — A questo vasto sistema di prove, delle *ordalie*, che si rinviene, come già è detto più sopra, nella infanzia di quasi tutte le umane società, si connette, per un lato, il *duello giudiziario*. Ma poichè per un altro, cioè delle origini storiche, esso se ne allontana, piacemi scriverne alcun che, col desiderio di chiarirne meglio il soggetto. Il duello, seguendo la opinione più comunemente accolta, fu uno dei mezzi coi quali si cercò di restringere la vendetta di sangue, che nelle primitive comunioni troviamo come principio della penalità (2). Invece di lasciare che la guerra si perpetuasse tra le

(1) « *Ipsas leges paribiles, que absconsa a veritate deberent potius nuncupari* ». Constit. II, 34: *De legibus paribilibus sublati*.

(2) Tacito, *De moribus Germanorum*, cap. XXI. — V. le dottissime considerazioni del Vilda. Op. cit., pag. 157 e seg.

famiglie, si volle cercar modo di regolarla, di scemare, in tanta ferocia di uomini e di tempi, gli odii individuali, e si stabilì perciò che alle questioni si ponesse fine con un combattimento unico e decisivo. Il vantaggio di simil trovato apparve ben di leggieri, imperocchè con un combattimento locale, avvenuto alla presenza di molti, e con l'approvazione di chi v'assisteva, si sfuggiva spesso una guerra lunga e crudele. Per tal guisa si determinò una specie di procedimento, in cui la parte lesa, nell'accusare l'offensore, chiedeva il duello. Le idee superstiziose e le religiose altresì vennero anch'esse a dar vie più forza a quest'uso, attribuendo all'esito del combattimento un valore morale, e facendo considerare tale esito siccome un risultamento della volontà divina. Chi era vinto aveva torto, e così per queste idee il duello fu considerato come una prova legale, anzi la prova per eccellenza, la quale era esclusa solo nel caso di reï che avessero confessato, o che fossero colti sul fatto (1). E fu necessità allora, perchè a scoprire il vero era tornato inutile il giuramento, essendo sorti in gran numero gli spergiuri. Invano eransi usate tutte le precauzioni che credevansi atte a contenere i testimonii o i litiganti nella verità; invano era stato prescritto che il giuramento sarebbesi prestato sul Vangelo, sull'altare, sulle reliquie dei corpi santi; invano dichiarato che lo spergiuro non potrebbe più testimoniare in giudizio; chè tuttavia si trovavano pur sempre uomini pronti a spergiurare, anche pel più modico vantaggio (2). Del quale triste costume trovasi ragione nel sistema germanico delle prove negative, il quale, permettendo all'accusato di negare semplicemente il fatto appostogli, doveva, come ben si comprende, incoraggiare lo spergiuro, bastando un giuramento a

(1) Questa esclusione è un argomento da aggiungersi agli altri, per mostrare come il duello debba la sua prima origine alla vendetta di sangue. Fuzy, *Le Duel*. Section 1^{re}. — Genève 1871. — Wilda. Op. cit., pag. 165.

(2) Montesquieu. Op. cit., liv. XXVIII, chap. 14.

respingere l'attore, e ad impedirgli di fornire le sue prove (1).

Il duello giudiziario si presentò allora come prova sussidiaria che offriva maggior guarentigia ad una coscienza dritta e salda, e minore all'ingiustizia ed alla menzogna. Più tardi l'amore alla guerra e alla cavalleria, la inclinazione ai combattimenti, che facevansi di giorno in giorno più frequenti, e i tornei, graditi ai monarchi, fecero preferire il duello alle altre specie di giudizi di Dio. Era seducente il veder trionfare il valore e la destrezza, prime virtù d'un popolo ch'è del continuo in armi, e, qualunque fosse la fiducia posta nell'opera del cielo, amavasi pur sempre trovare il diritto in colui che aveva meglio usato le armi. Informato da questi principii, il duello passò in tutto il resto d'Europa (2), ove, ammesso dall'uso, si volle assoggettarlo a forme regolari, che dovevano in certa guisa temperarne l'abuso; onde a ragione ha detto il Montesquieu che gli uomini, che sono di loro natura ragionevoli, riducono a regole i loro stessi pregiudizii (3). Queste disposizioni, in generale previdenti, volevano, se non impedire il duello, restringerlo entro certi limiti, e sorvegliarlo nei suoi atti (4). Ciò nondimeno esso resta pur sempre un

(1) Nelle *Assise di Gerusalemme* (cap. 167, ediz. Beugnot) è detto a bello studio che sarebbe ingiusto non accordare il duello contro i testimoni in cause di successione, nelle quali taluno avrebbe potuto facilmente essere diseredato, trovandosi di leggieri persone disposte a spergiurare per danaro.

(2) La prova del *singulare certamen* si diffuse in breve come in Alemagna ed in Italia, così pure in Francia ed in Inghilterra; ed in Italia principalmente nelle provincie meridionali, sebbene non manchino esempi anche in altri luoghi tra noi, come può vedersi negli Statuti di Nizza (*Leges Municip.* 66, 69), di Genova (Stat. cit., XI), di Parma (Stat. cit., pag. 267), di Modena (Stat. cit. IV, 26) e di Bologna (Stat. cit., pag. 258); i quali ultimi, seguendo la legge longobardica, stabilivano i casi in cui dovevasi venire a duello, ed erano quelli per falsa testimonianza e per falsa scrittura.

(3) Montesquieu. Op. cit., liv. XXVIII, chap. 23.

(4) Su queste regole e disposizioni può minutamente erudirsi chi legga l'opera di Beaumenoir, *Coutumes de Beauvoisis*; singolare monumento del secolo XIII.

atto brutale, una prova di abilità, di destrezza e di forza. Il tempo in cui ha regnato il duello giudiziario, ha segnato non pure la soppressione del progresso nel procedimento criminale, ma la soppressione del procedimento stesso; e fu solo col risorgere della scienza del diritto, e coi primi raggi dello incivilimento, che questi vecchi resti dell'antica barbarie si spensero del tutto. E pertanto noi vediamo disapprovato il duello dagli uomini illustri di quei tempi, e tuttavia ammesso nelle loro leggi, per impedire mali più gravi (1). Ma lo aveva disapprovato prima, e, a vero dire, più apertamente, la Chiesa nel concilio di Valenza dell'anno 885, in una lettera scritta, verso il medesimo anno, da Nicola I a Carlo il Calvo, e nelle decretali dei successori Alessandro III ed Innocenzo III; i quali lo dichiararono contrario ai principii della Chiesa cattolica. Ma le opposizioni dei Pontefici rimasero vane, con ciò sia che quel metodo fosse troppo in armonia coi costumi dei tempi.

III. — A Federico è il merito, e l'onore di aver posto il proprio nome alla prima disposizione alquanto efficace contro il combattimento giudiziario (2), e contro tutte le altre prove paribili. Del che mi pare doverglisi tributare doppia lode, e perchè comprese qual fosse il dovere di savio principe, e perchè trovò modo per riescire lodevolmente nell'opera sua, quando gliel permise la barbarie dei tempi; onde ben a ragione fu detto meritare egli, più che altro legislatore, il nome di vindice della umana ragione, e di restauratore della sapienza latina. E pertanto, in una delle sue costituzioni, forse la più importante di quante dettasse, saggiamente avvisando come

(1) A convincersene basterà leggere quello che ne scrivevano Luitprando, Carlo Magno e Ottone il Grande — *Leg. Longob.*, lib. II, tit. 55; lib. V, tit. 65 e seg.

(2) Noto, per amore del vero, l'errore di coloro, i quali attribuiscono questa gloria a San Luigi, dimenticando che gli Stabilimenti di questo re sono del 1260, e le Costituzioni di Federico II del 1231.

siffatte prove « *a quibusdam simplicibus dicte paribiles, nec rerum naturam respiciunt, nec veritatem attendunt* » (1), ordinava fossero sbandite dal suo reame, e che nei giudizii si ammettessero quelle sole prove stabilite dal diritto romano e dalle costituzioni del regno (2). Nè pago a ciò, in altra costituzione, condannava, come assurda, la prova speciale del duello, « *que non tam vera probatio, quam quedam divinatio dici potest; que nature non consonat, a jure communi deviat, equitatis rationibus non consentit* » (3). Ma poichè di rado incontra che la virtù, eziandio eccellente, sovrasti per ogni parte alle invecchiate preoccupazioni, agli errori signoreggianti e al potere della consuetudine, Federico conservava ancora il duello pei cavalieri e pei nobili, quando fossero mancate le prove giudiziarie; lo permetteva ad ogni classe di uomini, con questa stessa restrizione, pei delitti contro il re: e qui la gravità del reato sembra pareggiasse le classi. Lo permetteva ancora per gli avvelenamenti, per gli assassinii clandestini, allorchè la verità non si fosse potuta stabilire dall'accusatore, e restassero dubbii sulla colpeabilità dell'imputato. Ma il legislatore dichiarava quindi che, con queste disposizioni eccezionali, egli mirava a togliere, per quanto era in lui, la impunità a siffatti delitti ignominiosi; chè, mancando la prova, quasi impossibile, il duello, che poteva facilmente riescire contrario al colpevole, sarebbe stato un supplizio per lui. E così, dice Federico, sovente braccia deboli pei rimorsi non sapranno proteggerlo e difenderlo, ed esso soccomberà sotto l'attacco di un accusatore forte del suo buon diritto, più an-

(1) Constit. II, 31: *De legibus paribilibus sublatiis*.

(2) « *Si Francus aliquis a Franco vel etiam Longobardo super aliqua questione extiterit impetitus, per probationes testium vel instrumentorum et similium per quas posset plene probari veritas, convincatur* ». Constit. II, 32: *De pugnis sublatiis*.

(3) Constit. II, 33: *In quibus casibus pugna locum habet*.

cora che della sua destrezza e del suo coraggio (1). Da queste spiegazioni razionali si argomenta come per il re Svevo il duello non fosse più il giudizio di Dio, e come egli tollerandolo solo per simili motivi, lo condannasse moralmente (2).

Tali provvisioni ebbero certo grande e benefico potere, e le prove paribili ed il duello divennero meno frequenti nelle provincie soggette a Federico II. Tuttavia cadrebbe in errore chi credesse che la barbarie dei giudizi di Dio fosse colà del tutto e per sempre cacciata. I mutamenti legislativi di simil genere sono sempre, chi ben li consideri, il risultato lento e successivo, non pure di leggi, ma di inclinazioni generali, di costumi e di fatti sociali. Laonde sarebbe assai malagevole, per non dire impossibile, il determinare l'anno in cui cessarono le ordalie, come il cercare, ad esempio, il dì in cui ebbe principio il potere del ministero pubblico, quello in cui ebbe fine il giudizio dei pari, e quello, per ultimo, in cui i giudici pronunciarono eglino stessi le sentenze, che pronunziavansi prima dagli uomini feudali. Ciascuno di questi fatti nacque nell'ombra, si svolse tranquillamente e nascostamente, nè apparve agli occhi della storia se non quando era già arrivato all'altezza di una istituzione. Aggiungi che il rivolgimento legislativo del secolo XIII fu, in gran parte, più nelle idee che nei fatti; pieno di promesse per l'avvenire, esso operò solo alcuni cambiamenti incompiuti, e direi che riesci a scuotere, anzichè ad abbattere, a preparare, anzichè ad ottenere la distruzione delle istituzioni feudali, e della barbarie.

(1) Constit. II, 33, tit. cit. — Federico II, nei casi di duello ammessi nelle sue costituzioni, scese per fino a prescrivere le pratiche che dovevansi usare rispetto alla età e alle condizioni dei combattenti, alle armi che potevansi usare, ai campioni, al giuramento da prestarsi sul campo di battaglia, e al modo di combattere. V. le costituzioni II, 37: *Qualiter championes tenentur pugnare*, II, 38: *De sacramento prestando a championibus*, II, 39: *De fraude et dolo championum*.

(2) Du-Boys. Op. cit., vol. II, pag. 467; Raumer. Op. cit., vol. III, pag. 412.

IV. — Infatti se Federico II abolì le ordalie e il duello, non fece il medesimo di quel crudele e malaugurato mezzo di scoprire la verità, che fu la tortura: monumento degno invero dell'antica e selvaggia legislazione, da cui pur troppo non si dipartirono i tribunali che assai tardi, quando cioè il torrente dei lumi ebbe fugato i più tristi ricordi del passato, ed i codici tennero solamente a loro guida la buona filosofia e la retta ragione.

Allorchè nel medio evo rattivossi lo studio delle leggi romane, si seguì universalmente anche contro i liberi il supplizio della tortura, del quale, per nefando errore di logica, i Romani si valevano per istrappar dalla bocca degli schiavi la verità o piuttosto il trionfo dell'accusa, e di cui lo spietato arbitrio dei giudici usava sì crudelmente che Ulpiano, mentre ricorda che niuno può essere condannato a morire nel tormento, soggiunge: *quamvis plerique dum torquentur deficere solent*. Federico adunque, il quale coi suoi *oracoli*, com'ei soleva chiamare le proprie costituzioni (1), aveva saputo recare tanti miglioramenti in ogni parte della legislazione, non gli lasciò liberi da tale macchia, onde la tortura fu ammessa nel suo regno, se non quale prova ordinaria, siccome in molti altri statuti, certo come eccezione per alcuni delitti, fra cui quello contro il re (2). Egli è ben vero che usò moderazione nell'applicare i tormenti, perocchè volle che non fossero adoperati se non sopra persone diffamate, *levis vitae, malae conversationis et vitae* (3), cioè sopra quegli sgherani, che, sotto nome di armigeri, i baroni di quei tempi usavano tenersi appresso. Inoltre prescrisse che ad indurre il giudice all'uso della tortura fossero necessari forti indizi, e che ciò nondimeno non si dovesse mai stare alle confessioni fatte nel

(1) Constit. I, 16: *De defensis imponendis*; III, 4: *De jure suo curie observando*.

(2) Constit. I, 53: *De inquisitionibus faciendis*.

(3) Constit. I, 53, *ivi*

momento del dolore, ma fosse necessaria una rettificazione a mente quieta e tranquilla (1). Ma certo questo che oggidì, per la dottrina e per la civiltà diffusa, ripugna siffattamente al nostro cuore e alla nostra ragione, era un avanzo della triste condizione dei tempi. Or dunque chi potrebbe gettare il biasimo sul nuovo legislatore per aver conservata la tortura, quando rifletta ch'essa fu appellata, anche dagli scrittori forensi di tempi più prossimi a noi, la regina delle prove; e che solo sei secoli dopo fu totalmente sbandita di mezzo ai popoli civili?

(1) Constit. I, 28: *De homicidiis et damnis clandestinis*.

CAPITOLO VI.

Della Legislazione Penale.

I. Natura della legislazione criminale nel medio evo, e specialmente di quella di Federico II.
— II. Disposizioni intorno alla religione. — III. Di alcune pene severe — Incendio.
— IV. *Crimen lesae majestatis*. — V. Banditi. — VI. Modificazioni fatte da Federico alle leggi normanne. — VII. Disposizioni intorno al buon costume. — VIII. Sicurezza interna — Guerre private — Rappresaglie. — IX. Veneficio. — X. Delitti contro la proprietà.

I. — Quell'illustre storico della legislazione italiana, ch'è Federigo Sclopis, saggiamente notava come, per uno strano concorso di diverse circostanze, ciò che dovrebbe stare più a cuore agli uomini raccolti in società, sia quello appunto che talvolta è meno avvertito, per non dire pienamente trascurato, con danno gravissimo dei governi e dei popoli. Chiara prova di questa osservazione ci forniscono le vicende delle leggi penali, massime nella età di mezzo; chè mentre si allargava e miglioravasi lo studio della ragione civile, le leggi intorno al procedimento giudiziario ed alle pene dei crimini non si erano ancora ritratte dall'antico rigore. Anzi s'egli è vero, com'io sono di credere, le leggi penali sieno lo specchio in cui più nitidamente si riflettano le condizioni della vita sociale e della cultura dei popoli, certo quelle nel medio evo ci mostrano l'anarchia e la confusione. In fatti se dal triste spettacolo delle prove, ove abbiamo veduto il diritto della forza trionfare sul

diritto, noi volgiamo la nostra attenzione sugli ordini delle pene, o, come oggidì si direbbe, sul sistema di penalità di quel tempo, non troviamo altro che un'assurda applicazione di diversi supplizi ai misfatti maggiori, ma senza discernimento, senza gradazione, e, ciò ch'è peggio, determinati, non già dal calcolo ponderato di un equo legislatore, ma dall'arbitrio del giudice. Per la qual cosa è lecito asserire che nulla fosse più imperfetto che la scala dei delitti e delle pene, nella quale non procedevasi a gradi a gradi col sentimento della giustizia assoluta, ma con le passioni e coi capricci. V'era poi anco di peggio a corrompere la giustizia criminale: la composizione, cioè la facoltà in moltissimi delitti, di liberarsi dalla pena, con una somma determinata di danaro. La quale usanza sorta per isfuggire danni più gravi (1) rinviensi tra le legislazioni dei popoli non ancora inciviliti, i quali misurano grossamente la gravità del delitto, anziché dalla offesa recata alla società e alla giustizia, dal danno recato ai privati. È solo quando si riconosce una vita comune della società civile che la giustizia punitrice entra a mantenerla, e a ristabilire l'ordine sociale turbato in alcuno dei suoi elementi (2). Coloro per altro i quali hanno meditato su

(1) Le composizioni furono stabilite per estinguere le *faidae*, o vendette atroci che si tramandavano di padre in figlio. Ci sia prova, fra le tante che se ne potrebbero addurre, questo passo di Rotari: « È nostra mente, egli dice, che con tal mezzo si estingua l'inimicizia, che non sia perpetua la persecuzione, e che si ristabilisca la concordia e la pace ». *Leg. Longobar.*, lib. I, cap. 10. — La multa pecuniaria, ammessa a modo di legittima composizione, fu mantenuta lungamente nei nostri codici. Eleonora di Arboréa, nella sua *Carta de Logu* (cap. III), si mostrò saggia nell'abolirla, stabilendo in modo aperto che nel suo Stato « *per somma qualunque di danaro il reo non iscampi* ». E prima di lei i castellani di Lanzo avevano scritto che il reo *nullo modo evadat*, non iscampi in nessun modo; il che significa, siccome nota il Cibrario, che nessuno poteva accordarsi in certa somma di danaro. Cibrario, *Le valli di Lanzo*, pag. 258.

(2) E tali idee non si avevano certamente in quei tempi, nè il *fredum* era, come fu creduto, una riparazione alla comunità, allorché veniva turbata

questo soggetto sanno come l'avanzamento al bene in tali discipline, strettamente connesse con ogni obbietto di vera utilità pubblica, e co' più santi precetti di una pura morale, sia più ch'ogni altro difficile. E anche oggi, malgrado la luce di civiltà che ci rischiarava, è opera lunga e ardua il togliere dalla legislazione criminale i difetti che in varie parti ancora la deturpano, e contro i quali levano la voce tanti uomini egregi.

Tale era l'indole della legislazione penale nei tempi che sono soggetto a questo studio. E però, esaminando le leggi penali promulgate da Federico II, dovremo non già giudicarle coi concetti della civiltà moderna, ma considerare appunto la ragione dei tempi, e tener conto poi di tutto ciò che serve sempre a temperare nella esecuzione una legge cattiva. Arroge che non si tolgono i grandi abusi senza durezza, e che gli animi più perfetti devono essi pure concedere alcun che alla condizione dei tempi loro. Finalmente dobbiamo ricordarci che se le leggi criminali, come dicemmo, ritraggono assai degli ordini politici del popolo presso cui vigono, sono fatte poi sempre per guisa che accrescano la forza del governo. Laonde Federico, mentre voleva assicurare ai sudditi i benefizii che nascono dalla pace interna, curava eziandio affinchè le leggi, eseguite esattamente e fortemente, recassero a grado a grado nella costituzione del governo i cambiamenti più opportuni e favorevoli alla regia autorità.

II. — Le prime disposizioni penali degne di studio che ci si offrano nel codice di Federico II, sono quelle contro gli eretici. Nè doveva essere altrimenti, poichè la religione occupava per modo tutti gli animi nel medio evo, che ad essa

la quiete pubblica, ma solo il salario, o il premio del magistrato per la protezione che accordava contro la violenza del personale risentimento. Robertson. Op. cit., vol. I, nota 23.

primieramente doveva rivolgersi un legislatore. E però leggi ingiuste e crudeli dovevano uscire, ed uscirono infatti in ogni dove, contro gli eretici i quali erano condannati a più o meno dure pene, secondochè i loro principii parevano più o meno cattivi, secondochè avevano più o meno sèguito, ed erano più o meno contrari alla pubblica quiete. Federico II, sebbene tacciato sovente di eresia, vigorosamente combattendo siffatti novatori, si mostrò loro nemico, e vindice sollecito della religione. Già fino dall'anno della sua incoronazione, aveva fulminato contro loro pene temporali, e più tardi, cioè nel 1224, in uno dei non lunghi intervalli di concordia ch'ebbe coi pontefici, erano emanati da lui quattro editti, ove « usando la spada che Dio gli ha concesso contro i nemici della fede », vuole che i molti eretici, ond'è singolarmente corrotta la Lombardia, sieno presi dai vescovi, e dati alle fiamme ultrici, o privati della lingua (1). E poichè queste sette eretiche, rendendo inutile l'opera sua, dall'Italia settentrionale s'andavano introducendo anche in Roma, e « i rivoli della loro perfidia giungevano fino al suo regno di Sicilia » (2), egli, ad estirpare il male dalle radici, fece tosto porre a morte i settari impenitenti, e pubblicò, poco appresso, una legge severissima contro i *Patareni* o *Patarini* (3), la quale è degna che qui si riferisca:

« *Inconsutilem tunicam Dei nostri* (dice Federico) *dissuere conantur heretici, et vocabuli vitio servientes quod signifi-*

(1) Il prof. Höfler ha pubblicato alcune lettere di Federico II dirette ai pontefici, nelle quali con molto calore gl'invita a voler combattere gli eretici. Höfler, *Kaiser Friedrich II*; Anhang. — München 1844.

(2) « ... adeo quod ab Italie finibus, presertim a partibus Lombardie, in quibus pro certo perpendimus ipsorum nequitiam amplius abundare, jam usque ad regnum nostrum Sicilie sue perfidie rivulos derivarunt ». Constit. I, 1: *De hereticis et patarenis*.

(3) Il nome di *patareni* (da *pati*, soffrire) davasi allora non solo a tutti gli eretici che infestavano la Chiesa di Cristo, ma altresì (come nel principio del nostro secolo quello di *giacobino*) a chiunque s'odiasse. Cfr. *mpi, Cronache e Statuti della città di Viterbo*, pag. 326. — Firenze 1872.

cationem divisionis enuntiat, in ipsius indivisibilis fidei unitatem nituntur inducere sectionem et oves a Petri custodia, cui pascende a Pastore Bono sunt credite, segregare. Hi sunt lupi rapaces intrinsecus et eousque mansuetudinem ovium pretendentes quousque possint ovile subintrare dominicum. Hi sunt angeli pessimi, hi sunt filii pravitatum a patre nequitie et fraudis auctore ad decipiendas simplices animas destinati. Hi sunt colubri qui columbas decipiunt: hi sunt serpentes..... Contra tales itaque Deo, sibi et hominibus sic infestos continere non possumus motus nostros quin debite ultionis in eos gladium exeramus, et tanto ipsos persequamur instantius quanto in evidentiore injuriam fidei christiane, prope Romanam Ecclesiam, que caput aliarum ecclesiarum omnium judicatur, superstitionis sue scelera latius exercere noscuntur..... Apud nos pro talibus nullus intervenire presumat; quod si quis fecerit, in ipsum nostre indignationis aculeos non immerito convertemus » (1).

E queste massime, che già il diritto romano aveva sancito per gli eretici, Federico applicò eziandio ai loro fautori e ricettatori, decretando che se, scomunicati, non si fossero ravveduti entro un anno, essi pure fossero colpiti d'infamia, inabili alle magistrature, all'avvocheria, e al notariato, incapaci di ereditare e di far testamento, di chiamare altri in giudizio, e di portare testimonianza. La quale infamia ed incapacità estese poi anche ai discendenti degli eretici, e de'loro fautori, fino alla seconda generazione (2). Volendo giudicare di queste pene, con cui erano puniti i nemici della religione, noi non dobbiamo dimenticare che la tolleranza non può essere se non virtù di civiltà molto avanzata; che allora nessuno era tollerante; e che in tutto il mondo cristiano erano stati dati contro gli eretici ordini non meno crudeli. Ed in fatti in

(1) Constit. I, 4, tit. cit.

(2) Constit. I, 4, tit. cit. — Perz. Op. cit., *Leges*, vol. II, pag. 326.

Germania, ove la setta dei *patarenti* erasi grandemente diffusa, quelli tra loro che erano presi si mandavano, senz'altro, al supplizio; a Roma erano stati colpiti di anatema, ed i senatori gli perseguitavano con grandissimo zelo, anche perchè il terzo dei beni di coloro ch'eglino facevano arrestare, era loro dovuto, e la indulgenza verso i colpevoli era punita con la pena di duecento marche d'argento. Nè solo in Roma ed in Sicilia, ma anche in altri luoghi d'Italia erano stabilite severe pene contro gli eretici. A Milano nel 1233 fu decretato che i convinti di eresia fossero dannati a perpetuo carcere, ed i loro ricettatori, difensori e fautori dichiarati infami (1). A Bologna, secondo la giusta opinione del Frati (2), in Alessandria (3), a Parma (4), a Firenze (5), ed in molti altri luoghi, come apparisce dagli statuti comunali dei diversi paesi, erano ordinamenti che costringevano alla obbedienza delle leggi dei pontefici e di Federico II imperatore contro gli eretici (6). A Parma non solo questo era ordinato, ma altresì che il podestà, entrando al reggimento della cosa pubblica, giurasse di punire, nel modo più esemplare, tutti quelli che il vescovo gli avesse denunciato per eretici. Egli doveva inoltre deputare quattro uomini perchè spiassero le occulte adunanze nocive alla purezza della fede cattolica, e arrestassero gli eretici e i loro ricettatori; torturare le persone sospette di eresia, affinchè manifestassero i rei latenti nella città o nel territorio. Scoperti, le case ove si fossero nascosti doveva far distruggere

(1) Tale decreto ch'emanò dal Podestà di Milano nel 1233 può leggersi nello Sclopis, *Legislazione italiana*, vol. II, pag. 23.

(2) Statut. di Bologna (anno 1250), I, 1.

(3) Statut. di Alessandria, V, 73.

(4) Statut. di Parma, I, 3.

(5) Statut. di Firenze, III, 40.

(6) Nel 1227 il comune di Modena si obbligava *contra illos qui fuerint judicati (ab episcopo) heretici, procedere secundum leges contra hereticos in codice promulgatas*. Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 191. — Tutte le leggi di Federico contro gli eretici trovansi pubblicate per ordine di tempo nel Pertz.

dalle fondamenta (1). In Francia la regina Bianca di Castiglia, reggente il trono durante la minore età di San Luigi, aveva stabilito, col ben noto decreto del 1228, il tribunale della inquisizione contro gli Albigesi; e qualche anno più tardi, nel 1239, il conte di Champagne faceva bruciare circa quattrocento eretici (2). Certamente destano raccapriccio i ricordi di queste crudeltà, e delle fiamme dei roghi che così sovente ardevano vivi centinaia d'innocenti, ma io ho voluto a bello studio rammentarli, affinchè sia fatto chiaro come di atti e leggi simili, contro cui nessuna voce si levava, sarebbe ingiusto fare particolarmente a Federico un rimprovero che fu meritato non solo da tutti i suoi contemporanei, ma altresì per molto ancora dai posteri.

Ei recherà grande meraviglia il pensare come lo Svevo, il quale era corso diritto a quella filosofia negativa che il fe' condannare alle tombe roventi nella *Divina Commedia* (3), e che prestò un perpetuo capo d'accusa ai pontefici, perseguitasse poi così ferocemente i nemici della Chiesa; ma cesserà la meraviglia, quando si consideri com'egli fosse mosso a ciò non tanto dalla religione quanto dalla politica, appellandosi eretici a quei tempi, non solo gli erranti nel fatto della fede, ma tutti coloro che ardivano ribellarsi con la ragione a qualsiasi autorità. E questo è sì vero, ch'egli, allegando a pretesto la eresia, abbandonò alle fiamme molti suoi nemici politici, del che il pontefice lo riprese. Ma oltre alla ragione politica interna, la esterna altresì lo guidava contro gli eretici. Federico II fu nel medio evo, come diremmo oggidì, un libero pensatore, ed egli molte volte perseguitò gli eretici, e per le ragioni qui esposte, e per togliere alla chiesa di Roma

(1) Statut. di Parma, pag. 269.

(2) De Cherrier. Op. cit., vol. II, pag. 104.

(3) Farinata, ch'è posto da Dante fra gli eresiarchi, dice:

Qui con più di mille giaccio:

Qua entro è lo secondo Federico.

Inferno, cant. X.

il pretesto di perseguitarlo. In fatti dopo le fiere contese coi papi ei cominciò, se non a favorire, certo a tollerare gli eretici, l'aiuto dei quali, non altrimenti che quello dei Saraceni, poteva tornargli utile contro le offese di Roma. E dei suoi sentimenti ci forniscono non dubbia prova le leggi mitissime del suo regno per i Saraceni e per gli Ebrei, nelle quali ci siamo già occupati a lungo in altro capitolo — « L'ammenda di cinquanta augustali, scrive Federico, sarà stabilita per gli abitanti dei luoghi in cui sarà trovato ucciso un Ebreo od un Saraceno, giacchè noi stimiamo che le persecuzioni dei cristiani contro di essi vadano tropp'oltre, e che sia mestieri porvi un termine » (1). Il quale principio del resto di tenere il borghese di ciascuna terra obbligato in solido pei suoi comborghesi non è proprio soltanto di questi ordini, ma nei tempi ai quali accenniamo è comune altresì a tutte le leggi municipali italiane. Per esse tutti gli abitatori delle città e dei borghi avevano sacro e giurato dovere di guardare e difendere il loro territorio da ogni tumulto e disordine, da ogni delitto di rapina o di sangue. E se un misfatto di qualsivoglia natura, di giorno o di notte, vi fosse commesso, tutti erano obbligati ad inseguire, prendere e ritenere il colpevole, per consegnarlo alla forza pubblica, affinchè fosse presentato al Podestà ed alla sua Curia. E se così non avessero fatto, la pena del delitto si ripartiva su tutti, secondo gli averi di ciascuno (2). Nè ciò avveniva, come opina il Kington (3), perchè si ammettesse una lega tacita con gli assassini, ma per tutelare la roba e le persone dei sudditi.

(1) Constit. I, 27: *De maleficis clandestinis puniendis*; I, 28, tit. cit.

(2) Un editto di Clotario II vuole che colui il quale ha patito qualche danno in un territorio ne chieda il risarcimento al capo ed agli abitanti di quello: *centenarium cum centena requirat*. — V. Stat. di Firenze, II, 75, 76, 77; Statut. di Ravenna, V, 18; Statut. della Val d'Ambra, cap. XX.

(3) Kington. Op. cit., cap. IX. — E tanto è ciò vero, che nel Capitano d'Arezzo s'impone una multa a quella università, o villa, o castello, che non scacci, entro otto dì, dal proprio territorio, il cittadino, cui fu ordinato il bando per debiti. *Liber Stat. Arretii*, III, 22.

Non ostante i principii di tolleranza testè ricordati, Federico II volle reprimere severamente, sempre per ragioni politiche, i delitti contro la religione cattolica; e pertanto decretò che i bestemmiatori dovessero perdere la lingua, senza distinguere se la bestemmia sia rivolta contro Dio, o contro la Vergine, chè sempre si prescrive la stessa pena (1). La quale disposizione ne ha di somiglienti in altri statuti. Anzi ve ne sono alcuni, come lo statuto d'Ivrea, nei quali la bestemmia contro Dio incontra pena molto minore di quella che rechi offesa al nome della Vergine. Il vizio di bestemmiare fu comune non solo in Italia (2), ma in tutta Europa, come ci fa chiara testimonianza l'atroce pena del forare la lingua ai bestemmiatori con un ferro rovente, sancita in Francia e in altri luoghi (3). E Federico minacciò ancora di pena capitale tutti coloro che distruggessero, o sac-

(1) « *Blasphemantes Deum et Virginem gloriosam, lingue maliloque mutilatione punimus* ». Constit. III, 68: *De blasphemantibus Deum et Virginem Mariam*.

(2) Così sembra credere il Kington. Op. cit., cap. IX.

(3) De la Mare, *Traité de la Police*, liv. III, tit. VI, chap. 2. — Carlo VII, cui appartiene tale ordinanza, la giustificava con queste parole: « ...notre créateur justement irrité ait permis advenir en notre Royaume plusieurs et grandes tribulations, guerres et afflictions ». Siffatta pena fu seguita dalla legge fiorentina dell'8 luglio 1542; ma nella maggior parte degli statuti italiani la bestemmia punivasi, molto più ragionevolmente, di multa pecuniaria, e solo quando alcuno fosse recidivo, la pena s'inacerbiva; così Parma decretava la fustigazione; Bologna il bando dalla città; Trento e Riva decretavano una triplice immersione, quella nell'Adige, questa nel Garda, affinché quel bagno forzato temperasse l'ardore della passione che aveva spinto alla bestemmia. Amedeo VIII, non pago alla fustigazione, imponeva ai recidivi l'obbligo di stare per tre ore, nudi dal bellico in su, alla colonna della berlina, esposti alle punture degli insetti ed agli insulti delle persone. Ed è strano che mentre le idee generali intorno ad un misfatto erano comuni a tutti gli statuti, questi differissero poi essenzialmente nella qualità speciale delle pene, onde sembra che ogni comunità, anche piccola, volesse in ciò vestir foggie diverse dalle sue vicine.

cheggiasse le chiese, o seco recassero furtivamente i sacri arredi durante la notte (1).

III. — Nè solo in questi ordinamenti si manifesta la severità dello Svevo nella punizione dei delitti, perocchè in molti altri ancora si riscontra quella penalità barbara, che è in tutte le legislazioni succedute immediatamente al *werigelt* o al *friedgelt*. Egli infatti condannava alla mutilazione della lingua coloro che avessero deposto il falso in giudizio (2), della mano quelli che avessero violato un sepolcro o spogliato un morto (3); e, richiamando in onore le rigorose disposizioni di Ruggiero, inviava all'ultimo supplizio tutti coloro che avessero alterato le lettere e le ordinanze reali (4), i distruttori

(1) Constit. I, 5: *De arbitrio regis*.

(2) Negli antichi statuti italiani fu generale la minaccia di morte contro il falso testimone; ma la pratica, che spesso modificava il rigore delle leggi, introdusse la regola che al falso testimone non mai dovesse irrogarsi la pena di morte, tranne quando la sua falsa deposizione fosse stata effettiva causa di morte.

(3) Constit. III, 69: *Qui hominem occisum spoliaverit*. — Le leggi barbariche infliggevano per questo reato pena pecuniaria. V. *Leg. Sal.*, tit. XVII, n° 1 e seg.; *Leg. Bajuvar.*, tit. XVIII, cap. 1; *Leg. Longobard. Roth.*, cap. 15 e 16; *Leg. Visigot.*, lib. XI, tit. 2.

(4) « *Qui litteras regias aut mutat aut eas notho sigillo signat, capitati sententia feriat* ». Constit. III, 39: *De falsariis*. — Nell'antica Roma la pena ordinaria era la deportazione contro i liberi, e l'ultimo supplizio contro i servi: la straordinaria era *pro modo admissi*, lo esiglio, la fustigazione od il carcere. — Fra le leggi barbariche l'editto di Teodorico (cap. 29 e 41) minacciava contro il falso la pena capitale; la Ripuaria (tit. 59, § 3) alternamente una multa od il taglio del pollice; la Longobardica (lib. I, tit. 29; lib. II, tit. 51; lib. IX, tit. 55), il taglio della mano; la legge dei Visigoti (lib. VIII, tit. 5), la confisca della metà dei beni o il taglio della mano, secondo la condizione del falsario. Non citerò tutte le disposizioni che in proposito s'incontrano negli statuti italici del tempo di mezzo; ma osserverò solo com'essi mantengano questa medesima varietà ed elasticità di punizioni, necessitata in tale materia dalla natura infinitamente variabile e proteiforme del reato di falso, e dal non essersi ancora tracciate nettamente le linee di delimitazione fra caso e caso.

di testamenti pubblici (1), i falsi monetarii (2), ed i corruttori di testimonii (3).

Fra gli ordini di Federico ch'entrano nella legislazione criminale, ve ne ha di molto speciali pel delitto d'incendio. I quali sono però ben lontani dall'asprezza che si potrebbe per avventura supporre, avuto riguardo al secolo cui appartengono. Chè invero non mancano comuni italici, in cui l'incendio fosse punito, non dirò solo con la morte, ma con questo stesso supplizio inflitto molto crudelmente: il che accadeva, a mo' d'esempio, in Ivrea, ove l'incendiario era condotto alla forche, strascinato a coda di cavallo (4). Federico

(1) Constit. III, 44: *De celantibus testamenta*; III, 45, tit. cit.

(2) Constit. III, 39: tit. cit.; III, 41: *De razione monete*. — Vi è stata fino da' più antichi tempi una straordinaria crudeltà contro i falsi monetarii. E anche le leggi barbariche defetterono contro questi dalla usata loro mitezza nelle pene. V. il Capitol. dei re franchi dell'anno 774 (cap. 20), quello dell'819 (cap. 19; la legge 246 del re Rotario; il cap. 27 delle leggi di Lodovico Pio; i Capitolari di Carlo Magno (lib. IV, cap. 33); la legge dei Visigoti (lib. VII, tit. 6). — In Inghilterra si giunse a tale crudeltà, che colui il quale spendeva falsa moneta, senza poterne provare la provenienza (fosse pure in buona fede) pativa il taglio della mano e dei testicoli. Leg. d'Arrigo I, lib. I, 346. — Anche nelle città italiane, tranne alcune poche che stabilivano multa pecuniale (Stat. di Viterbo, lib. IV, rub. 148), i falsi monetarii erano condannati a pene severissime, e per lo più al rogo, come decretavano lo statuto di Modena, e quello di Trento. Nella monarchia di Savoia il loro supplizio era la immersione nell'olio o nell'acqua bollente. A Genova (*Statuta Consulatatus Januensis*, LXXII) ai falsificatori della moneta erano irremissibilmente confiscati i beni, e troncata la mano; ed ove riuscissero a sottrarsi alle mani della giustizia, se ne registravano i nomi nel breve consolare, affinchè i successori al consolato eseguissero la legge. Lo Statuto Fiorentino (lib. III, rub. 129 e 130) e quello Lucchese dell'anno 1305 (lib. III, cap. 97 e 100) infliggevano il taglio della mano tanto ai fabbricatori quanto agli alteratori di monete. Ognuno poi ricorda quel *maestro Adamo* (di cui parla Dante), il quale, per aver falsificato i fiorini della repubblica di Firenze, fu arso vivo. V. *Inferno*, c. XXX.

(3) Constit. III, 43: *De falsitate cujuslibet in testibus producendis*.

(4) Monum. histor. patr. (*Leg. Municip.*) tom. II; col. 1200 e 1203. —

A Torino l'incendiario veniva bruciato vivo; ed era stabilito ch'egli non aliqua pecuniaria quantita evadere possit (*Leg. Munic.*, col. 711). A Trento era punito di morte con la forca, e col successivo abbruciamento del cadavere (Stat. cit., III, 62 e 106). A Bologna (Stat. cit.,

condannava nel capo l'incendiario doloso; e non farà meraviglia che incontrasse la morte un delitto barbaro e spaventoso quanto è l'incendio, dopo che abbiamo veduto inflitta cotal pena a reati di minore importanza, e che la medesima si è conservata anche oggidì, per le forme più gravi di tale misfatto, in molti codici contemporanei. Ma il legislatore svevo limitava la pena a multa pecuniaria nel caso in cui potesse comprovarsi l'incendio colposo (1).

IV. — Ma dove il rigore di Federico II si accostava alla crudeltà, si da ricordare gli eccessi dei nostri tiranni del secolo XV, fu nella punizione delle insidie contro la sua autorità, o contro la sua vita. Nelle tradizioni e nei versi del Poeta rimasero per infamia famose le cappe di piombo di cui Federico faceva vestire i ribelli, esposti in seguito al fuoco ardente (2); e Benvenuto da Imola ricorda eziandio, sebbene per modo di dire, come l'imperatore avesse fatto condannare nel capo uno dei suoi scribi, il quale inavvedutamente aveva segnato il nome di lui *Fredericus* in luogo di *Fridericus*. A queste parole del commentatore (come alla tradizione delle cappe di piombo) non si deve per certo attribuire più fede che non meritino; ma egli è certo per altro che nel punire il *crimen lesae majestatis* Federico si studiava di riuscir crudele e

tom. I, rub. 69), a Modena (Stat. cit., lib. IV, rub. 21) e a Casale (*Leg. Municip.*, col. 992) veniva decapitato.

(1) Constit. III, 64: *De incendiariis*.

(2) Dante, nel parlare delle cappe degli ipocriti, dice:

Di fuor dorate son, sì ch'egli abbaglia,
Ma dentro tutte piombo e gravi tanto
Che Federico le mettea di paglia.

Inferno, c. XXIII.

E Benvenuto da Imola, nel suo commento, aggiunge: Federico II ordinò una tunica di piombo grossa un'oncia, e con essa si coprì il reo da capo a piedi, e sotto si adattasse una corrispondente fornace: il calore giunto a dato grado fondeva il piombo, e col piombo il reo, cui cadevano sciolte a brano a brano le membra. Benvenuto da Imola. *Commento*, tradotto dall'avv. Tamburini; vol. I, pag. 547.— Imola, 1855.

teneva in poco o niun conto la vita umana. Ne sono esempi ormai troppo noti la morte in duro carcere patita dal suo primogenito, accusato d'insidiare alla vita di lui, e lo strazio sofferto da Pietro della Vigna, quantunque gli fosse stato, più che abile segretario, servitore fedele e leale amico, e non avesse giammai, come gli fa dire l'Alighieri, rotto fede al suo signore (1).

Tutto questo ch'ho detto della severità dello Svevo, ci è narrato dalla storia; e negli ordinamenti legislativi di lui troviamo veramente comandi non solo oltremodo severi, ma ingiusti. In fatti stabiliva in un luogo che i colpevoli contro il re dovessero perdere, in un con la vita, tutti i beni, senza distinguere nè pure se avessero o no figli (2); sì che la pena efferrata avvolgeva tutta la famiglia del reo. Nè solo i veri colpevoli sottopose a siffatta pena, ma ben anco quei che solo avessero osato porre in quistione i fatti, i consigli e le deliberazioni del sovrano (3). Altrove, e per l'appunto in quella legge, assai nota, che comincia con le parole *Hi qui per inquisitionem* (4), si vietava all'accusato di *crimenlese* la facoltà di conoscere i denunzianti ed i testimonii, di avere copia delle deposizioni fattesi intorno a lui, di difendersi a viso aperto ed in pubblico, davanti ai giudici. Sarà inutile ogni parola per mostrare la ingiustizia di questa legge, perchè i rigori che oltrepassano il cerchio della penalità, per dispogliare

(1) Per le nuove radici d'esto legno
Vi giuro che giammai non ruppi fede
Al mio signor, che fu d'onor sì degno.

Dante. *Inferno*, c. XIII.

(2) Constit. I, 53: *De inquisitionibus faciendis*. — Tutta la immunità della infaustamente celebre costituzione d'Arcadio si venerava in quel secolo come un oracolo di giustizia. I figli dei perduelli, quantunque scevri d'ogni partecipazione nel delitto paterno, la paterna colpa ereditavano. L'esempio di Pisa, che condannò a morte i figli d'Ugolino, valga per tutti.

(3) Constit. (Nova): *De sacrilegio regum*.

(4) Constit. I, 53: *De inquisitionibus faciendis*.

l'accusato di quelle guarentigie che la giustizia deve accordare ad ogni uomo, sono oggimai riprovati dalla scienza e dalla civiltà. Ricorderò invece, a sua discolpa, come questo delitto abbia avuto sempre carattere speciale di colpabilità, onde di esso, più che d'ogni altro, si diedero sommo pensiero i legislatori, e stabilirono contro chi n'era colpevole gravi pene (1). Anche negli statuti italiani era quasi sempre punita con la morte la cospirazione contro la sicurezza della città, o la congiura contro la persona che n'era a capo (2). Anzi l'uso del diritto comune, introdotto in molti luoghi, aveva stabilito di aggiungere alla pena capitale i più gravi tormenti, pur di atterrire coloro che nutrissero in petto prave intenzioni. Ora se ciò stabilivasi, e seguivasi nelle città libere, non è a meravigliare che altrettanto accadesse in quelle signoreggiate da Federico II, considerando specialmente che i delitti di lesa maestà appa- riscono tanto più punibili quanto più il potere sovrano si avvicina al dispotico. Imperò che più un potere è incontrastato, più sembra sacro a colui che lo possiede; talchè l'orgoglio umano, trasportato fino alla follia, ha potuto far credere a

(1) Nell'editto di Teodorico, per esempio, il delitto di lesa maestà è il solo punito con la morte e con la confisca di tutti i beni. Sartorius, *Sullo stato civile e politico dei popoli d'Italia sotto i Goti*, pag. 168. — I Longobardi e gli altri barbari, presso i quali, sulle prime, anche il re aveva il suo guidrigildo, s'addomesticarono ben presto al concetto della maestà romana e del crimenlese. E perciò già al tempi di Rotari, il re longobardo non era responsabile che a Dio, e il crimenlese era punito di morte, laddove quasi tutti gli altri delitti soffrivano pena pecuniaria. In fatti nel primo capitolo delle leggi di Rotari si trova stabilita la pena di morte per chi « *contra animam Regis cogitaverit, aut consiliatus fuerit* ». Schupfer, Op. cit., pag. 246.

(2) È degno di nota che mentre a Genova i turbatori della pace sottostavano a tutta la estrema severità della legge, nel Breve Consolare non fosse stabilita pena alcuna pei traditori della patria. Forse tale delitto reputavasi impossibile, o forse, per la sua stessa enormezza, il reo non consideravasi nè anche meritevole di essere dannato con formale giudizio.

certi despoti ch'essi erano quasi Dei, e che nessuna pena era mai troppa quando dovesse punire chi attentasse alla loro sacra persona. E basterà a provarlo il rammentare le terribili e strazianti pene comminate per siffatto crimine dai più crudeli imperatori romani (1).

V. — Queste disposizioni contro il colpevole di crimenlese, valgono per colui che, incorso in siffatto delitto, obbedì alla chiamata del magistrato; perciocchè se il delinquente fosse stato contumace, incorreva, senz'altro, nel bando perpetuo. E qui sarà opportuno il soggiungere alcune parole sul bandito.

L'impotenza della società a mantenere eguale l'impero della legge sopra ogni cittadino, oltre al moltiplicare i delitti, ha prodotto in molti secoli il male di metter fuori della legge i delinquenti, non solo dando facoltà al privato di ucciderli impunemente, ma incoraggiandovelo con speranza di lode e di premio (2). E nell'età di mezzo si procedè più oltre, con ciò sia che anche senza processo e per il solo fatto della contumacia si poneva taluno nel libro dei banditi, sebbene non fosse accusato di reati che avrebbero importato pena capitale. La contumacia veniva risguardata come confessione del delitto, e come ribellione alla legittima autorità: la prima ragione credevasi autorizzasse a tenere provata la reità; la seconda stimavasi sufficiente ad aggravare la pena. La qual

(1) V. il titolo del Digesto: *Ad Legem Juliam Majestatis*. — Anche la robusta penna di Tacito (*Annal.*, lib. I, cap. 14) ci ha lasciato in poche parole chiaro ricordo degli orrori commessi dai principi di Roma contro i rei del *crimen lesae majestatis*.

(2) « *Damnum vel injuria, aut quodlibet malum in persona vel rebus banniti in perpetuo impunitum remaneat* ». *Consuet. Mediol.*, 3. — V. anche *Stat. Consolatus Januensis* (an. 1143), cap. X; — *Stat. di Parma* (an. 1255), pag. 279; — *Stat. vecchio di Bergamo*, IX, 13. — In Francia si vietava ai privati l'uccisione del bandito, che però facevasi d'ordine del magistrato, senza prova nè difesa, ma sul solo elemento della condanna in contumacia. Du Boys. *Op. cit.*, vol. III, pag. 49.

pratica del decretare contro gli assenti pene capitali, e dello attribuire alla sentenza contumaciale l'effetto medesimo di quella proferita in contraddittorio, derivò nel medio evo dal diritto canonico (1). La Chiesa e l'Impero, come i due grandi poteri, dai quali derivavano le leggi nei tempi di mezzo, avendo più diritto che virtù di farle osservare, fornirono i primi esempi di forgiudicazione dei contumaci. L'autorità data a tutti di offendere ed uccidere impunemente il bandito anche con prodizione (2), si voleva giustificare come una esecuzione di giustizia commessa a ciascuno del popolo. Posto il qual principio, si aggiunsero assai di sovente premi in danaro, e talora anche in onorificenze, a chi ponesse un bandito in potere della Corte di giustizia (3). Miseranda oltre ogni dire era pertanto la condizione dei banditi. Il *forbannitus*, *forjudicatus*, o, come altrove dicevasi, *diffidatus*, era privato di ogni diritto politico e civile, non poteva aver dignità e giurisdizioni, stare attore in giudizio, nè far testimonianza; perdeva la proprietà ed i feudi, diventava incapace di conchiudere alcun contratto, e quello ch'egli avesse conchiuso era nullo. Come a pubblico nemico, nessuno doveva cibo o ricovero, quand'anche fosse de'suoi stretti parenti; o facendolo, veniva punito (4). Laonde egli era come se più non fosse; e invero si trova scritto nelle Costituzioni di Federico II doversi

(1) Forti, *Istituzioni civili*, vol. II, pag. 514.

(2) Si distinsero, più tardi, i banditi *capitalmente* (che si potevano uccidere da ognuno) dai banditi *non capitali*, a cui tutti potevano inferire molestia nei beni e anche nella persona, *citra tamen mortem*.

(3) Frequentissimo è poi nelle leggi di quella età il premio del poter ottenere la grazia di altro bandito.

(4) Constit. II, 3, tit. cit. — Nella legge Salica (tit. 56) è scritto: « Si ille qui admallatus est ad nullum placitum venire voluerit, tunc reus eum extra sermonem suum ponat. Tunc ipse culpabilis et omnes res suas erunt in fisco, — et quicumque eum aut paverit aut hospitalem dederit — etiamsi uxor sua propria — 600 dinarios — culpabilis judicetur ». Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 195. — Siffatta pena si conservò in tutta la sua asprezza in molte leggi comunali come, ad esempio, nella veneta del 1531; ma non mancarono statuti che, mossi da

riguardare come morto (1); e di qua ebbe origine l'istituto della morte civile, che s'incorre per certi delitti (2).

In questa condizione del *forbannitus* delle costituzioni federali e degli statuti comunali, si trovava l'*homo sacer* delle antiche società latine (3), l'*unfrieden* del diritto germanico (4), e lo scomunicato del diritto ecclesiastico. Sì l'uno come gli altri trovansi abbandonati alla violenza, senz'altro schermo che la pietà dei privati.

VI. — Ora è tempo ch'io ricordi gli ordini penali dello Svevo o più miti, o più utili. E prima dirò com'egli introducesse non poche modificazioni, volute dalla suprema ragione della giustizia, alle leggi de' suoi predecessori, e abolisse provvedimenti contrarii a civiltà alquanto più innanzi, proclamando che la severità della pena non dovesse, nel suo regno, superare la gravità del reato (5). Chè Federico saggiamente avvisava come molte leggi buone, salutari e un dì opportune, non possono senza grave danno conservarsi, perocchè, prodotte dai bisogni d'un momento, debbono, al par delle loro cagioni, essere transitorie e passeggiere. E pertanto laddove il re Guglielmo, per distruggere gli abusi del pascolo e per far rispettare la proprietà privata, aveva stabilita la pena di morte e la confisca di tutti i beni contro coloro che facessero pascolare i proprii ar-

sentimenti di umanità, mitigarono la pena per rispetto ai più stretti parenti, o la cancellarono del tutto. Vedi, fra gli altri, lo Statuto di Pisa, (edito ed illustrato dal prof. Bonaini), vol. III, rub. 39, pag. 312, e la *Carta de Logu*, al cap. VII.

(1) « *Nulla sibi appellationis seu supplicationis remedia forjudicatus superesse cognoscat, quod AD OMNIA FERRE PRO MORTUO HABEATUR, et hostis publicus reputetur, sic ut ab omnibus offendatur impune* ». Constit. II, 3: tit. cit. — I Dottori diedero a questi sciagurati il nome di *morti-rivi*.

(2) Pertile. Op. cit., vol. III, pag. 195.

(3) Ihering, *Geist des Römischen Rechts*; vol. I, pag. 275 e seg. — Leipzig, 1866.

(4) Heineccius, *Elementa Juris Germanici*; lib. II, tit. 18.

(5) Constit. I, 10, tit. cit.

menti oltre i confini determinati, Federico sostituì saviamente la pena di una giusta ammenda da pagarsi al proprietario pel danno recatogli, e di una multa quadrupla dell'ammenda stessa pel tesoro reale (1). In altra costituzione egli annunziava di voler moderare l'asprezza della legge comune, che condannava a morte chi, non provocato, sguainasse la spada e assalisse il nemico con animo di ucciderlo, senza ottenerne l'effetto, e stabiliva invece, con più giustizia, che dovesse pagare solo il doppio della multa, che le sue costituzioni imponevano a chiunque portasse armi illecite (2). Così laddove Guglielmo puniva coll'ultimo supplizio tanto i magistrati che ponessero altri, senza licenza, nel proprio ufficio, quanto i sostituiti, Federico volle avessero salva la vita, e fosse pena sufficiente la perdita della carica, e una multa più o meno grave, secondo i casi (3). Ricorderò da ultimo come Federico restringesse la pena del fatto colposo ne' suoi giusti limiti, modificando alcune severe prescrizioni di Ruggiero, il quale era giunto fino a punire con l'estremo supplizio quel potatore che nel recidere un albero avesse involontariamente cagionato grave lesione altrui (4).

VII. — Ciò nondimeno non si ritenne Federico dall'usar rigore in quei provvedimenti che miravano al buon costume, alla pace interna del regno, ed a togliere altre male usanze che vi si erano introdotte. E per dir tosto di quelli riguardanti il buon costume, rammenterò come conservasse una disposizione di Ruggiero, per la quale le mezzane di illeciti amori, a per-

(1) Constit. III, 35: *De animalibus in pascuis assignandis*.

(2) Constit. I, 12: *De pena eius qui contra aliquem tantum arma extraxerit*.

(3) Constit. I, 48: *De prohibita officialium ordinatione*; I, 59: *Ut iustitarius alium loco sui ordinari non possit*.

(4) Constit. III, 38: *Qui ramum de alto projiciens, etc.*; III, 89: *De pena hominum alium occidentium*. In questa costituzione sta scritto: « *Absurdum enim in casu isto providimus, punire equaliter simplicem et dolosum* ».

petua infamia dovessero essere frustate, o avessero il naso mozzato, o un marchio in fronte (1). Dovevasi troncare il naso del pari a quelle madri che facessero disonesto mercato delle figlie: alla quale disposizione trovasi aggiunta un'altra, assai strana, ed è che debbano considerarsi esenti da sì fatta pena quelle che, costrette dalla povertà, consegnassero le figlie al piacere di uno solo, da cui sperassero sostentamento e favore (2); il che ci prova quanto quei buoni antichi fossero lontani dai principii più puri di morale, onde si guida la moderna società. In altra costituzione ordinava la confisca di tutti i beni e la morte per gli adulteri (3), e imponeva che la donna infedele non si rendesse al marito, quando la vita di lei avesse potuto pericolare (4), dacchè, salvo il caso in cui l'avesse colta sul fatto, nel quale poteva ucciderla (5), a

(1) Constit. III, 56: *De lenis*; III, 61: *De lenonibus*. — Sembra che più tardi s'introducesse nel Reame come pena ordinaria del lenocinio la fustigazione con mitra. Rovito, *Pragmaticae*, vol II, 420. — Siffatte penalità rigorose trovansi in diversi statuti comunali; ed io ricorderò quello di Trento, in cui il lenocinio era punito con la fustigazione per la città, con l'estirpazione di un orecchio, con la perpetua infamia e col bando (Stat. cit., lib. IV, cap. 70).

(2) Constit. III, 57: *De matribus suas filias exponentibus*; III, 62: *De p'na matris filiam publice prostituentis*. — V. pure Menochio, *De arbitrariis*, cap. 534, n° 36.

(3) Constit. III, 52: *De adulteriis*. — Fra le leggi barbariche molte lasciarono la punizione dell'adulterio alla balla del marito (*Lex Visigoth.*, lib. III, tit. 4, lex. 3), quando non erano tutti e due gli adulteri puniti di morte (*Edictum Theodorici regis*, § 38). — Lo statuto di Lucca (lib. IV, cap. 99) puniva l'adultera più severamente del drudo; lo statuto di Roma adeguava nel castigo l'adultera col suo complice. « In generale può dirsi che per gli statuti d'Italia (ad eccezione di pochi, come quello di Brescia) e per le consuetudini d'altre provincie, essendo stata tolta la pena di morte contro l'adulterio semplice, invalse l'uso di sottoporre a pena più severa la donna dell'uomo, perchè in ordine a questo si venne alla pena pecuniaria, mentre in ordine a quella si mantenne la pena della reclusione in un monastero, e si sostitui dove la fustigazione, dove l'esiglio ». Carrara, *Programma del Corso di Diritto Criminale*. Parte speciale, vol. III, § 1900.

(4) Constit. III, 52: *De adulteriis*.

(5) Constit. III: *ivi*. — La licenza di uccidere gli adulteri sorpresi

lui era data solamente facoltà di mozzarle il naso; e se egli, misericordioso, le avesse condonata questa pena, allora la donna doveva essere, ad esempio delle altre, pubblicamente frustata (1). Nè voglio tralasciare l'argomento dell'adulterio, senza ricordare una singolare disposizione delle leggi sveve, alla quale non trovai altra corrispondente negli statuti italiani. In essa è detto: *Maritum lenocinii pena coercescit qui uxorem in adulterio deprehensam retinuit, adulterumque dimisit, nisi forte sine sua culpa diffugiat* (2). Ed a spiegare tale disposto, è mestieri avere presenti le *Assise di Gerusalemme*, secondo le quali il marito *doveva* uccidere l'uomo e la donna sul momento, se colti in adulterio, e s'egli non avesse messo a morte che uno dei due complici, poteva essere perseguitato dai parenti dell'ucciso, e condannato nel capo (3). La vendetta incompleta era considerata come una viltà, o come un indegno mercato. Ora questa dottrina fu riprodotta nelle costituzioni sicule; le quali introdussero per altro una notevole

sul fatto sembra si desse ai mariti fino dai tempi di Romolo. A. Gellio (*Noctes Atticae*, lib. 10, cap. 25), ricorda il seguente frammento d'una legge di quel re: « *In adulterium uxorem tuam si deprehenderit, sine iudicio impune necato* ». — Non citerò qui tutte le svariate pene degli statuti italiani per questo crimine, ma noterò solo come sia degno di considerazione (e potrebbe essere anche argomento a molte ricerche intorno ai costumi ed alla moralità dei diversi luoghi) il paragonare la severità di alcuni con la mitezza di altri. A Vercelli ed a Trento, per esempio, punivasi con una semplice multa di poche lire; al contrario in Asti col taglio della mano, e a Milano con quello del capo. Ma oltrechè nelle leggi che riguardano il buon costume, molta parte si arroga sempre l'andazzo dei tempi, e la corruzione degli uomini toglie forza alla ragione, si può anche supporre che dove meno la legge provvedeva alla sicurezza del vincolo maritale, ivi più rigida si mantenesse l'autorità delle cautele private.

(1) « *Quod si vir ejus in eam vindictam dare noluerit, nos hujusmodi malefictum non sinemus inultum, sed ipsam precipimus publice flagellandam* ». Constit. III, 52, tit. cit. — Anche a Roma, quando il marito non pensava a castigare la moglie disonesta, vi metteva mano il magistrato. Tacito, *Annal.*, II, 85.

(2) Constit. III, 59: *De pena mariti ubi adulter aufuget*.

(3) Beugnot, *Assises de Jérusalem*, chap. 288.

modificazione, richiedendo, come vedemmo, che il marito, per incorrere nella pena, avesse volontariamente favorito la fuga del complice della moglie (1).

Federico infliggeva una multa di quattro augustali a coloro che non fossero accorsi alle grida di alcuna donna, fatta segno a violenza, e che, potendo, non le avessero recato pronto soccorso (2). « E questa singolare provvisione, dirò con le parole del mio venerato maestro (3), mentre accenna alla gravità del disordine, rivela in quei rozzi legislatori maggiore carità cittadina che non ne abbiano certi moderni, i quali, immolando la sostanza della tutela giuridica alla superstizione della sua forma, vorrebbero negato alla difesa altrui il beneficio del moderame ». Puniva di morte la violenza ed il ratto (4), ma quando fosse qualche dubbio, e

(1) Singolare era l'editto di Liutprando, secondo il quale si puniva di morte la moglie che si fosse prestata all'adulterio per ordine del marito, laddove a questo che aveva dato l'ordine e al drudo che ne aveva fruito non s'imponeva che pena pecuniaria. Georgisch, *Corpus juris germanici antiqui*, col. 1096.

(2) « *Quicumque mulierem clamantem audierit, cui forte violentia ingeratur, ad currendum et succurrendum ei volumus audientem esse velocem. Quod si non fecerit, quatuor augustales in pnam tam nocive disidie camere nostre componat. Nec ad evitandam penam aliquis simulare potuerit ob auditum vociferationis, qui aut sub eodem tecto, aut loco fuerit, unde vocem audire potuerit, qui surdus, aut sine dolo malo claudus, aut aliter imbecillis, aut vociferationis tempore dormiens, non probetur* ». Constit. I, 23: *Si quis mulieri violentiam patienti et clamanti non succurrerit*.

(3) Carrara. Op. cit., vol. II, § 1527.

(4) Constit. I, 23: *De raptu*; I, 24: *De violentia*; I, 25: *De raptoribus*. — La qual pena era stabilita in molte altre città italiane, come, a mo' d'esempio, a Milano, a Trento, a Riva. Lo Statuto di Trento ha poi questo di speciale che nel ratto distingue se la facciulla fosse di famiglia ragguardevole, e se si fossero portate via anche le robe della rapita, e in tal caso decreta la morte. Altrimenti si limita a dichiarare infame il colpevole. — Anche Giustiniano puniva di morte il ratto (l. un. C. *De raptu virginum*). — Le leggi barbariche si contentarono, in generale, della composizione pecuniaria, aggravando la multa pel numero maggiore dei rapitori, e pel concorso delle armi. *Leg. Salica*, tit. 14; *Leg. Ripuar.*, tit. 34. — V. Walter, *Corpus juris germ. antiq.*, tom. I, pars I, pag. 24 e 174. — Berolini 1824.

l'accusa non apparisse sufficientemente provata, allora ei riserbava a sè, od alla sua Corte, l'inquisire e il giudicare. Le leggi dello Svevo si mantennero in ciò molto severe, perchè dirette a togliere un'antica consuetudine secondo la quale il rapitore liberavasi dalla pena, ed espiava ogni oltraggio, impalmando la giovane rapita (1). Sempre poi la libertà morale della donna, di qualsiasi condizione essa fosse, era per tal guisa protetta sotto Federico, che anche la violenza ad una cortigiana veniva punita con l'ultimo supplizio (2). Ma ove invece la donna avesse recato false lagnanze di violenza, allora doveva essere appiccata, come sarebbe stato, se colpevole, l'individuo da lei denunciato (3). Imperocchè tale era il diritto comune delle costituzioni federiciane, le quali volevano punito il delatore o l'accusatore scientemente calunnioso, alla pena stessa a cui sarebbe stato soggetto l'imputato, ove si fosse trovato colpevole (4). Federico nel riprovare fieramente questo delitto, che chiama vile ed abietto, raccomanda ai suoi

(1) Siffatta consuetudine aveva avuto origine nelle provincie meridionali dal permesso che a questi matrimonii erasi dato da Innocenzo III papa, il quale considerava il matrimonio come Sacramento e non come contratto.

(2) « *Omnes nostri regiminis sceptro subjectos decet majestatis nostre gratia gubernari...., nec pati aliquo modo vim inferri.*

Miserabiles itaque mulieres, quæ turpi questu prostitute cernuntur, nostro gaudeant beneficio gratulantes, ut nullus eas compellat invitæ sue satisfacere voluntati. Contra hoc generale edictum sutagentibus, confessis atque convictis, ultimo supplicio puniendis » Constit. I, 24: *De violentia meretricibus illata*. — Anche lo *Speculum Saxoniæ* (lib. III, art. 47) aveva estesa la protezione della giustizia a favore delle femmine di bordello, per ripararle dalle violenze altrui, stabilendo per queste la pena di morte. — I Romani non punivano la violenza sulle meretrici come stupro, e quindi non cadeva sotto la legge *Julia de adult.*, ma sono di credere che fosse punita come violenza.

(3) Constit. I, 24, tit. cit.

(4) Constit. II, 14: *De pena calumnie, contra calumniantes*. — Federico II, e gli statuti di molti altri luoghi (Trento, III, 39; Genova, *Statuta civit. Januens.*, XI; Stat. di Pievano, editi da Bonaini, pag. 45) che sancivano questa medesima pena, seguirono nella loro disposizione il diritto romano, per non dire tutte le legislazioni antiche, fra le quali le mosaiche (*Esodo*, XX, XXIII; *Deut.*, XIX, vers. 18 e seg.), quelle degli

giudici di non fare eccezione per persona, e di mostrarsi severi tanto contro i grandi e potenti, quanto contro i piccoli ed i deboli (1).

VIII. — In un tempo di tanto spesse e pericolose violenze, com'era quello in cui veniva pubblicato il Codice di Melfi, il pensiero di chi dettava ordini legislativi doveva essere principalmente volto a sradicarle con ogni maggiore sforzo. Per la qual cosa Federico, pensato alla sicurezza della sua persona, all'onore e alla quiete della famiglia, volse quindi la mente alla quiete e alla tranquillità pubblica; onde « comandiamo, egli disse, che la pace, dalla quale deriva la giustizia, e senza cui essa non può stare, venga, in ogni parte del nostro regno, scrupolosamente osservata (2) ». E innanzi tutto, a togliere ogni occasione che potesse nascere di rompere questo ideale di pubblica pace, sancì molte pene per le ingiurie, come quelle che avrebbero potuto essere fomite a pri-

Egizi e degli Ateniesi. Thonissen, *Études sur l'organisation judiciaire d: l'Egypte (Revue Historique*, vol. XIV, pag. 210). È noto come a Roma, per la legge Remmia, fosse il colpevole di questo delitto dichiarato infame, e come in seguito dal senato consulto Turpilliano lo si punisse con la pena del taglione. « E bisogna convenire, scrive il prof. Carrara, che, sebbene non confessato, il concetto del taglione è in sostanza quello a cui s'ispirano tutti i codici contemporanei nel punire i calunniatori ». Carrara. Op. cit., vol. V, § 2648, nota 2.

(1) « *Injungimus... ut nulli omnino gratie vel potentatui deferentes, accusatores vel delatores, quos in evidenti calumnia deprehenderint eadem penam condemnent quam accusatis... Quanto enim libentius absolvimus innocentes, tanto durius nocentes persequimur* ». Constit. II, 14: *De pena calumnie*. — Nè ci meraviglieremo di queste parole, scritte nel secolo XIII, quando si consideri che oggi l'antesignano della moderna scuola umanitaria dice: « Se vi è delitto pel quale io non sento palpito di misericordia, e che vorrei vedere più spesso e più severamente punito, questo è la calunnia. Carrara. Op. cit., vol. V, § 2631, nota 1.

(2) « *Pacis cultum, qui a justitia et a quo justitia abesse non potest, per universas et singulas partes regni nostri, precipimus observari* ». Constit. I, 8: *De cultu pacis*.

vati litigi e a discordie cittadine (1). Noi non seguiremo lo svevo legislatore nelle sue minute disposizioni a questo riguardo (2), e faremo solamente avvertire come le ingiurie soffrissero maggiore o minor pena secondo la dignità della persona contro cui erano rivolte, ed il luogo nel quale commettevansi o pronunziavansi. E veramente bisogna dire che se avvì delinquenza la quale subisca l'influsso delle circostanze di modo, di luogo, di persona e simili, tale è per fermo la offesa all'onore. Pertanto il cittadino che avesse ingiuriato un rustico sottostava ad una pena non maggiore di venti augustali, laddove se ne esigevano fino cento dal rustico che avesse ingiuriato un conte od un barone (3). Parimente portavano più grave pena gl'insulti fatti in chiesa, e le villanie pronunziate contro alcuno alla presenza dei giudici (4); nel che possiamo

(1) Nei tempi di mezzo la penalità delle ingiurie oscillò dall'uno all'altro estremo; ora limitandosi ad una semplice ammenda o ritrattazione; ora estendendosi ai più severi castighi: fluttuando che più specialmente si verificò dove la penalità rilasciavasi all'arbitrio del magistrato. — Le leggi barbariche si erano, per lo più, limitate a minacciare la pena pecuniaria contro le ingiurie (*Leg. Salic.: De conviciis*, cap. 32; *Leg. di Rotario*, 198, 384).

(2) Lo Statuto di Firenze (lib. III, rub. 116, 117, 168), che meglio degli altri si accosta in questa materia al codice svevo, contiene una minutissima descrizione dei differenti modi d'ingiuriare, tassando la rispettiva misura della multa, secondo tali varietà.

(3) *Constit. III, 22: De injuriis nobilium personarum.* — Nè quest'ordine è nuovo per noi che nello Statuto di Parma (*Stat. cit.*, pag. 274) ne troviamo uno identico. Anzi negli statuti e nelle pratiche italiane del medio evo salì ad un supremo grado di valore il riguardo alla condizione delle persone. Dove per un rispetto alla dominazione del principio aristocratico, dove per tutelare il potere, si videro anche contro lievi ingiurie fulminate pene gravissime se l'offeso sedeva alto in dignità od in potere. Questo che era lo spirito prevalente di tali legislazioni non poteva non influire nella presente materia e divenirne quasi l'unico criterio regolatore.

(4) *Constit. III, 21: De consideratione injurie.* — Nella Monarchia di Savoia, come nel regno di Napoli, si aggravava la pena quando il delitto era commesso in luogo sacro e dove sedevano i magistrati (*Sclopis, Legislazione del Piemonte*, pag. 354). — Per lo Statuto di Parma (*Stat. cit.*, pag. 275) le ingiurie dette in chiesa erano punite col bando.

scorgere una dottrina simile a quella che oggidì professano i criminalisti migliori, e che, in alcuni luoghi, passò ancora nelle leggi.

Allorchè scenderemo a discorrere della Polizia, ci si presenteranno dinnanzi altri ordini legali diretti a prevenire i delitti e le violenze private; qui è d'uopo accennare come tali provvedimenti, chiaro segno dell'altezza della mente di chi li dettava, sebbene molto acconci, non potevano essere per sè soli bastevoli in quella età di forti e violenti passioni, e per uomini usciti di fresco dal seno della barbarie. Chè anzi era tuttavia in vigore quel barbaro costume, sorto nella società feudale, delle guerre private, onde i baroni ed i vassalli minori, le città e perfino i privati borghesi (1) si arrogavano il privilegio di vendicare con le proprie armi le offese patite, e turbavano per tal guisa il quieto vivere altrui. Contro questo funesto uso aveva già alzata la voce Carlo Magno (2), ma il suo regno, tuttochè fermo e operoso, era stato troppo breve, nè ebbe tempo a estirpare una consuetudine sì tenacemente radicata ne' costumi di tutti i popoli. Nè a miglior effetto erano pervenuti alcuni pontefici, i quali avevano adoperato la loro autorità per distruggere una usanza tanto contraria ai principii del cristianesimo. Laonde anche nei primi anni del regno di Federico II, i privati, mossi da odii personali, vogliono far guerra tra loro ed in proprio nome: sì che ogni barone il quale si creda offeso da alcuno, vuol farsi giustizia da sè. E anco di

(1) Diritto di usare della faida avevano in Francia i soli nobili; in Italia ed in Germania tutti i liberi. Pertile. Op. cit., vol. I, pag. 249.

(2) « *Nescimus, qua pernozia inventionis a nonnullis usurpatum est, ut hi qui nullo ministerio publico fulciuntur, propter sua odia, et diversissimas voluntates pessimas indebitum sibi usurpant in vindicandis proximis et interficiendis hominibus vindictae ministerium, et quod Rex saltem in uno exercere debuerat propter terrorem multorum, ipsi impudenter in multis perpetrare non metuunt* ». Capitular, lib. IV, cap. 27.

Sicilia poteva dirsi quello che deplorava di tutta Italia il Poeta:

Ed ora in te non stanno senza guerra
Li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode
Di quei ch'un muro ed una fossa serra (1).

Ma il nuovo legislatore, quantunque avvolto in guerre lontane, provvede, per quanto gli fu possibile, alla quiete pubblica, e però fu il primo che togliesse pienamente quel malaugurato costume, introducendo contro le aggressioni la invocazione del nome del principe; obbligando i cittadini al giuramento di non farsi ragione con le armi, ma di porgere le proprie querele ai tribunali (2); e minacciando di tutto il suo sdegno chi osasse contravvenire a simili ordini (3). Allo stesso scopo mirando, vietò l'uso delle rappresaglie (4), ch'erano un altro modo onde il medio evo adoperava la forza privata per ottenere giustizia. Chè non solendo i tribunali, per un male inteso interesse, far ragione ai diritti degli stranieri contro a' proprii cittadini,

1) Dante, *Purgatorio*, c. VI. — Da prima i principi si erano limitati a regolare l'uso delle guerre private con varie disposizioni; e Federico stesso aveva stabilito che: « *Nullus in quacumque re seipsum vindicet, nisi prius querelam suam coram suo iudice depositam — usque ad definitivam sententiam persequatur.* — Si quis vero coram iudice in causa processerit, et ius non fuerit consecutus, et necessitate cogente, oportet eum diffidare inimicum suum, hoc diurno tempore faciat; et ex tunc usque in quartum diem, id est post tres integros dies; diffidans et diffidatus integram pacem serrabunt sibi in personis et rebus ». Pertz. Op. cit., *Leges*, IV, pag. 313.

(2) « *Nullus auctoritate propria de injuriis et excessibus dudum factis, vel faciendis, in posterum se debeat vindicare.... sed coram magistro iustitiariorum et iustitiariis regionum, vel locorum cam' rariis, vel bojulis et dominis, causam suam prosequatur.* ». Constit. I, 8, tit. cit.

(3) « *Comes, baro, miles, seu quicumque alius, qui publice guerram in regno moverit, confiscatis bonis suis omnibus, capite puniatur.* ». Constit. I, 9: *De his qui in regno guerram moverint.*

(4) « *Nullus presulis seu repr'salias debet facere, vel guerram in regno movere.* ». Constit. I, 8, tit. cit. — « *Qui presalias seu represalias fecerit, medietatis bonorum suorum omnium proscriptione damnetur.* ». Constit. I, 9, tit. cit. — Cfr. gli Statuti di Amedeo VIII; II 87.

ogni terra aveva permesso a' suoi di farsela da sè stessi (1). Ed a buon dritto imponeva Federico l'abolizione di ogni rappresaglia nel suo regno, con ciò sia che egli si fosse sollevato dai pregiudizii della sua età, e da lui fossero emanati ordini speciali anche sui cittadini delle altre terre, e sulle ragioni che questi avessero contro i suoi sudditi.

Federico continua in questo argomento, condannando al taglio della mano quelli che avessero percosso altrui con spargimento di sangue (2), e alla pena capitale chi, percuotendo, avesse recato la morte (3). Ma egli però, ad una con gli altri pronunciati delle leggi romane, ravnivò il moderame di incolpata tutela, mantenendo la impunità a chi fosse stato costretto ad uccidere altrui per salvare sè stesso: « *Si contingerit* (scrive lo Svevo) *alicui violentis injuriis provocato, ob tutelam sui corporis seu rerum suarum, defensionem necessario adhibere, ipsam eidem in continenti, prius scilicet quam dicertat ad alios actus vel extraneos, non volumus, cum moderatione tamen inculpate tutele* (4) ». Di-

(1) « *Si quis extraneus alicui nostrorum civium habere abstulit et detinet, et si loci illius rectores litteris vel nuntio publico fuerint inquisiti, et justitiam malitiose facere distulerint, civem pisanum suum recolligere non prohibeam* ». Br. Cons. Pisan., 1164 (Bonaini, vol. I, pag. 40).

(2) La semplice percossa è punita di multa (Constit. I, 13: *De percussione illicita*), come negli Statuti di Trento (Stat. cit., III, 31), di Viterbo (Stat. cit., IV, 145), della Monarchia di Savoia (Stat. di Amedeo VIII, II, 85), di Sardegna (*Carta de Logu*, cap. 193), e di molti altri luoghi.

(3) Constit. I, 10, tit. cit.; I, 13, tit. cit.; I, 14: *De omicidiis puniendis*. — Ivi si dichiara che chiunque si fosse reso colpevole di delitto cadrebbe inevitabilmente sotto la pena; e Matteo Spinelli (*Diurnali*, § 134) ci ricorda essersi proceduto all'amputazione della mano contro un cavaliere, il quale aveva ucciso altri in lite. — A Torino invece trovo stabilito: « *Si nobilis ignobilem interfecerit, in perpetuum forscitabo quousque ad pacem cum heredibus defuncti venerit: si vero nobilis interfecerit nobilem destruiam ipsum de persona sua* ». (Monum. histor. patr., *Leg. Municip.*, col. 63).

(4) Constit. I, 8, tit. cit. — Lo stesso diritto è riconosciuto nella *Carta de Logu*, cap. III.

chiarò parimente non voler punito l'omicidio nel fanciullo o nel pazzo, chè se questi « *sine malignitate animi hominem occiderint, non tenentur, quia alterum innocentia, alterum infelicitas casus excusat* (1) » ; teorica giustissima, nella quale si riscontra un bel principio di equità, che quasi direi precorre a quel sistema che la moderna pratica criminale e gli scrittori di queste dottrine ebbero come più ragionevole. Trascorso per altro il periodo della impubertà, tutti sono egualmente puniti ; e solo permettesi al padre di pagare le multe de' figliuoli, per sottrarli alle pene corporali in cui incorrerebbero, giusta il principio: *qui non potest luere poenam in aere, lual in corpore*. Nullameno Federico lascia all'arbitrio del padre quest'atto di pietà, laddove altre leggi di quel tempo ve lo costringono (2).

A queste notizie intorno al modo onde il Codice di Federico considerava l'età, rispetto agli effetti del delitto, altre poche ne aggiungeremo circa al sesso. A questo proposito è degno di considerazione come quel Codice, allontanandosi dalla dottrina germanica del valutare variamente i delitti a seconda del sesso, stabilisca invece che qualunque colpa commessa da femmina, o a danno di lei, debba essere con pari rigore punita che quella degli uomini (3). Io non so poi se si tenesse in considerazione la diversità del sesso nell'applicazione della pena, come oggidì si pratica ; perocchè, comunque possa leggersi e studiarsi il Codice, alla cui illustrazione attendiamo, non avviene d'incontrarvi disposizione che determini questo punto di dottrina (4).

(1) Constit. I, 14: *De homicidiis puniendis*.

(2) Constit. I, 54: *Ne filius pro patre vel contra teneatur*. — Il Breve di Genova invece stabilisce che le pene pecuniarie si abbiano sempre a scontare sui beni dei padri, quando i figliuoli non possano pagarle ; non volendosi lasciare il fatto impunito, nè per altra parte cambiare la pena pecuniaria in affittiva della persona: il che doveva riuscire discaro ai genitori stessi.

(3) Constit. I, 14, tit. cit.

(4) Un cenno di differenziale nella qualità della pena riguardo al sesso lo trovo nello Statuto di Roma (lib. II, cap. 50), a proposito di adulterio.

IX. — Parlando dei delitti onde possono bruttarsi anche le donne, cade in acconcio il dire alcun che del veneficio, il quale è appunto il primo fra i crimini che si possono con uguale facilità commettere per parte della donna, come dell'uomo, e di cui le donne si sogliono più facilmente sospettare. E tanto fu sentita questa considerazione nel medio evo, che molte leggi punivano più severamente le donne ree di questo delitto (1). Ma Federico, seguendo più savio concetto, non poneva alcuna diversità, ed infliggeva in ogni caso la pena di morte per il delitto compiuto, riserbando pel semplice attentato, anche remoto, l'amputazione della mano (2). Proibiva poi severamente ogni vendita di veleni, quando non fossero necessari alle preparazioni farmaceutiche (3).

Gli antichi applicarono il titolo di venefici anche ai fabbricatori di sortilegi, malle, filtri amorosi e simili; la qual cosa richiamò nei tempi della ignoranza superstiziosa le più severe provvidenze dei legislatori; e quasi tutti gli antichi statuti d'Italia ebbero particolari capitoli contro i preparatori, venditori e amministratori di filtri. E siccome neppure gli uomini grandi non si possono compiutamente sottrarre mai all'influsso dei tempi, perciò anche nel Codice di Federico troviamo una costituzione sui *filtri amatori*. Se non che vuolsi tosto soggiungere come le parole ivi adoperate facciano manifesta la mente di quel legislatore, che voleva punire non già i danni, a' quali non credeva, sì la maligna intenzione (4).

(1) *Carta de Logu*, cap. V.

(2) *Constit. III, 47: De veneficiis*. — Fu tale presso alcuni popoli lo abborrimento contro il veneficio che trascesero alle più esorbitanti disposizioni, ed è noto ad ognuno come i Romani avessero per principio: *plus est hominem extinguere veneno quam occidere gladio*. — Anche gli statuti italiani punivano con la morte i rei di veneficio, ed alcuni volevano questo stesso supplizio inflitto crudelmente. Valsecchi, *Bibliografia analitica degli Statuti Italiani*, pag. 5.

(3) *Constit. III, 49: De vendentibus venenum*. — Precisa disposizione è negli Statuti di Trento (III, 53).

(4) « *Et quanquam veritatem et rerum naturam intuentibus videri possit hoc frivolum et, ut proprius loquamur, fabulosum quod per*

X. — I delitti contro la proprietà furono sempre fra' più odiosi, e più gravemente puniti nelle legislazioni medievali (1); nè mancano perciò anche le Costituzioni di Federico II di stabilire sui medesimi molti ordinamenti, e certe opportune distinzioni. Per regola generale il furto semplice è punito con pena pecuniaria; ma questa dev'essere molto più mite per il furto di quantità minore dei venti angustali. E questa misura del delitto tratta dalla quantità del tolto è seguita dalla maggior parte degli statuti italiani dei tempi di mezzo. I quali, non guardando a suddivisioni di somme, stabilirono il massimo e il minimo del furto, e secondo l'uno o l'altro la diversa penalità. Ciò dette origine alla celebre nozione del furto *magno*, e alla distinzione tra furto *magno* e furto *parvo* (2).

Gli oggetti involati si dovevano sempre restituire, e non potendosi, doveva darsene il giusto equivalente; oltre di che è stabilito che il ladro di cosa immobile dovesse ancora aggiun-

cibos aut potus (ad amores vel odia) mentes hominum moveantur, nisi quatenus lesa suspicio hæc inducat; ipsorum tamen presumptionem temerariam qua saltem nocere desiderant, etsi nocere non possint, relinquere nolumus impunitam ». Constit. III, 73: *De poculis amatoriiis*.

(1) Il furto fu oggetto di pene severe anche presso i Longobardi. Schmid, *De furto secundum leges antiquissimas germanorum*. Iena 1829. — Nella maggior parte degli statuti comunali la scala delle pene pei delitti contro la proprietà ne segnava tutti i gradi, tenendo conto del prezzo dell'oggetto rubato e della recidiva del ladro. Vi leggiamo essere state messe in pratica la forca, il taglio della mano, la perforazione dell'orecchio con ferro rovente, il bollo, la fustigazione, e simili. Ma non dobbiamo dimenticare, ad onore del vero, come al Pretore ed ai giudici fosse concessa, in molti luoghi, la facoltà di moderare il rigore della legge.

(2) Se però fu universale concordia dei legislatori sul punto di dichiarare meritevole di più grave pena il *furto magno* per la sola ragione del tolto, non vi fu concordia nè sulla determinazione dell'aumento di pena, nè sulla determinazione del limite di valore, a cui cominciasse la condizione di *magno* nel furto. — Intorno alla immensa oscillazione che fu in proposito nei varii tempi e nei varii paesi, vedi Carrara. Op. cit., vol. IV, § 2062.

gervi in pena il doppio del valore, e di cosa mobile il quadruplo. Del pari la multa per furto commesso in tempo di notte si accresce fino al quadruplo, laddove si limita al doppio nel furto diurno: principio scritto nel diritto romano, e che molti altri statuti ripetono (1). Nè vuolsi tacere che Federico, quando avvenga che il depredatore o rapitore non possa soddisfare alla pena, lo assogetta al taglio della mano o del piede, sostituendo in tal guisa principii tratti da una giurisprudenza soverchiamente rigida, in quella età pur troppo in uso. E principii rigidi del pari seguivansi contro i recidivi, perocchè nel reato di furto la reiterazione si assunse dai legislatori del medio evo come tale supremo criterio della misura penale, da giungere per esso ai più feroci eccessi. Federico adunque decretava pene miti per un primo furto, principalmente se semplice, più gravi contro il secondo; ma nel terzo correva alle pene estreme, quando pure altra causa aggravante non si trovasse. Fra i dottori prevalse l'opinione che Federico imperatore fosse il primo che facesse impiccare i ladri; onde il Puteo ed il Nevizzano dissero l'anima di Federico abbruciare nello inferno e la sua generazione essersi spenta appunto per quella ferocità (2). Ma come possa attribuirsi allo Svevo l'applicazione della pena di morte al ladro, in faccia alla Novella 154 di Giustiniano, che si esprime in guisa da mostrare essersi usata, tanto prima di lui, io non so proprio comprendere (3).

(1) Constit. III, 32: *De furtis et latrocinis*. — Presso gli Ebrei chi *ante solis ortum* uccideva il ladro nell'atto che scassava la casa, non era *reus sanguinis, quod si orto solo hoc fecerit homicidium perpetravit* (Esodo, cap. XXII, ver. 2 e 3). Anche Platone (*De legibus*, dial. 9) voleva impunito chi uccidesse il ladro notturno. E le leggi delle XII Tavole stabilivano: *Si nox furtum faxit, si aliquis occidit, jure caesus esto*. — Alcuni statuti italiani spinsero il rigore fino a punire di morte il ladro, per la unica circostanza del tempo notturno.

(2) Puteo, *De Syndacatu*, voc. *Crudelitas*. — Nevizzano, *Sylva nuptialis*, lib. I, 69.

(3) Carrara. Op. cit., vol. IV, § 2264.

Oltre a queste regole generali sulla materia dei furti, altre s'incontrano nelle Costituzioni, degne d'essere ricordate. Fra le quali sembra notevole quella ond'è prescritto che sieno sempre punite più gravemente le sottrazioni fatte altrui in tempo d'incendio (1), o d'altra pubblica calamità (2). Si considera qual reo di furto chiunque trovando oggetti d'ignoto proprietario, li avesse fatti suoi, anzichè consegnarli ai giustizieri della provincia (3), giusta la sentenza di Guglielmo I, confermata dagli altri principi di Sicilia: *Inventiones omnes regni nostri quarum dominus non apparuerit, ad fiscum specialiter pertinere.*

Ora aggiungeremo alcune parole sul *danno dato*, con ciò sia che nei decreti dello Svevo frequentissime sieno le ordinazioni su tale proposito. Il farsi ragione di proprio arbitrio, la qual cosa accade nelle età barbare o non anco dirozzate, com'era nei principii il secolo XIII, rende molto frequenti le offese alle proprietà private e pubbliche; onde i legislatori delle città italiane nei secoli di mezzo mostrarono speciale sollecitudine nel proteggere le campagne dai danneggiatori (4); e Federico II, dopo aver preveduto e provveduto in forma generale *ai danni dati per ingiuria*, ebbe speciale

(1) Il furto commesso in tempo d'incendio e di inondazione si trova previsto come più grave anche dalla *legge dei Visigoti*, lib. VII, leg. 2, § 18, e dalla *legge Bavara*, tit. 14, cap. 3.

(2) *Constit.* I, 29, tit. cit. — Le leggi romane contemplavano il furto a danno dei naufraghi; e la leg. I, § 1: *Dig. Ad leg. Jul. de vi privata*, non vi ravvisò che una violenza privata, laddove contemplando il furto in tempo d'incendio, la leg. III, § 3: *Dig. Ad leg. Jul. de vi publica*, ammise una violenza pubblica.

(3) *Constit.* III, 14: *De pecunia inventa in rebus alienis.* — Per le leggi romane chi non restituiva al proprietario la cosa trovata, dichiaravasi responsabile di vero furto, perchè in faccia alla mitezza di quelle pene, la teorica del furto improprio non poteva aver agio di germogliare. — Vedasi un giusto concetto dell'appropriazione di cosa smarrita nell'Esodo. — Thonissen, *Études sur le droit pénal des anciens*, append. A, cap. 6, § 2.

(4) Pressochè tutti gli statuti medievali hanno un libro speciale consacrato a questo argomento: *ad officium damnorum datorum.*

riguardo alle condizioni dei danni recati alle campagne, contro i quali dettò provvedimenti singolari, e più rigorosi che non quelli relativi ad altri danni di più pronta e facile reintegrazione (1).

E qui pongo fine a questo capitolo, in cui ho studiato di esporre, con quella maggiore chiarezza che mi è stata possibile, i principali ordinamenti penali contenuti nel Codice di Federico II. Ho creduto utile di porre sott'occhio al lettore la traccia del modo con che si consideravano le più importanti specie de' delitti, e si cercava di reprimerli, anzichè descrivere minutamente tutte le diverse pene contro ciascun reato; la qual cosa sarebbe tornata forse superflua e tediosa, e certo contraria alla natura e allo scopo del mio lavoro. Chiuderemo con una considerazione generale. Se confrontiamo le ottime provvisioni di Federico intorno ai delitti colposi, alla età come minorante la imputazione dei delitti, intorno al buon costume, con quelle di straordinario rigore contro gli eretici, contro i banditi e i colpevoli del *crimen lesae majestatis*, veniamo a conoscere come allora alla maggior sapienza di governo e al più sincero amore della giustizia, la superstizione più stolta e la tirannia più disfrenata nello stesso animo si accoppiassero con tale ingenuità e indifferenza, che oggidì appena possiamo comprendere (2). Egli è che il medio evo, pel diverso avanzamento dei vari principii di civiltà, era necessariamente guasto da profonde contraddizioni.

(1) Anche nelle Pandette è rasi inscritto lo speciale titolo *arborum furtim caesarum*; dove al fram. 2 Gaio, commentando le Dodici Tavole, disse i recisori di alberi fruttiferi *tamquam latrones puniri*, e non bastare il provvedimento della legge Aquilia.

(2) Geyer, *Krit. Vierteljahrsschrift*, lib. XV, fasc. 4°, pag. 226 e seg.



CAPITOLO VII.

Dell'Erario Pubblico e dei Tributi.

-
- I. Le finanze d'Italia e del reame di Napoli nel medio evo. — II. Tasse pubbliche — Tributi diretti. — III. Collette. — IV. Tributi indiretti — Diritti antichi e nuovi — Gabella sulla pesca e sui bagni — Multe — Confische — Ka'endatico, e altri doni al sovrano. — V. Appalti e usi — Monopolio del sale, dell'acciaio, e del ferro. — VI. Catasto. — VI. Amministrazione delle entrate — Segreteria — Ufficiali di finanza — Alta Corte de' conti.

I. — Una delle parti più sostanziali della storia civile di un popolo, e forse la meno conosciuta, è, come notava il Cibrario, il ritratto degli ordini coi quali si governava la riscossione e l'amministrazione delle entrate nei primi secoli delle monarchie; ond'io, persuaso che il trasandarla sarebbe un privarsi del più potente argomento con che giudicare della vera indole di quegli antichi reggimenti, ho creduto necessario rivolgere i miei studii a tale soggetto. Ben è vero che siffatta materia non porta con sè il carattere di comune precetto, che è quello che s'imprime nelle leggi propriamente dette, onde nell'uso pratico tra legislazione ed amministrazione si pone la differenza che Aristotile segnò tra la qualità di politico e quella di economico (1); ma poichè nelle Costituzioni di Federico II essa riscontrasi largamente trattata, e formò il primo

(1) Sclopis, *Legislazione del Piemonte*, Introduzione.

pensiero di questo principe, parmi che il tacerne mi si potrebbe giustamente ascrivere a difetto.

L'arte di governare le gabelle in guisa che rechino il necessario frutto all'erario, senza danno del commercio, o per imposte soverchiamente gravi, o per il modo molesto del riscuoterle, la quale non è ancora molto nota nè pure a' di nostri, doveva essere, ed era in fatti, meno conosciuta nei secoli di mezzo. I comuni liberi d'Italia anch'essi, quantunque in migliori condizioni che le monarchie, erano ben lungi da prospera e ben ordinata finanza, imperocchè, oltre alle reciproche contese fra città e città, le guerre con l'imperatore, il bisogno continuo di fortificazioni, il soldo d'un Podestà straniero e delle sue genti, non che molte altre ragioni, accrescevano oltremisura i gravami dei cittadini; e le contribuzioni dirette non corrispondendo a tutti i bisogni, i consigli municipali avevano dovuto rivolgersi alle indirette, le quali cadevano principalmente sulla industria e sul commercio, con danno grave e generale (1). Assai più basse, e sempre minori del bisogno, erano poi le finanze dei principi, tra pel soverchio lusso e per la troppa frequenza di viaggi e di guerre, tra per il mal governo che generalmente di quelle si faceva. E quando le imposizioni, i tributi ordinari e straordinari, e tutte le fonti di rendita non erano sufficienti a supplire alle grandi spese, ed alle necessità del principe, allora s'impegnavano le gioie di lui e della sua consorte, si poneva sugli Ebrei e sui Lombardi, noti per molte ricchezze, qualche prestito forzato, che per lo più non restituvasi (2), o si faceva loro qualche angheria anche peggiore. Si alienavano terre demaniali, si peggiorava la moneta, si pattuivano premi per procurare i benefizii ecclesiastici: poco si badava al mezzo; occorreva

(1) Le imposte indirette cominciarono, per quanto sappiamo, nel comune di Milano, l'anno 1211.

(2) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. VI, pag. 799.

danaro, e lo si trovava ad ogni costo (1). Aggiungi la confusione del patrimonio privato del principe col pubblico erario, onde dell' uno e dell' altro disponeva egli solo come di cosa propria: errore comune nel medio evo (2), che durò lungamente, e dal quale avveniva che i tributi spesso volte servissero ad usi molto diversi da quelli per cui erano pagati. Nè le pubbliche assemblee potevano mettere ostacolo a sì fatti abusi, perocchè come un tributo era decretato, il sovrano che aveva nelle sue mani l'amministrazione, si appropriava quella somma che più gli piaceva.

Scendiamo ora a discorrere le condizioni speciali dell'amministrazione delle finanze nel reame di Napoli e di Sicilia, durante la dominazione dello Svevo. Sotto la dinastia normanna, e singolarmente sotto il governo del buon re Guglielmo II (3), le spese dello stato furono moderate, ed al commercio fu concesso, mercè di una lunga pace, acquistare grandi ricchezze. In questo periodo l'agricoltura e l'industria prosperarono, la popolazione crebbe e procedette per una via di miglioramenti, della quale, dopo sette secoli, i Siciliani non hanno perduto la memoria. Le turbolenze che sopravvennero dopo la morte di Guglielmo arrestarono quello avanzamento; ma poichè Federico II sino al suo ritorno dalla crociata s'era mostrato economo della borsa dei suoi sudditi, ed aveva stabilita un'amministrazione ferma, at-

(1) Cibrario, *Storia della Monarchia di Savoia*, pag. 254.

(2) Anche sotto i Carolingi, come prima sotto ai Merovingi e ai Longobardi, non si trova distinto il patrimonio del re, da quello dello stato, considerandosi tutta proprietà del sovrano. — Pertile. Op. cit., vol. I, pag. 198.

(3) Questo principe fu la delizia de' sudditi, e meritò che il Poeta gli assegnasse splendido seggio in Paradiso:

E quel, che vedi nell'arco declivo,
Guglielmo fu, cui quella terra plora,
Che piange Carlo e Federico vivo.
Ora conosca come s'innamora
Lo ciel del giusto rege; ed al sembiante
Del suo fulgore il fa vedere ancora.

Dante, *Paradiso*, c. XX.

tiva e protettrice, il suo regno possedeva ancora grandi rendite; quando nel 1231 egli imprese a domare i Guelfi lombardi. Allora l'aumento sempre più grave delle spese lo aveva costretto a stabilire gravi balzelli, e pagandosi in danaro il soldo delle truppe, e gli eserciti essendo sempre in guerra fuori di Sicilia, lo stato rimaneva smunto. Arroge la milizia interna, che Federico teneva del continuo assoldata, temendo che i baroni si levassero in armi contro di lui, poichè ove non avesse avuto altra milizia che la feudale, lenta a raccogliere e celere all'andarsene terminata la ferma, poteva al certo trovarsi in gravi brighe. I sudditi manifestavano in ogni modo il loro malcontento (1), la qual cosa era ben naturale, dacchè tali doglianze si ascoltano quasi sempre, laddove nelle finanze vengasi introducendo alcuna innovazione. Le tasse, le gabelle, e i balzelli di qualunque ragione, comecchè necessari per sopperire ai bisogni dello stato, saranno sempre gravissimi ai cittadini, non tanto perchè tolgono loro delle entrate per beneficio comune, quanto perchè siffatti pesi durevoli e costanti non possono serbare equa proporzione con quanto ha d'incerto e di mutabile la proprietà privata, soggetta a pericoli e a danni in ogni tempo e luogo. E Federico intanto si lamentava che le rendite non fossero sufficienti alle grandi spese dello stato; onde nel suo *Regestum* (2), quasi ad ogni

(1) Andrea d'Isernia dice che Federico, a causa del malcontento dei cittadini per le soverchie tasse da lui imposte, *in pice et non in pace requiescit*. Isern., *Comment ad Constit. I*, 7. Infatti dopo la morte dello Svevo, le provincie di Napoli e di Sicilia caddero in tale povertà, che avendo nel 1254 la Curia (radunata da Corrado in Melfi) decretato una colletta di trentamila oncie, molti paesi non si trovarono in istato di pagare la loro rata, ed ebbero a soffrire guasti, saccheggi ed altre violenze dai tedeschi.

(2) *Regestum imperatoris Friderici Secundi*. — È un frammento di registro di 114 pagine in bambagino spesso, lanuginoso, e che si rammolla al contatto dell'aria. Contiene *mandati*, o sia ordinamenti e commissioni spedite a nome del sovrano ai giustizieri, ai camerarii, e ad altri uffiziali del governo, e principalmente a quei messi del fisco incaricati di riscotere le imposte. I quali mandati trattano di varie materie di pubblica amministrazione,

pagina, è ricordato il bisogno di danaro, e la necessità di ricorrere alle risorse straordinarie del prestito per provvedere ai debiti vecchi e alle necessità presenti. E di vero a conseguire gl'intendimenti ch'ei meditava per il bene generale del regno (oltrechè per il proprio) grandi rimedi erano necessari; ma il tempo in cui visse era troppo tempestoso, gli uomini erano troppo spinti dalle passioni, sì che egli non poteva pervenire al suo fine. E laddove avrebbe potuto forse, anche in questa parte, condurre il suo regno a buon punto, non potè se non opprimerlo di pesi. Ed egli medesimo, pentito in ultimo, o infingendosi, confessò, nel suo testamento, di aver aggravato i sudditi di soverchie imposizioni arbitrarie, ed ordinò ai successori di non esigerne mai più al di là di quanto fosse concesso per la costituzione normanna (1). Ma nè Corrado, nè lo sventurato Manfredi posero riparo al male, che giunse all'eccesso sotto la tirannide angioina.

II. — Le tasse pubbliche che costituivano le rendite generali dell'erario, o, come allora dicevasi, della *Camera* (2), erano

e soprattutto di quelle appartenenti all'azienda, ai feudi, ed alle università. — Quest'unico e picciolo avanzo della cancelleria sveva venne pubblicato nel 1786, unitamente alle Costituzioni di Federico II, da Gaetano Carcani, che fu direttore della Stamperia reale. — V. Trinchera, *Degli archivi napoletani*, Relazione al ministro. — Napoli 1872.

(1) « *Item statuimus, ut homines regni nostri Siciliae sint liberi et excepti ab omnibus generalibus collectis, sicut consueverunt esse tempore regis Guglielmi II, consobrini nostri.* — Testamentum imperatoris Friderici II, apud Caruso. Op. cit., vol. II, pag. 670.

(2) La parola *fisco* o *patrimonio pubblico* veniva talvolta cambiata in quella di *camera* nel linguaggio diplomatico. — Muratori, *Antiquit.*, Diss. XVII. — In questo senso la usarono i Normanni, e la usò Federico nella Costituzione II 29: *De privilegiis a Curia Capuana temporeurbationis indultis*. E poichè, come ho detto, l'erario dello stato confondevasi con quello particolare del sovrano, si adoperò anche la voce *Camera regia* per indicare l'erario. — Presso i Longobardi il *fisco regio* domandavasi pure *palazzo*. V. Roth. 37, 150, Ratch. 7.

di due sorta: *dirette* e *indirette* (1); le prime sulla proprietà e le seconde su gli oggetti di consumo e di manifattura. Gran divario correva fra le une e le altre; e dove queste venivano, a piacimento del principe, cresciute o diminuite, ed anche talora, malgrado le lagnanze del popolo, arbitrariamente imposte; quelle rimanevano della misura, cui la consuetudine o gli accordi le avevano poste, e l'alterarle senza il consentimento di chi le doveva pagare era tenuto opera indegna di savio principe (2). Ciò non pertanto noi vedremo Federico II passare i limiti della legalità anche per le imposte dirette. Delle quali volendo parlare prima, diremo che si suddividevano in due rami: *Livelli di feudi*, e *Collette* o *Taglie* sulle terre demaniali. Il lettore sa come le terre feudali pagassero col servizio militare l'equivalente della loro parte d'imposte. Sia dunque che il sovrano ragunasse un esercito per la difesa del paese, sia che convocasse una corte plenaria o parlamento generale, ogni feudatario della corona era tenuto a recarvisi personalmente, ed a fornire in guerra all'esercito reale, e mantenere a proprie spese, un numero determinato di cavalieri e di sergenti. La durata del servizio militare era regolata, come già dissi, coi diplomi d'investitura. Questo livello portava il nome di *aiuto* (*aduamentum*) (3). Abbiamo veduto come siffatto servizio, redimibile in danaro, durasse ordinariamente tre mesi, e come, trascorso tale termine, il sovrano pagasse il soldo alle truppe feudali che voleva mantenere sotto le bandiere. Se un barone non conduceva il suo contingente compiuto, doveva pagare tre oncie e quindici tari (4) al mese per ogni uomo d'arme non presente. Se non poteva venire egli stesso, doveva, col consenso del sovrano, mettere in sua vece

(1) Le parole imposte *dirette* ed *indirette* non sono nel testo, ma rispondono perfettamente alla realtà della cosa.

(2) Cibrario, *Finanze*, Discorso II.

(3) De Cherrier. Op. cit., vol. II, pag. 179.

(4) Il che corrisponde a franchi 221 circa della nostra moneta.

un altro cavaliere; senza del che il fisco gli sequestrava metà della rendita. È inutile aggiungere che, per procurarsi il danaro necessario, i signori non mancavano d'imporre ai loro sudditi o vassalli, sui quali poi ricadevano tutti i pesi.

Allorchè un barone diveniva possessore d'un feudo, sia a titolo ereditario, sia per munificenza del sovrano, era tenuto di pagare al fisco, prima di ottenere la investitura, un diritto di variazione, chiamato diritto di *rilievo* (*jus relievi*), che era stabilito in metà della rendita della terra, cioè a dieci once per feudo di cavaliere. Se l'erede non faceva la sua dichiarazione innanzi alla fine dell'anno, pagava multa esorbitante, la quale poteva ascendere fino a novanta once, cioè nove volte la mera tassa.

Le città del demanio poi pagavano ogni quindici anni un diritto di mutazione, come se passassero sotto un nuovo signore. Ognuna di esse forniva all'esercito ed alla flotta un numero determinato di balestrieri, di fanti e di marinai (1), comandati dal sindaco in persona, o da uno de' suoi delegati. Ogni città marittima, che avesse un porto, era tenuta a costruire a proprie spese, ed a conservare in buono stato, una o parecchie galee (2).

III. — I tempi e i governi eransi mantenuti in guisa che gli atti del governo spesse volte si compievano secondo le costumanze feudali. Laonde negli stessi casi in cui i baroni esigevano l'*adjutorio* dai vassalli (3), il sovrano lo riscoteva

(1) Gregorio, *Considerazioni*; lib. II, cap. 4, nota 15.

(2) De Cherrier, Op. cit.; vol. II, pag. 180.

(3) Nella Costituzione III, 20: *De adjutoriis exigendis*, il re Guglielmo determina quali sieno i casi in cui fosse lecito ai signori di ricevere l'*adiutorio* dai loro vassalli; e Federico II ritorna su questa materia nella Costituzione seguente: *De adjutoriis pro militia patris*. — Una contribuzione detta *adiutorio* è accennata in una carta del 1130, e si pagava dai villani di Calusco per le nozze e gli sponsali delle figlie o sorelle del feudatario, per la compera ch'ei facesse d'una terra, e quando andava al campo con l'esercito: *adiutorium nuptiarum, sponsalium*,

dai feudatari; e col volger dei tempi egli l'impose a tutta la nazione, e si chiamò *Colletta* (1). Da principio, dunque, la colletta, stabilita nelle provincie meridionali dai principi normanni, non si poteva esigere che in quattro grandi occasioni; quando cioè, o pei nemici esterni, o pei ribelli, pericolasse la sicurezza dello stato; quando si dovesse pagare il riscatto del sovrano prigioniero; quando il figlio o il fratello di lui fosse armato cavaliere, od egli stesso ricevesse la corona reale nella cerimonia della consacrazione; quando finalmente maritasse la figlia o la sorella (2). Ma sotto il governo di Federico le cose mutarono aspetto, perocchè non più conforme all'antico costume, ma secondo i bisogni del tesoro furono stabilite le collette, le quali annualmente riscuotendosi, si dissero perciò *Collette ordinarie* (3). Alle quali si aggiunsero poi le *straordinarie*, che, non consentite dai sudditi, ma imposte, presero molti e diversi nomi (4). Federico II ne levò anco sei per anno, e furono sì gravi, che gli ecclesiastici, tenuti per lo più al ventesimo del frutto delle loro possessioni, una volta pagarono perfino la metà. Ma non convien dimenticare ch'egli attendeva

atque emptionum et ad hostem pergendum. — Schupfer, *La società milanese all'epoca del risorgimento del comune*; nell'*Archivio Giuridico*. Vol. III, fasc. 3, pag. 275.

(1) « *Datam vel angariam aut adjutorium, quod ex nostrae gentis consuetudine collecta vocantur* ». Diploma degli abitanti di Bari; riportato dal Gregorio, *Considerazioni*; lib. I, cap. 4.

(2) Constit. III, 20: *De adjutoriis*.

(3) « *Antiquorum habet relatio, quod quondam Fridericus romanorum imperator tempore quo de ultramarinis partibus rediit, primo subventiones et collectas ordinarias in regno imposuit supradicto: et quod ante praedictum tempus collectae et subventiones tantum fiebant, cum rex Siciliae pro defensione ipsius regni exercitum faciebat, ac in coronatione regis ipsius nec non et quando filius ejus suscipietur cingulum militare, ac ipsius filia nuptui tradebatur* ». Epistola papae Martini, apud Rainaldi, *Annales*; vol. III, pag. 563.

(4) Questi sussidi straordinari, che servivano per provvedere sollecitamente ai bisogni urgenti, chiamaronsi *sollicita*, *sponte donata*, *ostenditiae*; ma il vocabolo più generale fu quello di *angariae*. Gregorio, *Considerazioni*; lib. I, cap. 4.

allora a vendicarsi del papa, anzichè a far le parti del giusto principe (1). Tuttavia in quel regno le collette arbitrarie continuarono sempre di poi, e non furono mai temperate. Del che dovremo far carico a quel principe; chè se la necessità di sopprimere ai bisogni dello stato rende legittimo l'uso d'ogni tributo, sia pur grave e straordinario, questo per altro dev'essere ordinato in guisa, che nè ecceda siffatti bisogni, nè il raccogliarlo torni grave e molesto ai cittadini, nè ponga ostacolo e inciampo a quegli atti della vita civile, per cui principalmente mantengono in fiore le città ed i regni.

Allorchè dunque il decreto di una nuova colletta era emanato, sia dal volere dell'imperatore, sia, come già cominciava a praticarsi, da un general parlamento, dove sedevano anche i deputati del comune, il governo determinava la porzione assegnata ad ogni provincia. Il maestro giustiziere ne faceva la suddivisione tra i borghesi e le castella di sua dipendenza; poi gli stessi contribuenti eleggevano giurati, che stabilissero la quota di ciascuno, avendo riguardo alle sue facoltà ed ai suoi pesi (2). La Corte poi soleva d'ordinario destinare alcuni collettori per raccogliarla più sollecitamente, i quali si appellarono *maestri questori* (3).

IV. — Ma il ramo più fruttifero della rendita pubblica consisteva nei tributi indiretti, i quali colpivano, com'è detto più

(1) Nel 1220 Federico aveva solennemente stabilito ch'ei non imporrebbe sulle terre dei feudatari ecclesiastici nuovi pesi, senza il consenso loro. « *Nova thelonea et novas monetas in eorum territoriis, eis inconsultis seu nolentis, non statuemus* ». *Friderici II Confederatio cum principibus eccles.*, 1220. — Pertz. Op. cit., vol. II, pag. 236.

(2) *Regestum*, pag. 267, 338. — Del resto, sebbene nelle nuove collette imposte da Federico II si provvedesse in generale affinchè fossero ripartite in proporzione dei beni di ognuno, pure nei Diurnali di Matteo Spinelli, che visse ai tempi di Federico, si legge come nell'entrare dell'anno 1250 fu posta per tutto il regno una colletta, la più gravosa che sia stata mai, per la quale si doveva pagare un tari per capo; dal che traesi che le collette furono imposte talora anche sulle persone, senza tener conto delle ricchezze loro.

(3) *Constit.* I, 70: *De officio camerarii et magistri camerarii*.

sopra, gli oggetti di consumo e di manifattura, e comprendevano i *diritti antichi (jura vetera)* d'origine normanna, e i *diritti nuovi (jura nova)* stabiliti da Federico II (1). Imperocchè questo sovrano non mutò del tutto l'ordinamento dei dazi, ma solo v'introdusse modificazioni, riforme, e novità nei particolari. Noi dobbiamo la prima notizia dei diritti antichi ad Andrea d'Isernia, illustre commentatore delle costituzioni sicule, il quale ne formò due cataloghi. L'uno di essi si legge nelle glosse ch'ei fece alla costituzione federiciana *De decimis*, e l'altro tra i riti della Regia Camera, sotto il medesimo titolo; e, come notò il Giannone, l'un catalogo non differisce dall'altro se non nell'ordine.

Ivi è detto: *Jura vetera sunt hæc, videlicet:*

1 — *Dohana* (2).

2 — *Anchoragium* (3).

(1) L'espressione *diritti vecchi e nuovi (jura vetera, jura nova)* è testuale. V. *Constitutiones speciales super magistris camerariis* (Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. IV, pag. 199).

(2) Per provvedere acconciamente alle spese di custodia de' passaggi, e a quelle ch'erano necessarie per la costruzione ed il mantenimento delle strade, fu stabilito questo dazio, in proporzione del tre per cento sul valore delle vendite degli animali avvenute sulle pubbliche piazze; donde ebbe nome di *jus plateaticum*, o *jus plateae*, come trovai scritto in molti diplomi di quel tempo. E poichè siffatto dazio si esigeva nella *dohana*, ch'era l'ufficio delle rendite fiscali, cominciò ad esser chiamato impropriamente anche *dohana*. Più tardi fu esteso a tutti i contratti che si facessero di ogni genere di merci; nè solamente quando queste si traffi- cassero nelle interne provincie del regno, ma eziandio se dovessero uscirne od entrarvi. E tanto si spinse oltre tale principio, che sulle strade principali non v'aveva quasi castellania o ponte che non avesse la sua dogana; dal che seguiva che i mercatanti incontrassero ad ogni passo nuovi impedimenti, e dovessero sopportar nuove perdite di tempo e di denaro.

(3) Era questo certo dazio che pagavano le navi nazionali ed estere nell'entrare in porto. La sua riscossione, assai proficua sotto Ruggiero II, andò poi minorando sotto i successori. Regnando Federico II le navi pagavano un' oncia d'oro e quindici tari, se a due gabbie; una sola oncia d'oro se ad una gabbia; e quindici tari se non avevano alcuna gabbia. — Anche in molte altre città marittime erano tasse di *ancoraggio* e di *approdo* imposte a' naviganti che afferravano un porto, in proporzione

3 — *Scalagium sive Scalaticum* (1).

4 — *Jus thumini* (2).

5 — *Portus et Piscaria* (3).

6 — *Bucceria velus* (4).

7 — *Jus affidaturae* (5).

8 — *Herbagii, pascuorum, glandium et hujusmodi* (6).

9 — *Jus cafise, oleti (non est ubique per regnum)* (7).

10 — *Passagium velus* (8).

I diritti nuovi, che noi troviamo ricordati anche in una Costituzione di Federico II (9), furono:

1 — *Jus fundici* (10).

della portatura delle navi. Nò ci meraviglieremo di siffatte disposizioni, considerando come quello fosse il tempo in cui l'utile apparente di una immediata riscossione di dazio prevaleva ad ogni più lontano ma più ragionevole riguardo ai veri interessi del commercio reciproco fra le nazioni.

(1) Conoscevasi sotto tal nome, o sotto quello di *jus colli*, il dazio che si pagava per ciascuna balla, o involto, o *collo* di mercanzia, quando dai navigli si fosse fatto passare a terra, e trasportare a schiena d'uomo. Non sembra per altro che si riscotesse universalmente, ma solo in quei luoghi ov'era già stabilito per antiche consuetudini.

(2) Questo dazio antichissimo si pagava pel marchio che la regia zecca poneva nelle misure allora in uso. Di esso non fu mai concessa alcuna franchigia.

(3) Il diritto di porto esigevasi per la semplice introduzione o estrazione delle merci. — La *piscaria* poi era tassa sulla pesca dei luoghi privati, regolata da norme diverse, secondo i diversi paesi.

(4) Il diritto detto *bucceria* chiamavasi altresì *carnaticum*, e pagavasi sul consumo delle carni. Si disse *bucceria* da *bucca* o *buccella*, per designare le parti dell'animale.

(5) Era un diritto di pascolo, che riscotevasi dai forestieri.

(6) Era il fitto posto dal fisco sui pascoli e sulla raccolta delle ghiande, il diritto sulla vendita dei frutti, e simili.

(7) Dazi che si esigevano sul consumo del vino, dell'olio, del cacio e simili, e raccoglievansi da ciascun venditore di simili derrate, o in natura o in denaro. Avevano la generale denominazione di *lelda* (*leyda*); e in alcune terre d'Italia la pagavano i soli forestieri. In altre trovansi altresì la *lelda* delle scarpe Cibrario, *Economia politica*, vol. II, pag. 415.

(8) Consisteva questo in un diritto di pedaggio alle frontiere, e in certi luoghi dell'interno.

(9) *Constitutiones super magistris camerariis*, loc. cit.

(10) Tutte le merci soggette a dazio si dovevano deporre in certi luoghi

- 2 — *Jus piscis, salis* (1).
- 3 — *Jus cambii*, sul cambio delle monete.
- 4 — *Jus saponis*, sul sapone.
- 5 — *Jus molendini*, diritto di macinatura.
- 6 — *Jus bucceriae novae*, diritti più elevati sulla carne.
- 7 — *Jus sepi*, sul sego.
- 8 — *Jus imbarcaturae*, su ogni balla di mercanzia spedita per mare, e di cui si faceva verificare il peso.
- 9 — *Jus portus et piscariae*, aumento della tassa sul pesce.
- 10 — *Jus exiturae* (2).
- 11 — *Jus ultimae exiturae regni* (3).
- 12 — *Jus tincturae* (4).
- 13 — *Jus marchium*.
- 14 — *Jus olevini*.
- 15 — *Jus balistarum* (5).

regi, stabiliti in diversi punti del regno, detti *fondaci*. Per siffatto deposito o custodia, che il fisco faceva delle merci per mezzo di ufficiali pubblici a ciò delegati, i mercatanti erano tenuti a pagare certo dazio, detto *jus fundici*. — Egli è vero che nella Costituzione I, 89, *De officio magistrorum fundiciorum*, Federico II parla dei fondaci e delle esazioni che vi si facevano come di cose già da tempo stabilite; ma noi abbiamo collocato questo dazio fra i *diritti nuovi* perchè le innovazioni introdotte dallo Svevo sembrano radicali, e perchè amiamo seguire l'ordine dettato dalle Costituzioni.

(1) Diritto sul sal marino e di rocca, il quale ascendeva a cinque grani per *tomolo*, ch'era la misura allora in uso.

(2) Questo diritto riscotevasi pei prodotti indigeni che si estraevano dal territorio, e principalmente pel legname, acconcio alla costruzione delle armi o delle navi. S'assoggettavano d'ordinario ad una gabella anche quei prodotti, dei quali era vietata l'estrazione, come l'oro ed il grano, quando consentivasi per privilegio.

(3) Imperando quel sottile maestro d'imporre gravezze, che fu Federico II, oltre i *diritti d'uscita*, furono stabiliti anche quelli di *ultima uscita*, i quali ponevansi alla frontiera sui cavalli ed il bestiame esportati. Erano del dieci per cento.

(4) Colpiva la tintura e la lisciatura dei panni: diritto gravoso, il quale, come si legge nelle cronache di quei tempi, produsse frequenti lagnanze.

(5) Poco ragionevole era certamente questa tassa chiamata delle balestre,

- 16 — *Jus gallae*, sulla noce di galla.
17 — *Jus lignaminium* (1).
18 — *Jus resinae seu reticae*, sulla resina e sul catrame.
19 — *Jus reficae majoris et minoris*.
20 — *Jus gabellae auripellis*, sulle pelli colorate e dorate.
21 — *Jus setae*.

Il riandare minutamente la natura e le particolarità di questi dazii non è opera pur da tentarsi in questo nostro studio, ma giova il toccarne di passata alcuni pochi che meritano speciale considerazione: il che abbiamo creduto meglio opportuno fare nelle note.

Altre rendite del fisco ci vengono poi ricordate dalle carte di quella età, e tali sono il *forestagio* od *affoagio*, il far legna; il *ramagio* o *fidancia* o *affidatura*, pel pascolo dei forestieri; alquanto diverso da quello che con lo stesso nome conoscevasi nei tempi normanni; il *pulveragium*, su la polvere delle pecore. Circa alle acque, oltre a ciò che si ritraeva dal *diritto di pesca* (2), avevasi il tributo di chi pescava per proprio conto, detto più tardi *sessantino*, appunto perchè (come ne avverte l'Isernia) consisteva nella sessantesima parte del pesce pescato, o del suo valore. E poichè siamo a parlare di acque, non vogliamo lasciare inavvertita una gabella memorabile, della quale si trova fatta menzione in molti diplomi di Sicilia: vo' dire la gabella dei bagni. A tempo di Federico II si fa largamente

imposta da Federico II ai vascelli che navigavano in alto mare, e che dovevano riportare una, due o tre balestre o pagarne il valore, secondochè fossero ad una, due o tre gabbie. — Siffatta gravezza si trova eziandio nello statuto di Marsiglia e di altre città marittime. — Cibrario, *Economia politica*, vol. II, pag. 101.

(1) Erano annue prestazioni del legno da costruzione per la marina, riscosse dalla Calabria e dalla Sicilia. Esse furono dipoi convertite in danaro.

(2) Da molte leggi e scritture normanne apparisce chiaro essere stato il diritto di pescare, in molte parti, un ramo di rendita fiscale, o un diritto privilegiato del sovrano, o concesso ai baroni. — Bianchini, *Finanze*, pag. 50.

parola dei bagni, come di cosa che dava grossa rendita al fisco, ed anzi si parla di bagni *vecchi e nuovi*. Il De Gregorio narra come quell'imperatore nel 1220 assegnasse sulla rendita dei bagni di Messina una somma di duemila tari d'oro alla chiesa della città. Siffatto provento sui bagni doveva derivare o dal tenere il fisco stesso bagni di sua proprietà, o, com'è più probabile, dal riscuotere un dazio dai proprietari, o da coloro che n'usavano (1).

A' Normanni, come a' Longobardi, non era caduto in mente che l'erario potesse trar profitto dalle liti de' privati, giacchè presso di loro i processi eransi conservati speditissimi. Ma Federico, sottile ritrovatore di gravezze, nel dare ordinamento alla magistratura, stabilì alcune tasse che i litiganti dovessero pagare in certi determinati atti giudiziarii. Recavano altresì non piccolo frutto le condanne pecuniarie, invenzione delle nazioni barbariche, e sicuramente de' tempi in cui la ragione umana era ancora di non poche tenebre avviluppata, ma che ristretta alle colpe leggiere, e ordinata con saviezza, poteva temperare la severità quasi sempre eccessiva delle leggi punitive, e favorire la libertà personale. Finalmente grandi somme provenivano all'erario dalle confische, che, fatte frequenti già da lungo tempo, furono nel medio evo una delle arti principali per soddisfare, con la sostanza dei cittadini, alla ingordigia degli imperatori. I quali poi, quasi tutto ciò fosse poco, introdussero l'usanza dei doni che i sudditi avevano obbligo di offerir loro in alcune festive occorrenze, o in altri avvenimenti, secondo le consuetudini. Così nella visita dei sovrani, le città e le terre erano tenute a presentarli di cappe d'argento e d'oro, di confetti dorati, di vini preziosi, ed anche di bei fiorini. A poco a poco questi

(1) Nei diplomi e nelle leggi di quell'età si parla frequentemente del grande uso che facevasi de' bagni; vi andavano pure le donne, ed era proibito alle meretrici di unirsi alle femmine oneste. — Bianchini, *Finanze*, pag. 201.

doni diventarono tasse ferme, e tali furono le *Salutes*, e il *Kulendaticum*, con che designavasi una specie di prestanza, sotto forma di donativo, che il principe riceveva a guisa di strenna, nel primo giorno dell'anno (1). 

V. — La materia dei dazi e delle dogane agitava, come sempre, le menti del popolo; ma ciò che soprattutto fece venire in odio il governo di Federico II furono gli appalti esclusivi, o, come oggidì diciamo, le *privative*. Per assicurarsi il monopolio del sale, egli ne aveva elevato il diritto di vendita ad una tassa così esorbitante, che non si poteva averne se non nei magazzini del fisco, con grave danno universale (2). Per la qual cosa dove questo monopolio era stato introdotto a sollievo del povero (3), col tempo si mutò a suo danno, e costituì un ramo d'entrata importantissima al principe od al comune (4). Nè lo Svevo si tenne soddisfatto alla proprietà di tale necessarissima derrata. Fino dai tempi dei Normanni, i principi, nelle concessioni che facevano de' feudi, riserbavano a sè le miniere che vi si rinvenissero, e Federigo Barbarossa aveva pubblicato in Italia nel 1150 la Costituzione *Quae sunt Regaliae*, nella quale erano dichiarate di ragion sovrana le miniere. Ora Federico II, non solamente diede autorità alla Costituzione dell'avo, ma fece altresì della vendita dell'acciaio e del ferro altrettanti appalti esclusivi, sì come aveva fatto del sale (5). Il popolo, come dissi, forte si lamentava di si-

(1) L'uso di donativi, per certi avvenimenti della corte, risale, com'è noto ad ognuno, al tempo degli antichi Cesari. — Walter, *Storia del diritto romano*, pag. 352.

(2) Frequentissime sono le doglianze che si portavano al principe per gl'incomodi che si adducevano nella vendita di tale indispensabile derrata.

(3) Il monopolio del sale fu, dicesi, un'invenzione di Anco Marzio, quarto re di Roma. Ritrovato romano fu certo.

(4) Nei tempi di mezzo prima fu usato dai comuni che dai principi.

(5) Nel regno di Napoli, delle miniere che erano nei fondi privati andava al governo la decima parte. Le più produttive furono quelle argentine di Longobucco in Calabria.

mili abusi, dove, per lo contrario, i giureconsulti, ministri indispensabili del principe, asserivano essere ciò ne' diritti di lui, che doveva considerarsi signore ed arbitro assoluto di ogni cosa.

La breve esposizione che abbiamo fatta porrà in grado il lettore di giudicare qual fosse l'opera di Federico II, per ciò che riguarda la teorica de' tributi, imperocchè resulti assai chiaro com'egli non operasse sempre da buon padre dei suoi sudditi, quale si vantava, e come dovrebbero essere davvero coloro che sono destinati a guidare i popoli. Dove per altro lo Svevo ebbe, più che ogni altro principe nei secoli XII e XIII, una certa coscienza, benchè vaga, delle buone massime economiche, fu nell'amministrazione delle entrate, ed in specie nel riordinamento degli ufficii eletti a riscuoterle e mantenerle (1).

VI. — Ma prima di procedere a questo esame, conceda il lettore che io mi soffermi a considerare la ripartizione dei tributi, e la norma meno fallace di essa, ch'è il *Censo* o *Catasto* (2). La descrizione, il prezzo di stima, e la misura dei terreni, distinti, secondo la forza produttrice, in varie categorie, il che risponde all'indole del Catasto, erano già fondamento all'ordine de' tributi presso ai Romani, e la consuetudine n'era venuta mancando col cadere dell'impero. Dopo le conquiste dei barbari, se ne trovano tracce in Inghilterra nel secolo XI, dove, ai tempi di Guglielmo il Conquistatore, fu formato un registro generale di tutte le possessioni, chiamato *Doomsday-book*, ossia libro del giudizio

(1) I principi di stirpe normanna erano stati i primi a separare in gran parte gli ufficii di economia pubblica da quelli della milizia e della giustizia, i quali tutti erano anticamente affidati, senza distinzione, al *Gasaldo*.

(2) « E perchè nel distribùirla (la gravezza) si aggregavano i beni di ciascuno, il che i Fiorentini dicono *accatastare*, si chiamò questa gravezza *catasto*. — Macchiavelli, *Istorie fiorentine*, Lib. IV, § 14.

universale (1). Nel secolo seguente i liberi comuni d'Italia adottarono quel metodo del registro censuale, ed introdussero con ciò un miglior ordine di tributi. Ma prima di essi Ruggiero, allorchè erasi volto ad ordinare nelle provincie meridionali le forme dell'amministrazione pubblica e della economia, imitando l'esempio di Guglielmo d'Inghilterra, aveva istituito per tutto il regno il *Cedolario*, ch'era pure una specie di catasto. Per assicurarsi de' servigi dovuti dalle città e dai luoghi demaniali, dai feudatari e dalle chiese, erano segnate nel suo registro generale tutte le possessioni pubbliche e le private, di qualsivoglia natura si fossero. Allorchè poi nel secolo seguente si fece più generale l'uso di questi registri (2), Federico imperatore volle che nei suoi stati il catasto abbracciasse non pure gli stabili, ma eziandio i beni mobili, affinchè leggendo in esso gli si facesse tosto aperta la condizione di ciascun proprietario (3). Tuttavia la misura e la stima de' beni facevasi su fondamenti fallaci ed imperfetti, e fondandosi essa per lo più sulle consegne, non aveva suggello alcuno di legalità.

VII. — Tutte le rendite dello stato si raccoglievano dai semplici *camerarii* (4), dai *fondachieri* (5), dai *questori* o

(1) Cibrario, *Economia politica*, vol. II, pag. 98.

(2) A Vercelli il pubblico catasto per la registrazione del reddito convenzionale o reale di ciascun cittadino, non che di ciascun borgo o villa dipendente, era stabilito fino dall'anno 1228. Mandelli. Op. cit., pag. 110. — A Milano si formò regolare catasto dei beni dei contribuenti solo nel 1240. Giulini, *Storia di Milano*, parte II, pag. 549. — Nelle principali terre del Piemonte si formò una specie di catasto sul principio del secolo XIV.

(3) Bianchini, *Finanze*, pag. 129.

(4) Constit. I, 70: tit. cit.

(5) I *fondachieri* o *maestri fondachieri* — *magistri fundacarii* —, erano a capo dei fondachi nei quali si disponevano i generi di monopolio, come il sale, il ferro, l'acciaio, e la pece; ed esigevano il diritto di contrattazione, non che gli altri dazi a cui andavano soggette le merci nell'esportazione. Constit. I, 89, tit. cit. — *Regestum*, pag. 250, 417.

collettori (1), e dai *portulani* (2); e dalle mani loro colavano nell'ufficio generale detto *Segrezia*, composto di due grandi ufficiali chiamati *Segreti*. Questi raccoglievano la moneta da tutti i semplici collettori testè ricordati, sovrastavano ad essi, riscotevano i proventi dei possessi della Corona, e mantenevano i castelli e le case di delizie ad uso della corte. Nè a questo solo limitavansi le incombenze dei segreti, chè anzi soprintendevano ad incarichi assai più ampi, ed alla interna economia. Era infatti loro cura amministrare i beni delle chiese e dei benefizi ecclesiastici vacanti, posti nel loro territorio, come pure i beni dei sudditi ribelli, che i giustizieri della provincia avessero confiscato. Da ultimo riscotevano anco le prestazioni che alcuni feudi dovevano in legname ed in marmi (3). E come sopra tutti i giustizieri era (noi già lo vedemmo) un maestro giustiziere, e sopra tutti i camerarii un maestro camerario, così sopra i segreti fu stabilito il *maestro segreto*, — *magister dohane de secretis et questuorum* (4). Una costituzione di Federico (5) fa speciale ricordo di quest'ufficio, e gli assegna principalmente la cura dei tesori ritrovati, delle robe dei naufraghi, delle eredità intestate e senza successori, e di quelle de' chierici. Il maestro segreto aveva la sua corte, la quale era composta di un giudice e di due notari (6). Per quanto è dato a noi di scorgere dai pochi frammenti rimastici del registro di Federico II, sembra che tutto il reame fosse stato diviso in cinque grandi *segrezie*. Ma nel 1240, avendo quel principe ridotto la Sicilia in un solo giustizierato, ordinò dovesse esservi pure un solo *segreto* (7).

(1) I *questori* o *collettori*, destinati dal *segreto*, esigevano alcuni dazi, e specialmente, come abbiám veduto, le collette. *Regestum*, pag. 258, 298.

(2) I *portulani* o *maestri portolani* — *magistri portulani* —, esigevano le imposte attinenti a merci ch'entravano od uscivano dal regno per mare. *Regestum*, pag. 298, 377.

(3) *Constit.* I, 60, tit. cit. — *Regestum*, pag. 237, 246, 289, 294, 295, 297, 366, 367.

(4) *Regestum*, pag. 236. — *Constit.* I, 61: *Dohana de secretis*.

(5) *Constit.* I, 61, tit. cit.

(6) *Regestum*, pag. 412.

(7) *Regestum*, pag. 236, 238-243, 294, 298, 385, 411, 414.

Oltre ai segreti, v'erano per ogni provincia i *maestri procuratori* (1). I quali dovevano rivendicare i beni confiscati, a profitto della Corona, far ricerca dei Beni fiscali alienati, accettarne le denunce; e dopo udite le parti, e ricevuto espresso mandato dalla Corte, procedere alla incorporazione. Invigilavano all'amministrazione di quei beni, onde il principe erasi riservato il godimento, guardando i granai, i pascoli, gli armenti del principe; ma in tutte queste operazioni era loro obbligo di procedere col consiglio e con la intelligenza del *Gran Camerario*. Quest'era uno dei sette grandi dignitari dello stato istituiti da Ruggiero, e sovrastava alla Camera del re, in cui si riversavano le rendite particolari della Corona e quelle dello Stato; per modo che da lui dipendeva l'amministrazione della rendita e delle spese, e, in generale, della pubblica economia. Assistito dai camerarii inferiori e dalla sua corte, la quale componevasi di tre giudici e di un notaro, ei rivedeva e quitava i conti di tutti gli uffiziali che amministravano pubblico denaro.

Ma anche al di sopra di lui stava l'alta *Gran Corte dei Conti* — *Magna Curia rationum* —, da cui dipendevano tutte le autorità fin qui ricordate, e per l'esercizio della giurisdizione annessa al loro ufficio, e per l'amministrazione. Forse Federico non fu il primo a istituirla, e perchè egli stesso ne parla come di cosa già ordinata, e perchè può stabilirsi come cosa conveniente al reggimento normanno che, siccome la *Magna Curia* del gran giustiziere e dei suoi giudici era un tribunale superiore ad ogni autorità giudiziaria, così la *Magna Curia* dei maestri razionali dovesse curare più dall'alto l'amministrazione delle pubbliche entrate ai tempi normanni. Se non che, la *Magna Curia rationum* non aveva per fermo il doppio carattere di permanenza e di inamovibilità, che abbiamo segnalato nella *Magna Curia imperialis*; anzi le fun-

(1) Constit. I, 86: *De officio magistrorum procuratorum curie.*

zioni degli uffiziali che la componevano cessavano allorquando egliino avevano adempito al loro speciale mandato. Questo tribunale superiore risiedeva a Palermo; componevasi dei *magistri rationales magnae curiae*, e di un giurista che faceva l'ufficio di assessore — *judex officii rationum* —; ed era presieduto dal Logoteta. E noi cogliamo volentieri il destro per chiarire anche gli attributi di quest'altro grande dignitario dello stato. Il titolo di Logoteta, tolto ai greci bizantini dai principi normanni e svevi, serviva, a dir vero, a designare il ministro che compilava le leggi, gli editti, le concessioni di feudi e d'impieghi, i privilegi, i rescritti, le ordinanze, a nome del sovrano, di cui era l'oracolo (1). Ma qui non si arrestavano le attribuzioni del Logoteta, il quale, così nella Sicilia come a Costantinopoli, era eziandio il maestro generale dei conti — *magister rationum curiae* — che aveva il carico di far rientrare nel tesoro tutto ciò che gli agenti del governo nei diversi gradi della gerarchia avessero riscosso per conto del principe e dello stato. E quasi ciò non bastasse, le Costituzioni dello Svevo gli affidano l'amministrazione delle entrate negli affari ecclesiastici, non che altre difficili e delicate incombenze (2).

Di questa guisa Federico II s'adoperava a rendere l'amministrazione finanziaria, quant'era possibile, uniforme e perfetta. Vegliava con forte sollecitudine affinché i suoi messi non commettessero abusi a vantaggio proprio, e a tal fine faceva percorrere le provincie da altri uffiziali fidati, per ren-

(1) In una costituzione, Federico ordina di rinviare tutte le suppliche, che gli sono indirizzate, al gran giustiziere; ma mentre vuole che questo magistrato si riservi unicamente quelle che sono di giustizia ordinaria, aggiunge: *Alias autem que conscientiam nostram requirunt, remittet ad libellensem nostrum sub sigillo suo per nuntium suum vel per aliquem ex supplicantibus*. — Ed è fuor di dubbio che con l'espressione *libellensis noster* Federico intende parlare qui, come in altri luoghi delle sue leggi, del Logoteta.

(2) Constit. III, 28: *De filiis clericorum*.

dergli esatto conto dei giusti lamenti che raccogliessero (1). Ma nello stesso tempo ei voleva che la autorità da lui create non si lasciassero intimidire dalle minacce del popolo. « Finchè i vostri atti saranno conformi a giustizia (scriveva Federico ai suoi messi) non vi mancherà mai la nostra protezione: e questa deve starvi a cuore ben più che l'ira e le minacce dei nostri avversari » (2).

(1) Ricc. de S. Germ. *Chron.* ad ann. 1233-34.

(2) Kington. *Op. e loc. cit.*

CAPITOLO VIII.

Commercio, Industria, Agricoltura.

- I. Il commercio in Italia e nel reame di Napoli, specialmente ai tempi di Federico. — II. Monete. — III. Fiere istituite da Federico. — IV. Traffici esterni — Relazioni commerciali di Federico coi principi d'Oriente. — V. Naviglio. — VI. Svolgimento dell'industria e dell'agricoltura.

I. — L'età di mezzo nel fatto della economia pubblica si offre con notevole differenza dall'antica, ed eziandio con notevole miglioramento. La industria e il commercio, cui gli antichi avevano guardato con disprezzo (1), sono tenuti invece dalle repubbliche italiane del medio evo in grande onoranza, e costituiscono anzi la causa precipua del loro splendore e della loro grandezza (2), con ciò sia che il commercio abbia apportato sempre e in ogni luogo l'incivilimento, e dove esso incominci ad acquistare vigore ed autorità, ivi e nel governo,

(1) A Roma i tribuni del popolo promulgarono, come tutti sanno, una legge, la quale proibiva ai patrizi l'occuparsi in faccende commerciali. Tito Livio, XXI, 63. — Per altro Cicerone scriveva: « *Mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa undique apportans, multisque sine vanitate impartiens, non est admodum vituperanda* ». Cicero, *De Officiis*, I, 42.

(2) Anche fra i pregiudizii de' popoli germanici non pare si annoverasse questo che l'attendere al traffico, inteso nel suo più largo senso, contaminasse la nobiltà dei natali.

e nelle alleanze, e nelle guerre, e nei trattati, nuovi spiriti si manifestino. Se non che innanzi di sentire questi benefici effetti, tutti gli stati italiani ebbero a percorrere lungo cammino di preparazione, nel quale il commercio dovè superare ostacoli ed intoppi di ogni genere: ostacoli ed intoppi che nascevano dalla guerra, da poca sicurezza, da mala fede, dalla scarshezza di buone strade, dalla lentezza dei mezzi di trasporti, e finalmente dalla povertà de' concetti economici. Chè allora nè governi nè popoli intendevano questo supremo principio: il commercio dover essere lasciato alle ragioni economiche da cui è governato, nè l'autorità doversi impacciare d'un ordine di fatti, i quali non si svolgono bene se non sotto l'influsso della libertà. In quegli stati poi che più aduggiava l'ombra del feudalismo, quale appunto il regno di Napoli, più malagevole tornò il cammino che la mercatura e l'industria ebbero a percorrere. Molta operosità e ingegno posero nel commercio gli Ebrei, che, per le leggi dei tempi, non potevano far altro.

I Longobardi, invadendo l'Italia e stabilendovi il loro dominio, avevano distrutto quel poco di commercio rimasto dopo le guerre dei Goti: di che avvenne che sepolte fra immense rovine Sibari, Taranto, Cotrone, Turio, niuna memoria rimase di loro civiltà. Le invasioni de' barbari furono perniciose al commercio, non meno che alle arti ed alle scienze, perciocchè i popoli del nord non conoscessero altro traffico in Italia che la ripartizione delle spoglie dei vinti e dei tesori che trovavano ammucchiati in tutte le città saccheggiate e distrutte. E pure anche in questa età così funesta, il commercio non disparve del tutto, ma se ne conservò qualche resto nelle regioni soggette al dominio greco. E se si perdettero le memorie di tante cospicue città floride pel traffico, rimase Napoli col suo ducato, che aveva proprie navi e proprii consoli, rimase fiorente Amalfi, che dava leggi sul commercio, massime sul marittimo, e fiorenti rimasero Bari, Sorrento, e non poche città della Sicilia. Allorchè poi fu di-

strutto il governo longobardo, i Normanni, impadronitisi del regno, posero maggior cura nella prosperità commerciale. Di qui ebbe origine la istituzione del *Grande Ammiraglio*, del quale ci accadrà discorrere fra breve; di qui ebbero origine i tanti porti aperti sull'Adriatico; di qui lo stabilimento, in Napoli, Salerno, Palermo e Messina, del foro privilegiato per la gente addetta al mare, e dei consoli, abili a comporre regolamenti acconci agli usi marittimi e commerciali, e a giudicare tutte le controversie civili e penali. Federico II, imperatore filosofo, non mancò di seguire le tracce de' suoi predecessori, e volgendo l'animo all'incremento del commercio e dell'industria, operò a vantaggio del suo regno quel meglio che potè fra le continue guerre che lo distoglievano dalle arti della pace. Avvisando tosto quanto vantaggio recassero al commercio gli Ebrei, ei li trattò generosamente; e poichè, per la tolleranza delle sue leggi anche riguardo ai forestieri, mercanti genovesi e veneziani erano venuti a soggiornare in Napoli, Federico ordinò ai giustizieri ed ai camerarii che i mercanti tranquilli, i quali esercitassero la loro industria *salubriter et quiete*, quantunque di città nemiche, dovessero considerarsi come neutrali, e però non fossero condannati come le leggi della guerra condannavano i nemici (1).

II. — Rivolgendoci ora a considerare le vie, onde Federico cercò promuovere il traffico interno, giova dire brevemente delle monete, le quali ne sono strumento principale. Sotto il governo dei Normanni, i soldi erano *la moneta di conto*, ossia, com'è noto, quella immaginaria moneta, alla quale, per universale consentimento di un popolo, o per costume, si riportano i prezzi di tutte le cose. Ciascuno di questi soldi dividevasi in quattro parti, dette *tari*, i quali erano d'oro, e prendevano nome dai luoghi ove si coniavano,

(1) Constit. (Nova): *De extraneis ad domicilium in Siciliae regnum transferendum invitandis*. (Huillard-Bréholles, *Historia*, IV, p. 233).

e però si ebbero gli *Amalfitani*, i *Salernitani*, i *Siculi* (1). Talvolta dicevansi semplicemente *soldi di tari*. Ma sì per la diffidenza degli uomini, sì perchè i governi, esposti del continuo ad infinite mutazioni, non potevano ispirare bastevole fiducia, per le monete che battevano in frode dei sudditi, questi cominciarono a contrattare a peso d'oro: donde avvenne che si fissavano come monete immaginarie di conto la libbra, e specialmente l'oncia. A poco a poco si cominciò a riguardare quest'oncia come una effettiva moneta di oro, e la sua trentesima parte, che dicevasi tari, veniva ad un tempo adoperata per designare la moneta ed il peso. Per tal guisa, a tempo de' Normanni cessò in parte l'uso di contrattare in soldi; l'unità monetaria fu l'oncia partita in trenta tari; e i conti si fecero ad once ed a tari, come apparisce dalle leggi e dai contratti di quei tempi. Forse l'oncia non fu battuta, ma i tari certamente, e se ne trovano di quelli di Guglielmo in sottilissima lamina d'oro, con caratteri cufici, nei quali da un lato è un *W* per dinotare *Wilelmus*, e dall'altro la parola *Rex*.

Ora, al cominciare della dominazione sveva, fu serbato pressochè lo stesso uso de' Normanni; laonde le monete d'oro di Arrigo sono di forma araba, e possono valutarsi come soldi. Ma Arrigo battè ancora alcune monete in rame, le quali portano nell'area prima una croce, e nel margine le parole *Erricus Imperator*, nell'area seconda un'aquila, e nel margine la lettera *C*, cioè la imperatrice Costanza (2). Nei primi anni di Federico furono egualmente improntate monete in rame che hanno l'aquila da una parte con le parole *Fredericus Rex*, dell'altra una croce, e nel giro *Costantia Regina*. Dopo la morte di questa, Federico fece coniare monete in rame con

(1) Bianchini, *Finanze*, vol. I, pag. 152. — Nelle consuetudini di Amalfi si parla con molta precisione del tari di Sicilia, diverso da quello di Amalfi. — Volpicella, *Intorno ad alcune antiche consuetudini di Sicilia*, pag. 78.

(2) Bianchini, *Finanze*, vol. I, pag. 155.

la croce in mezzo e con in giro le parole *Fredericus Dei gratia Rex Siciliae*, e nel rovescio un mazzo di spighe con le parole *Ducatus Apuliae, Principatus Capuae*. In altre, le quali furono battute dopo che era stato già eletto imperatore, trovi nel mezzo della faccia dritta le lettere *F R*, cioè *Fredericus*, e nel giro *Romanorum Imperator*, nel rovescio una croce, e all'intorno *Jerusalem et Siciliae Rex*. Intanto nel 1221 Federico coniò i tarì di Amalfi; il che Riccardo da S. Germano ricorda con queste sole parole: *Tarenì novi conduntur Amalfiae* (1). Oltre questi, coniò eziandio altri tarì d'oro, a somiglianza di quelli normanni, e alcuni conservarono la identica forma dei tarì battuti da Guglielmo. Nel mezzo si legge *F R E*, cioè *Fredericus*, e nel giro *C. Roman. Imp.*, cioè *Caesar Romanorum Imperator*.

Più tardi poi Federico II, a ricordanza delle sue nozze con Isabella di Brienne, fece battere nelle zecche di Messina e di Brindisi gli *augustali* o *agostari*, e i *mezzi augustali*, così chiamati dall'aquila imperiale (2). La forma dell'augustale e del mezzo augustale è bellissima, e pare che l'artefice abbia raggiunto l'intento del farli simili alle medaglie degli antichi Cesari. Hanno nel mezzo il busto dell'imperatore, il quale in talune monete tiene la corona ed in altre l'alloro; nel rovescio un' aquila maestosa; e nell' uno e nell' altro lato è scritto: *Fredericus Caesar Augustus Imperator Romanorum*.

(1) Ricc. de S. Germ. Chron. ad ann. 1231.

(2) « *Nummi aurei qui augustales vocantur de mandato imperatoris in utraque sycla Brundisii et Messanae cuduntur* ». Ricc. de S. Germ. Chron. ad ann. 1231. — « Gli augustali di oro, che si lavorano in quelle zecche (cioè di Brindisi e Messina) hanno carati venti e mezzo; di modo che ciascuna libbra di peso contiene di fino e puro oro oncie dieci e tarì sette e mezzo. La restante oncia e tarì ventidue e mezzo sono una quarta parte di rame, e le altre tre di argento fino ». Così leggesi in un diploma, estratto da un codice del Vaticano. V. Garambi, *Sul valore delle antiche monete pontificie*. — L'augustale, secondo il Villani, si riceveva al cambio per un fiorino e un quarto d'oro.

Di monete in argento del tempo di Federico non ho veduto ricordata se non una dal Paruta (1), la quale ha nel diritto la testa dell'imperatore ornata dell'alloro, e con le parole intorno *Impr. Fredericus*. Nel rovescio si vede un edificio, come una chiesa con torri, che da un lato ha le lettere *P G A* e dall'altro *M V M*.

Non si può parlare delle monete del medio evo senza toccare della loro alterazione o falsificazione, che è uno dei molti mali di quella età. Siffatto disordine che perturba il commercio, danneggia del pari i patrimoni privati che le rendite pubbliche, corrompe popoli, governi ed individui, dominava un tempo in tutti gli stati d'Europa. E in quella guisa che per la peste si mettevano in opera rimedii peggiori del male, come le processioni e gli affollamenti nelle chiese, così i rimedi che talvolta si praticavano contro quell'altro morbo che è la povertà dell'erario, non facevano che peggiorarlo. Si può dire che per più secoli, repubbliche e re furono falsarii pubblici (2). Negli estremi bisogni alzavano o alteravano il valore intrinseco della moneta, paghi di soddisfare all'istantaneo bisogno, e non presaghi del proprio danno, e di quello dei sudditi non curanti (3). I Guelfi, nemici a Federico II, tra le altre infamie che gli attribuirono, non mancarono di apporgli lo avere coniate monete false e lo averne messe in commercio alcune di cuojo; onde la Corte di Roma lo chiamò *falsario di nuovo genere* (4). Il fatto è vero, ma egli non ne merita rimprovero, im-

(1) Paruta, *La Sicilia descritta*, vol. I, pag. 180, e seg.

(2) Dante, nel *Paradiso* (c. XIX), rimprovera Filippo il Bello per

... lo duol che sopra Senna

Induce, falseggiando la moneta.

Nello stesso canto (verso 141) è ricordato

... quel di Rascia

Che male aggiusta 'l conio di Vinegia.

(3) Pecchio, *Storia dell'Economia Politica*, vol. I, pag. 49.

(4) Raynaldi, *Annales Ecclesiastici*, tom. II, pag. 213 (ediz. di Lucca 1747). — Nella vita di Gregorio IX si legge: « *Novus monetæ falsarius, dum auræ cudit diverso caractere, argenti tenui super induta cuticula* ».

perocchè Federico non trasse mai profitto da siffatte alterazioni, comuni invece, come dissi, a tutta Europa. Solo che, standosi egli all'assedio di Faenza, mancando di danaro, privo di ogni sussidio, credè, sotto la propria guarentigia, una moneta di convenzione, ch'ebbe corso forzoso. Era un pezzo di cuojo, portante da un lato l'aquila imperiale, e dall'altro l'effigie del principe; e valeva un augustale. L'imperatore aveva annunziato ch'ei cambierebbe questo segno rappresentativo con uno dei valori metallici di tassa legale: il che ebbe luogo infatti nell'anno seguente, senza il minimo scapito dei possessori: raro esempio di fede, degno piuttosto di ammirazione, specialmente a que' tempi, che non di biasimo (1).

III. S'egli è vero che il commercio vive nel cambio, la sua cuna fu sicuramente ne' mercati e nelle fiere, in quei luoghi cioè nei quali gli uomini cominciarono a riunirsi periodicamente per vendere merci, e acquistarne; e poichè si conobbe il vantaggio di simili riunioni, ne prese cura la pubblica autorità, e sino dai primi tempi diede la concessione delle fiere e dei mercati (2). Allorchè poi nel medio evo il commercio si estese, e cominciarono a comprendersi i grandi vantaggi che ne scaturivano, pressochè tutte le città italiane istituirono tali fiere, le quali, meglio che al presente, tornavano di gran lunga opportune a quella età, che pativa difetto delle agevolezze di comunicazioni, di cui a noi è dato fruire così largamente (3). Anche Federico II, adunque, per facilitare i cambi, istituì nel 1234 fiere annuali, da tenersi successivamente in sette città più adatte del regno, e la cui durata era determinata in modo

(1) De Cherrier. Op. cit., vol. II, pag. 210. — Guerrazzi. La Battaglia di Benevento, cap. VII.

(2) La costumanza delle fiere risale alle più remote antichità, trovandosene tracce nelle sacre pagine, ed essendo celebri i mercati Olimpici e Tirii.

(3) Statuti di Parma, II, 63; Stat. di Reggio, pag. 225; Stat. di Trento, I, 136, 137.

che ciascuna provincia potesse alla sua volta profittarne (1). Queste fiere furono in Sulmona, Capua, Lucera, Bari, Taranto, Aquila e Lanciana (2).

Esse venivano favorite con tutti i mezzi possibili, tra perchè utili al commercio, tra perchè il frutto che recavano i pedaggi in quelle occasioni formava una delle migliori entrate del principe, e tanto migliore, perchè era quasi tutta in moneta sonante, di cui, com'è detto più sopra, era scarsità anche nelle corti dei principi grandi. Fu stabilito pertanto che nessuno potesse, durante la fiera, esser citato o catturato, se non che per cause attinenti alla fiera medesima (3). Ma usavasi poi molto rigore contro chi facesse violenza od ingiuria in fiera, dandogli pena doppia dell'ordinaria (4). E però Federico stabilì apertamente che i danni e le offese arrecate ai mercanti in tali occasioni, dovessero considerarsi come danni ed offese recate al principe, e quindi punirsi con pena molto più grave (5).

IV. — Nello stato primitivo della umana società, i bisogni dell'uomo sono in sì picciol numero, sì limitati i desiderii, che essi si soddisfano agevolmente delle naturali produzioni del

(1) Ricc. de S. Germ. *Chron.* ad ann. 1234.

(2) Ricc. de S. Germ. *ivi.* — Quest'ultima fu la più celebre, onde non v'ha diploma de' re Svevi, Angioini, ed Aragonesi, intorno alle fiere, ov'essa non sia più delle altre sostenuta e protetta, perocchè si conoscesse ch'ella formava la base del commercio interno del regno.

(3) Anche a Roma i mercanti che si adunavano nelle loro *nundinae* godevano il privilegio di non poter essere molestati, in quel tempo, per i loro debiti anteriori. V. L. 50, § 11, *De nundinis*: Cod. l. IV, tit. 60: *De nundinis et mercatibus*. — A Parma era stabilito dallo statuto (II, 63) che nell'occasione di fiera restasse perfino sospeso l'eseguimento delle leggi, che vigevano severissime, contro il giuoco della zara. In molti luoghi poi in tempo di fiera era sospeso il diritto d'arresto, eziandio contro i forestieri.

(4) Huillard-Bréholles, *Appendix ad Constitutiones*. — Anche a Trento praticavasi il medesimo. Stat. cit., I, 136.

(5) Altrettanto stabilirono nel Piemonte i principi di Savoia. Cibrario, *Finanze*, Discor. II, § 9.

suolo, e di ciò che ci si può aggiungere con l'industria semplice e rozza; ma quando la società avanza e crescono i bisogni e le voglie e i modi di appagarli, i popoli incominciano a uscire oltre la cerchia del proprio territorio, per ritrarre dal commercio tutti quei vantaggi ch'esso può arrecare. L'incivilimento, l'utilità pubblica, ma più gli interessi commerciali della Sicilia e i suoi proprii, portarono Federico a meditare sulla necessità di spingere più innanzi il traffico esterno, e di stringere a tale scopo frequenti accordi amichevoli coi principi mussulmani: di che aveva già dato bell'esempio Ruggiero II, allorquando conchiuse un solenne trattato con Tamin, signore di Tunisi (1). Parlando della tolleranza che lo svevo imperatore usava verso i Saraceni, ci è occorso far cenno di simili relazioni. In fatti nel 1229 era stata stabilita fra lui e il Soldano d'Egitto una tregua di dieci anni, per la quale questi restituì all'imperatore cristiano la città di Gerusalemme, purchè il Santo Sepolcro dovesse restare in custodia dei Saraceni; gli restituì parimente le città di Betelemme e di Nazaret, non che tutti i villaggi che erano sulla via diritta per Gerusalemme (2). Da quel tempo in poi Federico II si propose di mantenere col Soldano d'Egitto e con gli altri principi musulmani del Levante le più sincere e stabili corrispondenze di pace e di amicizia; nè ad altro fine miravano le frequenti ambascerie, e i regali nobilissimi che loro inviava (3). E le memorie siciliane di quei tempi concordano esattamente con Matteo Paris, storico inglese contemporaneo, il quale lasciò scritto come Federico fosse amicissimo di tutti i sovrani di Oriente, e come in comune con essi concertasse i suoi traf-

(1) Malaterra. Op. cit., apud Caruso, *Biblioth. Historica*, vol. I, pag. 229.

(2) « *Friderici secundi imperatoris litterae et status imperii de successu suae expeditionis in terram sanctam, et induciis cum Soldano initis anno 1229, per quas restituta est Hierosalem, aliaque loca sancta* ». Leibnitz, *Cod. Juris Gentium*, tom. II, pag. 245.

(3) Raumer. Op. cit., vol. III, 438. — Reinaud. *Biblioteca delle Crociate*, *Cronache arabe*, pag. 426, 431.

fichi (1). Il perchè, delle molte e gravissime colpe onde i pontefici facevanlo reo, questa era la principale, ch'egli avesse tanta amicizia coi Saraceni (2). Ma Federico non si curò di queste accuse, e serbò egualmente le sue relazioni coi sovrani d'Àfrica. Ruggiero, avendo posseduto un tempo vasti territori fra Tripoli e Tunisi, aveva assunto il titolo di re d'Àfrica; ma Federico non ambiva nulla di simile, sì voleva buoni trattati, pei quali le cose sue vantaggiassero e avessero privilegi i suoi sudditi. Ciò chiaramente ci manifestano parecchi trattati per lui conchiusi e pervenuti sino a noi. Un plenipotenziario inviato presso Abou-lak-Ibrahim, principe dei Saraceni d'Àfrica, stipulò una convenzione: che fossero posti in libertà quanti schiavi musulmani avesse l'imperatore; restituiti gli schiavi cristiani che erano in Àfrica; accordata libera navigazione ai sudditi maomettani e cristiani nei mari dei rispettivi dominii. E siccome i mercatanti di Sicilia, di Calabria e di Puglia, dovevano essere immuni da ogni tassa nei porti africani, così il trattato dava lo stesso privilegio ai mercanti maomettani negli stati di Federico. Il re d'Àfrica si obbligava di pagare annualmente all'imperatore la metà del tributo che ritraeva nel tempo della messe dall'isola di Corsica. Federico prometteva di restituire ai mercanti africani tutta la preda che avessero tolta loro da un certo tempo i corsali cristiani, suoi sudditi, prometteva sicurezza di viaggi alle carovane e ai naviganti che dalle terre e dai mari d'Àfrica venissero nel suo stato. Nella stessa guisa l'altro sovrano prometteva la sicurtà per tutte le coste e per tutti i mari dei suoi dominii, e il risarcimento di ogni danno che vi soffrissero, ai sudditi di Federico. Fu aggiunto

(1) Pirrum. Op. cit., vol. II, pag. 805; Ricc. de S. Germ. Chron.; *Regestum Frider. II*, pag. 244; Lunig, *Cod. Ital. Diplom.*, tom. II, pag. 906; Matth. Paris Chron. ad. ann. 1235.

(2) « *Praeterea conjunctus amicitia detestabili cum Saracenis, nuncios et munera pluries destinaverit eisdem, et ab iis vicissim cum honorificentia et hilaritate receperit* ». Bulla Innocent. IV, apud Lunig. Op. cit., tom. II, pag. 906.

per ultimo che i mercanti affricani, i quali facevano traffico di merci negli stati dell'Imperatore, dovessero quivi pagare la decima (1).

Egli è agevole immaginare quanto vantaggio ritraessero i Siciliani da simili accordi internazionali, se si considera che il commercio più ricco si faceva allora col Levante, che i porti del reame di Sicilia erano assai opportuni a tale tragitto, e che Messina in singolar modo, per l'ottimo suo sito, era deposito e passaggio ad ogni mercanzia tra il Levante e il Ponente. Aggiungi altro vantaggio che veniva direttamente al sovrano. Poichè la più gran parte delle rendite e anche i diritti di dogana si pagavano in generi, era mestieri smerciare questi prodotti per riempire il tesoro; e il sovrano, che diventava così il primo negoziante dello stato, poteva, con trattati di pace, vendere vantaggiosamente le derrate che si accumulavano nei magazzini del fisco.

In queste relazioni diplomatiche e commerciali, che Federico stabilì con Sultani e Califfi, noi troviamo eziandio una ragione per la quale ei non decidevasi ad imprendere una crociata. Chè giustamente scorgeva non poter infrangere i trattati, senza porre in pericolo la tranquillità dei suoi domini, la sicurezza delle coste marittime, la prosperità del commercio e dell'industria.

V. — Esteso per siffatta guisa il commercio esterno con l'Oriente, era mestieri mettere i porti in buono stato, e mantenere un numeroso naviglio; alla quale opera intese l'animo infaticabile di quel principe, saviamente argomentando come

(1) « *Pacificatio inter imperatorem Fridericum II regem Siciliae et Abuissac principem Saracenorum Africae, circa securitatem commerciorum, et jurisdictionem imperatoris in Saracenos Corsicae competentem, non comprehensis urbibus Januae, Pisarum, Massiliae et Venetiarum, quae cum Califo tractaverunt. Conclusa per Uibaldum legatum et obsidem imperatoris.* V. Leibnitz. Op. cit., vol. I, pag. 13.

le cose nautiche potevano tornare utili non solo ai bisogni della guerra, ma altresì alla protezione e al miglioramento del commercio.

Sebbene i principi normanni avessero mantenuto e lasciato ai successori flotte poderosissime, e fosse già, fino dai tempi di Ruggiero, costituito in Sicilia alla conservazione di quello ampio e speciale patrimonio (1), pure dalla morte del buon re Guglielmo, e nei tempi che sopraggiunsero di turbazioni e di anarchia, siffatti ordini mancarono, e la potenza marittima siciliana, emula un tempo a quella di Genova e di Venezia, era quasi interamente scaduta. Prima cura di Federico fu di fabbricare di nuovo gli arsenali, e soprattutto in Brindisi, ch'ei riguardava come la principale di tutte le città marittime della Puglia; poi ridusse in più comoda forma quello di Napoli, e ne fece costruire dei nuovi in Salerno ed in Amalfi (2). Non trascurò, nel tempo stesso, la Sicilia, e singolarmente Messina, la quale era, come dicemmo, bene avviata in tutto ciò che serve al commercio marittimo: volle ivi edificato un arsenale presso al palazzo del principe, ed impose all'ammiraglio di scegliere due ufficiali, che curassero tutti i legni del naviglio reale. Fondò alcuni porti, e i più importanti furono quelli di Trapani e di Augusta (3). Capo della flotta, cioè *Grande Ammiraglio*, nominò l'illustre Niccolò Spinola, sotto la direzione del quale furono bene ordinate le forze marittime. Fu composta la flotta siciliana di dieci grandi navi, di settantacinque fra galee e legni sottili, e di molti altri piccoli legni. Vennero parimente ristabiliti gli antichi

(1) Sotto Ruggiero molte terre e feudi erano tenuti ad apprestare annualmente danaro, legna, e marinai al naviglio pubblico. Anzi fu da lui istituita una corte in Messina, detta della *Galea*, composta di quindici ministri, la quale amministrava tutto il patrimonio marittimo. Se ne parla anche nel *Regestum Frid. II*, a pag. 295.

(2) *Regestum*, pag. 292 e 323.

(3) *Regestum*, pag. 285.

uffici di mare, come dei *protontini* e dei *comiti* (1). I quali progressi della flotta siciliana rendono ragione dell'odio che i Veneziani nutrirono lungamente contro Federico, e dell'alleanza di quel popolo navigatore con la Corte Romana.

E poichè ci è occorso nominare qui il *Grande Ammiraglio* (2), non tornerà inutile il dire di questa carica. Terzo in ordine e in dignità, quantunque in alcuni tempi primo in potere, era tra gli altri ufficiali dello stato il Grande Ammiraglio; il quale, vestito di porpora, sedeva nelle pubbliche cerimonie a destra del Re, dopo il Gran Contestabile. A lui era affidato il comando del mare, così in pace come in guerra; la costruzione e la riparazione delle navi e dei vascelli dello stato e del principe; la custodia dei porti e delle coste del regno, in tutta l'estensione del litorale, e amplissima giurisdizione civile e criminale sopra tutti gli ufficiali e tutti i cittadini dediti alle cose marittime. Erano per tanto subordinati a lui tutti gli altri ammiragli inferiori stabiliti nelle provincie, i capitani de' porti, i protontini, i calefati, i comiti e i carpentieri. Niccolò Spinola fu tra' più illustri ammiragli che la storia ci ricordi; la forza navale era grande; pure Federico, o perchè sdegnasse lontane e incerte conquiste, o perchè fu sempre occupato in

(1) « *Super eo quod significasti te usque ad kalendas madii proximo venturi reparatas habere decem naves curiae nostrae, et inter galeas et teridas LXXV, et omnibus necessariis communitas, praeter alia plura parva vassella ad faciendum tunc victoriosum stolium nostrum ubicumque nostrae placuerit Magistrati, satis hoc gratum ducimus et acceptum — et quod protontinos, comites, et alios officiales opportunos et aptos ad maris officia, et tam vassellorum quam darsanarum custodiam statuisti* ». *Epistola imp. Frid. Nicolino Spinola*, ann. 1239. V. *Regestum*, pag. 323.

(2) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. V, pag. 577. — Anche in altri paesi passò questo vocabolo col significato di capitano del naviglio. Pare che i Genovesi l'abbiano usato per i primi, dopo i Siciliani. Negli Annali di Caffaro, e nelle continuazioni di quelli, si trova un *Admiratus* di Genova nel 1241, e quindi due *Admiragii* nel 1263. Amari. Op. cit., vol. III, pag. 357.

Italia, a mantenere in pace i suoi stati, non destinò mai le sue flotte a lontane spedizioni per acquistarvi nuovi domini, e le adoperò più presto a proteggere ed avvantaggiare il commercio esterno del suo reame. È anzi problema veramente degno di studio quello di sapere, perchè i regni di Napoli e di Sicilia, uniti che furono in un corpo di monarchia, avendo tanti punti opportuni alla navigazione dei mari d'Italia e del Levante, non abbiano, ne' disordini del XII e XIII secolo, esteso il loro potere sul rimanente della Penisola, nè partecipato alle conquiste delle altre nazioni. Noi, senza entrare in siffatti argomenti, ci limitiamo ad osservare come il commercio avanzò mirabilmente; e come la Sicilia, ricca e fertile, situata quasi nel mezzo di questo bel bacino del Mediterraneo, ch'era allora il centro del mondo e la gran via aperta al commercio, sotto la dominazione di un principe forte e abile come Federico, avrebbe potuto innalzarsi di certo a grande opulenza, se i gravi bisogni della guerra, quasi continua, non avessero forzato il governo a sopraccaricarla di pesi.

VI. — Non meno che al commercio intese Federico allo svolgimento della industria e dell'agricoltura. Lo zucchero, come fu ormai posto in chiaro, era coltivato nelle contrade di Sicilia, fino dal tempo degli Arabi. Ruggiero v'aveva posto sopra un dazio speciale; e in molte scritture di quel tempo si trova menzione di questo balzello, detto *gabella saccharum*, o solo *saccharum*. Ma poichè nei primi anni del regno di Federico II, quella coltivazione languiva, egli andava in traccia di uomini periti, affinchè per opera loro non venisse meno del tutto. A tale scopo chiamò dalla Siria abili operai, e diede specialmente incarico all'intendente di Palermo d'incoraggiare quella preziosa industria, in modo che rifiorisse, e fruttasse, come egli scrive, prosperità al paese (1). Altrettanto può dirsi delle

(1) *Regestum*, pag. 290. — A Riccardo Filangeri scrisse Federico d'in-

manifatture dei pannilani e dei drappi serici, le quali furono le più apprezzate del medio evo. Quand'anche si avesse a tenere per fermo che dai Mori, padroni della Spagna, industriosi sopra ogni altro popolo d'allora, avessero imparato i nostri l'arte della seta, dovrebbero non pertanto ascrivere, giusta l'opinione di scrittori gravissimi, la più estesa propagazione in Italia, e quindi fra i Mori stessi di Spagna, a Ruggiero II, il quale, verso la metà del secolo XII (1148), introdusse l'arte medesima, o il miglior uso di essa, nel suo reame di Sicilia (1); di dove (sembra verso il 1200) fu recata all'Italia superiore (2). Ora Federico non dimenticò, come dissi, nè la seta, nè la lana, ma ne volle anzi migliorata ed estesa la lavorazione, affinché divenissero pei suoi sudditi sorgente copiosa di ricchezze, spandendosi in ogni regione di Europa (3). Leggiamo infatti nelle carte di quel tempo come i Siciliani attendessero con vantaggio a fabbricar grossi drappi di lana e di seta, talora tessuti di porpora e d'oro, che parte vendevano nel paese, parte recavano alle fiere ed ai fondachi d'oltremare (4). Non abbiamo nè prova autentica, nè memoria alcuna che vi fossero fabbriche di carta nell'Italia meridionale sotto Federico II. Non v'ha dubbio per altro che il cotone era coltivato in quelle regioni, almeno nelle terre demaniali (5).

Il commercio e l'industria erano adunque le cure predilette degli Italiani nei secoli di mezzo. Uguale favore non si estendeva in generale alla coltivazione delle terre; chè anzi le soggezioni feudali, le decime, ed altre simili prestazioni, i vincoli, le frequenti guerre interne che disertavano le campagne, toglievano all'agricoltura il suo naturale svolgimento.

viargli dalla Siria uomini abili alla fabbricazione dello zucchero. Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. V, pag. 571.

(1) *Archivio Storico Italiano*, vol. X, seconda serie.

(2) *Archivio Storico Italiano*, ivi.

(3) *Regestum*, pag. 290.

(4) Bianchini, *Finanze*, vol. I, pag. 70.

(5) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. I, pag. 72.

Non si rimasero tuttavia, in certe condizioni di tempi e di cose, principi e comuni dallo attendere a far fiorire questa essenzialissima fra le arti sociali. Federico s'era messo tra' primi in questa via, e i savi Siciliani lo seguirono volenterosi.

Le possessioni di terreni erano nel medio evo il nerbo del patrimonio del principe, con che si provvedeva anche ai bisogni pubblici. Federico II, oltre a parecchi parchi reali, e ad altri terreni riservati per la caccia, possedeva vaste foreste, pascoli, vigne, terre in coltura, mandrie, numerosi armenti affidati a servi, o dati in affitto. Intendenti, chiamati *Secreti*, avevano l'alta sorveglianza di questi beni, e corrispondevano direttamente con l'imperatore, cui rendevano conto della loro amministrazione. Ei richiedeva che i suoi agenti s'informassero della quantità di sementa impiegata dai lavoratori, e del prodotto della raccolta; che da sè si assicurassero se in ogni podere i colombai fossero popolati, se vi si allevasse molto pollame, pavoni ed anitre, se si traesse buon partito dalle penne di questi uccelli, se vi fossero molte arnie, se vi si coltivassero in abbondanza avena, miglio, cotone, canape e ogni sorta di legumi; infine se il vino, uscendo dallo strettoio, fosse conservato in vasi acconci e convenevoli (1). Egli sa che gli al-

(1) *Exquiras etiam de quantitate seminis et victualium recollectorum: ut sciatur per te si labores fructibus compensentur; si vinum in mundis et bonis vascellis et aptis reponunt; si domus procurantur et conservantur ut docet, et si reparatione indigent, et que; et si egent, instes apud massarios quod massarias faciant reparari; si massarie ipse munite sunt lignis, palea et feno; si sunt in eis loca fertilia; si habetur in eis sufficientia de apibus; si de surco, avena, milio, panico, spelta, aliisque leguminibus, bombice, et canabe, de quibus placet nobis ut in singulis massariis debeant seminare; si de anseribus, gallinis, columbis, anatibus, caponibus et paronibus similiter competentem sufficientiam habeant; si de pennis ipsarium avium massarii faciunt fieri lectos, et quot per singulos. — Constitutio super massariis curiae procurandis et providere regendis. (Huillard Bréholles. *Historia*, vol. IV, pag. 214). — Cf. Petr. de Vineis, *Epist.*, lib. III, ep. 66, che ha per titolo: *Magistro massariorum in Apulia, de ipsorum reformatione.**

beri fruttiferi di un suo castello non danno se non pochi frutti, per mancanza della necessaria coltura; e tosto dal suo accampamento di Milano scrive al castellano di sorvegliare egli stesso i giardinieri, di farsi render conto dei frutti raccolti, e di conservare questi accuratamente (1). In un'altra lettera Federico raccomanda di dare in affitto il minuto bestiame, e di non affidarlo se non ad uomini di buona reputazione (2). Più tardi fa venire dalle masserie di Sicilia mille buoi da lavoro, o indomiti (3), per esser dati in affitto a Musulmani di Lucera. Le *marescalte* o razze di cavalli gli forniscono tanti animali da poterne vendere, dopo essersi provveduto di quanto gli abbisognava per l'uso della sua Corte (4). Ei non vuole che i vigneti di Siracusa siano affittati, temendo non si sfrutti la terra facendole produrre, mercè d'ingrassi, una troppo grande quantità d'uva (5). Venendo poi ad altri particolari, in una delle sue costituzioni, proibì di metter la mano sui buoi e sui carri dei lavoratori nel tempo in cui un sequestro fosse operato per mancanza di pagamento d'un debito pubblico o privato, affinchè *agricolture studium quod in regno nostro liberalissima frugum uberlute fequendo mandavimus exercendum, in nullo penitus negligatur* (6). Attese all'allevamento del bestiame, e s'adoperò perchè nei suoi domini fossero distrutti gli animali nocivi, come i lupi e le volpi, col mezzo di polveri ad arte preparate (7).

Alcuni Ebrei avevano offerto di acclimare in Sicilia l'indaco e parecchie piante originarie dell'Arabia e dell'India, fra

(1) *Regestum*, pag. 244.

(2) Queste convenzioni facevansi d'ordinario con pastori saraceni, molto rinomati nell'arte di governare gli armenti. *Regestum*, pag. 268.

(3) « *Mille boves de armentis nostris, inter domitos et indomitos* ». *Regestum* pag. 207.

(4) Gregorio, *Storia della Sicilia*, vol. I, pag. 103.

(5) *Regestum*, pag. 386.

(6) *Constitutiones super bobus domesticis, etc.* (Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. IV, pag. 237).

(7) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. V, pag. 571.

le altre l'*alcana*, che dava una bella tinta rossa. Tosto alcuni campi situati in Favara, luogo di delizia vicino a Palermo, sono destinati a questi saggi. Altri Ebrei ricevono incoraggiamenti per la coltura delle palme nei dintorni della capitale, dove quest'albero era stato trasportato sotto il dominio arabo. Si cedono loro i terreni necessari, a patto che i frutti, che eglino promettevano di far venire a maturezza, fossero divisi in due parti, l'una pel principe, l'altra per essi (1). Se gli alberi erano abbattuti dall'uragano, dovevano vendersene gli avanzi nelle città più vicine (2). Federico ordina la costruzione d'un mulino, dopo essersi per esatte informazioni assicurato che questo sarà produttivo al fisco, ed utile agli abitanti (3). Fa murare nella sua residenza di Palermo un vasto colombaio, e dal campo di Piacenza ne indica egli stesso il sito (4). Discendendo a particolari ancor più minuti, incarica l'intendente di Messina di non lasciare nell'ozio le serve nutrite nel palazzo reale di quella città, e vuole che impieghino il tempo sia nel filare, sia in altri minuti lavori.

Noi potremmo addurre molti altri esempi della operosità dello Svevo, ma basteranno questi ricordati. E non è piccola prova della gran mente di lui, il vederlo, fra tante cure di regno e tante spedizioni militari, occuparsi non solo nelle regie ville, ma discendere eziandio a particolari così minuti, che potrebbero forse a taluno sembrare non degni di un imperatore. Chè la grandezza dei concetti generali congiunta alla cura provvida de' particolari, fu sempre virtù degli uomini più alti che degnamente ressero le nazioni.

Possiamo dunque conchiudere che sotto un'amministrazione vigorosa ed abile, il regno di Napoli e di Sicilia era in una con-

(1) *Regestum*, pag. 279, 290.

(2) *Regestum*, pag. 272.

(3) *Regestum*, pag. 256.

(4) *Regestum*, pag. 266.

(5) *Regestum*, pag. 337.

dizione più prospera ed in uno stato di civiltà più avanzata degli altri paesi d'Italia. Malgrado delle doglianze dei papi Gregorio IX ed Innocenzo IV, i quali rappresentano le popolazioni siciliane e napoletane curvate sotto insopportabile tirannia, e ridotte all'ultima miseria, sarebbe ingiusto disconoscere i nuovi profitti che l'unità del potere, usata per grandi disegni, permise a Federico di recare ne' suoi stati. Questi profitti inventati, se vuolsi, dal dispotismo, tornarono infine a vera utilità di tutta la nazione (1).

(1) Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. I, pag. 426. — È riportata una lettera di papa Clemente IV, nella quale si discorrono le condizioni della Sicilia sotto il governo di Federico II, e si riconosce l'utile sorto dalle istituzioni di questo principe.

CAPITOLO IX.

Provvedimenti di Polizia.

- I. Polizia. — II. Disposizioni intorno alla salute pubblica — Medicina e Chirurgia. —
III. Cautele contro l'alterazione dei pesi e de'le misure — Annona. — IV. Porto d'armi. —
— V. Giuochi. — VI. Meretrici. — VII. Leggi suntuarie.

I. — Un'altra parte del codice federiciano, degna pur essa di molta considerazione, e che non vuolsi perciò lasciare inavvertita, è quella che riguarda i provvedimenti di polizia. In esso, come nella più parte degli statuti municipali italiani, fra i veri precetti di legge, t'incontri in molti regolamenti, i quali ora mirano a rendere più agiata, più comoda, e più sicura da incontri nocivi la vita giornaliera dell'uomo, col tener nette d'immondezze le vie, l'aere salubre; ora a prevenire le offese da uomo ad uomo, guardando che non siano suscitate risse nelle pubbliche vie, o disordini nelle osterie, sorvegliando i giuocatori e le femmine di mala vita. Basti accennare i principali.

II. — Alla salute pubblica, dice l'illustre Cibrario, non conferivano per certo nel medio evo nè le alte mura che cerchiavano ogni terra, nè le fosse piene d'acqua stagnante, nè le immonde casipole della plebe, nè le vie strette e tortuose, dove

appena penetravano l'aria e la luce, infestate da mandre di porci che si tolleravano per riverenza del barone messer Santo Antonio (1). Nè poco avevano operato a peggiorare la condizione sanitaria i cibi cattivi, come le carni suine, fatte anche più calde con le droghe, le vesti di lana, la negletta pulizia, e finalmente l'uso di seppellire i defunti nelle chiese e nel sacrato. Ben provvedevano varii statuti alla nettezza delle vie, alla salubrità delle acque potabili, a proibire la vendita di carni morbose, ad evitare che si liquefacesse entro le mura il sevo e la pece, o si macerasse il cuoio o la canapa. Ma tali provvisioni non erano validamente sostenute, le male usanze erano troppo diffuse e insieme tenaci; talchè non si poteva conseguire l'effetto delle leggi, le quali, ripetendosi del continuo, valgono solo a mostrare la propria insufficienza (2).

Nel regno di Napoli Federico II sentì primo il bisogno di una polizia municipale, e di buoni regolamenti sulla salute pubblica. Comandò, per un suo statuto, di non macerare lino e canapa se non un miglio lungi dall'abitato, e di gettare al mare gli animali morti e le altre sordidezze che recassero nocumento all'aria; e stabili che la multa d'un augustale dovesse colpire il contravventore (3). Mirando sempre alla salubrità del-

(1) Cibrario. *Economia politica*, vol. II, pag. 15.

(2) A Torino, per esempio, non era punito chi ammassasse letame avanti alla propria casa, fuorchè nel caso in cui non lo togliesse dopo il terzo dì. A Casale si spinse l'amor di nettezza fino a proibire la rocca e il fuso alle rivenditrici di pane, e intanto era proibito ai macellai di uccidere soltanto quelle bestie che non potessero andare coi loro piedi al macello; falso criterio, come dice il Cibrario, di sanità e di malattia. A Bologna (Statuti dell'anno 1250, pag. 182) e a Modena (Stat. cit., V, 141) s'aveva a spazzare le vie non più d'una volta la settimana.

(3) Constit. III, 48: *De conservatione aeris*. — A Trento (Stat. cit., II, 67, 93), a Bergamo, a Brescia (V. Rosa, Statuti), a Parma (Stat. cit., pag. 334), a Viterbo (Stat. cit., IV, 194, 195), e in tutti gli altri comuni d'Italia si riscontrano simili ordinamenti. A Parma poi troviamo una disposizione per la quale non poteva essere esercitata entro la città una delle arti rumorose: disposizione ottima, che nella presente età di civile

l'aria, e forse ricordando la disposizione delle XII Tavole: *hominem mortuum in urbe neve sepellito neve urito* (1), proibì, pena quaranta augustali, di fabbricare sepolcri entro la città, affinchè il fetore dei cadaveri non contaminasse l'aere; e volle che i corpi umani si seppellissero quattro palmi sotterra (2). Vietò a tutti i cittadini il tener veleni non necessari a qualche medicamento, e ordinò parimente di gettare in mare le erbe velenose, perchè queste, egli dice, potrebbero tornare nocive agli animali ed agli uomini (3). S'attengono eziandio alla salute pubblica le prescrizioni sui venditori di commestibili, giacchè Federico, nel dettarle, ebbe in pensiero che la frode usata da loro potesse recar pregiudizio alla salute generale dei sudditi. Così infatti egli scriveva: « *Buzerios et piscium venditores, qui vite hominum necessaria subministrant, et ex quorum fraudibus maximum posset non rebus tantummodo, sed personis etiam damnum inferri, in eorum mercibus volumus esse fideles* » (4). E finalmente allo stesso fine

progresso dovrebbe essere efficacemente applicata a tutte le arti di simil genere. Ronchini, *Prefazione agli Statuti di Parma*, pag. 25.

(1) Cicero, *De Legibus*, lib. II.

(2) « *Sepulturas mortuorum profundas quantum mensura dimidie canne protenditur, esse iubemus. Si quis contra fecerit, unum augustalem curie nostre componat. Cadavera etiam et (sordes) que fetorem faciunt per eos quorum fuerint coria extra terram ad quartam partem milliariis vel in mari aut flumine projici debere mandamus* ». Constit. III, 48: tit. cit.

(3) « *Quicumque toxicum aut malum venenum, quod ad confectionem utile vel necessarium non sit, habuerit vel vendiderit, suspendatur* ». — *Taxum etiam vel herbas hujusmodi de quibus pisces mortificantur aut moriuntur, a piscatoribus in aquis projici vetamus. Propter hec enim et ipsi pisces redduntur infecti, et aque de quibus homines et bestie interdum sepius potum assumunt, nocive redduntur* ». Constit. III, 72: *De vendentibus venenum*.

(4) « *Ut scrophas pro porcis vel carnes morticinas aut ab uno die in alium reservatas, seu qualitercunque corruptas vel infectas in damnum et deceptionem emptorum vendere non presumant....* ». Constit. III, 49: *De fide mercatorum*. — A Nizza si vietava ai macellai la vendita di carne cotta, affinchè in tal guisa non s'avesse facilità di smerciare le morbose.

mirano le ordinanze intorno ai medici, ai chirurghi, ed agli speziali, di cui ci sembra opportuno dire alcuna cosa.

Gli antichi imperatori romani avevano, con leggi utilissime, provveduto affinchè la medicina non fosse esercitata se non da chi vi avesse dato bastevole saggio del suo sapere. La barbarie dei secoli che sopravvennero aveva fatto dimenticare quegli utili provvedimenti, ed era verisimile si ritornasse all'antico abuso (di cui dolevasi Plinio) per cui a chiunque affermasse d'essere medico si dovesse credere senz'altro. Ora lo Svevo fu primo a rinnovare in Italia gli ordini antichi; e, ravvisando quanto danno venisse alla salute pubblica dalla inesperienza di coloro che si spacciavano per medici, ordinò che niuno potesse esercitare l'arte medica *nisi Salerni primitus in conventu publico magistrorum judicio comprobatus, cum testimonialibus literis de fide et sufficienti scientia tam magistrorum quam ordinalorum nostrorum* (1). E chi, osando contravvenire a questa prescrizione, esercitasse senza diploma la medicina, *carceri constringatur, bonis suis omnibus publicatis* (2). Il legislatore ha cura di avvertire che ciò viene da lui stabilito *ne in regno subjecti periclitentur ex imperitia medicorum* (3). Oltre a ciò senti Federico la necessità che i giovani avessero compito innanzi un corso regolare di studii, onde volle ch'eglino per tre anni studiassero filosofia (4) e per cinque il testo d'Ippocrate e di Galeno, tanto in teorica quanto in pratica; che poi fossero pubblicamente esaminati, com'ho detto, nel collegio di Salerno, il quale concedeva lettere testimoniali per ottenere la licenza del re

(1) Constit. III, 23: *Ut nullus audeat praticare nisi in conventu publice magistrorum Salerni sit comprobatus.*

(2) Constit. III, 49: *De probabili experientia medicorum.*

(3) Constit. III, 44: tit. cit.

(4) « *Quia nunquam sciri potest scientia medicine nisi de logica aliquid presciatur, nullus studeat in medicinali scientia nisi prius studeat ad minus triennio in scientia logicali; post triennium si coluerit, ad studium medicine procedat, in qua per quinquennium studeat* ». Constit. (Nova): *De Medicis.*

(*licentia practicandi*); e finalmente che non esercitassero senza la pratica presso sperimentati maestri (1). Allorchè otteneva siffatta licenza, il medico, qualunque cura facesse, purchè priva di dolo, si sottraeva all'impero delle leggi penali (2). Federico stabilì ancora il numero delle visite necessarie agli ammalati, la retribuzione dei medici, e l'obbligo loro di curare gratuitamente gli indigenti (3). Chi si fosse applicato alla chirurgia, doveva inoltre addestrarsi per un anno unicamente nelle operazioni (4). Causa d'immenso progresso per le scienze mediche poteva poi essere la istituzione d'una cattedra di anatomia, creata da Federico (5); ma questo esempio non fu imitato altrove. La dissecazione dei cadaveri fu considerata come profanazione, e proibita; onde soltanto nel secolo XV trovasi in Italia vestigia di anatomia sul cadavere, fatta a Ferrara (6).

Intorno agli speziali sono minute particolarità in una costituzione a ciò posta (7), di cui taceremo come di cose meno importanti.

(1) « *Nec tamen post completum quinquennium practicabit, nisi per integrum annum cum consilio experti medici practicetur. Magistri vero infra istud quinquennium libros authenticos tam Hippocratis quam Galeni in scholis doceant* ». Constit. cit. *De Medicis*.

(2) Constit. *De Medicis*. — Non così era stabilito in altre leggi, e le *Assise di Gerusalemme* (Cap. 238, ediz. Beugnot) stabiliscono pene severe contro i medici che avessero prescritto medicamenti diversi da quelli che erano veramente necessari.

(3) « *Iste medicus visitabit egrotos ad minus bis in die, et ad requisitionem infirmi semel in nocte* ». « *Pauperibus consilium gratis dabit* ». Constit. *De Medicis*.

(4) « *... presertim anatomiam humanorum corporum in scholis didicerit, et sit in ea parte medicine perfectus, sine qua nec incisiones salubriter fieri poterunt, nec facte curari*. Constit. *De Medicis*.

(5) Questa cattedra istituita in Napoli, come sembra, per consiglio di Marciano, medico illustre di Federico, fu accolta sulle prime con plauso generale. De Renzi, *Storia della Medicina in Italia*, vol. II, pag. 130. — Napoli, 1845.

(6) Portal, *Histoire de l'anatomie et de la chirurgie*; tom. I, pag. 166. — Paris, 1770.

(7) Constit. III, 47: *De fidelium numero super electuariis et syrupis statuendo*.

III. — Le costituzioni di Federico II contengono altresì ordinamenti che concernono i pesi e le misure, di cui era stabilita l'unità nel regno dalla *Magna Curia*, la quale imponeva a tutti i sudditi un procedere leale nei loro negozi. I venditori che frodassero nel peso, alterassero o mascherassero i commestibili; gli orefici che adoperassero nei loro lavori meno di otto once d'oro di coppella, e meno di undici d'argento per ogni libbra; i macellai che vendessero una specie di carne per un'altra, o che non indicassero al compratore se fosse d'animale morto od ucciso; i pescivendoli che serbassero i pesci pel dì seguente; i venditori di cibi cotti che tacevano se erano del dì innanzi; i ceraiuoli che alterassero le candele; i bettoglieri che nel vino mescolassero acqua: tutti costoro colti in fallo andavano soggetti, per la prima volta, ad una multa più o meno grave in prò del fisco; per la seconda, al taglio della mano; e finalmente alla pena capitale, se ancora recidivi (1). Ogni frode commessa contro gli stranieri era punita con doppia pena (2), *elenim*, dice Federico, *defensionem et scientiam nostram succedere volumus loco imbecillitatis et ignorantie predictorum*.

Siffatti ordini possono dirsi assai buoni pei tempi, poichè sicuramente, più larghi e più studiati di quelli d'ogni altra parte d'Italia, provvedevano con minuta cura al regolare eser-

(1) « *Iterato vero deprehensus in simili, manum perdat. Tertio (deprehensus talia perpetrare) in furcis mortis periculum subeat, quod justo judicio meruit (toties) illicita committendo et non corrigendo commissas* ». Constit. III, 26: tit. cit. — V. pure le Costituzioni 27, 28, 29 e 30 del terzo libro. — In Piemonte quando un bottegaio fosse stato sorpreso per la seconda volta mentre vendeva il panno al disotto della misura che si chiamava canna, o faceva uso di falsi pesi, era sottoposto ad una pena tripla dell'ordinario, e talora gli si attaccava la canna falsa al collo, e lo si menava per la città, frustandolo. Cibrario, *Monarchia di Savoia*.

(2) « *Penas contra mercatores corruptas merces vendentes et vetitas, seu ad falsas mensuras et cannas et pondera distrahentes nostris constitutionibus prestitutis, in peregrinis deceptis ab eis volumus duplicari* ». Constit. III, 31: *De pena contra mercatores*. — Più tardi Federico deputò persone di sua fiducia per assistere i forestieri nei loro affari.

cizio dei varii mestieri, ed a rendere copioso di salubri vettovalgie il mercato. Pure non vuolsi dimenticare come fossero anch'essi imperfetti e guasti dall'avarizia fiscale, dalla brama del monopolio, al solito dalla enormità delle pene, e molto più dalle false idee che, com'è detto più sopra, si avevano allora sulla pubblica economia. A mantenere l'abbondanza dell'anona, si provvedeva, a mo' d'esempio, non con cercare di accrescere la produzione ed agevolare il mercato, ma col vietare la estrazione dei grani (1). Principi e comuni cadevano in questo errore, come in quello di fissare il prezzo del grano, del pane, e di parecchi altri oggetti di prima necessità, invece di lasciar venire quello che naturalmente si forma dalle quantità relative della domanda e dell'offerta. A quel tempo, in somma, i diritti del proprietario sopra i prodotti dovevano cedere agli interessi di chi non era proprietario, e la tutela della pubblica podestà, che deve lasciare interessi e diritti equilibrarsi da sè naturalmente, si mostrava ai borghesi parzialissima in danno dei produttori (2). E però, oltre alla tassa del pane, delle carni, e delle altre derrate, era stabilito il luogo e l'ora in cui se ne dovesse tener mercato, prescritto che niuno potesse vendere altrove per privato accordo, nè trattare coi rivenditori, sinchè i borghesi non avessero comperato (3).

IV. — Ed ora da questa parte di polizia, che può chiamarsi *economica*, passiamo all'altra detta *governativa*. Abbiamo accennato con quanta cura attendesse Federico alla traquil-

(1) Nel regno di Napoli la tratta del grano era sempre proibita, e chi ne avesse voluto estrarre doveva chiederne la licenza, e pagare per ciò gravosa gabella. Ma talvolta il monopolio dell'estrazione del grano venne concesso agli ufficiali del regno. Bianchini. *Finanze*, vol. I, pag. 166. — In parecchi comuni, e fra gli altri in quello di Chieri, era per regola ordinaria stabilito negli statuti che tutto il grano del territorio si riducesse nella capitale, lasciatone ai padroni quel tanto che bastasse ai loro bisogni per sostenere la famiglia, e per la seminagione.

(2) Cibrario. *Economia*, vol. II, pag. 25.

(3) Constit. III, 28, 29, 30, tit. cit.

lità pubblica, prima condizione del vivere sociale, la quale sta tutta nella sicurezza dei diritti degli uomini associati, difesi da loro stessi nella guisa meno violenta e più giusta possibile. Attentissimi furono i governanti del medio evo a torre ogni occasione che potesse rompere questa pace pubblica; per la qual cosa anche lo Svevo, memore del principio stabilito nelle sue costituzioni, doversi più presto prevenire i delitti che punirli (1), vietò a' sudditi il portare armi offensive e difensive, poichè erano facilmente fomite a risse ed a guerre (2). Ciò era solo concesso agli ufficiali del re, quando fossero nell' esercizio della loro carica; ma potevano ottenerlo, per eccezione, i cavalieri ed i borghesi in viaggio (3). I forestieri, entrando nel regno, dovevano deporre anch'essi le armi; e, contravvenendovi, cadevano nella pena stessa dei cittadini (4).

V. — Tutte le cronache del medio evo, toccando della corruzione dei tempi, ricordano l'uso sfrenato del giuoco. Carlo Magno, che per ottenere la correzione de' costumi si valse molto dell'autorità dei concilii, rinnovò, dopo il concilio di Magonza dell'813, il divieto dei giuochi d'azzardo, già contenuto nelle

(1) Constit. I, 12: *De illicita portatione armorum*.

(2) « ... presenti lege inhihemus ut nullus arma moluta et prohibita, cultellos cum punctis scilicet et enses, lanceas, pancerias, scuta vel loricas, clavas ferreas etiam, et alia omnia . . . secum deferre presumat ». Constit. I, 12: tit. cit. — Altrettanto è stabilito, oltre che nel diritto romano (Authen. de armis, § Prohibemus) in quasi tutti gli statuti italiani, i quali sanciscono contro i contravventori una pena pecuniaria. V. Statut. di Vercelli (Mandelli, vol. II, pag. 52); Stat. di Viterbo (IV, 32); Stat. di Trento (III, 304). Quest'ultimo ordina talora la multa, talora tratti di corda, e talora anche l'amputazione della mano.

(3) Constit. I, 10: tit. cit.

(4) « Homines extra regnum postquam regnum intraverint, arma prohibita nullatenus deferre permittimus. Que si scienter detulerint, pene, quam contra delatores armorum, qui in regno morantur, edidimus, subjacebunt. Et ut ignorantiam simulare non possint, statim per officiales nostros, cum regnum intraverint, ipsis volumus hec exponi ». Constit. I, 11: *De intrantibus regnum*.

antiche leggi romane (1). A mantenere la pubblica quiete, e ad impedire le bestemmie, che nascono nel giuoco (2), i principi venuti poi posero severissime pene contro i giuochi d'azzardo (3); ma il frequente rinnovarsi delle pene stesse mostra quanto fossero inefficaci. Federico, adunque, non dimenticò di colpire con tutto il rigore questo vizio, e dichiarò infami ed incapaci di qualsiasi ufficio pubblico e di testimonianza in giudizio tutti coloro che si abbandonassero al giuoco, sia delle carte che dei dadi. Alla qual pena venivano del pari assoggettati quelli che tenessero a disposizione altrui carte da giuoco e dadi (4). Nè in ciò il legislatore distingueva il grado o le persone, come sembra avvenisse altrove (5), ma colpiva con la sua

(1) *Capitularia regum francorum* apud Baluz., I, 958. — Cicerone, nelle sue filippiche, ci tracciò la severità della legislazione romana riguardo al giuoco; e noi la troviamo nelle fonti del diritto. V. Leg. 2, § 2, Leg. 4, Dig. *De Aleatoribus*.

(2) Giustiniano, alla leg. 3 Cod. *De aleatoribus*, trovò un male politico nei giuochi d'azzardo, per lo eccitamento alla bestemmia.

(3) S. Luigi proibì nel 1234 non solo i dadi, ma anche l'innocente giuoco degli scacchi. Carlo il Bello vietò molti altri giuochi di pura destrezza. De la Mare. Op. cit., vol. I, pag. 717. — Anche gli ordinatori delle nostre vecchie leggi municipali seguirono tale esempio; onde in tutti gli statuti ricorrono le consuete punizioni de' giuocatori a dadi o alla zara, o di chi presti il denaro o la casa perchè si giuochi. Statut. di Casale (*Leg. Municip.*, I, 230); di Parma (pag. 332); di Modena (IV, 36, 37); di Viterbo (IV, 99-101). In pochi statuti si nomina il giuoco della *mora*, quantunque notissimo fino agli antichi Greci col nome di *δακτύλων επαλλαξίς*.

(4) « *Mores dissolute viventium interposite pene formidine ad frugem melioris vita reducere cupientes, statuimus eos qui ad datios sic ex quadam consuetudine ludunt et in ludo ipso continue conversantur ut nulli alii vacent officio de quo vivant; tabernarios etiam qui tabernas velut naturalis lares et proprios elegerunt; eos etiam qui aleas et datios tenent ut easdem predictis ludantibus commodent, inter infames haberi* ». Constit. III, 67: *De aleatorum et datiorum infamia*. — A Lodi chi teneva casa di giuoco, e prestava le carte e i dadi, veniva multato in lire cento imperiali. Chi giuocava alle carte pagava lire dodici e mezzo se di giorno, e il doppio se durante la notte. E questo provvedimento riavviensi in altri statuti. V. Stat. della Val d'Ambra (editi da Bonniini), cap. XXIII.

(5) « *Postremo etiam milites, quos saltem equestris dignitatis decus*

legge anche i cavalieri ed i nobili. Anzi, lungi dall'aver indulgenza per le mancanze del gentiluomo, Federico riguardava la qualità di lui ragione aggravante, imperocchè reputava, con quel savio, il cittadino locato in alto esser tenuto, appunto per il suo grado, a dare l'esempio della osservanza e del rispetto per l'autorità del re e per tutte le leggi da lui emanate. Il quale principio, che offre alcunchè di elevato e di generoso, fu più ampiamente seguito in altri luoghi, come ci fanno aperto alcune leggi di quella età (1). Più tardi, Federico rivolse di nuovo il pensiero sul vizio del giuoco; e, vedendo forse la inefficacia delle sue prime disposizioni, ordinò ai giustizieri di condannare ai lavori pubblici per certo tempo quei cittadini che vi spendessero la vita (2).

VI. — « En toute police, il y a des offices nécessaires, non seulement abjects, mais encore vicieux ; les vices y trouvent leur rang, et s'emploient à la consture de notre liaison, comme les venins à la conservation de notre santé ». Queste parole dell'illustre Montaigne (3) ci ricorrono alla mente nel prendere a discorrere delle meretrici; sulle quali spettava anche allora alla polizia il vigilare. Permesse, fino dall'800,

deberet a talibus coercere, si fame sue prodigi et pudoris ignari, ad vilitatem hujusmodi deduxerint vitam suam... ». Constit. III, 67, tit. cit. — Altrove invece la facoltà di giuocare, ridotta a monopolio ed appaltata, formava, come in alcuni luoghi ai nostri giorni, oggetto di gabella. Niuno poteva giuocare fuori della casa a ciò destinata, e per giuocarvi conveniva pagare. Dimodochè i poveri erano puniti d'un momentaneo passatempo, e i ricchi giuocavano a loro bell'agio.

(1) In Francia, per esempio, mentre era vietato ad ognuno il portare *couteil apointé*, o altre armi offensive, se il contravventore fosse stato *hons de poesté* pagava cinque soldi di ammenda, laddove ne pagava dieci se *gentil-hons*. Beaumenoir. Op. cit., cap. XXX, art. 31, 34, 37, 39. — Ecco in qual modo si rendeva non sterile di conseguenze il principio, sempre invocato allora, *Noblesse oblige*.

(2) Constit. (Nova) III, 53: *De inquisitionibus faciendis*.

(3) Montaigne, *Essais*, lib. III, chap. 1.

dall'imperatore Carlo Magno (1), San Luigi invano tentò di cacciarle dai suoi dominii di Francia, ma perchè un ordine, o una legge non muta la natura e le inclinazioni degli uomini, pensò invece con grandi ostacoli di contrastarle, portando con ciò ben più grave danno nell'ordine sociale. I principi e le repubbliche italiane, all'infuori di poche eccezioni (2), permisero le donne di mala vita (3), dando loro un marchio d'infamia; ma per questo non scemarono di numero. Fu dunque comandato ad esse di abitare in un solo quartiere a ciò destinato, e che per l'ordinario era fuori delle mura (4), d'indossare alcune vesti speciali, o speciali segni, affinchè ciascuno potesse conoscerne il mestiere, e dalle donne oneste si differenziassero (5).

(1) *Capitularia*, apud Baluz., vol. I, pag. 342. — Carlo Magno aveva però stabilito che l'uomo in casa del quale si fosse trovata una meretrice, dovesse recarla pubblicamente sulle proprie spalle alla piazza per vederla flagellare; e ricusandovisi, vi fosse frustato egli stesso.

(2) A Siena cacciavansi di tempo in tempo, ma sempre tornavano. A Casale e ad Ivrea erano proibite le case pubbliche di prostituzione.

(3) A Parma, a Modena e in molti altri luoghi le meretrici erano tollerate, pagando una tassa speciale. Campori, *Prefazione agli Statuti di Modena*.

(4) A Roma i luoghi in cui le donne pubbliche esercitavano il loro turpe commercio, erano ordinariamente nei quartieri vili ed appartati, e nelle vie remote verso le mura della città. Giovenale, *Satyr. III*. — Altrettanto stabiliva Amedeo VIII (V. Stat. cit., lib. III). — Per lo statuto lucchese del 1380 (*Bandi Lucchesi*, num. 313), come per quelli di Ravenna (cap. 326, 327), di Trento (III, 104) e d'altri luoghi, le meretrici e i lenoni non potevano nemmeno avvicinarsi alla città, ai borghi, alle chiese, o ai luoghi venerabili. S. Luigi ordinò che tutte *les folles femmes de leur corps et communes* fossero separate dalle oneste, e interdisse ai proprietari di affittar loro le proprie abitazioni. Sabatier, *Histoire de la législation sur les femmes publiques*. — Paris 1828.

(5) La legge suntuaria pisana del 1563 prescriveva che le meretrici portassero in capo un'acconciatura a guisa di cono. Cantini, *Legislazione Toscana*, vol. V, pag. 73. — Secondo gli statuti di Torino esse si distinguevano dalle altre con una fettuccia sopra la spalla destra. Cibrario, *Storia di Torino*, pag. 379. — A Bergamo poi, non pure le meretrici, ma anche i lenoni dovevano portare un segnale, che consisteva in un cappuccio di panno rosso, donde pendeva un campanello. Rosa. Op. cit., pag. 90.

Nel reame di Napoli si ammisero le meretrici, ma si volle che esse fossero descritte in una speciale matricola, avessero giudice a parte, e pagassero gabella, come già in Atene e in Roma (1).

VII. — Riccobaldo Ferrarese, storico vissuto dopo il 1300, scrivendo della corruzione de' costumi, lamenta che non fossero più semplici e rozzi, come al tempo di Federico II imperatore (2). Se non che il lusso erasi già introdotto durante il regno dello Svevo, siccome accortamente notava il Muratori (3); e se nel secolo XII, e al principio del XIII, i costumi degli Italiani mostravansi davvero rigidi e puri, quali d'uomini di fresco usciti da lunghi e travagliosi cimenti di una rigenerazione sociale, non tardarono tuttavia a corrompersi; così che al fine di quel secolo parevano affatto diversi da quei di prima. Federico II, nell'alta sua mente, ci pensò; e benchè la facilità che il potere gli porgeva del soddisfare alle passioni, e la sensualità lo trasportassero più d'una volta nella vita privata, oltre i confini dell'onesto; pure egli ebbe bastevole forza d'animo e di volontà per dare al regno istituzioni capaci di frenare la dissolutezza. E se fin qui è da lodare grandemente, non ci meraviglieremo di trovare anche rispetto ai costumi parecchie provvisioni in cui quel gran principe abbia ceduto ai pregiudizii dei tempi. Pertanto, fino dal 1221, Federico, convocata l'assemblea in Messina, promulgò una serie di leggi suntuarie, nelle quali cercò con gran cura di scernere per distinta qualità e materia d'abbigliamento quelle varie condizioni d'uomini, che l'umana ambizione da un lato, e il desiderio di uguaglianza

(1) Borelli, *De Magistratibus*, vol. I, pag. 122.

(2) Muratori, *Antiquit.*, Dissert. XXIII.

(3) L'Hallam (Op. cit., cap. IX) confuta l'opinione di Muratori, ma i suoi argomenti non ci rimuovono dal credere che lo scrittore del medio evo non fosse soverchiamente *laudator temporis acti*.

dall'altro, tendono del continuo a confondere (1). Ma una lunga esperienza ha posto in chiaro che di tutte le leggi non è alcuna la quale cada sì facilmente in oblio quanto le suntuarie; chè, non appena si pubblica un editto inteso a correggere il lusso, l'indole della nazione che a questo naturalmente si porta, e l'industria inventano artifici per deluderlo. Il lusso s'introduce insensibilmente, e l'impero di lui, vario e mobile oltre ogni dire, si fa più forte delle più savie leggi. Ciò non di meno in ogni età ed in ogni luogo i governanti, fino quasi a' giorni nostri, credettero necessario il moderarlo con leggi mal consigliate; ma esso ha sfuggito e sfuggirà sempre all'azione del diritto (2). Le leggi suntuarie di Federico II e degli altri governanti contemporanei non ottennero più di quanto avessero ottenuto quelle di Solone e di Licurgo, alcune fra quelle delle Dodici Tavole (3), e la celebre legge Oppia in Roma (4), poste a temperare lo sfoggio ed il fasto nei conviti, nelle nozze e nei funerali. Nel medio evo poi le leggi suntuarie si andavano rinnovando con tanta maggiore ostinazione, quanto più la esperienza ne dimostrava dannosa, e per molte parti impossibile, la esecuzione; onde tutti gli statuti municipali e le leggi de' principi serbano traccia di codesto fervore (5). Nè solo

(1) Ricc. de S. Germ. *Chron.* ad ann. 1221. — In questa cronica si ricordano gli altri ordinamenti su questa stessa materia, pubblicati da Federico negli anni 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1231.

(2) Cibrario, *Economia*, vol. II, pag. 44.

(3) Cicero, *De Legibus*, lib. II, cap. 23.

(4) Tito Livio, XXXIV, cap. I. — Di leggi di polizia fu l'antico comune romano fornito a gran dovizia. La più antica legge romana contro il soverchio delle spese trovasi nelle Dodici Tavole, riguardo alle spese funerarie. A quale estremo fosse spinta fino d'allora questa tutela inquisitoria, lo prova il fatto che Publio Cornelio Rufino, console, fu dai censori dell'anno 479 cancellato dalla lista dei senatori, perchè possedeva suppellettili d'argento pel valore di 3360 sesterzi. Mommsen, *Storia Romana*, lib. II, cap. 8.

(5) Fra i comuni italiani, primi a far leggi suntuarie furono quelli di Pinerolo e di Firenze. Sono poi celebri gli statuti promulgati dalla re-

l'Italia, ma la Francia e l'Inghilterra eziandio fecero inutile e ridicolo esperimento di provvisioni contro al soverchio lusso (1). Ma simili provvisioni in generale non recarono altro utile fuori di quello del lasciare a noi posteri vivo ritratto de' costumi di quei secoli remoti, e di offerirci da questo lato occasione a studi importantissimi.

pubblica fiorentina nel 1330 (Villani. Op. cit., lib. X, cap. 154) e nel 1355 (Fanfani, nel giornale *l'Etruria*, vol. I).

Lo zelo inconsiderato di siffatte leggi giunse a tale, che si estese ai cibi, ai mortorii e ad altro, sicchè gli statuti di Casale (*Leges Municip.*, col. 1027) proibirono perfino le strenne del capo d'anno. — A Lodi nessuno poteva vestire gramaglia, tranne la vedova del defunto. Morbio. Op. cit., pag. 225.

(1) Filippo il Bello fece nel 1294 una famosa legge suntuaria, in cui vietò alle borghesi l'uso del carro, il vaio, l'ermellino; ed altre pellicce preziose. Cibrario, *Economia*, vol. II, pag. 14. — In Inghilterra si fece la prova di leggi suntuarie una sol volta, ma non si rinnovarono mai più, perchè neglette da quella nazione che apprezzava troppo la libertà ed il commercio per obbedire a leggi contrarie all'una e all'altro. Hallam. Op. cit., cap. 9.

CAPITOLO X.

Della Cultura sotto il regno di Federico II.

I. Federico II e l'incivilimento italiano. — II. Corte di Federico. — III. Scienze, Arti, Filosofia. — IV. Università di Napoli.

I. — Il quadro che ci siamo studiati di delineare de' benefizii che dalle istituzioni federiciane derivarono ai sudditi delle provincie meridionali, ne sembrerebbe di soverchio manchevole, ove non toccassimo eziandio brevemente dell'influsso ch'esse ebbero sulla cultura generale di quelli, e per via indiretta su tutta Italia. Con ciò sia che l'imperatore filosofo, non rimanendosi contento agli avanzamenti materiali, procacciava altresì a' suoi popoli quelli che mirano all'intelletto, desiderando quel perfezionamento delle istituzioni e degli uomini che noi intendiamo pel vocabolo incivilimento. Pertanto la grandezza di Federico splende non pure come quella di legislatore, ma eziandio di restauratore del sapere, e d'uno de' più antichi cultori e protettori della poesia e delle lettere italiane. Lo Svevo era assai più che un mecenate di trovatori e di astrologi, assai più che un fortunato dilettante della gaia scienza; ricercava nel sapere molto meglio che uno svago o un conforto, molto meglio che un lusso o un trastullo di corte. « Crediamo, egli scriveva, che a noi pure abbia a venir grande giovamento dal procurare che ai nostri sudditi sieno offerti i

mezzi d'istruirsi, imperocchè la cultura li renderà più valenti nel dirigere la cosa pubblica, e nel difendere la famiglia e la patria ». « Così il governatore, come il legislatore ed il capitano (scriveva in nome di lui Pietro della Vigna) devono aver sempre loro compagna ed aiutatrice la scienza, altrimenti per le lusinghe del mondo e della ignoranza, o cadranno nell'ignoravia, o si spingeranno senza freno oltre i confini dell'onesto. E però anche noi fino dalla giovinezza abbiamo cercato ed amato il sapere; e se più tardi le cure del regno ce ne hanno sovente distolti, pur nondimeno, qualunque momento ci rimanesse libero, non lo lasciavamo mai trascorrere nell'ozio, ma con grande diletto l'impiegavamo nella lettura di opere eccellenti, acciò che l'animo sempre più s'illuminasse e diventasse gagliardo nel possesso della scienza, priva della quale la vita dell'uomo manca d'ogni regola e libertà » (1).

II. — È noto ad ognuno come la vita intellettuale sia stata per lunga pezza in Europa quasi tutta nel Sacerdozio, il quale, in mezzo alla confusione del medio evo, aveva provveduto ai bisogni della intelligenza. Il culto cattolico aveva sommamente giovato all'arte, la teologia, benchè la volesse ancella alla scienza, i sacri libri, colle versioni latine, alla letteratura, che ad onta di tante alterazioni rimase pur sempre latina, e dal seno del Sacerdozio uscì la Scolastica, sommamente benemerita della civiltà, avendo schiusa la via e quasi additato il metodo al risorgimento intellettuale dei popoli europei. La casta sacerdotale è sempre quella che signoreggia nelle nazioni, sia nel periodo di loro nascimento, sia in quello del risorgimento dalla barbarie, o rinascimento. Ma quando, cessata la barbarie, comincia nella vita d'un popolo la coscienza di sè, allora naturalmente questo baliato deve a poco a poco sparire. Così nel medio evo, nel modo e nel tempo che lo Stato cominciava a

(1) Petri de Vineia, *Epistolae*, lib. III, ep. 67.

contendere i diritti proprii ai privilegi delle caste gentilizie e clericali, ed alla preminenza del Papa, la scienza laicale, rivelandosi nella popolare favella, si provava a disputare il primato alle dottrine ecclesiastiche, ed alla prevalente teologia. In mezzo a questo forte e vicendevole contrasto nacque Federico II, e la lotta ch'egli sostenne contro i Pontefici ritrasse il doppio carattere della contesa. La quale innanzi era stata tra la forza brutale e la morale autorità, tra gli eserciti e le scomuniche, ma d'allora fu principalmente fra la ragione e la dommatica (1). Talchè quando, sui primordi del secolo XIII, il progresso sociale ed intellettuale pareva si arrestasse in ogni luogo, in Italia si svolge e procede più rapidamente. Le sparse forze si raccolgono, trovano un centro presso lo Svevo, e in quel reame delle Sicilie, che il Papa chiama ancora suo feudo, Arabi ed Ebrei vi recano e professano le dottrine altrove condannate; « coloro ch'erano di alto cuore e di grazie dotati (per solenne testimonianza dell'Alighieri) si sforzano di aderirsi alla maestà di sì gran Principe, talchè in quel tempo tutto quello che gli eccellenti Italiani componevano, ne la Corte di Federico primamente usciva » (2). Ed è mirabile come la letteratura e la lingua fossero sì felicemente promosse da un principe impedito di continuo da quelli che, per mezzo della superstizione e della ignoranza, governavano le opinioni ed i cuori della universalità delle genti. Per essi il favore che la poesia godeva alla Corte di Federico era prova evidente della dissolutezza de' costumi e della empietà del sovrano e del suo segretario. Ma finchè Federico visse, nè le guerre perpetue, nè le inimicizie altrui, nè le domestic sciagure lo distolsero mai dal favorire e dal coltivare le lettere; e s'ei non avesse risieduto in Sicilia, la lingua italiana o non avrebbe ricavato

(1) De Blasiis, *Discorso inaugurale dell'anno scolastico 1864-65, letto nella R. Università di Napoli*, pag. 6. — Napoli 1865.

(2) Dante, *Della Volgare Eloquenza*, cap. XII; traduzione di Giorgio Trissino. — Milano 1868.

aiuto veruno dal coltissimo dialetto di quell'isola, o più scarsamente e più tardi. Il palazzo di Federico diveniva l'ospizio dei poeti; ed i cortigiani, che gareggiavano col principe a compor versi, erano ad un tempo oratori, uomini di stato, e guerrieri, generosi d'animo ed eleganti di costumi. In mezzo agli odii accaniti ed alle fiere contese, si tributava il culto più geniale al bello ed al sapere, e la galanteria cavalleresca esaltava il cuore delle donne, ne destava le grazie, e ne affinava la educazione. « Lo imperatore Federico, leggesi in una novella di quel tempo, fue nobilissimo signore, e la gente che aveva bontade, veniva a lui da tutte parti e mostrava belli sembianti a chi avesse speciale bontà. A lui venieno sonatori, trovatori, e belli favellatori, uomini d'arti, giostratori, schermitori d'ogni maniera gente ». « Ed egli stesso, come afferma il Malespini, di scrittura e di senno fue savissimo, e seppe la lingua nostra latina, e il nostro volgare, e tedesco, francese, greco e saracino » (1). Fu gloria dello Svevo, adunque, l'aver usato il volgare felicemente in molte poesie, o canti d'amore, che in parte si conservano sino a' dì nostri, e per cui la Sicilia cooperò innanzi ad altre parti d'Italia allo svolgimento della lingua e della poesia italiana. Fra le poesie migliori di quella età, e meno lontane dall'italiano dei nostri tempi, ve n'ha che appartengono appunto a Federico (2) ed al suo segretario, il quale, a dirla col Foscolo, parve uno di quegli uomini creati dalla natura per illustrare ogni lingua, ogni scienza a cui si applicano, e ad onorare qualunque epoca o tempo in cui vivono (3).

(1) Federico II fu lodato per ingegno, per istudii, e per lo splendido patrocinio delle lettere, delle scienze e delle buone arti, non solo dagli scrittori ghibellini, ma eziandio dai guelfi. Se Dante lo chiama *Cherico grande*, Giovanni Villani lo ricorda come savio di scrittura e di senno naturale, universale in tutte le cose. Villani, *Istorie Fiorentine*, lib. VI, cap. 1.

(2) Nannucci, *Manuale della Letteratura del primo secolo della lingua italiana*, pag. 20-24 — Firenze 1856.

(3) Foscolo, *Della Letteratura Italiana* (Opere, vol. IV), pag. 138.

La Corte di Federico, come più tardi quella di Manfredi, divenne altresì centro attivo di cultura araba e d'indifferenza religiosa. La insaziabile curiosità di quel principe, il suo ingegno sottilmente ricercatore, le sue cognizioni sorprendenti per l'età, lo traevano a prediligere quella razza ingegnosa dei Saraceni, che rappresentava ai suoi occhi la libertà del pensiero e la scienza razionale. E tale predilezione si connette ancora al fondo stesso delle sue mire e del suo carattere. L'idea dominante di questo grand'uomo fu, ripeto, l'incivilimento, nel senso più moderno del vocabolo, e quindi lo svolgimento nobile e libero della natura umana, la riabilitazione di tutto ciò che il cristianesimo aveva troppo invilito col nome di mondo e di vanità umane (1). Egli pertanto, oltre all'arabo, imparò la dialettica da un mussulmano di Sicilia (2). Il cardinale Ubal dini, amico di Federico, professava apertamente il materialismo (3). L'ortodossia di Michele Scoto e di Pietro della Vigna era molto sospetta (4). Le persone di sentimenti liberali convenivano a Corte, dove avevano trovato aiuti e larga protezione molti Ebrei, incaricati dall'imperatore di tradurre le opere di scienza araba (5). La quale tendenza e l'amore per la scienza razionale, che spesso è in sospetto alle moltitudini con-

(1) Renan, *Averroès et l'Averroïsme*, pag. 287. — Paris 1861.

(2) Amari, *Archivio Storico Italiano*, nuova serie, tom. I, parte 2ª, pag. 186-187.

(3) Dante, *Inferno*, c. X, 120.

(4) Michele Scoto, con la parte ch'esercita nella corte di Federico II, ove rappresenta in modo singolare la tendenza arabica, e con le pratiche e corrispondenze diaboliche, che la leggenda gli attribuisce, apre veramente quella serie di uomini irreligiosi, i quali nascosero la loro miscredenza sotto il nome di Averroè. Forse la rigorosa condanna di Dante attiene alla riprovazione di cui la pubblica opinione colpiva già queste tendenze sospette:

Quell'altro che ne' fianchi è così poco

Michele Scotto fu, che veramente

Delle magiche frode seppe il giuoco.

Inferno, c. XX.

(5) Renan. Op. cit., pag. 186, 187.

dotte dai preti, dettero luogo in quel tempo alle voci più strane ed alle più assurde calunnie (1).

III. — Nè i benefizii dalla monarchia sveva furono offerti soltanto alle lettere, chè le scienze, le arti, la filosofia, la giurisprudenza, e tutto che giova al perfezionamento civile d'un popolo, ebbero protezione ed aiuti da quel principe.

Abbiamo già accennato nel precedente capitolo come le scienze si ricoverassero all'ombra del trono di Federico, il quale elevava la scuola salernitana, già famosa per gli studi medici, a consesso accademico, accrescendola di nuovi insegnamenti, e come ponesse la pratica dell'arte salutare sotto la sorveglianza e la protezione della legge. Per lui fu istituita la prima cattedra di anatomia, il che fece dire al celebre Portal: « L'Italie a la gloire d'avoir vu renaitre dans son sein l'anatomie, comme les autres sciences » (2). Al risorgimento ed a' progressi delle scienze spetta un trattato che Federico lasciò, non compito, e che fu fatto terminare da Manfredi suo figlio, e che fu il primo libro che dopo la decadenza dell'antica letteratura si scrivesse sulle varie specie e nature degli animali. I dotti lo reputano tuttodì come uno dei più pregevoli trattati antichi di ornitologia. Approfittando dei moltissimi mezzi offertigli dalla opulenza e dalle relazioni coi principi dell'Oriente, raccolse da tutte parti libri d'ogni maniera, le opere dei Greci, e gli scritti scientifici degli Arabi, massime quelle intorno alla medicina. Dalla lingua originale, o dalle versioni arabe, vennero, per suo comando, trasferite in latino le opere di Tolomeo; e da Michele Scoto, suo astrologo favorito, chiamato perciò *il filosofo dell'Imperatore* (3), furono tradotte le opere scienti-

(1) Raumer. Op. cit., vol. III, pag. 489 e seg.

(2) Portal. Op. cit., tom. I, pag. 166 e 196.

(3) « *Per hæc tempora Michaël Scotus Astrologus, Federici imperatoris familiaris, qui invenit usum Armaturæ Capitis, quæ dicitur Cervellerium ...* ». Muratori, *Antiquitat.*, Dissert. XXVI. — V. pure Ducange. Op. cit., voc. *Cervellerium*.

fiche di Aristotile (1). Le matematiche, sfiorate appena da qualcuno, entrarono in quel tempo nella ragione dello insegnamento scolastico, e l'imperatore stesso che aveva atteso a quello studio (2), compiacevasi ragionarne coi sapienti musulmani, proponendo loro ardui ed astrusi problemi (3). Leonardo Fibonacchi, che fu forse il più grande geometra del medio evo, e certo il primo algebrista cristiano (4), trovò in Federico II un protettore capace di comprenderlo e d'apprezzarne le scoperte scientifiche (5). Sembra poi venisse fondata nel 1233 quell'Accademia Panormitana, ove, presidente Federico, raccoglievasi a leggere le loro opere letterati, filosofi, poeti, matematici, impegnandosi tenzoni di sapere, in cui i vincitori erano premiati di corone (6).

Al risorgimento delle arti belle, che sono tanta parte della civiltà italiana, non diremo noi che conferisse principalmente il principe svevo; ma certo anch'esso loro fu sommamente

(1) Forse queste traduzioni componevano i trattati di logica e di fisica che Federico indirizzò alle Università d'Italia. « *Compilationes varie ab Aristotile aliisque philosophis, sub grecis arabicisque vocabulis antiquitus edite in sermonialibus et mathematicis disciplinis, nostris aliquando sensibus occurrerunt* ». *Encyclica Friderici qua libros mittit*. (Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. IV, pag. 384).

(2) Saba Malaspina apud Muratori, *Rer. Ital. Script.*, vol. VIII, pag. 788.

(3) Amari, *Journal Asiatique*, 1853, n. 3, pag. 240 e seg. — Il Sultano, alla sua volta, mandò all'imperatore una sfera artificiale che rappresentava i movimenti dei cieli e dei pianeti. « *Soldanus Babiloniae imperatori mittit tentorium mirifica arte constructum, in quo imagines solis et lunae artificialiter motae, cursum suum certis et debitis spatiis peragravit, et horas diei et noctis infallibiliter indicant* ». Huillard-Bréholles, vol. IV, pag. 369 — Cfr. Ricc. de S. Germ. Chron. ad ann. 1232.

(4) Libri, *Histoire des sciences mathématiques en Italie*; tom. II, pag. 22, 27. — Paris 1838.

(5) Muratori, *Antiquit.*, Dissert. XXVI.

(6) Quadrio, *Storia e ragione d'ogni poesia*, tom. I, pag. 87. — Bologna 1739. — Oggidì per altro siffatta origine dell'accademia di Palermo è posta in dubbio. V. Huillard-Bréholles, *Préface et Introduction*, pag. 522.

benefico. A terminare in Napoli Castel Capuano e Castel Dell'Uovo, adoperò Nicola Pisano, il sommo scultore ed architetto, che con splendidi monumenti inaugurava la novella arte italiana (1). Fu poi per comando di Federico che in Napoli ed in Capua si fecero le prime collezioni artistiche che abbia veduto l'Occidente, e laddove non v'era stato prima che una generale dispersione e distruzione dei capolavori dell'arte antica, egli, con escavazioni e con l'opera di uomini eruditi, ne faceva ricerca e adornava i palazzi ed i templi delle città meridionali di statue, di vasi, e di colonne antiche, scampate alle ingiurie del tempo e degli uomini. Tutto ciò fa chiaro come lo Svevo tenesse in onore anche le arti belle, e come, non travolto in tante vicende, avrebbe assai più aiutato con quelle larghe facoltà che solamente ai principi concede la fortuna.

Ognuno sa come la Scolastica seguisse nel medio evo il movimento dell'Aristotelismo, fino dai tempi dell'infelice Boezio, che rese latino l'*Organon*, o *Logica dello Stagirita*. Gli agiografi cristiani chiusero nelle pure forme o categorie di quella la filosofia ortodossa. Ma poichè gli Arabi, per le loro conquiste nell'Occidente europeo, vi fecero penetrare altresì la propria cultura, pervennero anche a noi la fisica e la metafisica del grande filosofo. Se non che il genuino Aristotile fu sfigurato dal pensiero arabo, onde avvenne di quello come delle piante, che lungi dal suolo natio intristiscono o mutano natura. E la Chiesa, gelosa custode di sua dottrina tradizionale, da principio diffidò delle dottrine di Aristotile, ed ai tempi del terzo Innocenzo, non pure inibì all'Università di Parigi lo studio delle opere di recente scoperte, permettendone solo la Logica, già da secoli diffusa nelle scuole, ma le dannò alle fiamme. La proibizione durò poco, e gli aristotelici di quel tempo non poterono così di leggieri

(1) Non vogliamo tacere che anche su ciò non sono ben d'accordo gli storici. V. Huillard-Bréholles, ivi, pag. 554.

dimenticare le dottrine del maestro. Fu quello il tempo in cui Federico II, con disegno altamente civile, fece condurre la traduzione delle opere di Aristotile. Pertanto se la ragione non si dichiarava ancor libera, diveniva cosa differente e lontana dal domma. Intanto Tommaso d'Aquino, filosofo e monaco, congiunto per sangue a Federico (1), educato nella università napoletana, tentò la conciliazione delle nuove dottrine aristoteliche con le cristiane. L'opera sua, anzichè regresso od opposizione, è studio di ravvicinare quelle contrarie e nemiche tendenze per una via intermedia. Così dunque per lo impulso di un savio principe si avvantaggiava grandemente il sapere de' suoi tempi; e quantunque il centro del nuovo aristotelismo fosse Parigi, dove fu recata la traduzione eseguita per ordine di Federico, e dove insegnò lo stesso Tommaso; pure nell'Università di Bologna, ed in altre sedi scientifiche, esso tenne il campo e addestrò molti laici alla notizia delle nuove idee. Allora si vide, per la prima volta, la filosofia speculativa ausiliatrice di tutte le scienze civili e politiche, recando tale un ardimento, che si crede da molti lo stesso Aquinate avere scritto l'opera *De regimine principum*, che se non è suo, è d'un suo discepolo certo, e dove in certi casi non si vieta il regicidio.

IV. — Ma una delle più radicali riforme, onde Federico emancipò il sapere, fu la fondazione, o, secondo alcuni storici, la restaurazione dello Studio di Napoli, vero modello di una grande università. Tralasciando la cultura araba della Sicilia, erano nel regno due centri di studii, che fra le tenebre de' secoli IX e X avevano diffuso molta luce, cioè Montecassino e Salerno (2). Ma ai giovani che avessero desiderio

(1) S. Tommaso d'Aquino fu pronipote di Federigo Barbarossa, cugino di Enrico VI, e discendente, per madre, dai principi normanni.

(2) V'erano inoltre le scuole in cui s'insegnavano le arti liberali. « *Liberalium artium et omnis approbatæ scientiæ scholas in regno ipso*

di apprendere il diritto faceva mestieri recarsi fuori del regno; per la qual cosa l'imperatore, mirando ai vantaggi che dalla Università di Bologna venivano a quella città, volle dotare il suo regno di una simile istituzione. In fatti a quei dì correva a Bologna, per averne cultura intellettuale, non l'Italia soltanto, ma l'Europa, risorta all'amore de' buoni studi. Migliaia di scolari vi correvano ad addottrinarsi e ne accrescevano la opulenza, per modo che quella città poteva gareggiare con tutti i comuni, i quali nei commerci erano arricchiti, rimanendo ella assai sovente superiore.

Chi volesse comprendere la mente di Federico nell'attuazione di un'opera così grande, non ha se non a leggere queste parole che io reco italianamente da una lettera di lui, reperibile fra quelle del suo segretario: « Vogliamo, è detto, che nel nostro Stato sieno molti e diligenti uomini istruiti *da una miniera di scienza e da un seminario di dottrina*, i quali, educati allo amore della rettitudine, obbediscano a Dio, cui ogni cosa serve, e sieno cari a noi nell'adempimento dei loro doveri, e nell'ubbidire a quanto si comandi. Il perchè ordiniamo che nell'amenissima città di Napoli s'insegni ogni arte e professione, e sieno in vigore gli studi, perchè coloro che hanno sete e fame di sapere trovino nel regno di che satollarsi, e non debbano cercar scienze presso straniere nazioni, ne accattarle pe' territorii altrui (1) ». L'Università di Napoli non fu dunque fondata per impulso del popolo, nè sorse per la fama di alcuni sapienti maestri, sì come avvenne

constituit ». Jamsilla *apud* Muratori, *Rer. Ital. Script.*, vol. VIII, pag. 496.

(1) Petri de Vineis, *Epistolae*, lib. III, ep. 10. — Riserbando all'Università di Napoli l'alto insegnamento, Federico stabilì che nelle scuole particolari l'istruzione non dovesse elevarsi oltre le nozioni elementari che il medio evo designava sotto il nome generico di *ars grammatica*. « *Etsi particularia studia ubique per regnum mandaverimus interdici, nostrae tamen intentionis non fuit sic loca quae libet depauperare doctoribus, ut artis saltem grammaticae rudimenta noviciis precidentur* ». Huillard-Bréholles, *Historia*, vol. IV, pag. 453.

della Felsinea, ma la volle Federico perchè fosse serbatrice e propagatrice delle dottrine scientifiche e civili, e si contrapponesse alla guelfa Bologna. Fu opera di principe, ma in quel tempo gl'intenti e i voleri di quel principe rappresentavano i bisogni e le aspirazioni d'Italia; quindi se essa non portò nella storia della cultura il vanto dell'origine indipendente ed il ricordo dell'operosità cittadina, vi portò quello di promotrice di libera scienza, di protestante contro la soverchia autorità della chiesa papale. Federico vi chiamò e largamente remunerò i professori più celebri a que' dì (1), e per allettare i giovani a frequentare lo studio generale di Napoli, concedette loro comodità e privilegi (2); anzi, con larghezza unica e ad ogni più civile governo dicevolissima, vi mantenne a spese dello Stato gli studenti poveri, ma di migliori speranze (3), « affinché, com'egli stesso lasciò scritto, le cognizioni non fossero riserbate a pochi, ma nelle differenti classi della società si diffondessero » (4).

Per siffatta guisa la cultura pubblica, per opera dello Svevo, non solo si sottrasse all'influsso del clero, ma divenne ufficiale per la ingerenza del principato, con frutto eminentemente civile. Per lui si schiuse un'era nuova, e divenuta Napoli il centro intellettuale della monarchia, vi si manifestò un'operosità incredibile, un avanzamento mirabile di scienze, e particolarmente la ristorazione della giurisprudenza romana. La quale insegnata nella nuova università, del pari che nelle

(1) « . . . doctoribus ex diversi mundi partibus per praemiorum liberalitatem accitis ». Jamsilla, apud Muratori, R. I. S., vol. VIII, pag. 496.

(2) « Professores juris sunt iudices ordinarii scholarum et inter scolares debent cognoscere: habent etiam duos iudices, scilicet episcopum et presidem provincie ». Odofredi, Interpretatio in Dig. vet.—Lugd. 1530-52, vol. II in fol., fol. 2. — Ciò che Odofredo scriveva della università bolognese, può dirsi altrest di quella napoletana.

(3) Altrettanto era stabilito negli Statuti dell'Università di Padova. V. Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana, tom. IV, pag. 56.

(4) Petri de Vineia, Epistolae, lib. III, ep. 12.

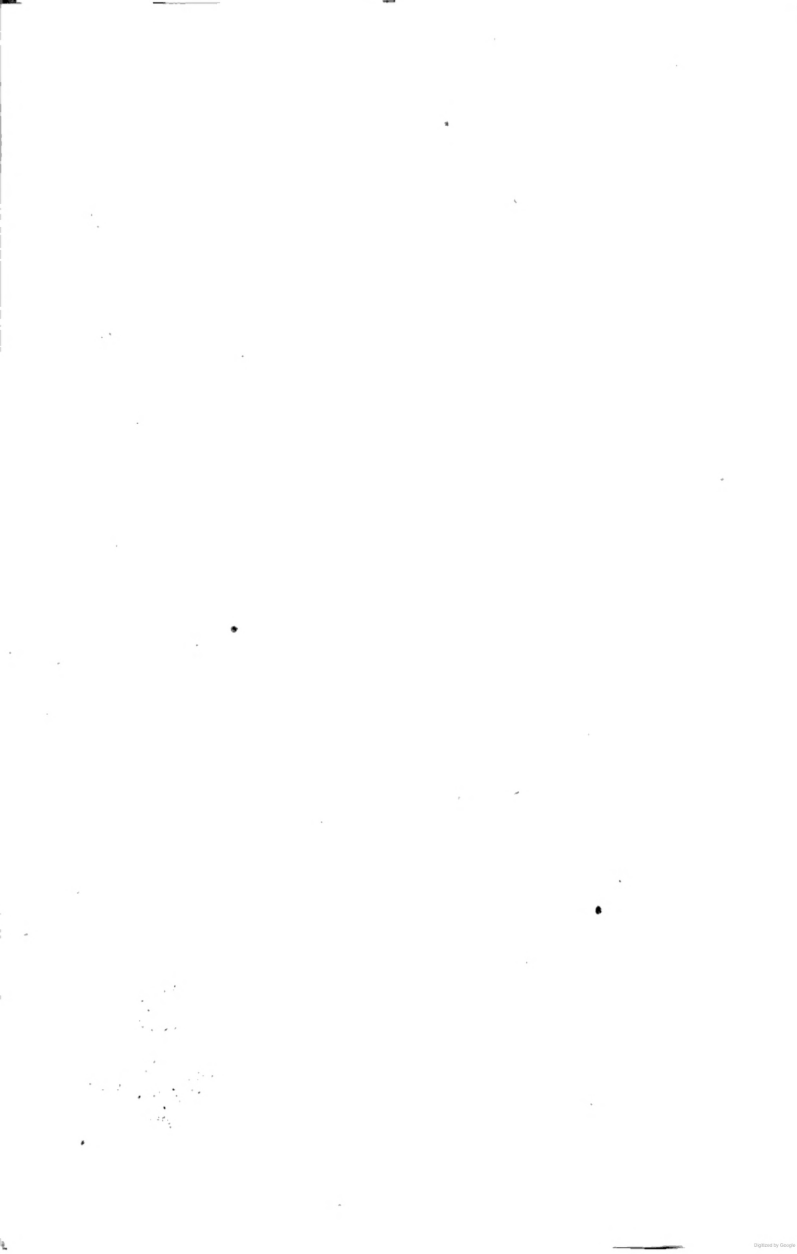
altre d'Italia, ne sorsero numerosi cultori che, adoperati nei tribunali e nei pubblici uffici, agevolarono l'applicazione delle nuove leggi nel regno, e introdussero nell'amministrazione dello Stato gli usi più civili. Così si andò pure lentamente formando, di fronte alla nobiltà de' natali, un'altra nobiltà più vera, quella dell'intelligenza.

Molte più cose potrebbero per noi soggiungersi a questo proposito, ma l'indole del nostro lavoro non consente che più a lungo dimoriamo su tali materie. Basti pertanto il poco detto per porre in chiaro come Federico II, nelle lettere e nelle scienze, e innanzi a tutto nella legislazione, lasciasse in Sicilia e in Italia le vestigia di potenza benefattrice.

Chianque prenda in esame l'opera di lui, senza fermarsi alle lodevoli parziali riforme, vi ammirerà il riordinamento del reame napoletano ben concepito, e, non ostante infiniti ostacoli che da tutti i lati gli si opposero, condotto con perseveranza al fine. Ma v'ha di più. Le istituzioni legislative dello Svevo appariscono di grandissimo momento anche oggi, in tanta distanza di tempo, perchè esse inaugurarono un'era di riabilitazione del diritto romano, e determinarono quell'impulso verso l'unità monarchica, che si fece a poco a poco generale. La stessa lotta con la Santa Sede non è, in sostanza, se non una vigorosa opposizione alla potestà feudale, che i Pontefici volevano trasferire nella Chiesa. Molti, vedendo Federico soccombere in quella, non ne valutano abbastanza il merito; quasichè la nobiltà di una causa debba estimarsi dall'esito che tante volte è effetto della fortuna, e non dalla generosità degli intenti, dal trionfo immediato più che dagli effetti duraturi. Feudi, privilegi, immunità e dommi imposti colla forza decadde lentamente, ma incominciarono immediatamente a decadere dopo quella riscossa. Di questo deve tener conto a Federico Svevo, non la terra soltanto in cui egli regnò, ma la civiltà universale.

MAG 23 23 31





Errata-Corrige.

Pag. 2, lin. 17;	invece di Guglielmo II, leggasi Guglielmo I	
» 8, » 16;	» » pronotario,	» protonotario
» 29, » 1 (delle note);	» » Schupper,	» Schupfer
» 39, » 11;	» » al suo,	» del suo
» 46, » 2 (delle note);	» » passo,	» fatto
» 121, » 4;	» » al maggior,	» la maggior
» 161, » 6;	» » si prescrive,	» prescrive
» 165, » 14;	» » efferata,	» efferata.

Opere sulla Storia del Diritto

in vendita nelle Librerie

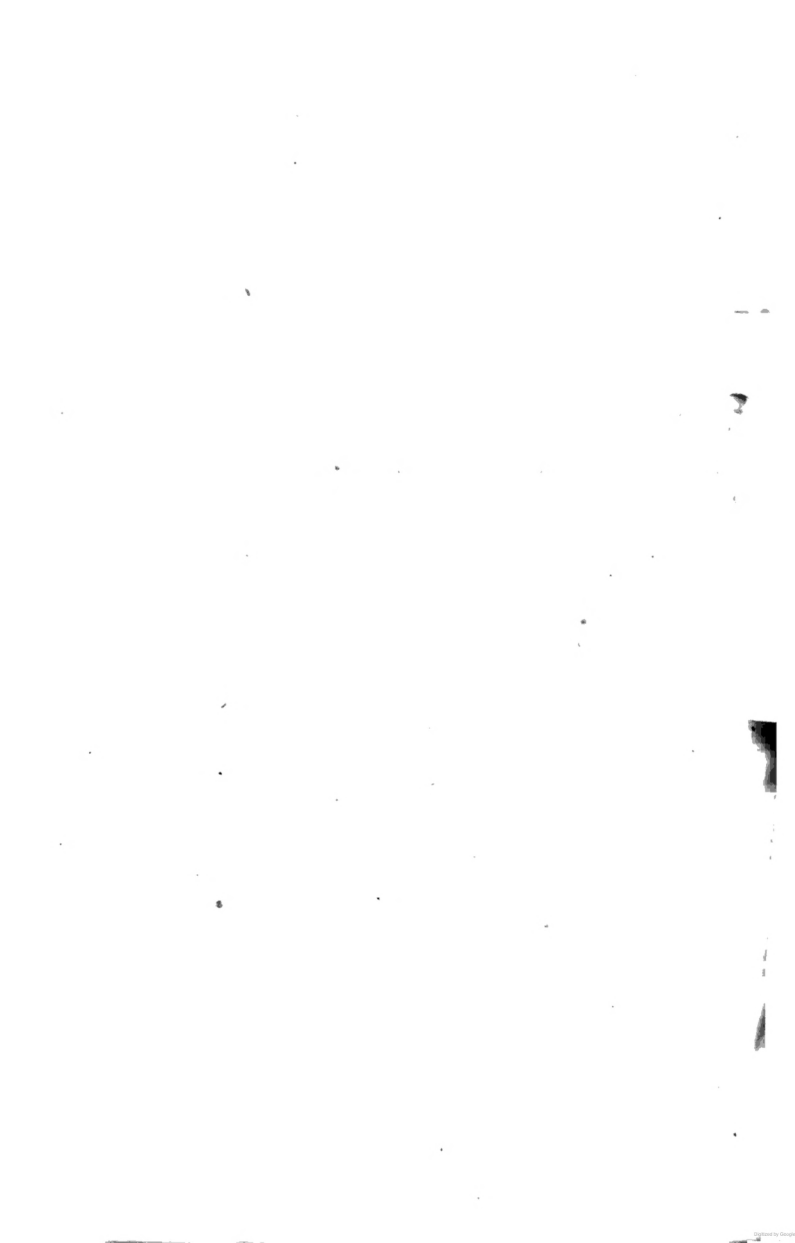
dei

FRATELLI BOCCA

LIBRAI DI S. M.

in Roma, Torino e Firenze

- Frola Riccardo.** Processo storico-giuridico della successione intestata in Roma dalle XII tavole alla riforma di Giustiniano. Siena-Roma 1872. 1 vol. in-8° . L. 3 »
- Galluppi Enrico.** La successione dei coniugi nella storia interna del diritto italiano. Roma 1873. 1 vol. in-8° » 2 »
- Gariazzo Carlo Placido.** Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e politico-amministrative e storia del diritto. Torino 1870. 1 vol. in-8° . . . » 7 50
- Gennari avv. Achille.** Appunti alla storia del diritto giudiziario civile. Milano 1872. 1 vol. in-8° . . . » 3 »
- Gugino Giuseppe.** Trattato storico della procedura civile romana. Palermo 1873. 1 vol. in-8° . . . » 6 »
- Hugo cav. prof. Gustavo.** Storia del diritto romano, tradotto in italiano da Costantino Arlia. Napoli 1857. 1 vol. in-8° » 6 »
- Pepere Francesco.** Storia del Diritto. 2^a ed. Napoli 1871-74. Primo e secondo periodo. 2 vol. in-16° . . . » 9 »
- Pertile Antonio.** Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione. Vol 1^o e 3^o Storia del diritto pubblico e delle fonti, e Storia del diritto privato. Padova 1872. 2 vol. in 8° » 15 »
- Gli altri volumi sono sotto le stampe.
- Sclopis Federigo.** Storia dell'antica legislazione del Piemonte. Torino 1833. 1 vol. in-8° » 5 »
- Storia della legislazione italiana, nuova edizione riveduta ed accresciuta dall'autore di un volume che principia dall'epoca della rivoluzione francese (1789) e va fino a quella delle riforme italiane (1847). Torino 1863. 3 vol. in-8° divisi in 5 » 20 »
- Della legislazione civile. Discorsi. Torino 1835. 1 vol. in-8° » 2 »





Prezzo del presente volume - L. 5.

Nuova Collezione di Opere Giuridiche.

Volumi pubblicati:

- N° 1. **Carle J.**, De exceptionibus in Jure Romano. 1 Vol. in-8° L. 3. —
» 2. **Carrara** prof. **FRANCESCO**, Lineamenti di pratica legislativa penale. 1 Vol. in-8° » 8. —
» 3. **Carle**, **GIUSEPPE**, Prospetto d'un insegnamento della filosofia del diritto. Parte generale. Lezioni dette nella R. Università di Torino. 1 Vol. in-8° » 5. —
» 4. **Codice penale dell'Impero Germanico** tradotto dai Dottori Gismondo **GUALTIEROTTI-MORELLI** e Demetrio **FEROCI**. Aggiuntovi un ragionamento critico e note dei Professori Pietro **ELLERO** e **Francesco CARRARA**. 1 Vol. in-8° » 3. 50
» 5. **Galluppi** **ENRICO**, Istituzioni di diritto commerciale. Vol. 1° » 8. —
» 6. **Pescatore** **Comm. MATTEO**, Filosofia e Dottrine Giuridiche. 1 Vol. in-8° » 8. —
» 7. **Del Vecchio** **ALBERTO**, La Legislazione di Federico II Imperatore illustrata, 1 vol. in-8° » 5. —
» 8. **Amar** **MOISE**, Dei Diritti degli autori di opere d'ingegno, 1 vol. in-8° » 11. —

Volumi sotto le stampe:

- Pasquali** avv. **ERNESTO**, Dei Reati contro l'onore. Monografia sulla ingiuria, la diffamazione e il libello famoso.
Pescatore **comm. MATTEO** e **Ronga** **GIOVANNI**, Digesto del diritto civile moderno per **M. PESCATORE**, con note ed aggiunte dell'avv. **RONGA**, Dottore di Collegio e Professore di Istituzioni Civili di Diritto Romano nella R. Università di Torino, volume primo.
-

Grande assortimento di Opere Legali italiane e straniere.



